CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI

INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. XIII

DOCUMENTAZIONI

ORGANI ED ENTI DI ASSISTENZA PUBBLICA E PRIVATA IN ITALIA

1953

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

CAMERA DEI DEPUTATI

ATTI

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI

INCHIESTA SULLA MISERIA IN ITALIA

E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

VOL. XIII

DOCUMENTAZIONI

ORGANI ED ENTI DI ASSISTENZA PUBBLICA
E PRIVATA IN ITALIA

CAMERA DEI DEPUTATI
15 FEB 1973
BIBLIOTECA

1953

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLA MISERIA IN ITALIA
E SUI MEZZI PER COMBATTERLA

Ezio VIGORELLI, *presidente*; Lodovico MONTINI, *vicepresidente;* Cesare BENSI ed Ermenegildo BERTOLA, *segretari.*

Mario ALICATA, Gaetano AMBRICO, Laura BIANCHINI, Maria Lisa CINCIARI RODANO, Alfredo COVELLI, Umberto DELLE FAVE, Beniamino DE MARIA, Salvatore MANNIRONI, Giuliana NENNI, Maria NICOTRA, Giovanni PALAZZOLO, Luigi PALMIERI, Luigi POLANO, Adolfo QUINTIERI, Ercole ROCCHETTI, Domenico SARTOR, Riccardo WALTER, *membri.*

ATTI DELLA COMMISSIONE

I - RELAZIONE GENERALE
II - INDAGINI TECNICHE - Condizioni di vita delle classi misere.
III - INDAGINI TECNICHE - Legislazione assistenziale.
IV - INDAGINI TECNICHE - Criteri e metodi di assistenza.
V - INDAGINI TECNICHE - Mezzi finanziari per l'assistenza.
VI - INDAGINI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI - La miseria nelle grandi città.
VII - INDAGINI DELLE DELEGAZIONI PARLAMENTARI - La miseria in alcune zone depresse.
VIII - MONOGRAFIE - Problemi economico-sociali della miseria.
IX - MONOGRAFIE - Aspetti particolari di miseria.
X - MONOGRAFIE - Sistemi di sicurezza sociale.
XI - MONOGRAFIE - Previdenza sociale e assistenza sanitaria.
XII - MONOGRAFIE - Esperienze di servizio sociale.
XIII - DOCUMENTAZIONI - Organi ed enti di assistenza pubblica e privata in Italia.
XIV - INCHIESTA A CARATTERE COMUNITARIO - Risultati e orientamenti.

INDICE DEL VOLUME

PRESENTAZIONE . . . . . Pag. IX

PARTE I

LO STATO E GLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

CAPITOLO I — Lo Stato . . . . . Pag. 3

CAPITOLO II — Gli enti territoriali locali . . . » 127

PARTE II

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

CAPITOLO III — Gli enti nazionali di assistenza . . Pag. 153

CAPITOLO IV — Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere nazionale » 242

CAPITOLO V — Le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute . . . » 254

PARTE III

GLI ENTI LOCALI NON TERRITORIALI

CAPITOLO VI — I consorzi fra enti pubblici con fini di assistenza . . . . . Pag. 279

CAPITOLO VII — Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . . . » 289

CAPITOLO VIII — Gli enti di assistenza scolastica . . » 300

CAPITOLO IX — Altri enti locali con fini di assistenza » 307

PARTE IV

GLI ENTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

CAPITOLO X — Gli uffici assistenziali della Santa Sede . . . . . Pag. 313

CAPITOLO XI — Gli enti ecclesiastici con fini di assistenza . . . . . » 317

CAPITOLO XII — Le opere del laicato cattolico con fini di assistenza . . . . . » 319

PARTE V

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI
PRIVI DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO

CAPITOLO XIII — Enti ed associazioni nazionali . . Pag. 335

INDICE SISTEMATICO . . . . . » 345

PRESENTAZIONE

DI LODOVICO MONTINI

La riforma della assistenza in Italia sta operandosi in quelle forme che abbiamo vivamente auspicato. E cioè: sulla base di un insieme di indagini, di esperienze, di studi che determinano — noi speriamo — un insieme di fattori concorrenti favorevolmente alla futura riforma. Riforma che potrà quindi esser preparata da una convinzione diffusa, ed a cui gli eventuali provvedimenti statali conferiranno quella disciplina che sarà veramente la più adatta per il nostro Paese e per il nostro tempo. La riforma dell'assistenza sarà anch'essa un passo ulteriore nello sviluppo della solidarietà democratica del popolo italiano.

Le gravissime condizioni del nostro Paese dopo la guerra ebbero invero a sollecitare ogni specie di esperienza per soccorrere innumeri bisogni, e ci posero in contatto con esperienze assistenziali di altri Paesi, anche per il miglior uso di quegli aiuti che la solidarietà umana fece affluire abbondantemente nel nostro Paese nei vari settori dell'indigenza.

Ma sarebbe stato fuor di luogo stabilire in quelle condizioni un ordinamento definitivo, prima che necessari assestamenti si fossero verificati, prima che lo stato di cruda emergenza fosse superato e prima che una sufficiente conoscenza del problema stesso della riforma si fosse opportunamente diffusa.

Ed abbiamo avuto la soddisfazione di vedere in qualche modo messa in atto quella proposta di una inchiesta, *che già da qualche anno avevamo prospettato come fase preliminare e introduttiva dell'ordinamento dell'assistenza: l'inchiesta parlamentare sulla «miseria».*

Una parte del materiale che siamo venuti raccogliendo in questi anni viene ora versato come contributo alla Commissione parlamentare perchè la Commissione stessa possa trarne quei dati che rispondano alle finalità dell'inchiesta.

* * *

È stato detto in altra occasione e non possiamo a meno di ripetere qui che a nostro parere « l'assistenza in Italia non è inferiore a quella di alcun altro Paese progredito. La quantità e la capillarità dell'assistenza è superiore in Italia a quella di molti altri Paesi. Da due millenni la carità fonda in Italia istituzioni, inventa attività, sviluppa ogni esperienza assistenziale che nasca ovunque nel mondo civile. Persone — votate anche per la vita — prestano la loro opera gratuita all'assistenza. Il patrimonio della povera comunità italiana presenta una quota altissima destinata all'assistenza e sul reddito di questa comunità italiana viene prelevato annualmente e destinato all'assistenza un percento che non è inferiore alle percentuali dei Paesi ben più ricchi di noi.

Tutto ciò noi constatiamo con compiacenza e con fiducia.

Ma altrettanto non si può dire per la tecnica, per il metodo, per l'ordinamento assistenziale in Italia ».

Il contrasto fra il valore potenziale e la deficienza effettiva dell'assistenza italiana è veramente grande. E risulta tanto più evidente quanto più si approfondisce l'esame dei dati del problema. Mille e mille istituzioni operano nel campo assistenziale, senza alcun coordinamento. Sono spesso attività che si sovrappongono, sono opere che si mantengono in vita con difficoltà, appesantite da spese generali male regolate. Sono le stesse grandi branche dell'amministrazione statale e degli enti autarchici che mancano di una direttiva assistenziale degna di questo nome. Sono le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o gli enti controllati dagli stessi Ministeri che languiscono. Sono tutti gli organismi assistenziali che vivono fra il timore — più o meno celato — di un intervento dello Stato, e il bisogno di ricorrere allo Stato stesso per strappare contributi.

L'intervento dello Stato è temuto proprio perchè si avverte che esso può avverarsi senza un metodo, senza una adeguatezza del mezzo

al fine assistenziale. Persiste un istinto di difesa contro lo Stato giuridico-poliziesco; mentre pur si avverte che la collettività organizzata avrebbe ben diritto ad un giusto intervento, e sarebbe desiderabile una sua funzione di integrazione, di stimolo, di controllo.

D'altra parte l'assistenza concepita come una delle forze della moderna collettività retta da principi morali e giuridici di solidarietà esige una propria autonomia, come correlativo di una propria tecnica e come risultato di un gruppo di individui e di enti professionalmente ed istituzionalmente specializzati.

In certo modo il campo assistenziale si può paragonare al campo sindacale, nei confronti dello Stato moderno. Il sindacalismo e l'assistenza, entrambi sono elementi caratteristici della vita associata moderna. Entrambi si accostano al campo pubblicistico quasi istituzionale, ma ripetono la propria efficienza all'infuori di esso. Entrambi tendono ad una estensione pubblica della loro funzione, ma entrambi per natura rifiutano un inquadramento che non tenga conto della loro intrinseca potenzialità, delle origini libere, della funzionalità perenne della loro stessa autonomia.

Così come il sindacalismo sta alla legislazione sociale ed al suo sviluppo, allo stesso modo si può dire che l'assistenza sta alla sicurezza sociale ed al suo sviluppo. Ad entrambi compete una funzione di propulsione e di controllo in settori complessi tra la vita sociale, la politica, la economia.

Le stesse zone della previdenza e della mutualità sono in stretto contatto con l'assistenza, ma non ne esauriscono il campo specifico. Le stesse forme della beneficenza e della carità attuano la assistenza, ma non ne sono l'unica forza organizzativa, e tanto meno sono la espressione di una tecnica indispensabile ai nostri giorni.

In questo senso la assistenza *previene e di per sè supera ogni sistema legislativo ed amministrativo che potrà e dovrà a suo tempo rappresentarne un adeguato ordinamento.*

In questo senso la assistenza intende collocarsi come branca nuova ed autonoma accanto ad altre analoghe della vita collettiva moderna.

È certo, di conseguenza, che un ordinamento dovrà pur essere dato alla assistenza, *nel piano delle riforme dello Stato moderno.*

L'assistenza — opportunamente articolata con la previdenza —

costituisce certamente una delle strutture istituzionali della comunità organizzata, cioè dello Stato moderno. E come lo Stato interviene per la « scuola », per il controllo sanitario, per un condizionato organamento della economia, come entra cioè con responsabilità nuove nella vita sociale, così deve certamente intervenire nell'assistenza.

Ecco dunque la necessità impellente di raccogliere le esperienze avvenute nel nostro Paese, per conoscere lo stato delle cose, e per poterci avviare ad un programma di nuovo ordinamento.

* * *

Con la presente pubblicazione vede la luce il primo rilevamento che siasi fatto in Italia per descrivere gli organismi della pubblica e privata assistenza. Diremo più oltre i criteri che hanno guidato questa rilevazione. Ci sia consentito ancora qualche previa osservazione.

Questa elencazione e descrizione degli « organi della pubblica e privata assistenza » anzitutto non significa che essi siano veramente degli organi: *ciò che presupporrebbe già un corpo ed un ordine. Più che organi, meglio si può parlare di « organismi » attualmente in azione, senza un razionale e produttivo collegamento. Per dirsi « organi della pubblica assistenza » bisogna che lo diventino. Ripeteremo fino alla sazietà, parlando di futura riforma, che non si auspica una organizzazione nel senso stretto della parola, ma, constatata l'informe coesistenza di tante energie, se ne desidera una libera e morale articolazione secondo lo spirito della funzione assistenziale.*

Ancora: questa elencazione e descrizione di organismi non ne giustifica per tutti la esistenza. Anzi l'aver reperito tante attività munite di uffici, di comandi, di mezzi più o meno ben sfruttati... genera più oggettiva la critica e facilita una più feconda riforma. E la riforma non può e non deve esser compito esclusivo dei pubblici poteri, ma deve partire da tutti quanti — persone ed istituzioni — si occupano di questa assistenza così come oggi esiste. Attraverso ad una più profonda cognizione dei fatti, si deve giungere alla persuasione che si possono raggiungere in Italia livelli assistenziali più efficienti. Perciò bisognerà estendere le ricerche specialmente nel campo privatistico, e promuovere una educazione oculata e prudente, ma decisa, in tutte le sfere religiose, benefiche, caritative.

Viene lanciato un appello generale che si rivolge a chiunque abbia cuore e fiducia nell'avvenire democratico dello Stato.

Non si tratta più di un paternalismo da esercitare come dovere generico di una classe verso l'altra ma di avere l'idea chiara del dovere religioso, morale e sociale di assistere i fratelli.

Si tratta del diritto sociale all'assistenza, così come lo prevede l'art. 38 della Costituzione. Si tratta di concretare questo dovere in una sfera giuridica che stimoli la solidarietà e la regoli nei suoi effetti.

* * *

A questo proposito vorremmo concludere da quel che avrebbe dovuto essere un punto di partenza. E cioè: per fare dell'assistenza un ordine nuovo occorrerebbe partire da una basilare conoscenza dei bisogni. La natura dei bisogni e la loro estensione non costituiscono forse la base dell'assistenza? E la loro conoscenza non è essa pregiudiziale ad ogni altra? A primo aspetto la risposta parrebbe ovvia. Ma è proprio qui che invece si fa più difficile l'indagine e si rischia di creare dei circoli chiusi fra bisogno e aiuto.

L'assistenza deve per sè avere come finalità il valore di mezzo.

Questo sembra un giuoco di parole, eppure la ragione finale per la quale l'assistenza viene fatta al singolo individuo è quella di un mezzo per liberarlo dal bisogno. L'assistito va aiutato ad uscire dallo stato di assistibilità e portato ad aiutarsi da sè. L'indagine sui bisogni dell'individuo conclude assai poco sul terreno sociale.

Ma ciò che si dice per l'individuo non vale per le categorie di bisogno. Davanti all'atto assistenziale sta l'individuo bisognoso. Davanti all'assistenza stanno invece le categorie dei bisognosi. I bisogni dell'infanzia; i bisogni della vecchiaia; i bisogni di certe categorie cronicamente presenti nella società, i bisogni che nascono da emergenze più o meno storicamente ricorrenti...

Sembrerebbe facile la identificazione delle categorie dei bisogni, mentre invece anch'essa è un'opera di cultura civile estremamente delicata. Infatti normalmente alle categorie più naturali dei bisogni devono provvedere le istituzioni primordiali della società, così la famiglia, il vicinato, la solidarietà spontanea...

Consegue da tutto ciò che il piano sistematico dell'assistenza, anche partendo dal suo elemento fondamentale che è il bisogno, richiede un insieme di conoscenze, un collaborare di iniziative, una sana disci-

plina giuridica, ed una larga concezione sociale. Sempre per chi ha cuore ed ha fiducia nell'avvenire democratico dello Stato nuovo.

Ecco pertanto — per tornare al presente — profilarsi l'attesa di quelli che saranno i risultati della « inchiesta sulla miseria, sulla disoccupazione in Italia ». Questa inchiesta porterà, è sperabile, dei risultati di base, come un tempo la famosa inchiesta sull'agricoltura ha prestabilito tutta una direttiva politica agraria in Italia. Non devonsi però creare delle illusioni e sperare che dai risultati della inchiesta nasca immediatamente una chiara idea della riforma e tanto meno nasca un sollievo dei bisogni quali appariranno nelle loro forme più concrete e più statisticamente confrontabili nei loro dati fondamentali.

Le inchieste si limitano ad essere uno dei fattori della grande corrente di riforma che noi vivamente auspichiamo. Tutta un'opera successiva va quindi intrapresa con una certa audacia, non avendo timore delle necessarie novità.

Nel consegnare il materiale che offriamo alla attuale inchiesta in segno della più sentita collaborazione, non possiamo fare a meno di dire che la mèta alla quale si deve tendere è quella della creazione di nuove forme organiche e strutturali. La ormai lunga esperienza ci induce a credere che le forme nuove sono soprattutto da invocare nei metodi amministrativi, nella snellezza dei controlli, nella formazione specifica del personale.

È inutile lamentarsi contro una statalizzazione considerata nel quadro di uno Stato sorpassato. Essa è pericolosa solo se non è guardata nella sua realtà storica e se si ha paura di adeguare i compiti dello Stato moderno con le grandi possibilità moderne di ben reggere le pubbliche amministrazioni.

La assistenza è anche essa alle porte dello Stato moderno per entrarvi non come schiava di metodi passati, ma come membro della nuova comunità democratica moderna.

* * *

Esponiamo ora brevemente i criteri che ci hanno guidati nella raccolta dei dati che formano l'oggetto della presente pubblicazione.

1 — *Per l'esposizione della materia si è adottato il criterio di analizzare tali funzioni e attività secondo l'*organo o *l'*ente *che le eser-*

cita. L'esame dei soggetti attivi dell'assistenza è sembrato infatti il sistema più efficace per delineare il quadro dell'attuale stato di cose. L'esame per settori di bisogni o per tipi di intervento avrebbe forse avuto una più immediata utilità pratica per il consultatore, ma non avrebbe reso con altrettanta evidenza la visione panoramica, ed analitica insieme, delle forze che attualmente agiscono. Il criterio adottato ha invece consentito, oltre alla descrizione delle funzioni, la chiara indicazione delle caratteristiche giuridiche e organizzative e, ove possibile, finanziarie proprie di ciascun organo ed ente trattato.

2 — *La classificazione degli organismi e delle istituzioni considerati è stata effettuata in base alle* categorie giuridiche *per essi individuate nell'ordinamento positivo italiano. I motivi che hanno indotto alla scelta di tale criterio consistono principalmente nel fatto che derivano conseguenze più rilevanti dalla diversa natura giuridica di un ente, che dalla diversità del settore in cui opera: variano infatti, in relazione al primo elemento, la disciplina legislativa, il grado di autonomia, i sistemi di finanziamento, le forme di intervento, ecc.*

Lo schema di classificazione adottato corrisponde alla suddivisione in parti ed in capitoli del volume.

3 — *La legislazione assistenziale in vigore attribuisce funzioni, competenze e oneri agli organi amministrativi dello Stato e ad una serie molto numerosa di persone giuridiche pubbliche diverse dallo Stato: quest'ultime comprendono sia enti locali con finalità generali (province e comuni), sia enti nazionali e locali, specificatamente istituiti dalla legge con finalità assistenziali (per es. l'Opera maternità e infanzia, l'Opera invalidi di guerra, l'Opera orfani di guerra, fra gli enti nazionali, e l'Ente comunale di assistenza, il Patronato scolastico, il Consorzio provinciale antitubercolare, fra gli enti locali). Nelle funzioni svolte dagli organi ed enti suddetti si compendia l'assistenza pubblica in senso stretto, che la dottrina giuridica prevalente definisce « beneficenza legale » usando una terminologia che i tecnici reputano ormai superata. Comunque i suoi caratteri principali consistono nell'essere imposta da precise disposizioni di legge, che ne stabiliscono l'esplicazione uniforme in tutto il territorio nazionale, e nel trarre i mezzi necessari al suo svolgimento dal denaro pubblico:*

ciò vale sia per lo Stato, la Provincia e il Comune che hanno propria potestà tributaria, sia per le altre persone giuridiche pubbliche istituite dalla legge con finalità assistenziali, al cui finanziamento debbono provvedere, spesso integralmente, lo Stato, la Provincia e il Comune.

4 — *La legislazione vigente tocca oltre le funzioni pubbliche di assistenza, anche le attività volontariamente svolte dai privati cittadini, singolarmente o in forme organizzate. Questo complesso di attività, che storicamente precede l'intervento dello Stato, ha, specialmente in Italia, una tale importanza che la stessa legge stabilisce in genere l'obbligo dell'intervento degli organi pubblici solo in funzione di sussidio e di integrazione delle attività in parola. L'attuale disciplina giuridica determina la possibilità di rendere pubbliche, mediante riconoscimento della personalità giuridica, le iniziative private rivolte in modo esclusivo o prevalente a fini di assistenza, che siano garantite da una adeguata base patrimoniale e presentino il requisito della continuità: con l'erezione in ente morale tali iniziative divengono pubbliche istituzioni, sono vincolate per legge al proseguimento delle finalità statutarie e sono sottoposte a speciali norme per l'amministrazione, la contabilità, i controlli governativi, ecc. Nel complesso delle attività svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la dottrina individua la cosiddetta « beneficenza istituzionale » che comporrebbe, insieme alla beneficenza legale, il quadro completo dell'assistenza pubblica.*

5 — *Numerosissime iniziative private rimangono tuttavia al di fuori della disciplina stabilita per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sia perchè i fondatori e gli organi competenti si sono astenuti dal promuovere il riconoscimento giuridico, sia perchè lo Stato non ha riconosciuto in esse i caratteri necessari per detto riconoscimento (continuità di vita, esclusività o prevalenza del fine assistenziale, ecc.). Tali iniziative conservano perciò il carattere di attività svolte da enti o associazioni di fatto o da privati cittadini: talora ottengono il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Il settore delle iniziative suddette si identifica con l'« assistenza privata », che le leggi vigenti sottopongono a limitati controlli, isti-*

tuiti per impedire abusi della pubblica fiducia, e all'osservanza di speciali disposizioni stabilite per determinate attività.

6 — Assistenza pubblica, assistenza istituzionale e assistenza privata *costituiscono le tre grandi categorie che racchiudono tutta la gamma delle organizzazioni e delle attività operanti nel settore.*

7 — *La partizione del volume è stata però fondata su categorie più ristrette per meglio evidenziarne la particolare disciplina giuridica e rendere più analitico l'esame delle caratteristiche differenziatrici. Inoltre al criterio della categoria giuridica è stato combinato quello dell'*estensione territoriale *dell'attività degli enti trattati. Di conseguenza le varie parti del volume non sempre comprendono enti appartenenti ad una sola delle tre grandi categorie sopra individuate. Infatti, mentre nella parte prima sono considerati solo organi dell'assistenza pubblica, nelle parti seconda e terza sono trattati soggetti dell'assistenza pubblica e dell'assistenza istituzionale ed alcune persone giuridiche private; le parti quarta e quinta sono invece esclusivamente dedicate all'assistenza privata. Le premesse ad ogni capitolo chiariscono i criteri di classificazione.*

8 — *L'accenno ai criteri di classificazione degli organi e degli enti trattati deve essere completato con il chiarimento dei criteri seguiti nell'individuazione dei soggetti attivi dell'assistenza.*

Per l'assistenza istituzionale e per quella privata ci si è riferiti alla definizione che la stessa legge dà dell'assistenza istituzionale: esse infatti hanno identica origine e identiche finalità e si differenziano solo per il diverso rilievo giuridico loro attribuito dallo Stato. Nelle due suddette categorie sono state considerate pertanto le attività concretantisi in una qualsiasi prestazione gratuita di beni o servizi destinata a persone economicamente disagiate per soddisfarne o prevenirne bisogni di carattere materiale, morale e culturale.

Più difficoltosa si è presentata la determinazione dei criteri per l'individuazione delle funzioni da ritenersi di assistenza nel quadro generale delle funzioni svolte dallo Stato e dai suoi enti ausiliari. Per l'assistenza pubblica non è stato possibile adottare la definizione riportata sopra: infatti gli interventi dello Stato per soddisfare o pre-

venire bisogni materiali, intellettuali o morali dei cittadini, sia pur economicamente bisognosi, non sempre si traducono in attività assistenziali.

Si pensi ad esempio a tutto il complesso delle « norme di condotta » contenute nelle leggi civili e penali, nelle leggi sull'ordine pubblico, nelle leggi sull'igiene e la sanità; tali norme realizzano un efficace sistema di prevenzione del bisogno, ma comportano un'attività legislativa, giurisdizionale e di polizia, che nulla ha a che vedere con l'assistenza. Si pensi ancora agli interventi dello Stato nel settore economico, diretti ad assicurare a ciascun cittadino un reddito di lavoro ed un'equa partecipazione alla distribuzione dei beni; agli interventi rivolti a tutelare il lavoro nella formazione, nello svolgimento e nell'estinzione del rapporto relativo.

9 — Tenendo presente il concetto di assistenza su riportato, si è proceduto alla progressiva eliminazione di tutti i settori di intervento che presentassero individualità e caratteristiche proprie, pur rivolgendosi a finalità ultime comuni all'assistenza. È stato così escluso dalla trattazione anche l'intero settore della previdenza sociale, in considerazione appunto dei precisi caratteri che oggi lo contraddistinguono.

Pur così delimitata la materia, il lavoro di compilazione ha presentato innumerevoli difficoltà, prima fra tutte la ricerca degli enti da trattare: è stato infatti necessario considerare e selezionare un numero di organizzazioni molto più ampio di quello che risulta compreso nel volume. Anche il reperimento del materiale informativo ha offerto difficoltà non indifferenti sia per il gran numero di elementi necessari, di cui solo una limitata parte rintracciabile in fonti ufficiali, sia perchè non tutti gli enti hanno fornito tutta la necessaria collaborazione, o per un inspiegato riserbo, o per proprie esigenze di lavoro o infine perchè essi stessi sprovvisti della documentazione sollecitata. È stato poi necessario vagliare tutto il materiale ottenuto, equilibrarlo e tradurlo in relazioni che rispettassero quanto più possibile i criteri di assoluta obiettività cui tutta la pubblicazione è ispirata.

Tuttavia senza la collaborazione veramente preziosa che organi pubblici, enti, personale dirigente e funzionari hanno prestato, dif-

ficilmente sarebbe stato possibile condurre in porto la pubblicazione.

A tutti il nostro più vivo ringraziamento e l'augurio che il presente volume, pur con le sue inevitabili imperfezioni, possa riuscire utile strumento di lavoro.

A tutti il rinnovato appello perchè questo lavoro nel campo assistenziale trovi il suo metodo, il suo stimolo, il suo ordinamento, per adeguare al nostro tempo il perenne atto della fraterna liberazione dai bisogni più gravi e più conosciuti.

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

LO STATO E GLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO I

LO STATO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E AMMINISTRAZIONI DIPENDENTI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Roma - Palazzo Viminale - Tel. 407

La Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre alla direzione politica ed amministrativa del governo, esercita una serie di attribuzioni esclusive, in modo analogo ai singoli ministeri. Di tali attribuzioni una parte si riferisce ad organi dotati di una competenza generale non legati ad alcun ramo specifico dell'Amministrazione (Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocatura dello Stato, Istituto centrale di statistica) ed un'altra parte si riferisce invece ad organi attribuiti alla Presidenza del consiglio non perchè di carattere generale, ma perchè relativi ad interessi vitali ed essenziali del Paese (tali il Consiglio nazionale delle ricerche, il Sottosegretariato per la stampa e le informazioni, la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale e le due amministrazioni pubbliche, recentemente istituite alle dipendenze della Presidenza: Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e Amministrazione per gli aiuti internazionali).

Oltre alle attribuzioni esercitate nei confronti delle amministrazioni e degli organi pubblici suddetti, fra i quali interessano il settore dell'assistenza l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità e l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, sono devolute alla Presidenza del Consiglio funzioni di vigilanza su vari enti e associazioni nazionali, dei quali un gran numero è costituito da enti e associazioni con compiti assistenziali.

In primo luogo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio, in base al R. D. 19 aprile 1923 n. 850, le funzioni di vigilanza sugli enti nazionali di assistenza alle categorie benemerite della Patria (Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, Opera nazionale orfani di guerra, Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anor-

mali psichici, Fondazione pro-juventute) e sulle associazioni nazionali di tali categorie (Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale ex internati, Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, Associazione nazionale famiglie italiane martiri caduti per la libertà della Patria, Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, Associazione nazionale partigiani d'Italia, Associazione nazionale reduci dalla prigionia).

Accanto agli enti attribuiti alla competenza della Presidenza dalla disposizione di carattere generale di cui il citato R. D. 19 aprile 1923 n. 850, altri enti con finalità assistenziali sono sottoposti alla vigilanza della Presidenza del Consiglio da disposizioni specifiche. Essi sono: l'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia, l'Ente nazionale assistenza lavoratori, l'Opera nazionale assistenza all'Italia redenta, l'Unione italiana ciechi, il Commissariato beni ex GIL, il Sottosegretariato della gioventù, l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia.

Innovazioni in proposito sono annunciate con il disegno di legge presentato alla Camera il 6 giugno 1952 dal Presidente del Consiglio dei ministri per il riordinamento della Presidenza, disegno che prevede il passaggio ad altri ministeri delle attribuzioni oggi spettanti alla Presidenza stessa nei riguardi di alcuni degli enti citati. In particolare è prevista la devoluzione al Ministero dell'interno delle attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio per l'Opera nazionale orfani di guerra, l'Opera nazionale invalidi di guerra e l'Unione italiana ciechi.

La Presidenza del Consiglio non solo esplica, nei confronti degli enti citati, l'esercizio della vigilanza, ma provvede a norma di legge al finanziamento, pressochè integrale, per taluni e alla concessione di assegnazioni e contributi ordinari e straordinari per altri.

Per l'esercizio finanziario 1952-53 sono stanziate per tali assegnazioni le seguenti somme: all'Opera nazionale invalidi di guerra 5 miliardi e 100 milioni; all'Opera nazionale orfani di guerra 1 miliardo e 800 milioni; alle Associazioni nazionali combattenti e reduci, mutilati e invalidi di guerra, famiglie caduti in guerra 800 milioni, più 15 milioni all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra per i servizi di assistenza, di avviamento alla rieducazione e di collocamento dei mutilati ed invalidi stessi; all'Unione italiana ciechi 960 milioni per l'assistenza alimentare dei ciechi in condizioni di bisogno, 20 milioni quale contributo annuo all'Unione e 25 milioni per l'avviamento al lavoro dei ciechi; all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta 24 milioni.

La Presidenza del Consiglio provvede anche all'assegnazione straordinaria dei sussidi semestrali integrativi di pensione a favore

di ufficiali invalidi di guerra per cecità bilaterale assoluta permanente con una spesa annua di 1 milione di lire; al pagamento delle spese postali dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti nonchè dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta con una spesa di 42 milioni di lire; al rimborso alle ferrovie e alle linee di navigazione esercitate dallo Stato del prezzo di tariffa militare dei viaggi gratuiti di terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa della guerra con una spesa di 25 milioni di lire.

Infine la Presidenza del Consiglio svolge direttamente alcune attività assistenziali con un « fondo di carattere riservato », di 100 milioni di lire. Tutti gli stanziamenti suddetti sono riferiti al bilancio di previsione 1952-53.

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA A.C.I.S.

Roma - Palazzo Viminale - Tel. 407

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, istituito con D. Lgt. 12 luglio 1945 n. 417 e disciplinato nelle attribuzioni e nell'ordinamento con D. L. Lgt. 31 luglio 1945 n. 446 e con D. P. 4 ottobre 1949 n. 691, è l'organo tecnico centrale cui spetta la tutela della salute pubblica e il coordinamento e la vigilanza tecnica sulle organizzazioni sanitarie e sugli enti che hanno lo scopo di prevenire e combattere le malattie sociali.

L'Alto Commissariato, posto alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercita tutte le attribuzioni già spettanti in materia di sanità pubblica, ai sensi del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 modificato con L. 1° luglio 1941 n. 422, alla soppressa Direzione generale della sanità pubblica del Ministero dell'interno; detto Ministero ha conservato tuttavia i poteri di vigilanza e tutela sulle istituzioni ospedaliere soggette, in quanto opere pie, alla disciplina delle leggi sulla pubblica beneficenza (1). Tutti gli uffici statali e gli enti pubblici con attribuzioni in materia di igiene e sanità pubblica sono tenuti a riferire, sulle attribuzioni di competenza, all'Alto Commissariato e ad eseguirne le disposizioni.

L'Alto Commissariato consta, secondo l'attuale ordinamento, di una Segreteria generale, di due Direzioni generali (una dei servizi medici, l'altra dei servizi veterinari) e di una Direzione dei servizi di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei medicinali ed è

(1) L. 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modifiche.

affiancato dal Consiglio superiore di sanità, organo collegiale con funzioni consultive, dall'Istituto superiore di sanità, cui sono affidati gli accertamenti e le ricerche scientifiche, e dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con funzioni giurisdizionali e disciplinari.

L'Alto Commissariato non dispone di una propria organizzazione periferica: l'amministrazione sanitaria locale è rimasta infatti quella esistente prima della costituzione in organismo autonomo dell'amministrazione centrale. Autorità sanitaria provinciale è il prefetto che, pur dipendendo gerarchicamente dal Ministero dell'interno, continua ad esercitare le funzioni attribuitegli in materia sanitaria dal citato T.U. 2 luglio 1934, n. 1265: ora è tenuto però ad eseguire le disposizioni impartite dall'Alto Commissariato nella materia di sua spettanza. Il prefetto è affiancato dall'*Ufficio sanitario provinciale*, organo tecnico esecutivo diretto dal medico provinciale, e dal *Consiglio provinciale di sanità*, organo collegiale con funzioni prevalentemente consultive. Autorità sanitaria comunale è il sindaco, nel quale si accentra tuttavia la duplice figura di ufficiale governativo e di capo dell'amministrazione comunale; come autorità sanitaria egli è ufficiale governativo, dipende gerarchicamente dal prefetto ed è tenuto ad eseguirne le disposizioni. Il sindaco è affiancato, come autorità sanitaria, dall'ufficiale sanitario, organo tecnico di nomina governativa.

L'istituzione dell'Alto Commissariato non ha portato quindi trasformazioni radicali nell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria, nè ha realizzato completamente l'autonomia auspicata dalla classe medica; costituisce tuttavia una prima importante fase di quel processo evolutivo che è destinato a completarsi con l'attuazione dell'ordinamento regionale (1).

Circa le funzioni assistenziali dell'Alto Commissariato è bene premettere che la legge affida all'amministrazione sanitaria governativa principalmente compiti di prevenzione (2), riservando quelli assistenziali alla competenza degli enti minori (province, comuni,

(1) Un recente progetto di legge, presentato al Parlamento da un gruppo di senatori, propone l'istituzione di un Ministero dell'igiene e della sanità pubblica, per attribuire all'Alto Commissariato una figura giuridica che meglio si adatti all'importanza delle sue funzioni: non tocca però il problema dell'organizzazione periferica che dovrà essere disciplinata in vista anche dei compiti dalla Costituzione attribuiti alle regioni in materia sanitaria.

(2) È compito precipuo delle autorità sanitarie dello Stato, Alto Commissariato e autorità sanitarie provinciali e comunali, vigilare sull'osservanza delle leggi che, nel fondamentale intento di tutelare la salute pubblica e prevenire le malattie, disciplinano le attività sanitarie e pongono limitazioni ed obblighi ai cittadini (disciplina delle professioni e delle imprese sanitarie, igiene del suolo, delle abitazioni, degli alimenti, polizia mortuaria, polizia veterinaria, misure contro le malattie infettive, ecc.).

enti pubblici non territoriali). Tuttavia gli interventi dell'Alto Commissariato in materia di assistenza sono ugualmente notevoli; naturalmente sono limitati al settore dell'assistenza sanitaria e per lo più realizzati in forma indiretta.

Detti interventi si possono così riassumere: *a*) vigilanza tecnico-amministrativa su alcuni enti di assistenza quali l'ONMI e la CRI; *b*) vigilanza sanitaria su vari servizi di assistenza sanitaria e di assistenza all'infanzia (servizi comunali di assistenza sanitaria gratuita, servizi ospedalieri da chiunque gestiti, servizi sanitari scolastici, servizi di assistenza ai fanciulli illegittimi); *c*) vigilanza e coordinamento dei serzivi per la lotta contro le malattie sociali (tubercolosi, malattie veneree, poliomielite, tracoma, malaria, cancro e tumori maligni, reumatismo e cardiopatie, diabete) e relativo finanziamento mediante concessione di contributi agli enti che svolgono i vari servizi, pagamento di rette di ricovero in istituti di cura per i malati poveri e gestione diretta di alcuni istituti specialistici.

I - Vigilanza su enti e servizi di assistenza

TUTELA E VIGILANZA SULL'ONMI E SULLA CRI

In forza dell'art. 8 del D. L. Lgt. 31 luglio 1945, n. 446 i poteri di vigilanza e di tutela sull'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sull'Associazione italiana della Croce rossa, già spettanti al Ministero dell'interno, sono stati demandati all'Alto Commissariato. Per quanto riguarda l'ONMI lo Alto Commissariato provvede sul proprio bilancio al relativo finanziamento, stabilito per l'esercizio 1951-52 in 6 miliardi di lire (1). Inoltre esercita sull'Opera una funzione di coordinamento, direttamente e attraverso gli uffici sanitari provinciali; i medici provinciali, infatti, fanno parte di diritto del Consiglio delle federazioni provinciali dell'Opera e debbono presentare all'Alto Commissariato, alla fine di ogni semestre, una dettagliata relazione sull'attività svolta dalle federazioni stesse e sulle eventuali deficienze organizzative.

VIGILANZA TECNICA SUI SERVIZI COMUNALI DI ASSISTENZA SANITARIA GRATUITA

Sull'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di assistenza domiciliare e ambulatoriale degli enti locali l'Alto Commissariato

(1) La CRI non gode di alcun contributo continuativo da parte dello Stato: recentemente è stata presentata una proposta di legge per la concessione di un contributo annuo di L. 250.000.000.

esercita il suo controllo a mezzo degli uffici sanitari provinciali. È infatti il medico provinciale che ha il compito di vigilare, anche in base ai rapporti degli ufficiali sanitari comunali, sul funzionamento dei servizi di condotta medica, sia per quanto concerne l'assistenza domiciliare che quella ambulatoriale. Il medico provinciale, oltre a proporre al prefetto i provvedimenti di sua competenza ritenuti necessari per il regolare andamento dei servizi, riferisce su eventuali situazioni particolari all'Alto Commissariato, che nei casi in cui lo ritenga opportuno interviene direttamente anche a mezzo degli ispettori generali medici o amministrativi.

VIGILANZA SANITARIA SUI SERVIZI OSPEDALIERI

I servizi ospedalieri, da qualsiasi ente dipendano, sono sottoposti alla vigilanza dell'Alto Commissariato (1) che esso esercita direttamente e a mezzo degli uffici sanitari provinciali, sia nei riguardi della attrezzatura tecnica e della idoneità strutturale sia per quanto riguarda i problemi tecnico-amministrativi connessi alla vita degli istituti stessi. Anche gli ospedali psichiatrici sono sottoposti al controllo dell'autorità sanitaria centrale che integra con sopraluoghi diretti l'azione delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui all'art. 8 della L. 12 febbraio 1904 n. 36.

VIGILANZA E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI SANITARI SCOLASTICI

L'Alto Commissariato esercita la vigilanza sulle scuole tramite i medici provinciali (2) per la difesa contro le malattie infettive.

Inoltre è in corso di svolgimento un'attività assistenziale attuata attraverso interventi diretti, miranti a costituire una rete di poliambulatori per il controllo della salute degli allievi, specie per quanto riguarda la prevenzione di malattie proprie dell'età scolastica. Sono già stati istituiti, a cura dell'Alto Commissariato, 50 consultori che assistono 600.000 alunni, e sono di prossima istituzione 13 nuovi centri che dovranno svolgere la loro attività su altri 200.000 scolari.

Infine è stato inoltrato agli organi competenti un disegno di legge che mira alla disciplina organica e completa di tutto quanto concerne la vigilanza e la tutela igienico-sanitaria delle scuole materne, primarie e secondarie.

---

(1) Art. 192 del T.U. delle leggi sanitarie.

(2) Artt. 24 e 40 del T.U. delle leggi sanitarie e regolamento 9 ottobre 1921, n. 1981.

VIGILANZA SANITARIA SULLE COLONIE ESTIVE

L'Alto Commissariato esercita la vigilanza sulle colonie estive da qualsiasi ente organizzate con preliminare accertamento e controllo, nel campo sanitario, dei requisiti necessari al loro funzionamento.

L'attività di vigilanza nel settore delle colonie è regolato da norme contenute in varie circolari emanate dallo stesso Alto Commissariato e viene espletata prevalentemente a mezzo degli uffici sanitari provinciali e comunali. Questi ultimi in collaborazione con le autorità scolastiche e con gli enti e istituti assistenziali provvedono alla selezione dei bambini da inviare in colonia, perchè bisognosi di cure climatiche. Spetta al prefetto concedere con suo decreto l'autorizzazione per l'apertura delle colonie, previo parere favorevole del medico provinciale.

Il servizio è potenziato direttamente dall'Alto Commissariato stesso, sia attraverso il controllo esercitato dai suoi ispettori medici, sia attraverso l'invio di materiale profilattico (vaccini, disinfettanti, potabilizzanti, ecc.).

VIGILANZA SUI SERVIZI DI ASSISTENZA AI FANCIULLI ILLEGITTIMI

I servizi di assistenza ai fanciulli illegittimi gestiti dalle amministrazioni provinciali sono sottoposti, oltre alle direttive e alla vigilanza dell'ONMI, al controllo dell'Alto Commissariato, che lo esercita attraverso i suoi organi tecnici centrali e periferici (1), i quali provvedono ad assicurarsi del normale svolgimento dei servizi e ad accertare l'idoneità dell'attrezzatura igienico-sanitaria degli istituti, provocando ove occorra l'intervento delle amministrazioni competenti e dello stesso Alto Commissariato che concede direttamente sussidi nei limiti delle disponibilità di bilancio.

II - Lotta contro le malattie sociali: interventi assistenziali

L'azione svolta dall'Alto Commissariato per la difesa della salute pubblica non si concreta soltanto nell'attività normativa, di direzione, coordinamento e vigilanza che costituisce la funzione essenziale della amministrazione sanitaria. Alla funzione normativa si sono affiancate con crescente sviluppo, funzioni esecutive che, pur mirando sempre a fini generali di prevenzione, si concretano nell'organizzazione e nel finanziamento di servizi assistenziali.

(1) I medici provinciali fanno parte di diritto delle Commissioni provinciali di vigilanza di cui all'art. 17 del D.L. 8 maggio 1927, n. 798.

Tali funzioni hanno come principale campo di esplicazione il settore delle malattie sociali, il cui concetto, ancora incerto, tende a divenire sempre più comprensivo. In genere per malattie sociali si intendono quelle che « per importanza, estensione, gravità, danni economici e per il fatto che sono favorite ed aggravate dalla miseria, dal lavoro, dalla deficienza alimentare, dalle abitazioni anti-igieniche, dalle tare ereditarie, dall'alcoolismo, richiedono uno sforzo collettivo costante ed esteso di tutta la comunità e la messa in opera di particolari organizzazioni e provvedimenti di difesa di carattere generale » (1). Fra le malattie sociali si annoverano la tubercolosi, la malaria, le malattie veneree, il tracoma, i tumori maligni, le malattie mentali e ancora, se pur meno pacificamente, il diabete, il reumatismo articolare, la poliomielite, l'alcoolismo, ecc. L'elenco comprende non soltanto malattie infettive e diffusive, ma anche malattie degenerative, nei confronti delle quali — impotente ancora la medicina ad apprestare i mezzi di prevenzione e di difesa — l'intervento più valido della società e in prima linea dello Stato è rappresentato dall'organizzazione di servizi diagnostici e assistenziali. Tuttavia anche nei confronti delle malattie sociali infettive e diffusive, l'assistenza degli infermi costituisce uno dei più efficaci mezzi di prevenzione.

Per tali motivi gli interventi assistenziali dell'amministrazione sanitaria hanno nel campo delle malattie sociali particolare rilievo. Molti di questi interventi sono determinati dalla necessità di assicurare cure e prestazioni gratuite ai non abbienti; altri però sono destinati alla concessione di prestazioni gratuite in favore della generalità degli abitanti indipendentemente dal bisogno economico del singolo come nel caso delle malattie veneree; tuttavia anche questi ultimi interventi costituiscono utili provvidenze per le persone economicamente bisognose che in pratica sono le più numerose ad usufruirne. Si ritiene quindi opportuno esporre brevemente l'azione svolta dall'Alto Commissariato per ciascuna malattia sociale.

Tubercolosi

A norma dell'art. 268 del T. U. delle leggi sanitarie, spettano all'Alto Commissariato la direttiva tecnica e il coordinamento di tutti i servizi di profilassi e assistenza contro la tubercolosi, che sono oggi ripartiti fra l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con compiti esclusivamente di assistenza dei lavoratori assicurati contro la tbc. e loro famiglie, e i consorzi provinciali antitubercolari e i comuni con funzioni di profilassi generale e di assistenza dei non

(1) A. Franchetti, *Referendum sulla riforma sanitaria,* in « Notiziario dell'Amministrazione Sanitaria », Anno I - N. 11.

assicurati. Concorrono inoltre all'azione degli enti citati l'ONMI, la CRI, la province e varie altre istituzioni antitubercolari.

L'Alto Commissariato interviene per il potenziamento dei servizi con l'erogazione di contributi e sussidi ai consorzi, ai comuni e alle istituzioni antitubercolari, con l'assunzione delle spese per il ricovero di infermi poveri e la concessione dei sussidi post-sanatoriali, con la gestione diretta di istituzioni sanatoriali (Villaggio sanatoriale di Sondalo) e con la distribuzione gratuita e semi-gratuita di streptomicina.

Contributi e sussidi ai consorzi e alle altre istituzioni antitubercolari

Sul bilancio dell'Alto Commissariato sono stanziate, per ciascun esercizio finanziario, somme da erogare in contributi per il funzionamento dei dispensari antitubercolari istituiti dai consorzi e in sussidi diretti a favorire qualsiasi azione preventiva e assistenziale contro la tubercolosi. I contributi sono concessi ai consorzi che, per la situazione di bilancio, non siano in grado di far fronte a spese di carattere eccezionale necessarie ad esempio per la sistemazione di un nuovo dispensario, per la sostituzione di attrezzature tecniche superate o in cattive condizioni, per l'impianto di nuovi servizi, ecc. In tali casi i consorzi possono rivolgere, tramite i prefetti, motivata istanza all'Alto Commissariato che provvede all'erogazione del contributo ove ne riconosca l'opportunità. A questo titolo sono stanziati per l'esercizio 1951-52, 400 milioni di lire.

I sussidi sono concessi ad enti ed istituzioni antitubercolari che richiedono l'intervento finanziario dell'Alto Commissariato in dipendenza di particolari situazioni (sistemazione di istituti, rinnovo di attrezzature, forniture di medicinali particolari, ecc.). L'entità complessiva dei sussidi annualmente erogati varia secondo le esigenze prospettate e le disponibilità di bilancio: i sussidi gravano sul capitolo relativo ai contributi per il ricovero di infermi dei quali si dirà appresso.

Contributi per il ricovero di persone povere in luoghi di cura e in preventori

Qualora non si tratti di ricovero d'urgenza o di ricovero di persone assicurate contro la tubercolosi, le spese di spedalità di infermi poveri gravano sui consorzi provinciali antitubercolari (1).

L'attuale situazione finanziaria dei consorzi consente loro di sostenere soltanto le spese generali e le spese di funzionamento dei

(1) Art. 281 del T. U. delle leggi sanitarie citato.

dispensari antitubercolari, sicchè l'Alto Commissariato sostiene quasi integralmente le spese per i ricoveri di infermi e predisposti ordinati dai consorzi, malgrado la legge preveda a suo carico solo la concessione di contributi integrativi (1). Le spese predette sono assunte dall'Alto Commissariato nella forma di contributi annui concessi ai Consorzi in misura proporzionata alla popolazione residente, tenuto conto però anche della morbosità nei non assicurati e delle condizioni sociali della popolazione.

In casi particolari l'Alto Commissariato provvede direttamente ai ricoveri di infermi e predisposti assumendo a proprio carico l'onere della degenza. I casi particolari sono per lo più rappresentati da individui, per i quali sia difficile stabilire il consorzio competente (rimpatriati dall'estero, individuo forzatamente fuori della propria residenza abituale, militari in attesa del riconoscimento della dipendenza della infermità da cause di servizio, ecc.). I ricoveri da parte dell'Alto Commissariato vengono disposti su domanda e presentazione di certificato medico e di nullatenenza.

La somma complessiva stanziata per il ricovero di infermi e predisposti, ordinato dai consorzi o direttamente dall'Alto Commissariato, ammonta per l'esercizio 1951-52 a 12 miliardi di lire. I Consorzi, dal canto loro, spendono ogni anno per i ricoveri, a parte i contributi dell'Alto Commissariato, una somma che si avvicina ai 2 miliardi di lire.

Con i suddetti finanziamenti sono state sostenute nel 1951 le spese di circa 10 milioni di giornate di degenza in sanatori ed altri istituti di ricovero per adulti e per circa 4 milioni di giornate di presenza in preventori.

Sussidi post-sanatoriali

Grava interamente sul bilancio dell'Alto Commissariato, nella misura di 1 miliardo e 200 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, la spesa necessaria per la concessione dei sussidi post-sanatoriali istituiti per gli infermi dimessi dagli istituti di cura, già ricoverati a carico dello Stato o dei consorzi, con il D.L. del C.P.S. 29 aprile 1947 n. 318, modificato con D. L. 7 maggio 1948 n. 865. Detti sussidi sono erogati dai consorzi provinciali antitubercolari, ai quali l'Alto Commissariato rimette le somme necessarie.

La concessione di tali sussidi in denaro viene praticata in via provvisoria, in attesa che sia provveduto alla costruzione di convalescenzari e colonie post-sanatoriali, in cui dovranno essere ospitati

(1) Art. 282 del T. U. delle leggi sanitarie citato.

gli infermi tbc, dimessi dai sanatori per guarigione clinica o stabilizzazione.

Per una più dettagliata esposizione delle norme che regolano la concessione del sussidio si rinvia alla trattazione riservata in altra parte del volume al consorzio provinciale antitubercolare.

Servizio schermografico

Sorto nel 1945 quale Centro nazionale schermografico, entrò ben presto a far parte dell'Alto Commissariato quale mezzo integrante dell'indagine di massa, la cui importanza sociale e profilattica va sempre maggiormente affermandosi.

Sono state già create presso le più importanti istituzioni sanitarie del Paese (consorzi provinciali antitubercolari, uffici d'igiene, cliniche universitarie di radiologia, ecc.) 32 stazioni fisse di schermografia, mentre 10 unità mobili sono state dislocate nelle località prive di diagnostico da parte del dispensario.

Tale servizio potenzia l'opera dei dispensari favorendo l'individuazione del malato latente con la ricerca in grandi masse di sani.

Gestione del Villaggio sanatoriale di Sondalo

Nell'immediato dopoguerra per fare fronte alle esigenze dell'assistenza antitubercolare dei numerosi ammalati reduci dalla prigionia e dai campi di concentramento e vittime civili della guerra, resesi ancora più impellenti a seguito della smobilitazione del Centro sanatoriale di Merano, l'Alto Commissariato provvedeva alla sollecita organizzazione e messa in funzione del Villaggio sanatoriale di Sondalo (Sondrio).

Tale istituzione, composta di 9 padiglioni della capacità di circa 300 posti letto ognuno, era stata ultimata nella parte muraria sin dall'anno 1940, ma per via degli eventi bellici non aveva potuto ancora essere completata con il necessario arredamento ed attrezzatura tecnica.

L'Alto Commissariato, presi in locazione dall'ente proprietario (Istituto nazionale della previdenza sociale) i sopraddetti stabili, nel volgere di due anni (1946-48) provvide gradualmente alla sistemazione dell'importante complesso sanatoriale, dotandolo a proprie spese con l'aiuto del « Dono Svizzero » della attrezzatura sanitaria e di quanto altro necessario per la completa messa in funzione.

Giuridicamente, la gestione del Villaggio è affidata al consorzio provinciale antitubercolare di Sondrio attraverso, però, un commissario governativo nominato, limitatamente a tale gestione, dall'Alto Commissariato il quale, a sua volta, a mezzo di un apposito comitato

interministeriale, controlla e vigila gli atti del commissario stesso in base al Decreto interministeriale del 12 ottobre 1945 sugli ospedali convenzionati. Il Commissario governativo sovraintende a tutta la attività del Villaggio, dirigendo direttamente i servizi amministrativi e coordinando tutti gli altri. A capo dei servizi sanitari è preposto un medico direttore.

Gli ammalati ammessi dal novembre 1946 al dicembre 1950 furono 7886, dei quali già dimessi 5438, con un totale complessivo di giornate di degenza di 1.762.410.

Distribuzione di streptomicina

L'Alto Commissariato provvede alla distribuzione a prezzo di Stato o gratuita dei medicinali e dei materiali sanitari ERP, fra cui assume grande importanza la distribuzione di lastre radiografiche e di streptomicina per la lotta contro la tbc.

Su un quantitativo di gr. 6.920.260 di streptomicina, l'Alto Commissariato ha provveduto a distribuire gratuitamente, dal novembre 1948 al 31 dicembre 1951, gr. 3.212.464 a mezzo degli uffici sanitari provinciali a sanatori, a reparti sanatoriali e ammalati poveri a domicilio.

MALATTIE VENEREE E DERMATOSI PARASSITARIE

La profilassi delle malattie veneree è disciplinata dal T. U. delle leggi sanitarie, art. 291 e segg. e dal regolamento approvato con R. D. 25 marzo 1923 n. 864. Per malattie veneree la legge intende la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica considerate nel periodo di loro contagiosità.

I servizi relativi prevedono: la cura ambulatoriale gratuita presso dispensari pubblici, la cura ospedaliera gratuita, limitata di regola alle donne e solo eccezionalmente estesa agli uomini, delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto presso appositi reparti di cura, cliniche dermosifilopatiche e ospedali comuni; l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e la distribuzione gratuita di medicinali per gli iscritti nell'elenco dei poveri.

Tali servizi sono affidati prevalentemente ai Comuni che debbono provvedere all'istituzione di dispensari pubblici gratuiti (1) e all'assistenza medico-chirurgica domiciliare e farmaceutica in favore

(1) L'istituzione dei dispensari è obbligatoria per i comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30 mila abitanti (art. 297, T. U. citato); per gli altri comuni l'istituzione può essere dichiarata obbligatoria dal prefetto con proprio decreto, sentito il medico provinciale, quando speciali circostanze lo richiedano (art. 298).

dei poveri. Alle cure ospedaliere provvedono apposite istituzioni, in genere cliniche dermosifilopatiche e ospedali autonomi; le cliniche universitarie dermosifilopatiche provvedono all'esercizio di dispensari pubblici per conto dei comuni o in convenzione con l'Alto Commissariato.

L'Alto Commissariato, pur non provvedendo alla gestione diretta di servizi antivenerei (solo i dispensari istituiti nei principali porti per la cura gratuita e la profilassi delle malattie veneree del personale della marina mercantile sono governativi) concorre alla gestione dei servizi stessi con uno stanziamento annuo fissato per l'esercizio 1951-52 in 750 milioni di lire.

Le forme di intervento sono le seguenti: concessione di un contributo annuo per il funzionamento di ciascun dispensario antivenereo pari in genere alla metà delle spese di gestione (i dispensari oggi esistenti in Italia sono 280); assunzione a totale carico delle spese di cura in appositi reparti specializzati per gli infermi affetti da malattie veneree in periodo di contagiosità (la cura ospedaliera come detto è generalmente riservata alle donne); assunzione delle spese di ricovero in sale di maternità delle donne gravide sifilitiche, a causa del pericolo di trasmissione della malattia al prodotto del concepimento; fornitura gratuita a tutte le istituzioni antiveneree dei medicinali più costosi quali gli arsenobenzolici, i prodotti bismutici e gli antibiotici; concessione di contributi « una tantum » ai comuni e agli ospedali che si trovino in precarie condizioni finanziarie, per l'attrezzatura di dispensari e di sale celtiche.

L'Alto Commissariato provvede inoltre alla vigilanza sui dispensari pubblici e sui reparti di cura, attualmente in numero di 93, mediante propri ispettori dermosifilografi così distribuiti: uno per ogni provincia, tre a Roma e due a Milano e Napoli.

Per la lotta contro le dermatosi parassitarie (tigna e scabbia) l'Alto Commissariato concede contributi per l'impianto e il funzionamento di appositi centri alle province, nelle quali tali malattie risultano particolarmente diffuse. In casi particolari, nei confronti di collettività, assume anche le relative spese di spedalità.

Poliomielite

Poichè la scienza medica non è ancora in grado di predisporre idonei mezzi di profilassi, la lotta contro la poliomielite non può dirigersi per ora che alla guarigione e correzione dei postumi e alla attenuazione degli effetti, che possono derivarne, mediante il tempestivo ricovero dei poliomielitici in istituti specializzati per la cura dei postumi, la rieducazione fisica e il recupero professionale degli infermi rimasti invalidati.

La legge 10 giugno 1940 n. 932 ha demandato all'Alto Commissariato il compito di provvedere all'assistenza e alla cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, a mezzo di centri e reparti appositamente istituiti.

Tali centri sono stati istituiti e attrezzati con il concorso finanziario dell'Alto Commissariato generalmente presso cliniche pediatriche ed ortopediche; taluni sono stati istituiti come enti morali con amministrazione autonoma. Attualmente funzionano 19 centri e reparti con una capacità complessiva di 1500 posti letto (1).

L'Alto Commissariato provvede al pagamento delle spese di ricovero e di cura degli infermi poveri nei centri suddetti, in base ad apposite convenzioni. Il ricovero è effettuato con due diverse procedure a seconda che si tratti di infermi nella fase acuta della malattia o nella fase immediatamente successiva, o di infermi che abbiano superato le predette fasi. Nel primo caso il sindaco del comune di residenza del malato, su proposta del medico curante, trasmette la richiesta al prefetto, che provvede direttamente al ricovero in uno degli istituti convenzionati. L'istituto, avvenuto il ricovero, informa l'Alto Commissariato che provvede ad accertare l'esistenza dello stato di povertà dell'infermo, condizione necessaria perchè la competenza passiva delle spese sia a carico dello Stato. Nel secondo caso il prefetto trasmette la richiesta all'Alto Commissariato, accompagnata da certificato di povertà, e quest'ultimo provvede a sua volta ad avviare il malato in uno degli istituti convenzionati.

Con l'aumento dello stanziamento annuo destinato alle spese per l'assistenza dei poliomielitici, stanziamento stabilito per il 1951-52 in 500 milioni di lire, l'Alto Commissariato ha raggiunto la possibilità di ricoverare e assistere gli ammalati senza limitazioni nell'età e nei periodi di assistenza prima imposte dall'esigua disponibilità finanziaria. Nel 1951 sono stati assistiti 3933 infermi.

Per quanto riguarda il recupero sociale degli ammalati l'Alto

---

(1) I centri o reparti per poliomielitici in funzione sono i seguenti: Istituto ortopedico, Ariccia (Roma); Istituto ortopedico Albanese, Palermo; Istituto ortopedico T. Raveschieri, Napoli; Clinica pediatrica universitaria, Napoli; Istituto ortopedico del Mezzogiorno d'Italia, Reggio Calabria; Clinica pediatrica universitaria, Roma; Istituto ortopedico toscano, Firenze; Ospedale Gozzadino, Bologna; Istituto ortopedico Rizzoli, Bologna; Istituto di chirurgia e ortopedia infantile Regina Margherita, Roma; Ospedale maggiore della carità, Novara; Istituto ortopedico Maria Adelaide, Torino; Istituto ortopedico, Malcesine (Verona); Istituto chirurgico ortopedico, Mezza Selva di Roana (Vicenza); Clinica pediatrica, Cagliari; Ospedale dei bambini, Ancona; Istituto G. Caslini, Genova; Pio Istituto dei rachitici, Milano; Istituto ortopedico, S. Corona Pietraligure (Savona). È inoltre in progetto la costruzione di nuovi centri con il contributo dello ACIS a Bari, Perugia, Lanciano, Catania, Venezia, ecc.

Commissariato ha in fase di perfezionamento un accordo con la Fondazione pro-juventute, già nota come Federazione pro-infanzia mutilata, per l'utilizzazione dell'organizzazione e dell'attrezzatura dell'ente ai fini dell'educazione professionale e del recupero scolastico dei poliomielitici, analogamente a quanto la fondazione ha operato per i mutilatini di guerra.

TRACOMA

L'Alto Commissariato interviene nella lotta contro il tracoma erogando sussidi a norma dell'art. 285 del T. U. delle leggi sanitarie e finanziando, mediante un apposito fondo extra bilancio, un piano quinquennale di riorganizzazione dei servizi antitracomatosi, la cui attuazione è affidata a 27 enti provinciali antitracomatosi, istituiti in altrettanti capoluoghi di provincia dell'Italia centro-meridionale ed insulare.

Le somme stanziate a norma del citato articolo (75 milioni per il 1951-52 e 150 milioni per il 1952-53) sono destinate ai seguenti scopi: sussidi per la costruzione, la sistemazione e l'arredamento di dispensari antitracomatosi e di speciali luoghi di cura ospedalieri, sussidi per la istituzione di colonie permanenti, per l'organizzazione di colonie estive temporanee e per il ricovero di bambini tracomatosi, sussidi ai comuni per l'istituzione di classi differenziali per alunni tracomatosi; sussidi agli enti provinciali antitracomatosi per il funzionamento dei servizi contro il tracoma.

L'attività, svolta dagli enti provinciali antitracomatosi sussidiati e finanziati dall'Alto Commissariato, si può riassumere nei seguenti dati: riattivazione di 136 dispensari pubblici, scolastici ed abbinati, e di 12 centri chirurgici, esistenti prima del 1946 ma in condizioni di inattività a causa dei danni provocati dalla guerra; istituzione *ex novo* di una idonea rete dispensariale e di centri chirurgici, costituita da 360 dispensari e 29 centri chirurgici; istituzione di 2 colonie permanenti sanatoriali per bambini tracomatosi, a carattere residenziale, a Bonutrau (Sardegna) e Bivona (Sicilia), con una capacità complessiva di 400 posti letto; istituzione di 3 reparti ospedalieri per tracomatosi a Roma presso l'Ospedale oftalmico provinciale, a Ferrara, e a Messina, con una capacità complessiva di 94 posti letto; istituzione di 4 colonie scolastiche invernali a Caserta, Taranto, Catanzaro e Napoli con complessivi 350 posti letto; istituzione di varie colonie estive temporanee per tracomatosi con una media annua di 3.000 bambini assistiti.

MALARIA

L'Alto Commissariato esplica funzioni di coordinamento e di vigilanza sui 47 comitati provinciali antimalarici, istituiti con decreto prefettizio a norma dell'art. 314 del T. U. delle leggi sanitarie. Detti comitati inviano un rapporto annuale tecnico-finanziario per lo svolgimento della lotta nelle rispettive province all'Alto Commissariato che lo esamina, modifica e approva, erogando sulla base del piano approvato i contributi per il pagamento delle spese generali di personale e di servizi logistici e provvedendo all'assegnazione di insetticidi, pompe e materiale vario.

Per il 1951-52 è stata stanziata per i contributi e le assegnazioni suddette la somma di 1 miliardo, il cui impiego è riservato in gran parte allo svolgimento di servizi profilattici.

LEBBRA

Il mantenimento e la cura degli infermi di lebbra non abbienti è a carico dello Stato che provvede, con apposito capitolo stanziato sul bilancio dell'Alto Commissariato, al pagamento delle rette di degenza alle amministrazioni ospedaliere che hanno provveduto al ricovero. Per l'esercizio 1951-52 è prevista per il ricovero in lebbrosari di infermi poveri la spesa di 82 milioni di lire.

CANCRO E TUMORI MALIGNI

A norma dell'art. 366 del T. U. delle leggi sanitarie è stanziata annualmente sul bilancio dell'Alto Commissariato una somma da « erogare in sussidi ai comuni, alle province, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai consorzi o altri enti per favorire l'impianto e il funzionamento di centri di accertamento diagnostico e di terapia per il cancro e i tumori maligni, nonchè per l'acquisto di radium ».

Con tale stanziamento, fissato in 275 milioni di lire per il 1951-52 (dei quali 150 destinati all'acquisto del radium) e in 500 milioni per il 1952-53 (100 milioni per il radium), l'Alto Commissariato provvede alla concessione di sussidi per il potenziamento delle attrezzature scientifiche dei tre istituti di Roma, Milano e Napoli per lo studio, la diagnosi e la cura dei tumori; alla concessione di sussidi ai centri per la diagnosi o completare le loro attrezzature in apparecchi per la diagnostica e per la terapia o per facilitare la gestione; alla concessione dei sussidi ad amministrazioni ospedaliere per l'acquisto di apparecchi per la diagnosi e per la terapia dei tumori; all'acquisto di radium da assegnare in uso ai centri; alla concessione di sussidi alla

Lega italiana per la lotta contro i tumori per facilitarne i fini di istituto con particolare riguardo alla assistenza dei cancerosi poveri dichiarati inguaribili. Quest'ultimo intervento ha particolare rilievo ai fini assistenziali, consentendo alla Lega di gestire in Roma una casa di cura destinata esclusivamente ai cancerosi poveri inguaribili, che vi sono accolti gratuitamente.

Reumatismo e cardiopatie

L'Alto Commissariato, allo scopo di incrementare organicamente sul piano nazionale la lotta contro il reumatismo acuto e le conseguenti cardiopatie, che incidono in misura notevolissima nel quadro delle malattie sociali, ha ottenuto, a partire dall'esercizio finanziario 1949-50, lo stanziamento in bilancio di un apposito fondo.

Tale stanziamento, per il quale è previsto con il bilancio 1952-53 l'aumento da 10 a 50 milioni, è destinato alla concessione di contributi per agevolare il funzionamento dei centri per la lotta contro il reumatismo articolare acuto già esistenti (1) e per favorire l'impianto di nuovi centri nei principali capoluoghi e nelle sedi universitarie.

Diabete

L'attività dell'Alto Commissariato nel settore della lotta contro il diabete, mancando un apposito stanziamento in bilancio, è rivolta soprattutto a potenziare i centri esistenti ed a promuoverne l'istituzione di nuovi.

Per evitare abusi nella distribuzione dell'insulina, quando tale farmaco era di difficile reperimento, l'Alto Commissariato istituì a suo tempo una speciale tessera di riconoscimento per diabetici, effettuando un vero e proprio censimento degli infermi. Con tale tessera, tuttora valida, i diabetici hanno la possibilità di acquistare l'insulina presso i centri a prezzi modici o di riceverla gratuitamente se poveri.

Cure termali gratuite

All'Alto Commissariato è affidata la gestione dello Stabilimento termale « Carlo Alberto » di Acqui, di proprietà demaniale, per la cura gratuita dei fanghi a favore di malati indigenti.

Lo stabilimento dispone di 250 letti e può accogliere annual-

---

(1) I centri suddetti sono stati istituiti in genere per iniziativa dei comuni e di cliniche universitarie; al 31 novembre 1951 funzionavano nelle seguenti città: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pisa, Roma, Torino, Savona, Salerno.

mente 2500 infermi (1), in 10 turni annui, di 14 giorni per ogni turno (con un intervallo di 4 giorni fra un turno e l'altro) nel periodo maggio-ottobre.

Ogni anno viene fatto un piano di ripartizione dei posti fra tutte le province d'Italia, tenendo conto delle condizioni climatiche delle varie province. Entro il mese di marzo gli infermi che intendono usufruire del beneficio inoltrano domanda all'Alto Commissariato, se residenti nel comune di Roma, o ai competenti uffici sanitari provinciali se residenti altrove, allegando certificato medico e certificato di povertà.

Gli infermi in possesso di detto certificato sono ammessi gratuitamente alla cura. Possono inoltre essere ammessi alla cura semigratuita, nei limiti delle disponibilità dei posti, persone bisognose sprovviste della tessera di povertà.

Sul bilancio di previsione dell'Alto Commissariato per l'esercizio 1951-52 è stanziata la somma di 20 milioni per le spese di funzionamento, manutenzione e miglioramenti allo stabilimento.

AMMINISTRAZIONE PER GLI AIUTI INTERNAZIONALI A.A.I.

Roma - Via Giovanni Lanza, 194 - 200 - Tel. 471135

Per delineare la struttura, il funzionamento, il metodo di lavoro e le attività presenti dell'Amministrazione per gli aiuti internazionali (2), è necessario richiamare brevemente i varî programmi di aiuti che le Nazioni Unite e singoli Stati esteri — principalmente gli Stati Uniti d'America — svolsero a favore dell'Italia nel periodo susseguente la seconda guerra mondiale per sovvenire alle più urgenti necessità delle categorie di popolazione maggiormente colpite dalla guerra e a quelle generali di ricostruzione del Paese.

È da tali programmi, infatti, che l'Amministrazione trae, storicamente, la sua origine; così come è dall'organo allora creato per l'attuazione dei programmi (Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA) che essa deriva la sua natura di amministrazione « autonoma » dello Stato, che tuttora la caratterizza non più come organo temporaneo, ma come organo stabilmente inserito

---

(1) È previsto l'aumento della capacità ricettiva a 350 letti, in seguito alla sopraelevazione di un piano dell'edificio, per cui sarà possibile assistere annualmente 1000 infermi in più.

(2) Ampia illustrazione delle origini, dell'ordinamento, delle funzioni e dell'attività dell'AAI è contenuta nel volume « L'Amministrazione per gli aiuti internazionali » - Roma 1952 - Tip. A.BE.TE.

nel sistema assistenziale italiano e normalmente finanziato sul bilancio dello Stato; infine, sono svolte tuttora dall'AAI, con origine in certi programmi di aiuti internazionali, talune attività assistenziali opportunamente adeguate nella entità, nelle forme e dei criteri, alla attuale situazione del Paese.

L'Amministrazione è stata costituita con D. L. Lgt. 14 aprile 1945 n. 147 come « Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA » per l'attuazione del primo programma di aiuti all'Italia deliberato dall'UNRRA (United Nations Relief Rehabilitation Administration).

Tale programma prevedeva la fornitura gratuita di merci e servizi per un valore complessivo di 50 milioni di dollari da destinare: *a*) all'assistenza alimentare ai bambini, alle gestanti, alle nutrici; *b*) all'assistenza sanitaria; *c*) all'assistenza ai profughi e agli sfollati (1).

La Delegazione sorgeva come organo collegiale presieduto da un rappresentante del Governo, dotato di autonomia amministrativa e autorizzato a costituire propri uffici per l'attuazione del programma. La parte più importante di questo — l'assistenza alimentare che tuttora prosegue con fondi stanziati sul bilancio dello Stato — veniva direttamente organizzata e svolta dalla Delegazione a favore di oltre 2 milioni di bambini e madri, mentre le altre asssistenze previste (sanitaria e profughi) venivano curate dalle normali amministrazioni dello Stato.

Mentre era ancora in corso questo primo limitato programma, l'Italia veniva ammessa al pieno beneficio degli aiuti UNRRA ed aveva inizio un secondo più ampio programma per un valore complessivo di 450 milioni di dollari destinato a sopperire alle esigenze fondamentali dell'intera popolazione e alla necessità di ricostruzione del Paese (2).

La maggior parte delle merci e dei servizi forniti con il programma UNRRA doveva essere immessa a prezzi controllati sul mercato italiano e il ricavato della vendita doveva affluire in un conto speciale del Tesoro denominato « Fondo lire UNRRA » per essere reimpiegato in attività di assistenza e ricostruzione. Una piccola parte delle merci veniva invece destinata alla prosecuzione dell'assistenza alimentare ai bambini e alle madri.

La Delegazione, ampliata nella sua composizione in relazione

---

(1) Il programma fu concordato fra il Governo e l'UNRRA con un Accordo stipulato l'8 marzo 1945 ed approvato con D. L. Lgt. 19 marzo 1945, n. 79.

(2) Per l'attuazione del programma fu stipulato il 19 gennaio 1946 un Accordo supplementare, approvato con D. L. Lgt. 1° febbraio 1946.

ai nuovi e complessi compiti da svolgere, veniva incaricata dell'attuazione del programma e della gestione del Fondo Lire (1) che tuttora prosegue. Per tale gestione fu attribuita alla Delegazione la facoltà di curare la esecuzione dei programmi di reimpiego, quando la natura o la finalità dei medesimi lo consigliassero, a mezzo di appositi Comitati tecnici dotati di autonomia amministrativa ma soggetti al suo controllo: nell'ambito di tale facoltà la Delegazione costituì il *Comitato* UNRRA-TESSILE per l'attuazione di un vasto programma di trasformazione e distribuzione di materie prime tessili e di pellami (2) di cui hanno beneficiato i due terzi della intera popolazione italiana e il *Comitato* UNRRA-CASAS per l'attuazione di un am-

---

(1) Per la gestione del Fondo lire residuo all'atto della cessazione dei programmi UNRRA fu stipulato il 12 novembre 1947 un nuovo accordo approvato con D. L. 10 aprile 1948, n. 1019.

(2) Questo programma che ha interessato quasi i due terzi dell'intera popolazione italiana, è ormai ultimato e il Comitato UNRRA - TESSILE che lo ha attuato è stato disciolto da circa un anno. Si tratta quindi di attività esaurita, ma non si può far a meno di tracciare una rapida sintesi di questa opera che per la sua vastità ed originalità di impostazione ha costituito un prezioso esperimento senza precedenti nella politica sociale del Paese.

Vennero importati dall'UNRRA oltre 80.000.000 kg. di cotone, lana e pelli destinati alla lavorazione da parte delle industrie italiane per essere poi distribuiti come manufatti in parte gratuitamente e in parte a pagamento a prezzi di favore alle categorie meno abbienti.

Lavorarono per conto del Comitato 1.181 industrie con 135 mila operai per 352 milioni di ore lavorative così ripartite:

— 515 cotonifici con 45.000 operai per 140 milioni di ore lavorative;
— 576 lanifici con 80.000 operai per 200 milioni di ore lavorative;
— 90 calzaturifici con 10.000 operai per 12 milioni di ore lavorative.

I quantitativi di manufatti prodotti si possono così riassumere:

a) cotonate: 151 milioni di metri di undici tipi di largo uso e 346 mila kg. di materiale sanitario;

b) lanieri: 31 milioni e mezzo di metri di drapperie, di tessuti cardati, tessuti per cappotti; 4 milioni di kg. di lana per aguglieria, pettinata e cardata; circa 2 milioni e mezzo di coperte, *plaids,* copertine per neonato;

c) calzature: oltre un milione e mezzo di calzature per uomo.

Secondo la prestabilita impostazione del programma la distribuzione è stata effettuata:

a) a prezzi inferiori di quelli di mercato (per le lane dal 50 al 60 % in meno) a tutte le persone e loro familiari provvisti di un reddito fisso sotto forma di stipendio, salario, pensione, corrisposti da enti statali, parastatali e privati;

b) gratuitamente ai nullatenenti, alle persone bisognose assistite dagli enti comunali di assistenza e a tutti gli istituti di assistenza: brefotrofi, orfanotrofi, ospizi per vecchi, ospedali, ecc.

I dati relativi alle persone che hanno usufruito della distribuzione sono i seguenti:

a) beneficiari delle distribuzioni a pagamento: 24 milioni circa per le

pio programma edilizio a favore dei senza tetto, di cui si parla in altra parte.

Sul « Fondo lire UNRRA », che ha raggiunto in complesso la somma di 98 miliardi di lire, sono stati destinati alla prosecuzione del programma alimentare 15 miliardi.

Esaurite con il 20 giugno 1947 le importazioni gratuite dei programmi UNRRA, gli aiuti all'Italia venivano proseguiti dagli Stati Uniti d'America con i programmi « AUSA » e « Interim Aid », per un valore complessivo di 116 milioni di dollari il primo e 176 milioni il secondo. La finalità dei due programmi, specialmente il secondo, si spostava dal piano degli aiuti di emergenza a quello degli aiuti intesi a facilitare l'assestamento dell'economia del Paese impegnando il Governo ad una azione di stabilizzazione monetaria e segnando quindi una fase di passaggio verso i successivi piani ERP (1).

L'attuazione del programma AUSA veniva affidata alla Delegazione che perdeva così il carattere di organo transitorio legato all'attività dell'UNRRA e modificava, con D.L. del CPS 19 settembre 1947 n. 1006, la propria denominazione in quella attuale di Amministrazione per gli aiuti internazionali. Ad essa fu anche affidata la gestione del Fondo lire AUSA, formato con criteri analoghi a quelli del Fondo UNRRA, e successivamente la esecuzione di importanti operazioni amministrative concernenti il programma « Interim-Aid ».

Una quota parte degli aiuti e del Fondo AUSA, per un ammontare complessivo di 3 miliardi e 800 milioni di lire, consentivano intanto la prosecuzione di quel programma di assistenza alimentare che era destinato, attraverso ulteriori aiuti dalle Nazioni Unite ed infine con stanziamenti annuali sul bilancio dello Stato, a consolidarsi in una nuova forma di intervento assistenziale dello Stato.

Mentre il successivo programma di aiuti statunitensi all'Italia,

---

cotonate; 20 milioni circa per le lanerie; 1 milione e mezzo per le calzature;

b) beneficiari delle distribuzioni gratuite: 6 milioni e 800 mila per le cotonate; 6 milioni circa per le lanerie.

Le calzature sono state cedute a pagamento ad impiegati statali, pensionati ed assistiti da alcune associazioni nazionali (mutilati e invalidi di guerra, reduci, ecc.).

La distribuzione a pagamento è stata organizzata sulla base del tesseramento individuale col sistema del punteggio, successivamente sostituito con buoni individuali aventi caratteristiche di maggiore semplicità.

La gestione del Comitato UNRRA-TESSILE anzichè essere una perdita finanziaria ha dato un saldo attivo di circa 10.000.000.000 di lire che rimane destinato a finalità assistenziali.

(1) L'Accordo AUSA fu stipulato il 4 luglio 1947 ed approvato con D. L. del C. P. S. 9 settembre 1947, n. 1004. Quello relativo al programma « Interim Aid » fu stipulato il 3 gennaio 1948 ed approvato con D. L. 14 febbraio 1948, n. 153.

l'ERP (Economic Recovery Program) perdeva il carattere di intervento per l'assistenza e la ricostruzione ed assumeva quello di cooperazione economica sul piano europeo e la sua attuazione veniva affidata ad un nuovo organo espressamente creato, un nuovo programma strettamente assistenziale si sviluppava ad opera delle Nazioni Unite a mezzo di un apposito ente che tuttora funziona: l'UNICEF (United Nations International Children's Emergency Fund) (1). L'attuazione di questo programma — che si concretò principalmente nella fornitura gratuita di prodotti alimentari per l'infanzia, per un valore complessivo di 15 milioni di dollari — fu affidata all'Amministrazione che veniva così ad accentuare la sua natura di ente specializzato per l'assistenza all'infanzia. Questo carattere veniva successivamente riconosciuto sul piano delle funzioni assistenziali proprie dello Stato: dall'esercizio finanziario 1950-51, infatti, in corrispondenza con la cessazione degli aiuti esteri destinati all'assistenza all'infanzia, veniva disposto — con L. 30 novembre 1950 n. 994, integrata dalla successiva L. 22 agosto 1951 n. 749 — il finanziamento delle attività assistenziali dell'Amministrazione sul bilancio dello Stato (Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei ministri ») nella misura di 5 miliardi di lire all'anno.

Con tali disposizioni legislative l'Amministrazione ha perso il carattere di organo temporaneo per lo svolgimento di funzioni connesse ad attività internazionali ed ha assunto quello di organo facente parte del sistema assistenziale italiano.

ORDINAMENTO E FUNZIONI

Nel quadro dell'ordinamento amministrativo italiano l'AAI si colloca fra le amministrazioni autonome dello Stato, I suoi organi, le relative funzioni ed attribuzioni, sono infatti i seguenti (2):

Presidente: è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, rappresenta il Governo nello svolgimento delle attività dell'Amministrazione e presiede il Comitato dell'Amministrazione.

Comitato dell'Amministrazione: si compone dei rappresentanti dei seguenti ministeri: affari esteri, tesoro (due rappresentanti), industria e commercio, finanze, lavori pubblici, agricoltura e foreste, trasporti, lavoro e previdenza sociale, nonchè dei rappresentanti

---

(1) Il programma fu concordato tra il Governo e l'UNICEF in un Accordo stipulato il 6 novembre 1947 ed approvato con D. L. 13 aprile 1948, n. 909.

(2) Si vedano al riguardo le seguenti disposizioni legislative: D. L. Lgt. 14 aprile 1945, n. 147; D. L. Lgt. 4 gennaio 1946, n. 5; D. L. Lgt. 1° febbraio 1946, n. 21; D. L. Lgt. 12 aprile 1946, n. 236.

del Comitato interministeriale per la ricostruzione, della Corte dei conti, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, oltre ad un esperto giuridico.

Il Comitato ha le seguenti funzioni: 1) funzioni deliberanti per tutte le questioni di carattere generale riguardanti l'assolvimento dei compiti attribuiti dalla legge all'Amministrazione e per le più importanti questioni amministrative, quali l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti; 2) funzioni consultive per il Presidente per tutte le altre questioni relative all'attività dell'Amministrazione, su richiesta del presidente o su proposta dei membri del comitato; 3) funzioni di collegamento con le altre amministrazioni ed organi dello Stato rappresentati nel Comitato.

Pertanto, i programmi di assistenza svolti dall'AAI sono approvati dal Presidente, previa deliberazione del Comitato di amministrazione, sia nella fase di impostazione che in quella di approvazione dei rendiconti tecnici e finanziari (1).

Per l'attuazione dei programmi deliberati, l'AAI si avvale di una propria organizzazione di servizi centrali e periferici così articolati:

a) Direzione centrale: si compone di:

— un Direttore generale e un Vice direttore generale nominati dal Presidente;

— nove servizi: segreteria del Presidente e del Comitato, affari generali e personale, assistenza, finanziario, amministrazione, controllo, merci, studi, assistenza profughi stranieri;

— un Ufficio speciale in Milano;

b) Uffici provinciali aiuti internazionali (UPAI): sono costituiti in ogni capoluogo di provincia. Gli uffici sono affiancati da comitati provinciali presieduti dal Prefetto e composti dal medico provinciale, dal presidente della federazione provinciale dell'ONMI, dal provveditore agli studi, dall'intendente di finanza e dal vescovo della diocesi.

Nel quadro organizzativo dell'Amministrazione si deve anche considerare, per la sua origine e per il controllo sui rendiconti cui è soggetto, il Comitato amministrativo per il soccorso ai senzatetto (CASAS), di cui si dirà in altra parte, che l'Amministrazione, in base alla facoltà attribuitale dalla legge, ha costituito per l'attuazione del programma

(1) Tale procedura, in deroga alle normali forme di controllo che la Corte dei conti esercita sulle amministrazioni dello Stato, è stata disposta previo parere della Corte dei conti, a sezioni riunite, come prescritto dal R. D. L. 9 febbraio 1939, n. 273.

di riparazioni, nuove costruzioni e anticipazioni nel settore edilizio per l'assistenza ai senzatetto. Nell'ambito della stessa facoltà l'Amministrazione costituì anche il Comitato UNRRA-TESSILE — ora disciolto avendo ultimato il suo compito — per l'esecuzione del vasto programma di lavorazione e distribuzione delle materie prime tessili importate dall' UNRRA.

Le funzioni che l' AAI svolge attualmente si possono così classificare:

1. — funzioni connesse all'attuazione di accordi internazionali che comprendono:

a) l'esecuzione dei programmi UNICEF di assistenza all'infanzia e alla maternità;

b) il reimpiego del Fondo lire UNRRA;

c) l'assistenza ai profughi stranieri in campo, fuori campo e ospedalizzati, precedentemente svolta dall' IRO.

2. — funzioni connesse all'attuazione in Italia dei programmi ONU di assistenza tecnica per la specializzazione del personale di assistenza: l'Amministrazione, per incarico ricevuto dal Ministero degli affari esteri, agisce da organo di collegamento fra il Governo e l'ONU e provvede all'espletamento dei vari servizi inerenti ai programmi (borse di studio all'estero, scambio di esperti e di personale tecnico nel campo dell'azione sociale, organizzazione di congressi, ecc.).

3. — funzioni di assistenza integrativa ai bambini, ai ragazzi, ai vecchi in condizioni di bisogno, svolte con i seguenti programmi:

a) programma di assistenza alimentare continuativa alle seguenti categorie di istituzioni assistenziali; asili infantili, refettori scolastici, istituti di ricovero per ragazzi, colonie estive temporanee e diurne, istituti di ricovero per vecchi;

b) programma di assistenza agli istituti di ricovero per l'addestramento professionale dei ragazzi;

c) programmi speciali per il Meridione: organizzazione e gestione diretta di colonie estive, avvio e assistenza di ragazzi delle regioni meridionali in colonie di altre zone.

4. — funzioni di integrazione e interventi diretti nel campo della preparazione tecnica del personale di assistenza, svolti con i seguenti programmi:

a) erogazione di contributi finanziari alle scuole di servizio

sociale, premi ai migliori allievi, impiego retribuito di assistenti sociali neo-diplomati;

b) organizzazione di colonie scuola per la preparazione del personale dirigente e assistente di colonie estive;

5. — funzioni di studio della legislazione, della organizzazione e dei servizi assistenziali ai fini del riordinamento dell'assistenza e della diffusione dei moderni metodi del servizio sociale.

A ciascuna delle funzioni sopraindicate corrispondono programmi ed attività che sono esaminati nei successivi capitoli. Si fa eccezione solo per le funzioni di studio che non richiedono una trattazione separata, in quanto in esse si concretano, per gran parte, in indagini, studi e rilevazioni che sono stati o saranno pubblicati (1).

I programmi di assistenza integrativa ai bambini, ai ragazzi e ai vecchi in condizioni di bisogno indicati nel punto 3) sono finanziati dallo Stato, a partire dall'esercizio 1950-51, con lo stanziamento annuo (2) di L. 5 miliardi già ricordato. Anche per l'assistenza ai profughi stranieri è stato disposto il finanziamento nel bilancio dello Stato per un ammontare annuo di L. 950.000.000. Tutti gli altri programmi sono realizzati con l'impiego delle somme residue del Fondo lire UNRRA.

I - Assistenza alimentare

Il programma alimentare è il più importante tra quelli svolti dall'Amministrazione: fu il primo ad essere iniziato nel periodo di emergenza susseguente alla guerra, quando i bisogni alimentari erano estremamente acuti e si è svolto e si svolge tuttora in forma continuativa a beneficio di un gran numero di persone. Avviato, infatti, nell'aprile 1945 in sette province tra le più colpite dalla guerra (Fro-

---

(1) Sono stati finora pubblicati i seguenti volumi:

I risultati di una inchiesta sui consumi alimentari nelle convivenze assistite dall'UNRRA - Tip. Failli - Roma, 1947;

Attività assistenziali in Italia (in collaborazione con l'Istituto centrale di statistica) - Tip. Failli - Roma, 1948;

Quanto spendono per l'assistenza le amministrazioni provinciali - Tip. So.gra.ro - Roma, 1951;

L'Amministrazione per gli aiuti internazionali - Tip. A.BE.TE - Roma, 1952.

Sono in corso di preparazione i seguenti volumi: Quanto spendono per l'assistenza le amministrazioni comunali e un Annuario degli istituti di ricovero.

(2) V. le leggi 30 novembre 1950, n. 994, e 22 agosto 1951, n. 749.

sinone, Latina, Chieti, Aquila, Pescara, Roma e Napoli) ed esteso nel corso dello stesso anno a tutto il territorio nazionale, il programma assicurò una consistente integrazione alimentare a due milioni di persone (ragazzi e madri); attualmente esso prosegue con regolarità a beneficio di circa 20.000 centri di assistenza con circa 1 milione e 400 mila assistiti.

Un flusso continuo di aiuti esteri e di mezzi italiani ha alimentato il programma: dapprima furono le importazioni gratuite dell'UNRRA, cui fecero seguito quelle del Governo degli USA, del Canadà e dello UNICEF, integrate dalle somme stanziate sui Fondi lire UNRRA ed AUSA; infine il finanziamento disposto sul bilancio dello Stato.

La vastità del programma e la complessità della relativa gestione sono dimostrate dall'ammontare delle quantità di prodotti distribuiti dall'inizio del programma fino al 31 dicembre 1951: quasi mezzo milione di tonnellate di prodotti alimentari è stato erogato nel corso di 7 anni (1). Durante l'anno 1951 i quantitativi di generi alimentari distribuiti ammontano a 37.869 tonnellate (2).

Per giungere alle categorie bisognose dell'infanzia e della maternità, gli aiuti furono e sono erogati attraverso i centri di assistenza esistenti. Inizialmente vennero effettuate ampie distribuzioni di pacchi viveri, data l'inefficienza dei centri atti alla distribuzione di refezioni calde. Ma per razionalizzare l'assistenza e garantirne la prevista destinazione, si fece ogni sforzo per estendere la distribuzione di refezioni ed il risultato è stato positivo; sono stati infatti erogati aiuti finanziari per un importo complessivo di circa 1 miliardo e 400 milioni di lire, che hanno consentito di ricostituire nel giro di pochi anni la vasta rete di istituzioni assistenziali funzionanti prima della guerra.

Con il progressivo riassestamento delle condizioni dei centri di assistenza, si è potuto restringere il programma e graduare le erogazioni secondo le necessità dei vari centri e delle varie zone. Attualmente, pertanto, vengono assistiti 19.916 centri con 1.373.813 assistiti così ripartiti tra le varie categorie: asili infantili 10.384, assistiti 563.975; refettori scolastici — centri 5.772, assistiti 650.052; istituti di ricovero per ragazzi — centri 2.341, assistiti 99.149; istituti di ricovero per vecchi — centri 1.419, assistiti 60.737.

Particolare impulso è stato dato fin dal 1947 alla ripresa dell'assistenza nelle *colonie estive* che, grazie ai cospicui aiuti alimentari erogati agli enti organizzatori delle colonie, hanno raggiunto e supe-

---

(1) I principali quantitativi di prodotti distribuiti dal 1945 ad oggi sono: farina t. 152.532; pasta e riso t. 72.358; latte (in polvere, condensato, evaporato) t. 83.629; legumi t. 50.787; carne e pesce t. 44.971; zucchero t. 22.261; grassi t. 19.346; marmellata t. 11.787, ecc.

(2) Fra essi prevalgono: farina t. 14.447; pasta e riso t. 12.294; marmellata t. 3.669; latte (in polvere, condensato, evaporato) t. 2.980, ecc.

rato in pochi anni il livello prebellico. Al numero dei centri e degli assistiti sopra riportati si devono perciò aggiungere quelli delle colonie con pernottamento (centri 2.192, assistiti 367.303) e delle colonie diurne (centri 2.024, assistiti 248.819).

Iniziative particolari nel campo delle colonie estive sono state predisposte nel 1952 a favore delle regioni meridionali, la cui attrezzatura colonistica è notoriamente scarsa. Tali iniziative si concretano: *a*) nell'avvio e nell'assistenza, a cura e a spese dell'Amministrazione, di 9.000 ragazzi provenienti dall'Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, in due grandi colonie, a Cattolica e Tirrenia, gestite in collaborazione con la Fondazione dei figli degli italiani all'estero; *b*) nella organizzazione e gestione diretta di 25 colonie per 6.500 ragazzi in province della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il programma di assistenza alimentare si svolge, nelle sue varie fasi, secondo le linee che ora si espongono sinteticamente. Esso viene attuato in base a piani nazionali predisposti dai servizi centrali dell'AAI e approvati dal Comitato, tenendo conto di vari elementi e innanzitutto del diverso stato di bisogno delle varie zone, cosicchè, nel loro complesso, il Sud e le isole fruiscono di assegnazioni proporzionalmente superiori a quelle del Nord-Centro.

Nell'ambito di ogni zona, poi, le assegnazioni vengono graduate tra le singole province in base alla loro popolazione, alla situazione economica e sociale, ecc. Per particolari improvvise esigenze si provvede con assegnazioni supplementari,

Gli uffici provinciali non sono vincolati ad una prestabilita ripartizione delle assegnazioni fra le varie categorie di centri ammessi all'assistenza; la ripartizione, come la selezione dei centri da assistere, viene deliberata in sede provinciale seguendo la procedura seguente.

I singoli centri di assistenza all'inizio del programma annuale chiedono agli uffici provinciali dell'Amministrazione di essere ammessi a beneficiare degli aiuti alimentari. Frequentemente sono gli stessi uffici che provvedono a diramare ai centri l'invito a formulare domande di aiuti, fornendo questionari nei quali debbono essere specificate le caratteristiche, le finalità e le condizioni economiche del centro. In stretto contatto con gli enti locali di assistenza, i comuni, ecc. gli uffici provinciali provvedono inoltre a svolgere opera di sollecitazione e di collaborazione per la istituzione o la riorganizzazione di centri di assistenza di zone, ove la loro necessità sia particolarmente sentita.

Quando l'ufficio dispone di tutti gli elementi necessari sui centri di assistenza, predispone il piano provinciale vagliando la situazione demografica, economica e sociale dei vari comuni della provincia

e quella dei singoli centri, ripartendo le assegnazioni disposte dalla Amministrazione fra i vari centri riconosciuti bisognosi di aiuto, in misura differenziata a seconda del grado di bisogno. Con i centri viene stipulata una convenzione nella quale l'Amministrazione si impegna a fornire determinati quantitativi di viveri e i centri ad integrarli con i propri mezzi in modo da assicurare una sufficiente alimentazione agli assistiti.

Determinato secondo questi principî generali il piano di assistenza provinciale l'ufficio sottopone il medesimo al comitato provinciale, che può richiedere eventuali variazioni e lo approva poi nella sua formulazione definitiva. Il piano viene quindi trasmesso alla sede centrale dell'Amministrazione che lo esamina onde accertare che siano state rispettate le norme stabilite per l'erogazione dell'assistenza e che le assegnazioni ai centri, nel loro complesso, non superino quelle messe a disposizione di ogni provincia.

Approvato il piano provinciale, si provvede a rifornire le province dei quantitativi di prodotti di cui è prevista l'erogazione. I prodotti stessi vengono trasportati presso ogni centro di assistenza. Un semplice sistema di documenti contabili consente di accertare che ogni centro abbia ricevuto il quantitativo assegnato e rispettato le condizioni previste nella convenzione per quanto concerne il numero degli assistiti e il periodo di assistenza.

I viveri attualmente distribuiti sono i seguenti: farina, pasta, riso, marmellata, pesce, formaggio, mortadella, budini di cioccolata ecc. Per le colonie estive che ospitano bambini selezionati oltre che in base allo stato di bisogno economico anche secondo le condizioni di salute e abbisognevoli quindi di un'abbondante alimentazione, le assegnazioni sono particolarmente elevate e completate con lo zucchero e i grassi.

Nei casi in cui l'assistenza ai centri viene commisurata alla totalità degli assistiti, l'assegnazione individuale mensile è la seguente:

asili infantili, refettori scolastici, istituti di ricovero per ragazzi e per vecchi: farina, kg. 2,4; pasta e riso kg. 2,4; marmellata, formaggio kg. 1,5; mortadella, budini di cioccolata gr. 750;

colonie estive con pernottamento: farina kg. 7,5; pasta kg. 3; carne, pesce e formaggio kg. 1,2; marmellata gr. 900; grassi gr. 450; zucchero gr. 300; latte in polvere gr. 900;

colonie estive diurne: farina kg. 4,5; pasta kg. 2,1; carne, pesce e formaggio gr. 750; marmellata gr. 450; grassi gr. 300; zucchero gr. 300; latte in polvere gr. 900.

Il programma di assistenza alimentare ha comportato, nell'eser-

cizio finanziario 1951-52, la spesa complessiva di circa 4.200 milioni comprese le erogazioni di viveri alle colonie per un importo di 920 milioni di lire.

Per l'esercizio finanziario 1953-54 è prevista una graduale sostituzione dell'assistenza alimentare agli istituti di ricovero per ragazzi con nuove forme di assistenza già allo studio. Nell'ambito del programma di assistenza alimentare è stato recentemente avviato, prevalentemente in alcune province del Sud, un particolare programma di distribuzione di latte fresco che trae origine dalla fornitura gratuita di macchine UNICEF per il trattamento igienico del latte.

Esso consiste nella fornitura di speciali macchine di fabbricazione straniera (termoregolatori, riempibottiglie, lavabottiglie) per il perfezionamento o l'impianto di centrali del latte in 16 città italiane (1). L'UNICEF dona all'Italia tali macchine, il cui controvalore viene corrisposto dalle centrali in quantitativi di latte da consegnarsi all'AAI per un periodo che va da un minimo di 5 anni ad un massimo di 9 anni. L' AAI provvede alla distribuzione gratuita di questo latte fresco alla popolazione infantile delle rispettive città. Ove possibile si richiede un contributo di enti locali per aumentare la distribuzione stessa. Secondo quanto stabilito dal programma è in corso di impianto una fabbrica di latte in polvere a Frosinone che assorbirà la produzione di latte fresco eccedente al fabbisogno locale risolvendo una crisi di produzione della zona; il quantitativo di latte in polvere prodotto raggiungerà oltre 1.000 tonnellate annue, che verranno totalmente destinate all'assistenza alimentare gratuita dell'infanzia e ne beneficeranno oltre 100.000 bambini.

Nel 1953 l'AAI provvederà ad una ulteriore distribuzione di latte all'infanzia, per un ammontare di 50 milioni di lire, per anticipare l'avvio di un più vasto intervento assistenziale cui dovranno partecipare vari organi dell'amministrazione pubblica, per l'incremento del consumo del latte in quelle province ove si manifesta più basso. Verrà distribuito latte fresco o in polvere, a seconda che vi sia o no una centrale, e ne beneficeranno 16.000 bambini di 7 città del Mezzogiorno e delle isole.

II - Addestramento professionale

Il contatto diretto che l'Amministrazione ha realizzato, attraverso i suoi uffici provinciali, con gli istituti di ricovero per ragazzi

(1) I macchinari donati dall'UNICEF hanno un valore di 900.000 dollari; in tale cifra sono compresi quelli già installati per l'ampliamento delle centrali del latte di Torino, Firenze, Roma e Bari, i macchinari da installare nelle 16 città di cui sopra e quelli per la fabbrica di latte in polvere di Frosinone.

ed i risultati di apposite indagini svolte (1), hanno messo in evidenza le gravi lacune che si verificano nella maggior parte di tali istituti per quanto concerne la preparazione dei ricoverati che hanno terminato gli studi elementari.

Constatate tali lacune e le difficoltà per molti istituti di provvedere con i propri mezzi ad un adeguato addestramento professionale dei ragazzi, l'Amministrazione ha iniziato, nel gennaio 1952, un programma triennale di aiuti agli istituti che ricoverano ragazzi in età superiore ai 12 anni, in sostituzione del programma di assistenza alimentare.

Il programma di addestramento professionale si attua con le seguenti forme di intervento:

a) creazione di centri di addestramento presso istituti o fuori dei medesimi, ai quali affluiscono i ragazzi di uno o più istituti della stessa località;

b) completamento di dotazioni già esistenti presso singoli istituti;

c) aiuti per la frequenza dei ragazzi a scuole e istituti di avviamento professionale e a botteghe scuola.

Nei centri di addestramento creati ex novo o potenziati, deve essere assicurata ai frequentanti, oltre all'addestramento pratico, la conoscenza dei materiali impiegati nel mestiere, degli attrezzi, delle nozioni professionali generali, delle misure preventive contro gli infortuni e delle malattie più comuni del mestiere.

È prevista l'erogazione di somme per le seguenti voci di spesa: acquisto di attrezzature (macchine e macchinari, materiali per le esercitazioni, utensileria di rapido consumo, materiale didattico); contributo in denaro a centri di addestramento presso terzi; contributi per gli stipendi degli addestratori.

Il programma viene attuato in base ad un piano finanziario nazionale che prevede l'erogazione, in tre anni, di circa 1.500 milioni di lire, ripartiti tra le varie province in relazione al numero degli istituti ammessi al programma, alla loro situazione nel settore spe-

(1) In linea generale la situazione si può così tratteggiare: gli istituti femminili si limitano generalmente ad insegnare alle ricoverate i lavori domestici, talvolta il cucito e il ricamo e molto raramente il taglio e la maglieria; gli istituti maschili dedicano maggiori cure alla preparazione professionale ma dispongono, di norma, di un limitato numero di specializzazioni; gli indirizzi professionali seguiti dagli istituti sono frequentemente scelti in relazione ai proventi che gli istituti possono ricavare da attività produttive svolte dai ricoverati, più che in relazione alle attitudini professionali dei medesimi e alle concrete possibilità di inserirsi, una volta dimessi dagli istituti, nella vita produttiva del Paese.

cifico della preparazione professionale dei giovani e alle condizioni di bisogno del luogo.

La formulazione del piano triennale è stata preceduta da una fase di accertamento della situazione degli istituti, svolta direttamente dagli uffici provinciali dell'Amministrazione, per mezzo della quale si sono potuti accertare dettagliatamente tutti quegli elementi, la cui cognizione è indispensabile per poter valutare le necessità degli istituti e le più opportune forme di intervento in ciascuno di essi (1).

In base agli accertamenti fatti gli uffici provinciali della Amministrazione valutano le richieste di aiuti formulate dai singoli istituti, le coordinano fra di loro, le modificano in base alle reali possibilità di organizzare laboratori efficienti con qualificazioni in mestieri che offrano possibilità di occupazione nel luogo. Tutte queste operazioni sono compiute in stretto contatto con i dirigenti degli istituti e, quando necessario, con la collaborazione delle organizzazioni tecniche (uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione; provveditorati agli studî; consorzi provinciali per l'istruzione tecnica; camere di commercio, industria e agricoltura).

Formulati i piani provinciali di assistenza per l'addestramento professionale, questi vengono trasmessi alla sede centrale dell'Amministrazione, che li esamina, ne può chiedere la modificazione e li approva poi in forma definitiva. Subito dopo l'approvazione si dà luogo alla esecuzione del piano. L'Amministrazione centrale provvede all'acquisto dei macchinari in sede nazionale, onde ottenere condizioni di acquisto più favorevoli rivolgendosi direttamente alle industrie.

Il programma è nella fase di prima applicazione: sono stati ammessi a beneficiare del programma circa 1.100 istituti con 100.000 ricoverati.

Il lavoro degli uffici provinciali dell'Amministrazione in questo particolare settore è facilitato dalla collaborazione retribuita di 13

---

(1) Gli accertamenti svolti hanno riguardato i seguenti elementi:

— numero dei ricoverati e loro ripartizione in categorie (per età, per sesso, per condizione - orfani, illegittimi, abbandonati, ecc.);

— posizione dei ricoverati nei riguardi dell'istruzione e della preparazione professionale, con più largo riferimento a quest'ultima (mestieri e professioni cui vengono indirizzati i ricoverati; tipi di corsi e di esercitazioni svolti nell'istituto o fuori di esso; collocamento dei ricoverati come apprendisti, ecc.);

— descrizione dettagliata dei laboratori di cui sono dotati gli istituti (finalità dei vari laboratori - di falegnameria, tipografia, sartoria, ecc.; descrizione dei locali e dell'attrezzatura; serie di lavorazioni eseguite; produzione dei laboratori; numero dei frequentanti; personale incaricato dell'addestramento; possibilità di ampliamento, ecc.).

assistenti sociali, dislocati nelle città, dove il lavoro è più complesso, che operano a stretto contatto con gli istituti di ricovero.

III - Preparazione tecnica del personale di assistenza

Alla fine della seconda guerra mancava in Italia ogni iniziativa, pubblica o privata, intesa a curare programmaticamente la preparazione del personale di assistenza (1).

L'Amministrazione non tardò ad avvertire l'urgenza di un intervento in questo campo e già da vari anni concorre indirettamente o direttamente alla preparazione tecnica del personale di assistenza con la erogazione di contributi finanziari alle scuole di servizio sociale e la organizzazione di colonie scuola per la formazione del personale dirigente ed assistente di colonie. L'Amministrazione, inoltre, agisce da organo di collegamento fra il Governo e l'ONU per l'attuazione in Italia dei programmi delle Nazioni Unite di assistenza tecnica nel campo sociale.

AIUTI ALLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE

L'Amministrazione ha largamente contribuito allo sviluppo delle scuole ed all'impiego degli assistenti sociali attraverso un particolare programma articolato in due parti: — contributi alle scuole di servizio sociale; — impiego dei migliori neo-diplomati delle scuole per un periodo di tirocinio pratico remunerato.

La prima parte del programma ha avuto inizialmente lo scopo di incoraggiare il sorgere di nuove scuole, il funzionamento e il potenziamento di quelle già istituite mediante le erogazioni di contributi finanziari condizionati a pochi requisiti. Man mano che tale obiettivo si andava realizzando (le scuole aiutate sono passate da 9 nel 1947-48 a 14 nel 1951-52) la finalità del programma fu individuata nella valorizzazione delle iniziative già affermatesi, nel miglioramento degli insegnamenti e quindi della preparazione degli allievi.

I contributi vengono corrisposti per le seguenti voci di spesa:

a) compensi ai docenti e alla persona incaricata di curare le esercitazioni pratiche;

---

(1) La preparazione professionale del personale di assistenza viene curata da apposite « scuole di servizio sociale » che fin dai primi anni del 1900 si sono andate sempre più diffondendo nei più importanti paesi del mondo sino a raggiungere in taluni il livello di scuole del grado universitario.

In Italia questa preparazione ha avuto, durante il ventennio fascista, uno sviluppo tardivo e limitato all'attività della « Scuola superiore fascista per assistenti sociali » di Roma che, con la caduta del regime, si sciolse.

b) acquisto di libri e periodici per la dotazione della biblioteca e compilazione di dispense per gli allievi;

c) premi di rendimento e borse di studio rispettivamente per gli allievi del primo e del secondo anno più meritevoli e riconosciuti come elementi particolarmente idonei al servizio sociale.

Attualmente ricevono i contributi dell'Amministrazione 14 scuole. Dall'anno scolastico 1947-48 all'anno 1950-51 sono stati erogati contributi per un importo complessivo di circa 106 milioni di lire così ripartiti: 32 milioni per compenso ai docenti, 13 milioni per biblioteche e dispense, 61 milioni per borse e premi di studio agli allievi. Per l'anno scolastico 1951-52 è prevista una spesa di 47 milioni di lire.

La seconda parte del programma — impiego retribuito di assistenti sociali — è stata iniziata nel 1951 al duplice scopo di offrire ai migliori neo-diplomati delle scuole di servizio sociale un periodo di tirocinio pratico retribuito e nello stesso tempo di consentire ai servizi tecnici dell'Amministrazione di avvalersi della collaborazione di personale qualificato per la esplicazione di particolari attività assistenziali.

Gli assistenti sociali, segnalati dalle scuole e selezionati da apposita commissione, operano presso gli uffici provinciali e la sede centrale dell'Amministrazione e sono attualmente impiegati in due settori: attività sperimentale di servizio sociale di istituto, addestramento professionale dei ragazzi ricoverati in istituti.

La prima trae origine dalla constatazione, fatta attraverso appositi studi svolti dall'Amministrazione in collaborazione con alcune scuole di servizio sociale, delle gravi deficienze che si riscontrano in un gran numero di istituti di ricovero nell'espletamento delle funzioni assistenziali proprie degli istituti stessi.

Fra le varie possibilità di azioni degli assistenti nell'ambito di singoli istituti è stata scelta quella del trattamento individuale dei ragazzi ricoverati, e cioè dall'esame psicologico dei ragazzi in relazione all'ambiente dell'istituto e all'ambiente di provenienza, allo scopo di realizzare, d'intesa con gli istituti, un migliore adattamento del ragazzo all'ambiente e viceversa. L'opera degli assistenti sociali presso gli istituti è concordata con i medesimi. Nel primo anno di attività sono stati assistiti in tal modo 881 ragazzi.

Del programma di addestramento professionale è stato già trattato in altro paragrafo.

Colonie scuola

Attraverso lo svolgimento del programma di assistenza alimentare nelle colonie estive — curato fin dal primo anno di ripresa

dell'attività colonistica dopo la cessazione del regime di monopolio instaurato in questo campo dallo Stato nel ventennio fascista — l'Amministrazione potè rendersi conto che uno degli aspetti più negativi della nuova organizzazione era quello della mancante o insufficiente preparazione tecnica del personale di colonia e che era necessario intervenire direttamente per concorrere ad una graduale soluzione del problema,

Prese perciò l'iniziativa, dal 1949, di organizzare alcune colonie scuola, ove si realizzasse congiuntamente l'insegnamento teorico e quello pratico ad allieve future dirigenti ed assistenti di colonia. L'attività dei primi due anni (cinque colonie scuola nel 1949 e due nel 1950) ebbe carattere di graduale sperimento e consentì di conferire nel terzo anno — estate 1951 — una fisionomia propria alla colonia scuola.

Le caratteristiche principali delle colonie scuola sono le seguenti.

I corsi di insegnamento teorico pratico vengono svolti presso colonie di media ampiezza (ospitanti circa 100 bambini) regolarmente funzionanti ed hanno ciascuno la durata di un mese; in ogni colonia si svolgono normalmente due corsi nei mesi di luglio e agosto a ciascuno dei quali sono ammesse a partecipare 50 allieve. Mentre l'organizzazione dei corsi è curata direttamente dall'Amministrazione, le colonie sono in alcuni casi gestite da enti assistenziali, con i quali viene stipulata apposita convenzione per il funzionamento della scuola nell'ambito della colonia, in altri sono gestite in economia dalla stessa Amministrazione.

Per ciascuna colonia è stabilito l'organico del personale e un programma uniforme di insegnamento.

Sono ammesse a partecipare alle colonie persone di sesso femminile in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, di età superiore ai ventun anni. Le candidate ai corsi debbono presentare domanda agli uffici provinciali dell'Amministrazione che, nel limite del numero dei posti stabilito per ciascuna provincia, selezionando le migliori candidate d'intesa con i locali enti organizzatori di colonie e, laddove esistono, con le scuole di servizio sociale. La destinazione delle candidate, selezionate alle varie colonie, viene disposta dall'Amministrazione.

La frequenza ai corsi è per le allieve totalmente gratuita. Alla fine dei corsi le allieve sostengono un esame di idoneità. Sono in corso trattative tra l'Amministrazione e il Ministero della pubblica istruzione per il riconoscimento ufficiale delle colonie scuola.

Nell'estate 1951 sono state organizzate 4 colonie scuola alle quali hanno partecipato 400 allieve: una collinare a Martina Franca in provincia di Taranto, gestita in economia dall'Amministrazione;

una marina a Nervi, presso la colonia del Patronato scolastico di Genova; una marina a Misano Adriatico (Forlì) presso una colonia privata; una montana a Tarvisio (Udine) presso una colonia dell'Ente friulano di assistenza.

Per lo svolgimento del programma è stata spesa nel 1951 la somma di 15 milioni di lire. Per il 1952 è prevista la organizzazione delle stesse colonie scuola che hanno funzionato nel 1951.

Programmi ONU di assistenza tecnica

L'organizzazione delle Nazioni Unite svolge, a mezzo del Dipartimento dell'assistenza tecnica, importanti e vasti programmi intesi a facilitare i rapporti fra le Nazioni aderenti e non, nel campo delle reciproche informazioni sulla organizzazione e sui progressi realizzati nei vari settori della vita economica e sociale, e della specializzazione del personale tecnico. Particolare sviluppo ha questa attività nel settore sociale e numerose sono le forme attraverso le quali essa si concreta: erogazione di borse di studio a personale tecnico che desideri compiere un periodo di osservazione nel campo delle attività sociali in Paesi, ove la organizzazione è particolarmente sviluppata e progredita; scambio di esperti, altamente qualificati, su richiesta di Amministrazioni ed Enti pubblici e privati, che desiderino avvalersi della loro esperienza per l'avvio di nuove tecniche sociali o il perfezionamento di quelle esistenti; erogazione di borse di studio per la frequenza a corsi di insegnamento presso scuole di servizio sociale: invio di materiale tecnico a enti ed amministrazioni che ne facciano richiesta; organizzazione di seminari su problemi sociali; scambio di informazioni, ecc.

Per l'attuazione di questi programmi in Italia l'Amministrazione aiuti internazionali agisce, per specifico incarico affidatole dal Ministero degli affari esteri, da organo di collegamento fra l'ONU e il Governo italiano, e provvede all'espletamento dei vari servizi connessi ai singoli programmi. I rapporti si svolgono fra l'Amministrazione e l'Ufficio europeo dell'ONU per l'assistenza tecnica, divisione sociale, che ha sede a Ginevra.

Per il conferimento delle borse di studio (1) l'Amministrazione

---

(1) Il conferimento delle borse di studio dell'ONU dà diritto a compiere un periodo di osservazione nel campo delle attività sociali in uno dei Paesi dell'ONU che hanno aderito a questo programma. I campi di osservazione previsti sono i seguenti: servizio sociale, difesa sociale, emigrazione, alloggi, standard di vita, servizi di collocamento al lavoro, programmi assistenziali delle industrie, aspetti sociali del problema sanitario, assicurazioni sociali, orientamento professionale. Le borse di studio hanno una durata variabile da 3 a 6 mesi; le spese di viaggio e soggiorno nel Paese prescelto sono a carico dell'ONU. I requisiti richiesti per concorrere all'assegnazione delle

emana annualmente un bando di concorso e cura la selezione dei candidati a mezzo di un'apposita commissione, tenendo conto del grado di preparazione professionale dei candidati, della loro esperienza nel campo del servizio sociale, del posto di responsabilità ricoperto, della possibilità di usare proficuamente la esperienza acquisita nel periodo di studio al ritorno in patria, dei titoli di studio dei concorrenti. L'Amministrazione, inoltre, cura lo svolgimento, per conto dell'ONU, di tutte le pratiche relative all'assegnazione delle borse di studio.

Sono state finora erogate 43 borse di cui 2 nel 1947, 7 nel 1948, 17 nel 1949, 10 nel 1950 e 7 nel 1951.

SCAMBI DI PERSONALE TECNICO (1)

L'Amministrazione di questo programma e il collegamento con l'ufficio europeo delle Nazioni Unite è curato dall'Amministrazione a mezzo di un apposito comitato scambi. Sono stati finora realizzati i seguenti scambî: bilaterali 6, di cui 3 col Belgio, 2 con la Francia, 1 con la Svizzera; unilaterali 3, di cui 2 in Svizzera e 1 in Inghilterra. Con il programma scambi, inoltre, l'Italia ha preso parte a varî cicli di studio all'estero.

Il programma esperti e quello del prestito gratuito di film a carattere sociale (2) sono in corso di attuazione.

---

borse sono i seguenti: età tra i 25 e i 45 anni; appartenenza ad enti che abbiano propri servizi sociali organizzati e conoscenza della lingua parlata nel Paese prescelto.

(1) Il programma ha lo scopo di accrescere le possibilità offerte al personale dei Paesi europei ad esso aderenti, di osservare e studiare da vicino i servizi sociali esteri, superando la distinzione fra Paesi che donano e Paesi che ricevono, secondo un principio di compensazioni bilaterali o multilaterali fra Paesi partecipanti. Questo principio consente infatti agli enti interessati agli scambi di sostenere le spese di soggiorno del proprio personale all'estero in moneta nazionale. I settori compresi in tale programma sono i seguenti: servizi sociali, misure per la difesa sociale, emigrazione, popolazione ed urbanesimo, livello di vita. Possono partecipare al programma: amministratori di enti, dirigenti e funzionari di grado elevato, lavoratori sociali occupati, studenti di lavoro sociale. Il periodo di soggiorno all'estero varia da un minimo di pochi giorni ad un massimo di 1 anno.

(2) Il programma, iniziato nel 1951, consente ad amministrazioni, organi o istituzioni pubbliche e private dei vari Paesi europei di ricevere la visita di esperti altamente qualificati, per brevi periodi variabili da pochi giorni a un mese, allo scopo di avere con essi scambi di vedute sulla loro esperienza personale per mettere in opera nuove tecniche sociali o per il perfezionamento delle tecniche esistenti. Di questo servizio, recentemente iniziato, possono avvalersi enti, organizzazioni, scuole di servizio sociale, ecc. dei vari Paesi europei che ne facciano richiesta ed esercitino la loro attività in uno dei settori di normale intervento dell'ONU.

IV - Assistenza ai profughi stranieri

Un nuovo ed importante compito, quello dell'assistenza dei profughi stranieri temporaneamente residenti in Italia, è stato attribuito all'Amministrazione dal 14 novembre 1950, data di stipulazione dell'Accordo supplementare fra il Governo italiano e l'IRO — International Refugee Organization — in base al quale detta organizzazione (recentemente disciolta) si è impegnata a far emigrare non meno di 20 mila profughi fra quelli sotto il suo mandato in Italia e il Governo si è assunto l'onere dell'assistenza dei restanti profughi in numero comunque non superiore a 9.500 (1).

ASSISTENZA AI PROFUGHI NEI CAMPI

L'Amministrazione gestisce dal 1° febbraio 1951 i quattro campi ex IRO di Aversa, Capua, Mercatello e S. Antonio a Pontecagnano nei quali sono sistemati circa 4200 profughi di nazionalità lingua e religione diverse.

In ciascun campo sono assicurati tutti i servizi generali relativi all'alloggio, al mantenimento, al vestiario e alle cure sanitarie dei profughi che vi risiedono. L'alimentazione è fornita secondo le diete differenziate per persone normali, lavoratori, ammalati, ecc., già praticate dall'IRO; anche per il vestiario, il rifornimento è effettuato secondo le aliquote di dotazione dell'IRO; il servizio sanitario si compone di una sala di pronto soccorso, una infermeria, un gabinetto odontoiatra ed è assicurato da un medico e da quattro infermiere.

Nell'interno dei campi funzionano l'asilo infantile e le scuole elementari comunali; sono organizzati corsi professionali di sartoria, falegnameria, meccanica, per elettricisti, dattilografi, ecc., allo scopo di facilitare l'accettazione dei profughi da parte delle commissioni straniere di accettazione degli emigranti.

Nei campi di Capua e di Aversa sono stati recentemente istituiti due centri di selezione per l'emigrazione dotati di gabinetti di analisi e radiologici, messi a disposizione delle commissioni. Una parte dei profughi lavora nei campi per i servizi amministrativi, di igiene, ecc.

L'assistenza ai profughi è integrata dall'opera di varie associazioni volontarie straniere (cattoliche, ebraiche, protestanti, ortodosse) e di assistenti sociali stranieri per i gruppi etnicamente più importanti. I servizi ricreativi sono assicurati mediante un cinema gratuito, una biblioteca, un bar, giuochi, sport, ecc. Il servizio di polizia

(1) Per una più ampia trattazione V. « L'Amministrazione per gli aiuti internazionali » *cit.* pagg. 49, 50.

e sicurezza è disimpegnato dalla polizia italiana in accordo con la direzione dei campi.

L'assistenza nei campi comporta una spesa annua di 625 milioni di lire.

ASSISTENZA AI PROFUGHI FUORI CAMPO

Tale assistenza viene svolta a favore di circa 3000 profughi in accertato stato di bisogno con la erogazione di sussidi e la prestazione gratuita delle cure mediche.

I sussidi sono corrisposti nella misura di L. 125 al giorno per i capi famiglia, L. 100 per i familiari ed altre persone a loro carico e di una quota fissa mensile di L. 564 per ciascun profugo.

L'assistenza sanitaria viene prestata dalla Croce rossa italiana con la quale vige apposita convenzione per la prestazione dei servizi e il rimborso delle relative spese.

L'assistenza dei profughi fuori campo comporta una spesa annua di circa 197 milioni di lire.

ASSISTENZA AI PROFUGHI OSPEDALIZZATI

Tale assistenza riguarda i cosiddetti « casi difficili », e cioè gli ammalati cronici diagnosticati dai medici IRO, gli anormali psichici, i vecchi, ecc., ricoverati stabilmente in ospedali e si estende agli appartenenti al nucleo familiare del profugo che si trova in tali condizioni. Si tratta di un complesso di 560 profughi per la massima parte ricoverati in ospedali convenzionati e di 300 familiari.

La convenzione con gli ospedali a suo tempo stipulata dall'IRO ed ora rilevata dall'Amministrazione prevede la concessione per ciascun ammalato, di una somma una tantum (500 dollari per quelli affetti da malattie generali e 850 dollari per i tubercolotici e gli anormali psichici) che impegna l'ospedale a ricoverare e curare il profugo fino alla morte, e la corresponsione di una retta ospedaliera di 350 lire al giorno pagata attualmente dall'Amministrazione. Quest'ultima è concessa anche a tutti i familiari e dipendenti del profugo ammalato, con esso conviventi o meno.

L'assistenza a questa categoria di profughi è stata praticamente assunta dall'Amministrazione il 1° gennaio 1952 e comporta una spesa annua di circa 120 milioni di lire.

V - L'assistenza agli alluvionati

Le vaste e improvvise necessità di assistenza e ricostruzione create dalle alluvioni dell'autunno 1951 in ampie zone del Polesine

e in alcune regioni meridionali hanno indotto l'Amministrazione ad intervenire in favore delle popolazioni colpite con tempestivi aiuti di emergenza e programmi di assistenza a lungo termine.

L'attività assistenziale dell'Amministrazione, si è svolta attraverso due fasi, mentre la terza fase è tuttora in corso.

La prima fase ha avuto inizio fin dai primi giorni successivi alla sciagura, mentre si svolgeva l'esodo delle popolazioni dalle zone alluvionate. L'Amministrazione è intervenuta nella generale opera di primo soccorso distribuendo oltre 2.800 quintali di generi di prima necessità, circa 10.000 coperte, 3.000 lenzuola, 500 fra lettini e materassi, 4.000 capi di vestiario, ecc., per un valore complessivo di oltre 75 milioni di lire.

La seconda fase comprendeva: l'erogazione di viveri a favore dei bambini e ragazzi delle zone alluvionate per un periodo di 6 mesi (1); la costituzione di colonie per l'assistenza ai bambini profughi (2); l'assistenza a 2.000 profughi appartenenti a nuclei familiari particolarmente bisognosi.

La terza fase consiste in un'attività di ricostruzione delle abitazioni distrutte o danneggiate.

Per coloro, la cui casa non è crollata, ma l'hanno ritrovata completamente devastata dalla furia delle acque, è essenziale la fornitura di nuove suppellettili: l'Amministrazione ha procurato la donazione di diciassettemila fra materassi, letti, sedie, cucine, armadi, ecc., tutto materiale nuovo di fabbrica: la distribuzione è stata già completata nei comuni più danneggiati — Loreo, Occhiobello, Rosolina, Papozze — a beneficio delle famiglie bisognose.

Oltre alla fornitura di suppellettili l'Amministrazione contribuisce alla ricostruzione edilizia con uno stanziamento in denaro a favore dell'UNRRA-CASAS che ne curerà la realizzazione (3).

Per il suo rapporto alla ricostruzione edilizia e per i programmi di emergenza già svolti o in corso l'Amministrazione ha stanziato, sul Fondo lire UNRRA, la somma di 1 miliardo di lire.

---

(1) In complesso sono stati erogati viveri per un valore di circa 40 milioni di lire.

(2) Sono state organizzate 4 colonie per 600 bambini, per un periodo di 6 mesi con una spesa di circa 33 milioni di lire.

(3) Per gli alluvionati che hanno avuto la casa distrutta è prevista la costruzione di nuove abitazioni: tali abitazioni, del tipo delle casette costruite dal CASAS nelle zone più colpite dalla guerra, saranno raggruppate in villaggi o quartieri, poichè ciò consentirà la prestazione di servizî sociali agli assegnatarî delle case. In questi villaggi verrà infatti costruito un « fabbricato sociale » nel quale saranno raggruppati tutti i servizî di carattere sociale per la comunità; per la infanzia, locali per asilo, doposcuola e refettorio; per tutta la comunità, spaccio sociale, impianti di docce e di bagni, aule per corsi

COMITATO AMMINISTRATIVO SOCCORSO AI SENZATETTO
UNRRA - CASAS - PRIMA GIUNTA

Roma - Piazzale delle Scienze, 7 - Tel. 490.151

Sin dal secondo semestre del 1945, dalla stessa Missione italiana dell' UNRRA venne riconosciuta l'opportunità, d'altra parte suggerita dall'esperienza, che l'assistenza ai profughi fosse estesa con un programma di riparazione e costruzione di case nelle zone maggiormente colpite dalla guerra a favore dei sinistrati più bisognosi.

Infatti, non appena vennero definite le norme di esecuzione dei programmi di assistenza e riabilitazione concordati tra la Missione italiana dell' UNRRA e il Governo italiano (1) l'esecuzione del detto programma fu affidato ad uno speciale Comitato (2) CASAS (Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto) che in dipendenza di dette norme veniva così ad operare nell'ambito dell' Amministrazione per gli aiuti internazionali (allora Delegazione italiana per i rapporti con l' UNRRA).

Successivamente nel dicembre 1947, a causa della maggiore ampiezza assunta nel frattempo dal programma, il Comitato venne riordinato perchè operasse, specie dal lato tecnico, più direttamente nell'ambito delle direttive del Governo attribuendone la presidenza al Ministro dei LL.PP. (3).

In seno al nuovo Comitato vennero istituite due Giunte: la Prima doveva curare l'esecuzione dei programmi edilizi-assistenziali, in pratica la continuazione dell'iniziale Comitato, mentre la Seconda aveva un programma di concessione di finanziamenti o contributi in denaro a persone danneggiate dalla guerra per agevolare la ricostruzione edilizia.

Ci si limita in questa sede ad illustrare l'attività della Prima Giunta per le finalità assistenziali che costituiscono la sua essenza.

L'UNRRA-CASAS Prima Giunta è costituita da un ufficio centrale in Roma e dai « distretti » dislocati nelle località più adatte allo svolgimento del programma, nelle varie zone distrutte dalla guerra. Ogni « distretto » è diretto da un ingegnere, coadiuvato da un minimo di

---

di istruzione e di addestramento professionale, locali per l'assistenza sociale e per l'assistenza sanitaria.

In complesso il programma prevede la costruzione di tre villaggi dotati di servizi sociali, di sei centri di assistenza sociale, di un centro per l'assistenza all'infanzia e all'adolescenza della città di Rovigo, di una colonia agricola nel basso Polesine e il riattamento di asili danneggiati o incompleti.

(1) Decreto L. L. 16 aprile 1946, n. 246.

(2) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 1946.

(3) Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 1947.

personale impiegatizio, tecnico ed amministrativo, da un « gruppo » di assistenti sociali e da salariati (autisti, meccanici, ecc.).

In ordine di tempo furono istituiti i « distretti » di Pontecorvo, Carrara, Ortona, Castel di Sangro, Bologna, Forlì, Udine, Salerno, Arezzo, Lucca.

Il programma iniziale di lavoro prevedeva le seguenti attività da svolgersi nelle zone più danneggiate dalla guerra (ex linea Gustav e Gotica, zona di sbarco di Salerno, Friuli, a causa delle distruzioni per rappresaglie, Porto S. Stefano) e di più difficile accesso:

1) agevolare i più bisognosi fra i sinistrati nella riparazione e ricostruzione di case di loro proprietà danneggiate dalla guerra, con il trasporto gratuito di materiali. Infatti i sinistrati non potevano ricostruire le loro case, perchè la rimozione delle macerie ed il rifornimento dei materiali erano ostacolati dalla mancanza di mezzi di trasporto e dalle pessime condizioni delle strade;

2) costruire rapidamente, laddove era stata più forte la distruzione, e più notevole quindi la necessità di un impegno tecnico ed economico superiore alle forze della iniziativa individuale, per i senzatetto indigenti, case decorose ma rispondenti a concetti economici, da trasferirsi in proprietà agli assegnatari che per un periodo di alcuni anni avessero fatto tutti gli sforzi possibili, non solo per pagare una buona parte del costo delle case, ma per migliorare le loro condizioni dal punto di vista sociale;

3) attuare un servizio di assistenza sociale familiare principalmente a favore degli assegnatari degli alloggi onde completare l'opera di ricostruzione con la ripresa morale sociale e civile dei sinistrati; aiutare nel contempo lo sviluppo dell'artigianato.

Ricostruzione edilizia per i senzatetto sinistrati di guerra

Pertanto, come sopra accennato, l'attività del CASAS per la parte edilizia vera e propria si è svolta con due diverse forme di intervento:

a) aiuti per la riparazione in proprio degli alloggi danneggiati o distrutti;

b) costruzione di nuovi alloggi.

Aiuto alle riparazioni in proprio degli alloggi danneggiati o distrutti

L'aiuto alle riparazioni è stato inizialmente eseguito con il solo trasporto gratuito dei materiali edilizi. Considerato che l'intervento era rivolto a zone di difficile accesso esso è stato veramente efficace e prezioso e per alcune zone determinante per la ricostruzione.

Successivamente, dall'inizio del 1947, tale aiuto si è concretato

in anticipazioni, sempre ai sinistrati più bisognosi, di materiali e mano d'opera in conto del contributo dello Stato che normalmente viene liquidato a lavoro avvenuto.

Soltanto con il finire del 1952 è venuta a cessare questa forma di intervento del CASAS, dato che gli impellenti bisogni del primo dopo guerra sono andati affievolendosi, pur essendo ancora sensibili in alcune zone.

Con tale attività, svolta d'intesa con il Ministero dei LL.PP. e in collaborazione con gli uffici del Genio civile, la Prima Giunta del CASAS ha concorso fino alla data del 30 novembre 1952 alla ricostruzione in 750 comuni di n. 305.942 vani, provvedendo al trasporto gratuito di q.li 16.531.000 di materiali e alla anticipazione di Lire 3.750.794.157 di cui L. 2.791.430.797 per materiali e L. 908.363.360 per quote di mano d'opera.

Costruzione di nuovi alloggi per i sinistrati di guerra

Per le costruzioni di case il Comitato ha seguito costantemente l'indirizzo di evitare gli agglomerati edilizi che, se pur di più economica realizzazione, avrebbero ostacolato la riabilitazione delle famiglie sinistrate, e si è orientato verso la costruzione di case « tipo » a due soli piani con quattro alloggi ognuna ad ingressi indipendenti. Ogni alloggio è stato dotato di un piccolo appezzamento di terreno da utilizzare come orto o giardino.

Il raggruppamento delle case in « villaggi » mira a sviluppare negli assegnatari il senso della responsabilità e della solidarietà sociale.

L'assegnazione degli alloggi è stata fatta con il criterio di aiutare i nullatenenti fra i sinistrati di guerra provenienti da campi profughi, tuguri, caverne, i quali avessero la possibilità morale di riabilitarsi ad una nuova vita. Alcuni villaggi sono stati destinati ai profughi giuliani e dalmati.

Con finanziamento sul fondo lire UNRRA la Prima Giunta è intervenuta in 156 località provvedendo alla costruzione di n. 1.005 nuove case corrispondenti a n. 4.020 alloggi e n. 21.255 vani e n. 24.982 posti letto.

Nel 1951 la Prima Giunta del CASAS ha beneficiato di una assegnazione sul fondo lire ERP L. 5.000.000.000 (1) che ha permesso di sviluppare il programma in atto e d'intervenire in località nelle quali, pur non essendovi stata una distruzione bellica, il preminente e grave bisogno di alloggi è problema da sanare per lo sviluppo sociale ed economico delle zone stesse. Ciò in conseguenza dei principî informatori che regolano l'erogazione dei fondi ERP.

---

(1) Legge 21 febbraio 1952, n. 88.

Con tale finanziamento alla data del 31 dicembre 1952 la Giunta aveva ultimato la costruzione di villaggi con sue case « tipo » in 22 località per n. 696 alloggi e n. 4.191 vani ed aveva in corso costruzioni in n. 11 località per n. 585 alloggi e n. 4.021 vani.

Costruzione di borghi residenziali in zone depresse

Una particolare estensione del programma della Prima Giunta del CASAS in dipendenza dell'erogazione dei fondi ERP è quella relativa alla costruzione in atto di borghi residenziali.

Da qualche tempo si parla di « zone depresse » e s'intendono per tali quelle località nelle quali sussiste un così basso livello economico dovuto alcune volte al fatto di non aver sfruttato potenziali possibilità di risorse locali.

Su tali zone si sta concentrando l'intervento di più enti i quali, pur trattando programmi differenti, hanno lo scopo comune di portare nuova vita dove sussistevano prima depressione e miseria.

È evidente che in tali interventi l'elemento « casa » pur non essendo il solo fattore necessario, è uno dei più importanti. Ma con la casa occorre quanto è necessario alla vita di una comunità, chiesa, scuole, asili, ecc.

Ecco, quindi, il borgo residenziale.

La Prima Giunta dell' UNRRA-CASAS ha in corso di esecuzione quello in località « La Martella » (1) di Matera, particolarmente importante perchè collegato con la nota legge relativa allo sfollamento dei « Sassi » di Matera ed anche perchè costituisce l'unico esperimento in atto prima dell'applicazione della legge stessa. Il borgo richiederà l'impiego di oltre 1 miliardo di lire.

La Giunta ha anche in corso di esecuzione il borgo di « Cutro » in provincia di Catanzaro, destinato ad una popolazione che non potrà beneficiare delle provvidenze dell' Ente Sila. Il borgo ospiterà 72 famiglie.

Sono d'imminente inizio il borgo « S. Basilio » alla periferia di Roma destinato in gran parte ai cavernicoli, che accoglierà 180

(1) Il progetto edilizio del Borgo di « La Martella » è stato approntato dal Consiglio nazionale delle ricerche, Centro studi sull'abitazione, in collaborazione con un gruppo di liberi professionisti. I lavori sono eseguiti impiegando mano d'opera locale. Sono in corso di costruzione o già costruiti 168 alloggi dei 200 progettati, per un complesso di circa 900 vani. Gli edifici pubblici, per un costo di circa 180 milioni, vengono costruiti con fondi della Cassa per il mezzogiorno tramite l'Ente di trasformazione agraria di Puglia e Lucania. La direzione dei lavori, anche per tali edifici, rimane affidata al CASAS. Le opportunità di lavoro per le famiglie assegnatarie sono connesse con una notevole operazione di scorpori e di trasformazione agraria della zona.

famiglie, e quello di Porto Conte in Sardegna, dove troveranno sistemazione 120 famiglie, in prevalenza profughi giuliani e dalmati.

La costruzione di tali borghi richiede una particolare e specifica progettazione e studi preliminari molto laboriosi onde determinare la località più idonea strettamente connessa con lo sviluppo delle altre possibilità di natura economica: studi a cui la Prima Giunta provvede attraverso un proprio « programma di incremento economico » (1).

Ricostruzione edilizia per gli alluvionati

Per sopperire al bisogno di alloggi verificatosi nel Polesine a seguito della grave inondazione, il Ministero dell'interno ha affidato alla Giunta di eseguire nei vari comuni di quella zona costruzioni di alloggi per circa 1 miliardo di lire da destinarsi agli alluvionati.

È stato progettato un « tipo » di costruzione che, non differenziandosi molto dai « tipi » costruiti in precedenza dal CASAS, risponde alle esigenze ambientali, migliorandole rispetto alla situazione preesistente all'alluvione.

Sempre nel Polesine la Giunta sta eseguendo, per conto direttamente dell'AAI, gruppi di alloggi per 200 milioni di lire e lavori relativi ad asili per altri 40 milioni di lire.

Altro incarico è stato affidato di recente alla Giunta sempre dal Ministero dell'interno, analogamente a quanto è in esecuzione già nel Polesine, perchè attui un programma dello stesso importo di 1 miliardo nelle Calabrie e con possibilità di estensione ad alcune zone della Lucania e della Sicilia.

Assistenza sociale per le famiglie assegnatarie degli alloggi

Per risolvere i complessi problemi umani connessi alla sistemazione dei senzatetto l'UNRRA-CASAS ha organizzato un apposito servizio di assistenza sociale.

Tale servizio, istituito fin dal 1946, in favore dei sinistrati immessi nei primi alloggi ricostruiti e man mano esteso a quasi tutti i 188 villaggi oggi esistenti con un complesso di 4.221 famiglie, è affi-

---

(1) Tale programma prevede: *a*) lo studio dei problemi tecnici e sociali delle zone depresse per individuarne le risorse economiche anche potenziali e fornire i dati per eventuali interventi; *b*) il coordinamento e il diretto intervento per la soluzione di singoli problemi economici. Di notevole importanza sono gli studi su Matera, sulla Nurra (Sardegna), le indagini svolte a Cutro (Catanzaro) in Sicilia, nell'Abruzzo, nelle Alte valli del Sangro e dell'Aventino, e numerosi interventi particolari e sperimentali attuati direttamente e in collaborazione con altre Amministrazioni.

dato a 97 assistenti, di cui 55 diplomati da scuole di servizio sociale, a ciascuno dei quali è affidato uno o più villaggi (1).

Il servizio mira a restituire negli assistiti fiducia in se stessi e tende a risanare moralmente ed economicamente le famiglie; si inizia con l'aiutare a riprendere familiarità con un'abitazione decorosa e si sviluppa in forma di istradamento verso le attività più idonee per ciascuno. Già durante la costruzione dei « villaggi » le assistenti provvedono a svolgere le inchieste per la selezione delle famiglie che saranno immesse negli alloggi. Completata la costruzione delle case, gli assegnatari entrano nei nuovi alloggi seguiti ed aiutati dalle assistenti, che si preoccupano di favorire ogni ripresa di lavoro seguendo ciascuna famiglia e ciascun individuo.

Le assistenti addette al servizio cercano di procurare una sistemazione ai disoccupati, facilitano e suggeriscono attività familiari e collaborano alla costituzione di scuole di lavoro femminili e maschili e di circoli di cultura, curando anche la parte ricreativa e l'impiego del tempo libero con l'istituzione di squadre sportive, con la proiezione di films, con campi di giuoco, con biblioteche, ecc.

In stretta collaborazione con tutti gli enti qualificati prendono cura dell'infanzia, promuovendo l'istituzione di asili, inviando i bambini nelle colonie, in collegio, istituendo doposcuola, collaborando nel settore della sorveglianza sanitaria e seguendo la frequenza scolastica; provvedono al ricovero dei malati negli ospedali, alla sistemazione di vecchi rimasti soli instradando, incoraggiando e seguendo le singole famiglie fino a far riacquistare loro il senso della dignità e del lavoro.

MINISTERI

MINISTERO DELL'INTERNO

Roma: Palazzo Viminale - Tel. 407; Via dei Somaschi - Tel. 565.441

Il Ministero dell'interno, che accentrava in origine tutte le funzioni e i servizi dell'amministrazione interna dello Stato, funzioni perdute in gran numero perchè trasferite ai nuovi ministeri via via

(1) A titolo indicativo si forniscono i seguenti dati: al 31 dicembre 1951 insieme ad altre attività assistenziali quali l'istituzione e il finanziamento di lavoratori, asili, doposcuola, attività culturali e sportive, ecc. L'UNRRA - CASAS ha trattato 7.831 pratiche per pensioni, sussidi, ecc.; ha contribuito a collocare al lavoro 2.805 persone; ha fatto ricoverare in ospedali, istituti e

istituiti per specifici settori della pubblica amministrazione, conserva tuttora compiti quanto mai vari ed estesi. La sua funzione principale è il mantenimento dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, a cui si affiancano altre importanti funzioni in materia di assistenza pubblica, amministrazione autarchica territoriale (organizzazione e controllo delle province e dei comuni), religione ufficiale e culti ammessi.

Secondo l'attuale ordinamento, regolato dal R.D. 14 dicembre 1866 n. 3175 e successive modifiche, il Ministero consta di sette direzioni generali (Affari generali e personale; Amministrazione civile; Pubblica sicurezza; Servizi antincendi; Culti; Fondo per il culto; assistenza pubblica) e di una ragioneria centrale.

L'organizzazione periferica del Ministero è costituita dalle prefetture e dalle questure, istituite in ogni capoluogo di provincia, nonchè dagli archivi di Stato. In seguito alla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica sono entrati a far parte dell'organizzazione periferica del Ministero dell'interno anche gli « uffici provinciali assistenza post-bellica », già dipendenti dal Ministero soppresso.

In materia di assistenza il Ministero dell'interno aveva, fino a qualche anno fa, una competenza limitata, comprendente principalmente la sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la concessione di contributi e sussidi alle istituzioni stesse, il mantenimento degli inabili al lavoro ricoverati in base a disposizioni di pubblica sicurezza. Tali funzioni venivano esplicate dalla Direzione generale amministrazione civile (divisione opere pie). Con la soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica, gran parte delle funzioni da esso svolte passarono al Ministero dell'interno, presso cui venne istituita, in quell'occasione, la Direzione generale dell'assistenza post-bellica. Successivamente, con decreto ministeriale 1° giugno 1949, le attribuzioni esercitate dalla Direzione generale amministrazione civile in materia di assistenza furono trasferite alla Direzione generale dell'assistenza post-bellica che assunse, con lo stesso provvedimento, la denominazione di « Direzione generale della assistenza pubblica ».

Il provvedimento, inteso ad unificare il funzionamento dei servizi assistenziali per assicurarne un più organico coordinamento, ha determinato anche un ampliamento delle funzioni assistenziali del Ministero: infatti, con la costituzione della nuova Direzione generale, il Ministero ha provveduto ad una diversa distribuzione e organiz-

---

collegi 3.781 persone. Sono stati inoltre effettuati 80.431 interventi per distribuzione di prodotti alimentari, ecc. per quel che riguarda il contributo dato all'iniziativa dei « focolari » vedi il capitolo dedicato al Ministero di grazia e giustizia.

zazione dei vari servizi di assistenza e al riordinamento del bilancio per tutto ciò che riguardava le spese assistenziali. In conseguenza di tale riordinamento le spese ordinarie si sono arricchite di nuove voci (ad es. assistenza estiva ed invernale ai minori; sussidi a istituzioni pubbliche e private per l'assistenza degli indigenti in genere), determinando l'assunzione di compiti nuovi e l'assunzione definitiva di funzioni prima svolte solo in via provvisoria e limitatamente alle categorie post-belliche. Inoltre nelle spese straordinarie è scomparsa la speciale rubrica « spese per l'assistenza post-bellica »: i relativi capitoli di spesa sono stati però conservati, alcuni con un notevole aumento dello stanziamento.

Allo stato attuale le funzioni assistenziali del Ministero possono essere così classificate: funzioni di controllo sulle istituzioni di assistenza; funzioni di integrazione finanziaria di istituzioni e centri assistenziali: funzioni di assistenza a specifiche categorie.

Ad esse sovraintende, al centro, la citata Direzione generale dell'assistenza pubblica; alla periferia: le prefetture prevalentemente per quanto riguarda i primi due gruppi di funzioni; gli uffici provinciali assistenza post-bellica prevalentemente per il terzo gruppo.

1 - Funzioni di controllo

Le funzioni di controllo affidate dalla legge in materia di assistenza al Ministero dell'interno riguardano prevalentemente il funzionamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza soggette alla disciplina della legge del 1890; si estendono tuttavia, ma in misura molto più ristretta, alle opere assistenziali private e in alcuni casi riguardano il funzionamento di specifici servizi assistenziali indipendentemente dalla natura giuridica degli enti che li gestiscono.

Vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Spetta al Ministero dell'interno l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza che esso esercita vigilando sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, esaminandone le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini e curando l'osservanza delle leggi sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti (1).

Nel diritto di sorveglianza del Ministro per l'interno s'intende

(1) Art. 44 L. 47 luglio 1890 n. 6972.

compresa la facoltà di richiedere copia di qualunque deliberazione presa dalle amministrazioni delle istituzioni, di provocarne in ogni tempo l'annullamento, di ordinare visite, ispezioni o inchieste sull'andamento morale, disciplinare ed economico degli istituti, di promuovere nelle forme di legge lo scioglimento delle amministrazioni e di segnalare alle amministrazioni le mutazioni o riforme che sembrassero indispensabili al migliore adempimento del fine speciale dell'istituto o di quello generale della pubblica beneficenza (1).

L'elenco su riportato è solo indicativo e non esaurisce le previsioni delle forme che la sorveglianza può assumere. La stessa legge del 1890 e i successivi provvedimenti di modifica prevedono espressamente altre forme di intervento del Ministero dell'interno, come la facoltà di intervenire in tutti i giudizi nei quali sia interessata la pubblica beneficenza e di agire con qualsiasi mezzo di impugnativa contro le sentenze già pronunciate in materia (2); il potere di sostituirsi, mediante delegati speciali, alle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che si rifiutino di compiere atti obbligatori, per farli eseguire di ufficio (controllo sostitutivo); il potere di adottare provvedimenti di urgenza quali la sospensione delle amministrazioni, quando gravi motivi di ordine pubblico o di interesse delle istituzioni lo richiedano, e la nomina di un commissario che curi l'ordinaria amministrazione fino al provvedimento definitivo (3); la facoltà di sciogliere le amministrazioni quando esse non conformino i loro atti alle norme legislative, statutarie e regolamentari o comunque pregiudichino gli interessi delle istituzioni (4); la facoltà di promuovere le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni quando risulti la necessità di realizzare economia o riduzione di spese d'amministrazione o di personale, o una più efficace vigilanza e tutela delle istituzioni o il più proficuo adempimento delle loro finalità o infine un più razionale coordinamento delle varie forme di beneficenza, fra loro o con il fine generale e collettivo della beneficenza; la facoltà di sciogliere le amministrazioni di tutte le istituzioni di uno stesso comune o anche di singole istituzioni e di affidarne la gestione a speciali commissari o commissioni con l'incarico di proporre le riforme statutarie necessarie per coordinare l'attività delle istituzioni agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza (5).

---

(1) Art. 80 Regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 59.
(2) Art. 25 legge 1890 cit.
(3) Art. 50 legge 1890 cit.
(4) Art. 46 legge 1890 cit.
(5) Cfr. R.D. 26 aprile 1923 n. 976.

Tranne i casi in cui sia la stessa legge a prescrivere il provvedimento del Ministro (1) tutti i suddetti poteri sono normalmente esercitati dal Ministero a mezzo dei prefetti, ai quali la legge riconosce ampie facoltà compresa, in alcuni casi, l'adozione di provvedimenti definitivi.

Per l'esercizio della sorveglianza il prefetto si avvale in ogni provincia di un consigliere di prefettura, da lui designato, con lo speciale incarico di: vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza (2); riferire al prefetto ogni irregolarità o abuso, infrazione, omissione o violazione di leggi o statuti ed in genere ogni fatto anormale che risultasse dall'esame degli atti di gestione o venisse altrimenti denunziato dalla pubblica opinione, dalla stampa e da privati; promuovere le opportune verifiche relazionando al prefetto per i provvedimenti da adottare.

Il consigliere di prefettura incaricato del servizio di vigilanza delle opere pie è inoltre membro di diritto del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e ne dirige l'ufficio. Detto comitato, istituito in ciascuna provincia con D.L.Lgt. 22 marzo 1945, n. 178, è uno speciale organo collegiale con funzioni di tutela, vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di coordinamento delle varie attività assistenziali della provincia.

Poichè sono preminenti nei compiti del comitato le funzioni di controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e poichè d'altra parte tali funzioni affiancano e completano quelle svolte direttamente dal Ministero e dai prefetti, si ritiene opportuno trattare il suddetto comitato in questa sede.

Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica

Il comitato, che ha sede presso ogni prefettura, è presieduto dal prefetto ed è composto: del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro; di due membri eletti dalla deputazione provinciale fra esperti di assistenza; di due membri eletti dalle organizzazioni dei lavoratori; di un membro nominato dalla federazione provinciale dell'ONMI; del consigliere di prefettura incaricato della vigilanza sul servizio delle opere pie; del medico provinciale; del ragioniere capo di prefettura. Nelle province, che hanno una popolazione superiore ad un milione di abitanti, i membri eletti dalla deputazione provinciale e dalle or-

---

(1) È di competenza del Ministro, ad esempio, il provvedimento che scioglie l'amministrazione di una istituzione che interessi più province o più comuni di diverse province, il provvedimento di nomina di un commissario per l'amministrazione di tali istituzioni, ecc.

(2) Art. 44 legge 1890 cit.

ganizzazioni dei lavoratori sono tre. I membri durano in carica quattro anni.

Al comitato, che ha un precedente quasi identico nella commissione provinciale di beneficenza e assistenza pubblica, istituita con L. 18 luglio 1904 n. 390 e soppressa con R.D. 4 febbraio 1923 n. 214, la legge attribuisce un complesso notevole di funzioni, non tutte nella pratica sufficientemente assolte. In esse possono distinguersi:

a) funzioni di tutela: la tutela, tendente ad assicurare, mediante un controllo preventivo, l'opportunità e la convenienza amministrativa di determinati atti tassativamente indicati dalla legge (bilanci preventivi, alienazioni del patrimonio, piante organiche del personale, ecc.), è disciplinata dagli artt. 35-42 della legge del 1890, che l'affidava alla giunta provinciale ammininstrativa della provincia in cui aveva sede l'istituzione. Con l'istituzione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica i compiti di tutela sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono stati ad esso trasferiti senza alcuna modifica delle disposizioni che ne regolavano le forme e le modalità di esplicazione;

b) funzioni di vigilanza: in base all'art. 3 del citato D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173 i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica « vigilano la gestione degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza affinchè l'erogazione della beneficenza si compia secondo le norme legislative e regolamentari in vigore; promuovono i consorzi e le federazioni fra le istituzioni di pubblica assistenza della provincia per la migliore utilizzazione dei mezzi e per l'integrazione delle diverse forme di beneficenza fra loro; curano la regolare esecuzione, nell'ambito della provincia, delle disposizioni relative al libretto di assistenza ». Tali funzioni, eccettuato quanto attiene al libretto di assistenza previsto per la prima volta dal decreto istitutivo dei comitati provinciali, erano in precedenza affidate espressamente ai prefetti (1). Pur con la loro nuova attribuzione ai comitati provinciali, restano fermi i poteri di vigilanza dei prefetti e del Ministero dell'interno, sicchè la vigilanza del Comitato si risolve in una sovrapposizione di compiti. Tale sovrapposizione, però, difficilmente si verifica nella pratica poichè il comitato, per la sua natura di organo collegiale, manca della possibilità di svolgere, e in effetti non ha svolto, alcuna attività di vigilanza;

c) funzioni di coordinamento: in base all'art. 2 del decreto

(1) Art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 2841 recante modifica alla legge del 1890.

istitutivo « i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica curano il coordinamento delle varie attività assistenziali nelle rispettive province, sovraintendono alle attività medesime, promuovono l'intervento degli istituti che svolgono tali attività e, in caso d'urgenza, intervengono con i fondi eventualmente messi a disposizione dei prefetti dal Ministero dell'interno ». Tale norma attribuisce ai comitati un ampio e generico potere di coordinamento di tutte le attività assistenziali della provincia, da qualunque ente esplicate: la legge tuttavia non precisa in alcun modo il contenuto e le forme di attuazione di tale potere e in genere i comitati provinciali non hanno svolto in questa materia alcuna attività di rilievo dalla loro costituzione ad oggi. Del pari inoperante è rimasta la norma che attribuisce ai comitati il compito di « ricevere le istanze di ricovero e di sussidio trasmesse o presentate da chiunque e indirizzarle a quelle fra le istituzione pubbliche e private di assistenza, qualunque sia la loro natura giuridica, esistenti nella provincia, che ritengano più adatte a provvedere » (1). Tale compito, che potrebbe costituire una delle forme di attuazione del potere di coordinamento, realizzato mediante una funzione attiva, non risulta sia svolto efficacemente dai comitati.

Altre funzioni riguardano la decisione sui ricorsi contro la concessione o il diniego di prestazioni assistenziali da parte delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, l'emissione di pareri sulle proposte di scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulle domande di erezione in ente morale di nuove istituzioni, sulle proposte di riforma delle istituzioni e sui decreti di chiusura degli istituti privati di ricovero da emettersi dal prefetto nei casi previsti dalla legge.

Vigilanza sulle istituzioni private di assistenza

Nei confronti delle istituzioni private la legge affida al Ministero dell'interno limitati compiti di vigilanza che consistono nella vigilanza sui comitati di soccorso e sulle altre istituzioni temporanee mantenute con il contributo dei soci e con oblazioni di terzi, allo scopo di impedire abusi della pubblica fiducia (2) e nella facoltà di

---

(1) Art. 3, lettera *d*, del D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173.

(2) Art. 2 legge 1890 cit.; tale diritto di sorveglianza, secondo l'art. 4 del Regolamento 1891, comprende la facoltà di procedere ad ispezione od esame degli atti compiuti dalle istituzioni o comitati, di revocarli o di annullarli o di fare quant'altro risultasse necessario od opportuno per impedire che si abusi della pubblica fiducia; a questo fine gli amministratori o rappresentanti delle istituzioni suddette debbono comunicare al prefetto della provincia copia dell'atto di costituzione e il programma delle operazioni che si propongono di svolgere.

ordinare la chiusura degli istituti di ricovero, anche momentanea, nei casi di abuso della pubblica fiducia o di cattivo funzionamento in rapporto ai buoni costumi o all'esercizio dell'assistenza e della beneficenza (1). Tali poteri sono esercitati dal Ministero a mezzo dei prefetti, i quali, inoltre, come organi periferici dell'amministrazione sanitaria, esercitano sulle istituzioni private le attribuzioni loro spettanti a norma delle leggi sanitarie.

Le istituzioni private possono, inoltre, essere soggette ai poteri di coordinamento del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali, tuttavia, si è visto, manca da parte della legge ogni precisazione di contenuto.

VIGILANZA SUI SERVIZI DI ASSISTENZA DEGLI ILLEGITTIMI E DEI MINORI ABBANDONATI

L'art. 17 del R. D. L. 8 maggio 1927 n. 798, modificato con D. L. 8 giugno 1942 n. 826, affida al Ministero dell'interno il compito di disporre ispezioni periodiche sul servizio di assistenza degli illegittimi e di seguire il servizio stesso attraverso le relazioni che i prefetti sono tenuti ad inviare in base ai rapporti ricevuti dalle commissioni di vigilanza istituite presso ogni prefettura. Tali commissioni, composte del consigliere di prefettura addetto alle opere pie, del medico provinciale, di un delegato della Federazione provinciale dell'ONMI, di un delegato dell'amministrazione provinciale e dei direttori delle cliniche pediatrica e dermosifilopatica, ove esistenti, devono visitare almeno una volta ogni due mesi i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi, riferendo al prefetto circa gli accertamenti eseguiti.

Un complesso di poteri di vigilanza e di coordinamento sono poi affidati al prefetto per quanto riguarda i servizi di protezione e di assistenza dell'infanzia abbandonata della provincia. L'art. 27 del R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841, recante modifiche alla legge del 1890, stabilisce testualmente che « il prefetto:

a) vigila perchè gli enti comunali di assistenza adempiano agli obblighi loro imposti dalle leggi vigenti per la tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e per la ricerca dei parenti obbligati alla prestazione degli alimenti;

---

(1) Art. 2 legge 1890 cit.; a norma dell'art. 4 del D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173 spetta al Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di dare parere sui decreti di chiusura degli istituti di ricovero, salvo restando al prefetto la facoltà di provvedere in via provvisoria senza il parere del comitato nei casi di urgenza.

b) cura che gli istituti di cui all'art. 354 del Codice civile (1) diano avviso della dimissione dei ricoverati, per iscritto, all'ente comunale di assistenza competente e al procuratore della Repubblica. Copia di tale avviso deve essere trasmessa al prefetto, cui devono altresì comunicarsi, da tutti gli istituti che hanno per iscopo di ricoverare fanciulli e fanciulle, le dimissioni dei medesimi;

c) invigila che avvenuta la dimissione di un fanciullo siano adottati i necessari provvedimenti perchè il medesimo non rimanga privo di legale rappresentanza e perchè si provveda nel miglior modo per il suo collocamento;

d) invigila sui fanciulli ai termini delle leggi vigenti, denunciando, ove occorra, all'autorità giudiziaria i fatti che vengano a sua conoscenza, i quali possono importare la perdita della patria potestà, della tutela legale, della qualità di tutore, e cura che in questi casi si provveda alla legale rappresentanza dei minori. A tale effetto il procuratore della Repubblica dovrà comunicare al prefetto copia delle sentenze che, riguardo ad uno e ad entrambi i genitori, importino privazioni del diritto della patria potestà, della tutela legale e della qualità di tutore in base alle norme di legge in vigore;

e) denuncia pure i fatti pervenuti a sua notizia i quali possono costituire contravvenzioni alla legge sul lavoro dei fanciulli e alle altre disposizioni emanate a tutela di questi ».

L'articolo su riportato, inserito nella legge del 1890 come articolo 52 ter, sembra debba ritenersi tuttora in vigore: si ritiene infatti che le successive disposizioni emanate per la protezione e l'assistenza dell'infanzia con la legge istitutiva dell'ONMI, pur attribuendo ai comitati di patronato dell'Opera molti dei compiti affidati al prefetto dall'art. 52 ter, non facciano venir meno i poteri di vigilanza e di intervento sostitutivo del prefetto stesso nei casi in cui nè l'ente comunale di assistenza nè il Comitato di patronato provvedano adeguatamente.

In pratica però il prefetto non esercita alcuna delle importanti attribuzioni commessegli per la protezione dell'infanzia abbandonata, poichè manca del tutto della necessaria organizzazione di uffici e servizi specializzati, cui affidare l'esecuzione effettiva dei suoi compiti. All'impossibilità pratica del prefetto a provvedere si accompagna

(1) Si tratta degli istituti di ricovero per minori cui è stata deferita dal giudice tutelare la tutela dei ricoverati privi di persona che possa esercitare la patria potestà e che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti e capaci di esercitare l'ufficio di tutore.

la scarsa vitalità dei comitati di patronato e il limitatissimo, spesso nullo, intervento degli enti comunali di assistenza; sicchè la protezione dell'infanzia abbandonata, prevista da dettagliate e molteplici norme legislative, non trova, nella realtà pratica, una efficace realizzazione.

II - Funzioni di integrazione finanziaria di istituzioni e centri assistenziali

Gli interventi del Ministero dell'interno nei confronti della beneficenza istituzionale e delle organizzazioni assistenziali private non si esauriscono nell'esercizio dei poteri di controllo, sopra illustrati, ma comprendono una notevole serie di interventi finanziari diretti ad integrare le risorse e le disponibilità delle singole istituzioni, per consentire una più efficace realizzazione dei loro fini.

Tali interventi, dei quali taluni previsti da tassative disposizioni di legge (integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), altri invece effettuati con l'iscrizione in bilancio delle somme necessarie sanzionata dal provvedimento legislativo che approva il bilancio stesso (finanziamento delle colonie estive), altri infine effettuati con speciali fondi extra bilancio (Fondo di soccorso invernale), sono estesi tanto alle istituzioni pubbliche di assistenza quanto alle istituzioni e ai centri di assistenza d'iniziativa privata. Fra le forme di integrazione finanziaria potrebbero annoverarsi il pagamento di rette di ricovero e in genere il rimborso di prestazioni assistenziali fatte per conto del Ministero da enti, istituzioni e centri non appartenenti alla sua organizzazione. Tuttavia, poichè per la concessione del rimborso o del pagamento della retta è necessario che sia stabilito un rapporto diretto fra l'assistito e gli organi centrali o periferici del Ministero, si è dedicato a tali forme di intervento un apposito paragrafo con il titolo « funzioni di assistenza a specifiche categorie », limitando la trattazione del presente paragrafo a tutti quegli interventi finanziari non legati alla concessione di una specifica prestazione individuale, ma diretti ad integrare nel loro complesso i mezzi delle istituzioni.

Gli interventi del Ministero per l'integrazione finanziaria delle istituzioni assistenziali, intesa nel senso suddetto, possono essere così distinti: contributi agli enti comunali di assistenza; sussidi alle istituzioni pubbliche e private di assistenza; contributi agli enti organizzatori di colonie estive; contributi agli enti organizzatori di centri di assistenza invernale.

INTEGRAZIONE DEI BILANCI E CONTRIBUTI AGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

In base al D. L. 30 novembre 1937 n. 2145 è iscritto annualmente nel bilancio di previsione del Ministero dell'interno un capitolo di spesa per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Per far fronte a tale spesa il citato decreto dispone l'applicazione di un'addizionale del 2% su alcuni tributi erariali, provinciali e comunali, fissando nel relativo provento il limite massimo per lo stanziamento a favore degli ECA. Con la L. 8 aprile 1940 n. 377 lo stanziamento sul bilancio del Ministero dell'interno venne fissato nella misura di 180 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40. Dopo la guerra, in seguito alla svalutazione monetaria, lo stanziamento fu elevato a 1.800 milioni, misura però ancora insufficiente che ha reso necessario in questi ultimi anni lo stanziamento di ingenti somme nella parte straordinaria del bilancio.

Per l'anno 1951-1952 sono stati stanziati a questo titolo, oltre alla somma fissa di 1.800 milioni, iscritta nella parte ordinaria di bilancio, 9.700 milioni, iscritti nella parte straordinaria: in totale 11 miliardi e 500 milioni, di cui è stato proposto per l'esercizio 1952-53 l'aumento a 11 miliardi e 800 milioni di lire.

La somma suddetta è ripartita dal Ministero fra le varie province in base ad un piano predisposto in relazione alle necessità della assistenza; nell'ambito della provincia il riparto del contributo fra gli enti comunali di assistenza è fatto dal prefetto sempre in relazione alle necessità assistenziali dei vari comuni.

Oltre al contributo annuo ad integrazione del bilancio che per la quasi totalità degli ECA costituisce la principale fonte, cui attingere i mezzi necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali, il Ministero dell'interno fornisce agli ECA altri mezzi per integrare la loro attività assistenziale, corrispondendo le somme necessarie per la concessione agli assistiti della maggiorazione del trattamento assistenziale ed affidando agli ECA la distribuzione dell'assistenza finanziata con il Fondo di soccorso invernale, della quale godono anche gli assistiti dall'ECA.

Maggiorazione del trattamento assistenziale

Con L. 30 novembre 1950 n. 997 è stata soppressa l'indennità caropane prevista da precedenti disposizioni legislative, ed istituita in sua sostituzione una maggioranza di L. 564 mensili, a carico dello Stato, sul trattamento assistenziale complessivo a favore delle seguenti categorie:

a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli enti comunali di assistenza;

b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di: congiunti militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi; congiunti di militari prigionieri di guerra, internati o dispersi e congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra; rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero o congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal D. L. Lgt. 16 febbraio 1946, n. 28.

Per la corresponsione di tale maggiorazione il bilancio di previsione del Ministero dell'interno reca lo stanziamento di 6 miliardi di lire per il 1951-52 e di 8 miliardi per il 1952-53.

Una quota pari a circa i tre quarti del suddetto stanziamento è rimessa, tramite le prefetture, agli enti comunali di assistenza che provvedono alla corresponsione della maggiorazione mensile alle persone iscritte nei propri elenchi, assistite in modo continuativo; sono infatti escluse dal godimento della maggiorazione le persone assistite dagli ECA una volta tanto con sussidi e prestazioni straordinarie. La maggiorazione è corrisposta al capo famiglia e a ciascuno dei familiari a carico. Secondo dati raccolti dal Ministero dell'interno (1) beneficiano della maggiorazione suddetta circa 800.000 persone assistite dagli ECA.

Del restante quarto dello stanziamento, una parte è corrisposta ai titolari dei soccorsi giornalieri su elencati (famiglie di militari chiamati, trattenuti e richiamati alle armi, profughi, ecc.) e ai rispettivi familiari a carico; una parte infine è corrisposta, tramite sempre le prefetture, alle istituzioni di ricovero che provvedono all'assistenza di minori e di adulti e vecchi inabili aventi titolo all'assistenza continuativa dell'ECA o ai soccorsi giornalieri suddetti. È da osservare che la maggiorazione spettante ai ricoverati è corrisposta direttamente agli istituti che li assistono, purchè il ricovero sia stato concesso a retta non superiore alle L. 180 giornaliere.

Sempre secondo i dati raccolti dal Ministero le persone appartenenti a queste ultime due categorie, fruenti della maggiorazione del trattamento assistenziale, sono circa 300.000, di cui oltre la metà appartenenti alla categoria dei ricoverati in istituti.

---

(1) Cfr. relazione della 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1951-52.

Da quanto sopra esposto risulta come lo stanziamento per la maggiorazione in parola, in quanto destinato in maggior parte agli assistiti dagli ECA, possa essere considerato come una ragguardevole fonte di integrazione (6 miliardi per il 1951-52) delle prestazioni degli enti comunali di assistenza.

Fondo nazionale di soccorso invernale

Nell'immediato dopoguerra, ai fini dell'assistenza della popolazione sinistrata, della ricostruzione delle zone liberate e della prima sistemazione dei reduci dalla prigionia e dall'internamento, dei reduci di guerra e dei partigiani, venne istituito con D. L. Lgt. 8 marzo 1945 n. 72 il Fondo di solidarietà nazionale da alimentarsi con un contributo obbligatorio « una tantum » da parte di tutti i cittadini italiani e da vari contributi sui pubblici spettacoli e su alcuni acquisti e consumi. Il successivo R. D. L. 27 maggio 1947 n. 619 abrogava il riconoscimento della personalità giuridica al Fondo di solidarietà nazionale e faceva cessare il carattere autonomo extra-bilancio della sua gestione stabilendo che i proventi ad esso destinati affluissero fino ad esaurimento dei versamenti, stabiliti tutti per una volta tanto, al bilancio dello Stato.

Con il D. L. 18 gennaio 1948 n. 4 appare per la prima volta il Fondo di soccorso invernale che, per il sistema di raccolta dei fondi a mezzo di contribuzioni straordinarie, per la gestione extra-bilancio delle somme raccolte e per la destinazione delle stesse a finalità assistenziali, ricorda molto da vicino il Fondo di solidarietà nazionale tanto da poter essere considerato quasi una sua continuazione.

Il Fondo nazionale di soccorso invernale è istituito anno per anno con apposito provvedimento legislativo ed è destinato ad integrare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi finanziari che la legge annualmente determina o che provengono da contribuzioni volontarie. I mezzi finanziari stabiliti per legge consistono in un contributo dello Stato stanziato con apposito provvedimento sul bilancio del Ministero del tesoro, in genere nella misura di 1 miliardo di lire, e nei proventi di speciali soprapprezzi imposti sull'importo dei biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli, dei biglietti ferroviari e tranviari, ecc. Tutti gli introiti suddetti, compreso il contributo dello Stato, affluiscono al Fondo nazionale che, dopo un primo anno di gestione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, è passato dal 1949 alla gestione del Ministero dell'interno.

In ogni provincia è istituito anno per anno con circolare del Ministero dell'interno il Fondo provinciale di soccorso invernale cui affluiscono tutte le contribuzioni volontarie da parte dei lavoratori, dei commercianti, degli agricoltori, degli industriali, ecc.

Il Fondo nazionale, il cui servizio di cassa è affidato a un istituto di credito scelto d'intesa col Ministro del tesoro, è gestito dal Ministro dell'interno affiancato da un Comitato centrale, da lui presieduto e composto dai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale, della agricoltura e foreste, ecc., nonchè dai rappresentanti di associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, dal rappresentante della Federazione nazionale della stampa italiana, dal presidente dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza, dal presidente dell'ECA di Roma e dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno. Il Fondo nazionale è impiegato per l'integrazione dei fondi raccolti provincialmente con le offerte volontarie. Solo eccezionalmente il Comitato centrale delibera la diretta assegnazione di contributi ad enti di assistenza; con l'esercizio 1952-53 la stessa legge (1) ha stabilito tuttavia la devoluzione, sul fondo nazionale, alla CRI dei proventi dei soprapprezzi applicati nella prima domenica della campagna di raccolta.

I fondi provinciali sono amministrati dai prefetti affiancati da comitati provinciali costituiti dai rappresentanti degli enti e degli organismi scelti dai prefetti stessi fra quelli in grado di recare un valido apporto all'organizzazione e all'attuazione della raccolta dei fondi. I comitati provinciali ripetono per lo più la composizione del Comitato centrale.

In ogni comune è istituito presso l'ente comunale di assistenza un comitato comunale incaricato della raccolta delle contribuzioni volontarie e della distribuzione dei fondi secondo le direttive impartite dal Comitato centrale e dai comitati provinciali, tramite il Ministero dell'interno e i prefetti.

Le principali forme di impiego indicate dal Ministero dell'interno con circolare n. 4978/7 del 28 novembre 1950, successivamente confermata, sono le seguenti: assistenza in natura mediante la distribuzione di buoni per il prelevamento di viveri (pasta, riso, zucchero, grassi, ecc.), di buoni pasto da consumare presso mense collettive, ristoranti economici, mense gestite da enti assistenziali; pagamento di pigioni, energia elettrica, gas, ecc.; distribuzione di indumenti; spegnoramento di oggetti non preziosi presso i monti di pietà; assistenza scolastica (refezioni, acquisto di libri e quaderni, ecc.) particolarmente per l'impiego dei fondi raccolti nelle scuole.

Gli enti erogatori dell'assistenza di cui i comitati provinciali e comunali di soccorso invernale debbono avvalersi sono indicati

(1) L. 22 novembre 1952 n. 1571.

dalla suddetta circolare negli enti comunali di assistenza e nei patronati scolastici per l'assistenza nelle scuole.

I soggetti da assistere sono i lavoratori disoccupati sprovvisti di sussidio di disoccupazione, i pensionati della previdenza sociale, ed eccezionalmente i minori appartenenti a famiglie bisognose.

Da quanto si è detto risulta che le somme raccolte al centro e nelle province per il soccorso invernale vengono impiegate in buona parte attraverso gli enti comunali di assistenza. Pertanto il Fondo di soccorso invernale, pur costituendo una forma di assistenza autonoma, che degli ECA si avvale solo come strumenti di esecuzione, può ugualmente considerarsi come una fonte di integrazione finanziaria dell'assistenza generica prestata dagli ECA.

Non essendo possibile indicare la ripartizione del fondo nelle varie forme di impiego, si riportano i dati complessivi delle somme raccolte: nell'esercizio 1949-50 L. 2.220.601.484 sul fondo nazionale e L. 1.427.374.550 sui fondi provinciali, per un totale di 3.647.976.034; nell'esercizio 1950-51 Lire 3.349.035.258 sul fondo nazionale e Lire 1.426.399.022 sui fondi provinciali, per un totale di L. 4.775.434.280; nell'esercizio 1951-52 Lire 3.949.356.475 sul fondo nazionale e Lire 1.186.059.137 sui fondi provinciali, per un totale di L. 5.135.415.612.

SUSSIDI ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DI ASSISTENZA

A mezzo di un apposito stanziamento, fissato in 1 miliardo e 690 milioni di lire per l'esercizio 1951-52 e in 1 miliardo e 800 milioni per il 1952-53, il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione di assegni fissi a istituzioni pubbliche di assistenza, alla concessione alle stesse di contributi ad integrazione del bilancio, all'erogazione di sussidi straordinari alle istituzioni pubbliche e alle opere private di assistenza. Fra le istituzioni pubbliche e private che fruiscono di tali contributi figurano istituzioni pubbliche di assistenza a carattere nazionale, opere nazionali private di assistenza e, molto più frequentemente, opere pie e istituzioni private locali come orfanotrofi, asili infantili, ospizi per vecchi, ospedali, case di redenzione per donne traviate, ecc.

I contributi e i sussidi vengono concessi su domanda delle istituzioni: la concessione e la determinazione dell'ammontare sono stabilite direttamente dal Ministero in base al parere espresso sulla domanda dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituzione.

Circa le erogazioni effettuate dal Ministero sullo stanziamento predetto si riportano i seguenti dati: esercizio 1950-51 L. 1.499.934.000; esercizio 1951-52 L. 1.499.628.306.

CONTRIBUTI AGLI ENTI ORGANIZZATORI DI COLONIE ESTIVE

Il compito di provvedere alla concessione di contributi per l'assistenza dei minori mediante colonie e campeggi è stato assunto dal Ministero solo nell'ultimo dopoguerra e, in un primo tempo, limitatamente ai minori appartenenti alle categorie assistibili dal soppresso Ministero della assistenza post-bellica a termini del D. L. L. 31 luglio 1945 n. 425.

Nella pratica il contributo integrativo del Ministero agli enti organizzatori fu gradualmente esteso anche ai minori non appartenenti alle citate categorie; tuttavia alla spesa relativa il Ministero ha continuato a provvedere fino all'esercizio 1950-51 con i fondi destinati all'assistenza post-bellica nella parte straordinaria del bilancio

Con l'esercizio 1951-52 la spesa per le colonie estive è stata trasferita nella parte ordinaria del bilancio con l'istituzione di un apposito capitolo: il provvedimento legislativo che ha approvato il bilancio ha legittimato il trasferimento e conseguentemente l'assunzione definitiva da parte del Ministero dell'interno di un compito assolto solo in via temporanea in forza delle disposizioni legislative sull'assistenza post-bellica.

Il contributo concesso dal Ministero ha carattere integrativo in quanto gli enti organizzatori debbono dimostrare di poter sopperire almeno in parte alle spese di funzionamento delle colonie estive e dei campeggi. Il contributo è dato come concorso finanziario alla spesa sostenuta dall'ente organizzatore per ogni bambino assistito; il suo ammontare varia da provincia a provincia e da ente ad ente in relazione alle sue possibilità finanziarie: nell'estate 1952 per le colonie temporanee furono erogati contributi da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 500 al giorno pro-capite; per le colonie diurne contributi da L. 50 a L. 200.

Per la ripartizione delle somme disponibili il Ministero fissa preventivamente ogni anno le quote da assegnarsi a ciascuna provincia, tenendo presenti l'entità della popolazione, le condizioni economiche e sociali della zona e i bisogni dell'infanzia.

La ripartizione delle somme disponibili in ciascuna provincia è fatta con i piani provinciali formulati dai prefetti in base alle domande pervenute dagli enti organizzatori e approvati dal Ministero. Per la formulazione del piano il prefetto è affiancato da uno speciale comitato da lui presieduto. Fra gli enti organizzatori assistiti figurano le organizzazioni più varie; il Ministero ha dettato tuttavia disposizioni ai prefetti perchè siano escluse le iniziative improvvisate e siano scelti gli enti che diano maggiori garanzie di funzionalità e che assistano minori fisicamente ed economicamente bisognosi.

Nell'ultimo quinquennio il Ministero ha erogato per il finanziamento delle colonie estive somme costantemente superiori ai 2 miliardi di lire, concorrendo all'assistenza del seguente numero di minori: nell'anno 1950 n. 332.525 minori in 2.220 colonie temporanee e n. 470.082 minori in 2.570 colonie diurne con una spesa complessiva di 2 miliardi e 541 milioni di lire; nell'anno 1951 n. 363.089 minori in 2.521 colonie temporanee e n. 479.336 minori in 2.631 colonie diurne con una spesa complessiva di 2 miliardi e 592 milioni.

CONTRIBUTI AI CENTRI DI ASSISTENZA INVERNALI PER MINORI

Sullo stesso capitolo destinato all'assistenza estiva il Ministero provvede all'erogazione di contributi per l'assistenza invernale dei minori appartenenti a famiglie bisognose. Tali contributi sono destinati agli enti organizzatori di colonie estive che durante il periodo invernale proseguono l'assistenza dei minori assistiti in colonia mediante organizzazione e gestione di asili infantili, doposcuola, refettori, ricreatori e altri simili centri.

I fondi destinati all'assistenza invernale sono ripartiti dal Ministero fra le varie province e in ciascuna provincia dal prefetto in base alle domande pervenute dalle associazioni ed enti organizzatori dei centri.

Negli ultimi esercizi il Ministero dell'interno ha destinato alla assistenza invernale dei minori una somma annua costantemente superiore ai 2 miliardi di lire, superando notevolmente nelle erogazioni l'entità dello stanziamento fissato nel bilancio di previsione. Infatti, mentre il capitolo destinato all'assistenza estiva ed invernale dei minori reca negli ultimi esercizi uno stanziamento di 2 miliardi, la spesa effettiva sostenuta per colonie estive e centri di assistenza invernale è di circa 4 miliardi e 500 milioni di lire all'anno.

III - Funzioni di assistenza a specifiche categorie

Vengono classificate in questa categoria tutte quelle funzioni che comportano da parte del Ministero o dei suoi organi periferici l'istruttoria della pratica assistenziale e l'assunzione a titolo individuale delle spese totali o parziali di assistenza, nonchè le funzioni svolte mediante l'organizzazione diretta di servizi.

Al primo gruppo di funzioni appartiene ad esempio il ricovero di inabili al lavoro e di minori, in cui il Ministero entra in rapporto con l'assistito ai soli fini amministrativi, mentre la prestazione assistenziale vera e propria è fatta, per conto del Ministero, da istituzioni estranee alla sua organizzazione. Appartiene invece al secondo

gruppo l'assistenza dei profughi in centri di raccolta, i quali fanno parte integrante dell'organizzazione ministeriale.

Le funzioni di assistenza diretta vengono comunque suddivise, nell'esposizione che segue, a seconda delle categorie di assistibili.

Ricovero degli indigenti inabili al lavoro

Per inquadrare convenientemente questa attività del Ministero occorre esporre brevemente le norme di legge che regolano la materia.

Secondo l'art. 38 della Costituzione « ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale » e in particolare gli anabili e i minorati per i quali lo consentano le condizioni fisiche e l'età hanno diritto anche « all'educazione e all'avviamento professionale ». A tali compiti la Costituzione prescrive che provvedano organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. Tuttavia le leggi ordinarie vigenti non consentono di dare applicazione alla norma costituzionale.

Infatti l'autorità pubblica attualmente non sembra tenuta ad assumere a suo carico, per un fine di assistenza, il mantenimento delle persone prive di mezzi di sussistenza inabili al lavoro in quanto tali, ma solo di quegli inabili che si trovano in condizione di mendicità, per un fine di polizia (1).

L'assistenza agli inabili al lavoro in quanto tali può essere prestata dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dai privati.

L'inabilità al lavoro sembra presa in considerazione dalla legge (2) esclusivamente come titolo giustificativo della condizione di mendicità; infatti nei confronti del mendicante che sia fisicamente capace di lavorare la legge prescrive solo sanzioni penali (3), mentre nei confronti del mendicante che sia inabile al lavoro (4) prevede il provvedimento di ricovero in uno apposito ospizio di mendicità o in altro idoneo istituto.

---

(1) Perchè l'autorità pubblica intervenga è necessario che la persona si trovi in condizioni di mendicità, cioè viva con i proventi dell'esercizio dell'accattonaggio e non abbia altri mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado di prestarli.

(2) Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e relativo regolamento di esecuzione.

(3) Art. 670 Codice penale: « Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi ».

(4) La nozione di inabilità data dall'art. 277 del Regolamento di esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza è la seguente: « Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo... le persone che per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza... ».

Il provvedimento del ricovero ha carattere solo indirettamente assistenziale, assicurando il mantenimento del mendicante, ma è principalmente un provvedimento di polizia limitativo della libertà personale (1) — salvo il ricorso ai principî costituzionali — inteso a prevenire il reato di accattonaggio. Esso è tuttavia l'unico che debba essere preso dalla pubblica autorità essendo altre forme di assistenza (per es. assistenza alimentare, assistenza a domicilio, ecc.) di competenza dell'ECA e della beneficenza istituzionale.

Occorre avvertire quindi che il provvedimento del ricovero sembra potersi adottare solo nei confronti di cittadini maggiori degli anni 18, perchè, ove si tratti di minori, il titolo gustificativo della loro mendicità dovrà cercarsi nello « stato di abbandono materiale e morale » essendovi la presunzione che ogni minore deve avere chi provvede al suo mantenimento (2). Dovrebbero applicarsi in questo caso le speciali norme sulla protezione dell'infanzia.

La procedura che porta all'intervento del Ministero per il ricovero degli inabili in condizione di mendicità ha origine in tutti quei casi in cui non sia possibile provvedere con le risorse di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di privati.

Spetta all'autorità di pubblica sicurezza disporre i più dettagliati accertamenti sulle condizioni fisiche ed economiche del ricoverando per stabilire l'inabilità e successivamente proporla al prefetto per i provvedimenti di competenza del Ministro dell'interno. Il prefetto trasmette la pratica al Ministero perchè venga emessa l'ordinanza direttamente dal Ministro oppure, se ha apposita delega, la emette lui stesso. L'ordinanza è eseguita dall'autorità di pubblica sicurezza che provvede ad internare l'inabile nell'istituto al quale è stato assegnato. A seguito dell'ordinanza il Ministero dell'interno è tenuto a corrispondere trimestralmente all'istituto ricoverante il rimborso della spesa di mantenimento (3).

Il Ministero, tramite le intendenze di finanza competenti per territorio, provvede in un secondo tempo a recuperare dai comuni di domicilio di soccorso degli inabili ricoverati le spese anticipate. Esse

---

(1) Art. 282 del Regolamento citato dispone: « Qualora l'inabile di cui sia stato ordinato il ricovero non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani arbitrariamente vi è accompagnato con la forza ».

(2) In via di fatto vengono emesse ordinanze di ricovero anche nei confronti di minori. Il provvedimento per il ricovero dei minori dovrebbe essere di competenza dell'autorità giudiziaria e precisamente del presidente del tribunale dei minorenni.

(3) Art. 24 R.D. 19 novembre 1889 n. 6535.

rimangono tuttavia a suo carico se i comuni non sono in condizioni di sostenerle (1).

Queste sono, nelle linee essenziali, le disposizioni legislative che regolano il ricovero degli indigenti inabili al lavoro.

È da osservare tuttavia che il ricorso all'ordinanza di ricovero è attualmente praticato dal Ministero dell'interno in misura molto limitata: al settembre 1952 gli adulti inabili ricoverati con ordinanza erano solo un migliaio circa; a questi occorre aggiungere 1870 minori, anch'essi ricoverati con ordinanza. In totale circa 2.870 persone ricoverate a retta media di L. 180 giornaliere con una spesa complessiva annua inferiore ai 200 milioni di lire. Il relativo capitolo del bilancio di previsione del Ministero reca invece, per il 1951-52, uno stanziamento di 360 milioni di lire.

Occorre aggiungere che per il ricovero di indigenti inabili al lavoro è in uso da parte del Ministero una procedura che non sembra prevista specificamente in alcuna disposizione legislativa, ma che purtuttavia è espressamente considerata nel bilancio di previsione del Ministero con una apposita imputazione di spesa (2). Tale procedura consiste nell'autorizzare istituti pubblici e privati al ricovero di indigenti con l'impegno di provvedere al rimborso delle spese di ricovero sotto forma di sussidio all'istituzione ricoverante. Anche il sussidio è concesso nella misura media di L. 180 per giornata di presenza del ricoverato.

Nella forma del sussidio all'istituzione il Ministero provvede al mantenimento in istituti di altri 1.500 adulti inabili, con una spesa annua di circa 100 milioni.

La procedura del sussidio è inoltre largamente praticata per il ricovero dei minori, sia per poter protrarre oltre il termine di 14 anni l'assistenza dei minori ricoverati con ordinanza in base alle disposizioni sugli inabili al lavoro, sia per poter provvedere, senza il ricorso alla procedura dell'ordinanza, al ricovero di minori in condizioni di abbandono e non aventi titolo all'assistenza in qualità di appartenenti alle categorie post-belliche. Del ricovero dei minori sarà detto più ampiamente nel capitolo che segue.

È da ricordare infine che per il ricovero con ordinanza e con sussidio è competente all'istruzione della pratica la prefettura (divisione opere pie).

---

(1) V. a questo proposito quanto è detto nel capitolo dedicato al comune. La rivalsa del Ministero non è limitata esclusivamente ai comuni ma si estende anche agli enti comunali di assistenza e altri enti obbligati in base al R.D. 1889 citato.

(2) Nel bilancio 1951-52 è stato istituito, per L. 465 milioni, un capitolo di spesa con la seguente denominazione: « Sussidi alle istituzioni pubbliche e

RICOVERO DI MINORI

Il Ministero si occupa del ricovero in istituti di minori appartenenti alle categorie di persone indicate nel D.L.L. 31 luglio 1945 n. 425 sull'assistenza post-bellica (1), nonchè di minori che si trovino in condizioni di miserabilità e di abbandono o per i quali sussistano gravi motivi di ordine morale o ambientale che suggeriscano l'adozione del provvedimento.

Di regola l'età minima per il ricovero è fissata negli anni 6 e l'assistenza cessa al compimento del 18° anno.

L'accertamento delle condizioni di bisogno e l'istruttoria della pratica è curata, in sede periferica, dagli « Uffici provinciali assistenza post-bellica » o dalle prefetture, a seconda che trattasi di minori appartenenti o non alle categorie assistibili in base al citato decreto legislativo. La decisione sulla concessione o meno del ricovero è riservata al Ministero (Direzione generale dell'assistenza pubblica, divisione VI). Per i minori la cui assistenza dovrebbe essere espletata da altri enti (illegittimi, orfani di guerra, ecc.) la prefettura che ha formulato la relativa proposta è incaricata di interessare l'ente competente.

La documentazione richiesta è costituita dai seguenti certificati: atto di nascita; stato di famiglia vistato dall'ufficio distrettuale delle imposte; dichiarazione di appartenenza alle categorie post-belliche per i minori la cui assistenza sia richiesta agli uffici provinciali assistenza post-bellica.

I minori normali sono ricoverati in numero di 22.456 presso « isti-

---

private di beneficienza e altri istituti che provvedono per conto del Ministero all'assistenza mediante ricoveri degli indigenti in genere ».

(1) In proposito occorre ricordare che nell'immediato dopoguerra fu istituito, con D.L.Lgt. 21 giugno 1945 n. 380, il Ministero dell'assistenza post-bellica, le cui attribuzioni furono stabilite con il D.L.Lgt. 31 luglio 1945 n. 425. Ad esso fu affidato il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare tutte le attività assistenziali da svolgersi a favore delle categorie indicate dall'art. 1 del citato decreto n. 425 e precisamente: *a*) partigiani; b) reduci di guerra; *c*) prigionieri di guerra, militari internati e loro famiglie; *d*) profughi e altre vittime civili di guerra (sinistrati, sfollati, civili minorati di guerra; civili reduci dall'internamento e dalla deportazione; congiunti di civili morti o dispersi in dipendenza della guerra; famiglie di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, ecc.); *e*) rimpatriati dall'estero.

Anche in seguito alla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e alla devoluzione dei relativi compiti ai Ministeri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale, della pubblica istruzione secondo la rispettiva competenza, le persone assistibili dai ministeri suddetti con i fondi loro assegnati per l'assistenza post-bellica sono rimaste quelle appartenenti alle categorie indicate dall'art. 1 del D.L.Lgt. 21 luglio 1945 n. 425 e da noi sopra riportate.

tuti di beneficenza » con retta media di L. 180 e in numero di 6.197 presso « istituti convenzionati » a retta di L. 350 (1).

La spesa complessiva riferita all'esercizio 1951-52 ammonta a lire 2.170.000.000. Il movimento medio di entrata e di uscita dei minori oscilla sulle 3.000 unità annue. Non è effettuata alcuna preventiva ripartizione sul piano nazionale dei fondi disponibili per i ricoveri. In pratica però le province centro-meridionali e insulari, dato il loro stato di depressione economica, assorbono due terzi delle erogazioni.

Per il ricovero dei minori il Ministero dispone di 2 miliardi e 700 milioni stanziati nella parte straordinaria del bilancio e destinati ai minori appartenenti alle categorie post-belliche e della quota disponibile per i minori sul già ricordato capitolo di 465 milioni destinati ai sussidi alle istituzioni di rcovero.

Su tali somme gravano anche le spese per l'assistenza delle seguenti speciali categorie di minori.

Ricoveri di minori anormali fisici, psichici e sensoriali

Il Ministero provvede anche al ricovero di minori infermi di mente, ciechi, sordomuti e paralitici generalmente appartenenti alle categorie post-belliche. Le pratiche vengono istruite presso gli uffici provinciali assistenza post-bellica con gli stessi criteri applicati per i minori normali con in più la richiesta di un certificato medico comprovante l'infermità. Di regola il ricovero è effettuato dal 6° al 18° anno di età salvo si tratti di soggetti inabili a qualsiasi lavoro, nel qual caso l'assistenza viene protratta senza limite di tempo.

Il numero dei minori anormali assistiti è di 200 unità con retta media giornaliera di L. 450. Nell'esercizio 1951-52 sono stati spesi a questo titolo 33 milioni di lire.

Gli istituti ove tali minori vengono ricoverati sono tutti convenzionati. Attualmente vigono quattro convenzioni con: la Federazione delle istituzioni pro-ciechi; l'Istituto « Gaetano Giardino »; l'Istituto « Sante De Sanctis »; l'Istituto Tropeano per anormali psichici.

Ricovero di minori affetti da lesioni di guerra

Il Ministero ha assunto a proprio carico parte dell'assistenza ai cosiddetti « mutilatini » di guerra che precedentemente era svolta dal

(1) Una cospicua attività, a carattere eccezionale, è stata svolta dal Ministero a favore dei minori delle zone colpite dalle alluvioni dell'inverno 1951. La punta massima dei minori ricoverati ha raggiunto la cifra di 8.375 unità; al settembre 1952 erano ancora ricoverati a spese del Ministero 4.724 minori. La retta media giornaliera è di L. 290. La spesa complessiva nell'esercizio 1951-52 è stata di 887 milioni di lire.

soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica. Vengono assistiti solo quei « mutilatini » che non hanno ancora ottenuto la pensione di guerra: per i pensionati infatti provvede l'ONIG a norma della legge 10 agosto 1950 n. 648.

L'istruttoria della pratica è svolta dall'ufficio provinciale della assistenza post-bellica nella cui giurisdizione trovasi il domicilio del minore. Oltre ai documenti già citati, comuni a tutte le pratiche di ricovero dei minori, è richiesto un documento che comprovi lo stato di lesionato di guerra del ricoverando e precisamente la copia del verbale della visita medica effettuata dalla commissione medica per le pensioni di guerra.

I mutilatini attualmente assistiti da parte del Ministero ammontano a 1.558 con una retta giornaliera di L. 450. La spesa complessiva nell'esercizio 1951-52 è stata di L. 260.000.000.

I « mutilatini » vengono ricoverati dal Ministero presso i seguenti istituti convenzionati: 1) minori affetti da infermità o da mutilazioni: istituti della Fondazione pro-juventute; Istituto « Mamma Irma »; Opera Don Orione; Istituto Tropeano (sezione « Quisisana »); 2) minori anormali psichici per cause di guerra; Istituto « Gaetano Giardino »; Istituto Tropeano (sezione « Ponticelli »); 3) minori ciechi di guerra; istituti aderenti alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

ASSISTENZA SANITARIA

I compiti di assistenza sanitaria svolti dal Ministero dell'interno riguardano le persone appartenenti alle categorie post-belliche, gli stranieri indigenti e gli infermi poveri in genere: per quest'ultima categoria limitatamente però alle infermità e alle minorazioni che non ricadono nella competenza di istituti ed enti pubblici o privati ovvero di enti mutualistici a norma delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore. Il Ministero interviene nei confronti delle due categorie di persone nelle seguenti forme.

Assistenza sanitaria alle categorie post-belliche

Tale intervento comprende: 1) l'*assistenza medico-chirurgica* prestata dagli ambulatori degli uffici provinciali assistenza post-bellica aperti anche ai profughi d'Africa e fino al 30 giugno 1952 agli alluvionati; 2) l'*assistenza ospedaliera* praticata a favore di infermi appartenenti alle suddette categorie, mediante ricovero in ospedali convenzionati; 3) l'*assistenza farmaceutica* praticata a favore delle categorie di cui sopra, direttamente dagli uffici provinciali della assistenza post-bellica; 4) la *fornitura di protesi dentarie* concessa agli

appartenenti alle categorie suddette direttamente dagli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica se la spesa non supera le lire 10.000, oppure autorizzata dal Ministero se l'importo superi detta cifra; 5) la *fornitura di occhiali* con le modalità di cui al numero precedente; 6) la *fornitura di protesi ortopediche* con le modalità di cui al n. 4).

Per le varie forme di assistenza di cui sopra il Ministero ha sostenuto nell'esercizio 1951-52 le seguenti spese: per prestazioni ambulatoriali (245.000 prestazioni) L. 156.000.000; per ricoveri ospedalieri L. 300.000.000; per l'assistenza farmaceutica L. 250.000.000; per le protesi dentarie e occhiali (2.720 protesi) L. 18.000.000; per le protesi ortopediche, L. 24.500.000.

Assistenza sanitaria ai profughi e agli stranieri indigenti

Interventi analoghi a quelli sopra descritti sono effettuati dal Ministero per l'assistenza sanitaria e farmaceutica a favore dei *profughi*. L'assistenza sanitaria del Ministero è prestata pure agli *stranieri indigenti* (1) residenti in Italia che usufruiscono dei benefici contemplati da particolari convenzioni internazionali. La spesa annua sostenuta complessivamente per profughi e stranieri è di L. 965 milioni.

Assistenza sanitaria agli infermi poveri in genere

L'art. 2 del R.D.L. 11 gennaio 1943 n. 65, nello stabilire un'addizionale sul prezzo dei biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli nella misura del cinque per cento sul prezzo netto degli stessi, assegnava ad uno speciale capitolo del bilancio del Ministero dell'interno, sui proventi dell'addizionale stessa, un fondo destinato per due terzi all'assistenza ed alla cura degli *infermi poveri* affetti da malattie e minorazioni che non ricadono nella competenza di istituti e di enti pubblici o privati ovvero di enti mutualistici a norma delle disposizioni legislative regolamentari e statutarie in vigore. L'art. 2 del suddetto R.D.L. 11 gennaio 1943 fu abrogato dal successivo R.D.L. 30 maggio 1946 n. 538 che, però, all'art. 4 lett. *a*), stabiliva l'erogazione al Ministero dell'interno per i fini assistenziali sopra esposti di un contributo annuo, in ragione del quattro per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato per gli spettacoli cinematografici e in ogni caso non eccedente i 50 milioni. Per l'anno 1951-52 tale contributo

(1) Il bilancio preventivo 1951-52 del Ministero dell'interno reca un capitolo (n. 80) di spesa per L. 4.000.000 dedicato alle « spese di cura e mantenimento di ammalati stranieri miserabili negli ospedali e manicomi dello Stato; trasporto e accompagnamento di mentecatti stranieri miserabili fino alla frontiera, spese di cura e di ricovero di italiani all'estero e altre spedalità in casi eccezionali, ecc. ».

è stato stabilito per la somma di L. 50 milioni. Con questa somma il Ministero dell'interno provvede all'assistenza delle categorie indicate dalla legge nelle seguenti forme: assunzione delle spese relative a protesi ortopediche, dentarie, acustiche, ottiche, ecc. e al ricovro ospedaliero eventualmente necessario per le esigenze dell'applicazione della protesi.

La procedura per ottenere tale assistenza è la seguente: presentazione della domanda alla prefettura (divisione opere pie) corredata da un certificato medico, ove venga attestata la necessità dell'apparecchio di protesi e ne vengano indicate le caratteristiche, nonchè dalla tessera di povertà o altro documento idoneo a comprovare lo stato di bisogno; istruttoria della pratica da parte della prefettura e invio della stessa al Ministero; approvazione da parte del Ministero alla fornitura dell'apparecchio di protesi, il che comporta o il rimborso della spesa fatta dall'interessato, dietro esibizione della fattura, con mandato intestato al medesimo da riscuotersi presso la tesoreria provinciale o il pagamento dell'importo della spesa alla ditta fornitrice se l'interessato non ha anticipato l'importo stesso.

SUSSIDI

Il Ministero provvede all'erogazione di un cospicuo numero di sussidi (1), su deliberazione dei comitati provinciali dell'assistenza postbellica (presso i relativi uffici dell'APB, alle categorie di loro competenza, nonchè di soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari.

Sussidi agli appartenenti alle categorie post-belliche.

La procedura ha inizio con la domanda dell'interessato all'ufficio provinciale dell'assistenza post-bellica territorialmente competente e, dopo esperite le informazioni della P.S. sulle condizioni del richiedente ed esibita la documentazione dell'appartenenza alle categorie suddette, viene deliberata la concessione da parte del comitato provinciale dell'assistenza post-bellica.

Nei casi di assoluta urgenza possono provvedere i direttori degli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica o direttamente il Ministero.

L'ammontare medio dei sussidi è di L. 3.000. Ne sono stati erogati circa 600.000 con una spesa complessiva nell'esercizio 1951-52 di L. 1.800.000.000.

---

(1) Può essere ricordato uno stanziamento di L. 5.000.000 nel 1951-52 per la concessione di premi di solidarietà nazionale a partigiani, famiglie di caduti nella lotta di liberazione, ecc.

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari

Il servizio dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari chiamati, richiamati e trattenuti alle armi è disciplinato dalla L. 22 gennaio 1934 n. 115 e dalle successive modifiche (1), delle quali ultima in ordine di tempo il D.L.Lgt. 8 febbraio 1946 n. 49, e prevede l'erogazione a carico dello Stato di sussidi giornalieri in denaro: alle famiglie bisognose dei militari di leva ammogliati con prole; ai familiari bisognosi dei militari richiamati o trattenuti alle armi fino al grado di sergente maggiore, brigadiere o gradi equiparati, purchè il richiamo e il trattenimento alle armi abbiano avuto luogo d'ufficio e non a domanda; ai familiari bisognosi (genitori o mogli e figli) dei militari dispersi o deceduti in guerra, quando i familiari siano in attesa di pensione; ai familiari bisognosi dei civili deceduti o dispersi in seguito a deportazione in Germania, purchè i familiari siano in attesa della pensione di guerra; ai militari in licenza in attesa di pensione di guerra. I sussidi ai familiari e ai militari in attesa di pensione sono corrisposti a titolo di anticipo e vengono trattenuti sulla pensione successivamente liquidata.

La misura dei sussidi giornalieri attualmente in vigore è la seguente: L. 13,60 alla moglie; L. 5,10 per ogni figlio di età inferiore ai 15 anni; L. 13,60 alla madre inabile; L. 3,40 al padre inabile; L. 13,60 al padre vedovo inabile al lavoro; L. 10,20 ai fratelli e sorelle minorenni o maggiorenni inabili al lavoro, che siano a carico del militare; L. 13,60 al militare in licenza in attesa di pensione.

Il servizio è affidato al Ministero dell'interno sul cui bilancio è iscritto un apposito capitolo di spesa fissato per gli esercizi 1951-52 e 1952-53 in 900 milioni di lire. Alla distribuzione dei sussidi il Ministero provvede rimettendo le somme necessarie alle singole prefetture, le quali a loro volta provvedono al pagamento agli interessati a mezzo delle ricevitorie postali. I sussidi sono liquidati da queste ogni quindici giorni.

La concessione dei sussidi è deliberata da un'apposita commissione comunale cui è rimesso il compito di accertare l'esistenza nel richiedente dei requisiti richiesti ed in particolare le sue condizioni di bisogno. Presso le prefetture è istituita una commissione provinciale per i ricorsi avverso le decisioni delle commissioni comunali.

Il numero delle persone ammesse al godimento del sussidio si aggira sulle 250.000 unità.

---

(1) R.D.L. 13 maggio 1935 n. 1101; R.D. 26 luglio 1935 n. 1658; R.D. 5 settembre 1938 n. 1690; D.M. 25 agosto 1939; L. 10 giugno 1940 n. 836; L. 14 ottobre 1940 n. 1844; R.D.L. 13 aprile 1944 n. 113; D.L.Lgt. 8 febbraio 1945 n. 107.

È allo studio da parte dei competenti Ministeri (tesoro, interno, difesa) un disegno di legge per il miglioramento dei sussidi giornalieri, il cui ammontare è oggi inadeguato alle esigenze vitali degli assistiti.

ASSISTENZA A FAVORE DEI PROFUGHI

L'assistenza ai profughi fu di competenza quasi esclusivamente del soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica e del soppresso Ministero dell'Africa limitatamente ai profughi d'Africa. Attualmente tutte le funzioni di assistenza nei confronti di questa categoria sono affidate al Ministero dell'interno. L'assistenza ai profughi italiani assunse proporzioni di notevole ampiezza nei primi anni del dopoguerra: nel marzo 1947 esistevano 109 centri di raccolta ove erano accolti 55.000 persone. Il numero dei centri è andato sensibilmente diminuendo, sicchè nel marzo 1952 ne rimanevano 41 con 28.198 persone alloggiate. Al funzionamento dei centri contribuiva l'AAI fornendo le refezioni.

La materia dell'assistenza a favore dei profughi è stata recentemente riordinata con la L. 4 marzo 1952 n. 137 della quale si riportano i punti salienti (1). Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica se ne è già fatto cenno precedentemente.

Secondo la legge sono assistibili solo i cittadini italiani, in condizioni di bisogno, appartenenti alle seguenti categorie: 1) profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia; 2) profughi dai territori sui quali in seguito al Trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (giuliani, dalmati, ecc.); 3) profughi da territori esteri; 4) profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, cioè coloro che abbiano dovuto lasciare, per circostanze dipendenti direttamente dallo stato di guerra, la propria residenza avendo avuto la casa distrutta ovvero dichiarata inabitabile dall'ufficio del genio civile e si trovino in condizioni di non poter far ritorno alla località in cui risiedevano (2).

Le principali forme di intervento a favore dei profughi previste dalla legge sono le seguenti:

Sussidio temporaneo mensile di rimpatrio

A decorrere dal 1° luglio 1951 ai profughi che rimpatriano dopo il marzo 1952 è concesso, a meno che non siano ricoverati in centri di raccolta, un sussidio temporaneo mensile stabilito nella misura

(1) Per maggiore cognizione v. circolare n. 015380 - C. 48 del 30 giugno 1952 del Ministero dell'interno.

(2) Art. 2 legge 4 marzo 1952 n. 137.

giornaliera identica, per il capo-famiglia, a quella prevista per la indennità ordinaria di disoccupazione (1). Per ciascun familiare a carico vi è un sussidio integrativo giornaliero di 100 lire. Inoltre detti profughi hanno diritto alla maggiorazione del trattamento assistenziale (cioè L. 564 al mese) (2). I lavoratori profughi che frequentano corsi di qualificazione professionale possono cumulare il sussidio di cui sopra con quello che viene loro corrisposto dai corsi. Nell'ottobre 1952 i profughi assistiti fuori dei campi erano 88.400 di cui circa 40.000 profughi d'Africa.

Sussidio straordinario di rimpatrio e spese di viaggio

Ai profughi che rimpatriano è concesso, una volta tanto, un sussidio (3) di lire 12.000 oltre a lire 5.000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile.

Ai profughi che rimpatriano sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla località di sbarco o di confine al centro di raccolta o al comune di elezione.

Ricoveri in centri di raccolta

Il Ministero dell'interno amministra 40 centri di raccolta ove possono essere ricoverati i profughi che rimpatriano dopo l'aprile 1952 e che siano nell'impossibilità di procacciarsi alloggio. I profughi suddetti possono rimanere nei centri di raccolta per un periodo massimo di un anno e mezzo ricevendo oltre l'alloggio un sussidio di L. 158 in contanti quale razione viveri giornaliera.

A quei profughi che avessero già trascorso più di un anno e mezzo nei centri di raccolta è concesso, in caso di necessità, solo l'alloggio oltre un sussidio di L. 125 giornaliere per il capo famiglia e 100 per ogni componente a carico, oltre 564 lire al mese per la maggiorazione del trattamento assistenziale. Ogni assistenza alloggiativa in centri di raccolta dovrebbe cessare il 30 giugno 1953 (4).

I profughi ricoverati nei campi, al 30 novembre 1952, erano 23.710.

---

(1) La misura di questo sussidio equivale a quella dell'indennità di disoccupazione corrisposta dall'INPS cioè circa L. 220.

(2) Art. 3 legge citata.

(3) Art. 4 legge citata.

(4) Secondo l'art. 26 della legge cit. a decorrere dall'esercizio finanziario 1955-56 sarà soppresso nello stato di previsione del Ministero dell'interno il capitolo relativo alla « Istituzione e mantenimento dei centri di raccolta di smistamento profughi... ».

Assistenza ai dimessi dai centri di raccolta

Ai profughi ricoverati in centri di raccolta che si sono dimessi volontariamente entro il 30 giugno 1952 è stato concesso un « premio di primo stabilimento » di L. 50.000. Ad essi viene altresì corrisposto, solo per 6 mesi, il sussidio giornaliero (1) di L. 125 al capo famiglia e di L. 100 per ogni componente a carico, oltre alla maggiorazione del trattamento assistenziale.

Ai profughi provvisti di sola assistenza alloggiativa è stato corrisposto soltanto un « premio di primo stabilimento » di L. 25.000.

I profughi dimessi dai centri di raccolta non possono esservi riammessi.

Facilitazioni nel collocamento al lavoro.

Gli uffici provinciali del lavoro sono tenuti ad iscrivere nei registri dei disoccupati gli operai ed impiegati profughi involontariamente disoccupati che ne facciano domanda, anche in deroga alle norme sulla residenza e, in mancanza di libretto di lavoro, previa determinazione, da parte degli stessi uffici, della qualifica professionale del profugo (2).

Le ditte e le società imprenditrici di opere pubbliche o di lavoro comunque effettuato dallo Stato o da enti locali, anche se da questo parzialmente finanziate, sono tenute ad assumere il 5% della mano d'opera occorrente fra le categorie dei profughi. Gli organi ispettivi del Ministero del lavoro sono tenuti ad esercitare il controllo secondo le disposizioni vigenti in materia (3).

Facilitazioni per l'emigrazione

Nella emigrazione collettiva i profughi che siano in possesso di tutti i requisiti necessari per l'espatrio hanno titolo preferenziale per essere compresi nella quota di emigrazione nella misura del 30% della quota stessa (4).

Facilitazioni per l'assegnazione di abitazioni

Per quattro anni a partire dal marzo 1952, gli istituti autonomi delle case popolari e l'UNRRA-CASAS sono tenuti a riservare ai profughi

---

(1) Questo come tutti gli altri sussidi per i profughi viene pagato per il tramite dell'Ente comunale di assistenza (ECA).

(2) Art. 12 legge cit.

(3) Art. 27 legge cit.

(4) Art. 29 legge cit.

l'aliquota del 15 % degli alloggi che saranno costruiti ed abitabili a decorrere dal 1° gennaio 1952. Nella assegnazione viene data la precedenza ai profughi ricoverati in centri di raccolta.

La stessa aliquota del 15% degli alloggi deve essere riservata per i profughi dipendenti statali dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato (INCIS).

Costruzione di case popolari per i profughi

I profughi ricoverati in centri di raccolta dovranno essere sistemati in fabbricati di carattere popolare e popolarissimo da costruirsi a spese dello Stato nei tre esercizi 1951-52, 1952-53, 1953-54. Per tali nuove costruzioni è prevista la spesa massima di 9 miliardi che sono anticipati dalla « Cassa depositi e prestiti » e restituiti ad essa in dieci annualità dal Ministero dell'interno (1).

La costruzione dei fabbricati è demandata al Ministero dei lavori pubblici che si avvarrà degli istituti provinciali autonomi per le case popolari che cureranno anche la gestione (2). Nel dicembre 1952 era in corso di pubblicazione un decreto interministeriale concernente le caratteristiche delle case per i profughi, le località di costruzione e le modalità del finanziamento fino alla cifra di circa L. 8.000.000.000.

Condizioni per l'assistenza

Per essere ammessi alle forme assistenziali di cui sopra i profughi avrebbero dovuto presentare prima del luglio 1952, oppure entro 4 mesi dal giorno del rimpatrio, domanda in carta libera agli uffici provinciali dell'assistenza post-bellica, unendo il certificato di residenza.

Lo stato di bisogno del profugo viene accertato dal Ministero dell'interno per il tramite dei suoi organi periferici (uffici provinciali dell'assistenza post-bellica) i quali devono tener conto della condizione economica attuale del profugo, della possibilità di questi o dei componenti il nucleo familiare a suo carico di procacciarsi i mezzi necessari per provvedere alle esigenze indispensabili di vita, dell'esistenza o meno di parenti che possano prestare gli alimenti (3).

Le provvidenze previste a favore dei profughi dovrebbero venir a cessare immediatamente nei seguenti casi: 1) cessazione dello stato di bisogno; 2) rifiuto di assunzione di lavoro consono alle proprie

---

(1) Art. 21 legge cit.

(2) Gli alloggi verranno assegnati in locazione per un fitto mensile costituito dal 2 % annuo del costo dell'alloggio stesso, più una quota delle spese ordinarie di gestione (art. 24 legge cit.).

(3) Art. 6 legge cit.

attitudini; 3) il matrimonio per le donne profughe; 4) il provvedimento definitivo con cui venga negata la qualifica di profugo.

Nel caso di dimissioni o di abbandono volontario del lavoro il sussidio non può essere ripristinato (1).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Roma - Via Flavia, 6 - Tel. 470.280

Ispettorato medico del lavoro

Roma - Via S. Basilio, 41 - Tel. 484.475

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2) istituito con D.Lgt. 21 giugno 1945 n. 377 e disciplinato, per quanto riguarda le competenze e l'ordinamento, dal D.Lgt. 10 agosto 1945 n. 474, dal D.Lgt. 15 aprile 1948 n. 498 e dal D.M. 1 dicembre 1948, è l'organo amministrativo centrale che sovraintende: all'applicazione delle leggi riguardanti il lavoro in tutti i suoi aspetti; alla prevenzione, previdenza e assistenza sociale e alla vigilanza sugli istituti aventi tali scopi; all'addestramento professionale e alla qualificazione dei lavoratori disoccupati; al collocamento dei lavoratori; alle migrazioni interne; all'emigrazione e alla cooperazione. Il Ministero svolge inoltre opera di conciliazione e di arbitrato sulle controversie individuali e collettive di lavoro; provvede ad eseguire studi, ricerche, statistiche, attività d'osservazione all'interno e all'estero nella materia del lavoro e della previdenza sociale; cura i rapporti con la Organizzazione internazionale del lavoro e con gli altri enti internazionali operanti in tale campo.

Il Ministero del lavoro opera attraverso le sue cinque direzioni generali (Affari generali e personale; Occupazione interna e migrazione; Rapporti di lavoro; Previdenza e assistenza sociale; Cooperazione) e attraverso i suoi organi periferici: Ispettorato del lavoro e uffici del lavoro e della massima occupazione.

Per l'intima connessione che esiste fra i tre settori del lavoro, della previdenza e dell'assistenza non è agevole stabilire nell'insieme

---

(1) Art. 7 legge cit.

(2) Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non è alla sua prima apparizione: fu infatti istituito per la prima volta nel 1920 (D. L. 3 giugno 1920, n. 700). Nel 1923 venne fuso nel nuovo Ministero dell'economia nazionale e nel 1929 nel Ministero delle corporazioni. Nel 1943 fu istituito il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro finchè il 21 giugno 1945 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale veniva costituito come ministero autonomo.

dell'attività del Ministero del lavoro quale parte possa essere definita, sia pure in senso lato, assistenziale.

In ogni caso l'intervento del Ministero del lavoro ha la particolarità di rivolgersi non agli individui bisognosi in genere, come avviene per l'assistenza e la beneficenza pubbliche, ma alla categoria dei lavoratori nel fondamentale intento di tutelare le forze della produzione e garantirne il migliore impiego.

Fra le funzioni del Ministero che hanno un più deciso carattere assistenziale vanno classificati gli interventi in favore dei lavoratori disoccupati, l'assistenza agli emigranti all'estero e ai migranti nell'interno dello Stato, l'assistenza alle residue categorie post-belliche, gli interventi finanziari e la vigilanza sugli enti di assistenza ai lavoratori e alle loro famiglie. Per tali funzioni è prevista per l'esercizio finanziario 1952-53 la spesa complessiva di 30 miliardi e 901 milioni di lire. (1)

Non hanno carattere assistenziale gli interventi del Ministero per la tutela del lavoro e per il controllo della previdenza sociale e per l'integrazione finanziaria da parte dello Stato di alcune prestazioni previdenziali: a tali interventi sarà fatto comunque un breve accenno in considerazione della loro importanza e della loro connessione con il settore dell'assistenza.

I - Provvidenze a favore dei lavoratori disoccupati

Il Ministero del lavoro interviene in favore dei lavoratori disoccupati con molteplici provvidenze, che solo in parte rivestono deciso carattere assistenziale. Tali interventi si concretano nella concessione di sussidi straordinari di disoccupazione a carico della gestione della assicurazione per la disoccupazione involontaria presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel finanziamento e nell'organizzazione dei corsi di addestramento professionale e di cantieri-scuola, nell'organizzazione e gestione dei servizi di collocamento al lavoro, nella partecipazione all'incremento dell'occupazione operaia a mezzo della speciale gestione INA-CASA che provvede alla costruzione di alloggi economici per i lavoratori.

La concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione e la

(1) Tale somma è costituita da: 2 miliardi per il contributo dello Stato alla gestione INPS dei sussidi straordinari di disoccupazione; 28 miliardi per i contributi ordinario e straordinario al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori; 855 milioni per l'assistenza agli emigranti e ai migranti nell'interno dello Stato; 46 milioni per assistenza alle categorie post-belliche.

vigilanza sulla gestione INA-CASA sono attribuite alla competenza della Direzione generale della previdenza e della assistenza sociale; per le altre materie è competente la Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni.

SUSSIDI STRAORDINARI DI DISOCCUPAZIONE

La L. 29 aprile 1949 n. 264 contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati prevede la corresponsione di un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori disoccupati che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione corrisposta all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La concessione del sussidio è limitata tuttavia ai lavoratori appartenenti a particolari categorie professionali e residenti in determinate località stabilite di volta in volta con decreto del Ministro del lavoro di concerto col Ministro del tesoro avuto riguardo allo stato dell'occupazione locale. Si richiede inoltre che il lavoratore disoccupato privo del requisito pieno di contribuzione per il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione (52 contributi settimanali se operaio e 12 contributi mensili se impiegato, nel biennio precedente la data di inizio della disoccupazione) possa far valere un numero minimo di contributi versati (5 settimanali per gli operai e 1 mensile per gli impiegati), sia iscritto alle liste di collocamento, sia nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la propria opera nei cantieri scuola.

Il sussidio straordinario è concesso per un periodo di 90 giorni, prorogabili al massimo a 180, in misura pari a quella dell'indennità giornaliera corrisposta agli assicurati (in base alle attuali tabelle un disoccupato con moglie e due figli percepisce L. 380 al giorno). All'onere derivante si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria e con un contributo dello Stato iscritto in apposito capitolo del bilancio preventivo del Ministero del lavoro e stabilito in 4 miliardi per l'anno 1951-52 e in 2 miliardi per l'esercizio 1952-53; anche il contributo statale è versato alla predetta gestione presso la quale è tenuta dall'INPS una separata evidenza contabile per i sussidi straordinari di disoccupazione.

L'erogazione materiale del sussidio al singolo lavoratore è fatta dall'INPS a mezzo delle proprie sedi periferiche.

Nell'esercizio 1951 sono state erogate complessivamente per detti sussidi oltre 4 miliardi di lire.

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Fra i provvedimenti in favore dei disoccupati che la legge affida alla competenza del Ministero del lavoro i sussidi straordinari di disoccupazione, pur rappresentando una provvidenza tipicamente assistenziale, hanno carattere di eccezionalità e un rilievo di gran lunga inferiore alle provvidenze previste dal Titolo IV della citata L. 29 aprile 1949 n. 264. In base a tali disposizioni è stato sostituito, nella assistenza ai disoccupati, il principio delle provvidenze passive con quello delle provvidenze intese non soltanto ad alleviare il bisogno degli assistiti, ma a rimuovere le stesse cause del bisogno. La legge, dando facoltà al Ministro del lavoro di promuovere o autorizzare l'istituzione di corsi di qualificazione e riqualificazione, nonchè la apertura di cantieri-scuola per disoccupati e prevedendo la concessione di assegni giornalieri ai frequentanti, ha subordinato la prestazione assistenziale all'addestramento professionale, essendosi constatata nella mancanza di qualificazione una delle principali cause di disoccupazione; con i cantieri-scuola le finalità suddette sono state infine congiunte a scopi produttivi.

I programmi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati sono curati dal Ministero del lavoro, Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni (divisione VI e VII), assistito dalla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza ai disoccupati istituita presso il Ministero dalla ricordata L. 29 aprile 1949 n. 264, con poteri consultivi su tutta la materia dalla legge stessa regolata.

Al finanziamento dei programmi provvede il Ministero del lavoro, di concerto col Ministero del tesoro, sul Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, costituito dalla legge citata presso la Cassa depositi e prestiti e gestito dal Ministero del lavoro. Il fondo è alimentato da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione (1 miliardo per l'anno 1950) e da un contributo annuo dello Stato iscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero del lavoro, stabilito in 30 miliardi per l'esercizio 1951-52 e previsto in 28 miliardi per l'esercizio 1952-53. Oltre al finanziamento dei corsi di addestramento professionale e dei cantieri-scuola per disoccupati, al parziale finanziamento dei corsi aziendali e interaziendali di riqualificazione e alle spese di funzionamento della commissione centrale sopraricordata, è stata recentemente autorizzata, con L. 4 maggio 1951 n. 456, l'erogazione a carico del fondo di contributi in favore

di enti e istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (1) (1 miliardo per l'esercizio 1952-53).

Le forme di realizzazione del programma di addestramento professionale finanziato dal fondo in parola sono le seguenti:

1) *Corsi per disoccupati*: si distinguono in corsi di addestramento, qualificazione, specializzazione, perfezionamento e riqualificazione. Possono essere promossi da amministrazioni statali, da comuni e da altri enti, istituzioni, associazioni che dispongano di attrezzature adatte al tipo di corso che intendono svolgere. Le proposte di istituzione dei corsi debbono essere inoltrate dagli enti organizzatori agli Uffici provinciali del lavoro territorialmente competenti, che le trasmettono al Ministero con un piano provinciale annuale, già selezionato e corredato dal parere dell'apposita commissione di cui all'art. 48 della legge. L'autorizzazione d'apertura dei corsi è data con un provvedimento del Ministero per il lavoro di concerto con il Ministero del tesoro. Per i corsi autorizzati il Ministero sostiene le spese per il personale, per l'organizzazione, per il materiale di lavoro e per il trattamento economico degli allievi. Per l'ammissione ai corsi i singoli lavoratori debbono presentare domanda agli uffici provinciali del lavoro che ne dànno avviso con appositi bandi. La durata di ciascun corso è stabilita dai 2 agli 8 mesi, mentre l'orario giornaliero deve corrispondere a quello normale di lavoro. Ai frequentanti i corsi è corrisposto un assegno giornaliero di presenza di L. 200 e qualora non percepiscano, quantunque disoccupati, nè l'indennità giornaliera nè il sussidio straordinario di disoccupazione, ricevono un secondo assegno di L. 100 aumentato di L. 50 per ogni familiare a carico. Gli allievi che abbiano superata la prescritta prova finale, conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3.000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza all'avviamento al lavoro e nella occupazione. Nell'esercizio finanziario 1950-51 sono stati svolti 3.012 corsi per disoccupati con un totale di 86.863 allievi ed una spesa di oltre 5 miliardi.

2) *Cantieri-scuola*: possono essere promossi da proprietari di terre idonee a lavori di rimboschimento, di bonifica, o di sistemazione montana, da amministrazioni pubbliche, enti e consorzi anche per la co-

(1) Fra tali enti si ricordano l'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) e l'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (ENALC) cui è principalmente affidata la realizzazione dei corsi previsti dal R. D. L. 21 giugno 1938, n. 1380. Detti corsi sono generalmente frequentati da lavoratori occupati che intendono accrescere le proprie cognizioni professionali o acquistarne di nuove: i corsi sono gratuiti, ma ai frequentanti non è concessa alcuna indennità, come avviene invece per i corsi per disoccupati, di cui alla L. 29 aprile 1949, numero 264.

struzione di opere di pubblica utilità. L'autorizzazione d'apertura dei cantieri-scuola è concessa dal Ministero per il lavoro. I lavoratori disoccupati vengono ammessi ai cantieri su loro richiesta che viene valutata dall'ufficio del lavoro in base al loro stato di bisogno desunto dall'anzianità di iscrizione alle liste dell'ufficio di collocamento, dal carico familiare, ecc. I lavoratori disoccupati ammessi ai cantieri hanno diritto ad un assegno giornaliero di presenza di L. 300 e, qualora non percepiscano nè l'indennità nè il sussidio straordinario di disoccupazione, ricevono un secondo assegno di L. 200 se celibi, e di L. 300 se coniugati; per ogni tre mesi di servizio, percerpiscono un ulteriore premio di L. 3.000.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 sono stati svolti in tutta Italia 3.613 cantieri-scuola per 241.124 frequentanti con una spesa di oltre 15 miliardi, mentre nei primi sei mesi dell'esercizio finanziario 1951-52 sono stati istituiti 2.851 cantieri con un complesso di 168.387 lavoratori impiegati e una spesa di oltre 9.500.000.000.

3) *Corsi aziendali o interaziendali di riqualificazione*: possono essere promossi da singole aziende o da più aziende insieme associatesi qualora reputino di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera. Questi ultimi corsi durano dai tre agli otto mesi, al termine dei quali i non qualificati sono licenziati, i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Il trattamento economico dei lavoratori frequentanti i corsi aziendali è a carirco della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria e solo in parte del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. Secondo i dati della relazione della 10ª Commissione del Senato per il bilancio preventivo 1950-51 i corsi aziendali di riqualificazione programmati a tutto il 31 gennaio 1950 erano 64 con un numero di 2.462 allievi e una spesa di lire 141.281.053 (1).

Collocamento al lavoro

L'avviamento al lavoro è una funzione demandata esclusivamente al Ministero del lavoro e da questo esercitata attraverso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme sta-

(1) Per facilitare l'addestramento professionale il Ministero concede alle botteghe artigiane e alle imprese con non più di 5 dipendenti che intendano raccogliere apprendisti e a questo scopo si iscrivono in appositi registri presso gli uffici del lavoro il rimborso fino ad un terzo dei contributi versati al « Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali » e al « Fondo di solidarietà sociale ».

bilite circa la disciplina del collocamento della citata L. 29 aprile 1949 n. 264. Affiancano l'opera del Ministero nel campo dell'avviamento al lavoro due commissioni centrali: una per l'avviamento al lavoro dei disoccupati e una per la massima occupazione in agricoltura. La prima, come già ricordato, ha compiti consultivi obbligatori su tutta la materia disciplinata dalla legge del 1949 (1); la seconda autorizza, su richiesta, i prefetti ad emettere propri decreti che stabiliscano d'obbligo, per i conduttori a qualsiasi titolo di aziende agrarie e boschive, di assumere la mano d'opera indicata nel decreto stesso e decide altresì sui ricorsi avverso i suddetti decreti (2).

In base all'attuale disciplina il collocamento è funzione pubblica esclusiva, esercitata gratuitamente da organi dello Stato nell'intento principale di evitare parzialità nell'avviamento al lavoro dei disoccupati e di avviare al lavoro i disoccupati che, a parità di altre condizioni, si trovino in più gravi situazioni di bisogno. A questo fine gli uffici provinciali del lavoro debbono sempre avere riguardo alle condizioni economiche e familiari del lavoratore, che per legge costituiscono titoli di precedenza nel collocamento.

La disciplina legislativa del collocamento e la relativa attività del Ministero del lavoro presentano perciò anche un aspetto, sia pur in senso lato, assistenziale, aspetto che si ritrova accentuato in tutti i casi di collocamento obbligatorio, disposto dalla legge in favore di speciali categorie in considerazione delle loro particolari condizioni di bisogno (3).

Per l'applicazione delle disposizioni sul collocamento il Ministero del lavoro ha emanato dettagliate norme con circolare n. 14212/13 del 24 aprile 1950, cui si rinvia.

II - Assistenza agli emigranti e ai migranti nell'interno dello Stato

Altra attività di carattere assistenziale, che può essere compresa nel quadro generale dell'avviamento al lavoro, è svolta dal Ministero a favore dei migranti nell'interno dello Stato e degli emigranti allo

---

(1) L. 29 aprile 1949, n. 264, Titolo I.

(2) D. del C.P.S. 16 settembre 1947, n. 929.

(3) Le disposizioni di legge sul collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra (R. D. 29 gennaio 1922, n. 92 e L. 3 giugno 1950, n. 375) dei mutilati e invalidi del lavoro (D. L. del C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222) degli orfani di guerra (L. 26 luglio 1929, n. 1397 e R. D. 13 novembre 1930, n. 1642), dei lavoratori dimessi da luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare (D. L. 15 aprile 1948, n. 538), ecc.

estero. La materia è di competenza della Direzione generale dell'occupazione interna e delle migrazioni (divisioni VIII, IX, X e XI).

Per il collocamento e l'assistenza dei lavoratori singoli, dei gruppi e delle famiglie migranti per motivi di lavoro nell'interno dello Stato il bilancio di previsione per l'esercizio 1951-52 porta una spesa di 15 milioni, elevata a 25 milioni per l'esercizio 1952-53. L'esiguità dello stanziamento non consente interventi di rilievo: importante è comunque l'attività svolta nelle migrazioni delle mondariso (1).

Molto più vasta è l'analoga funzione d'assistenza svolta in favore dei lavoratori emigranti all'estero o rimpatriati e delle loro famiglie. Tale assistenza si concreta nell'assunzione da parte del Ministero delle spese relative al viaggio e al vitto dei lavoratori e delle loro famiglie dal luogo di residenza fino ai Centri di emigrazione (2) appositamente istituiti e al loro mantenimento e assistenza in detti Centri fino al giorno della partenza. Analoga assistenza è prestata ai lavoratori e loro famiglie che rimpatriano. È da notare che il Ministero del lavoro svolge la sua opera di assistenza all'emigrazione solo entro i confini nazionali. La spesa prevista per i servizi assistenziali dell'emigrazione è di 730 milioni per il 1951-52 e di 830 milioni per il 1952-53. Inoltre ai lavoratori aventi a carico persone di famiglia in stato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro e che abbiano già lasciato il territorio nazionale è concesso il sussidio straordinario di disoccupazione (3). Esso è corrisposto nella stessa misura degli altri sussidi straordinari di disoccupazione dal giorno di partenza del lavoratore dal luogo di residenza per un periodo di 45 giorni, prorogabili a 120 per determinate località o per singoli casi di particolare necessità e cessa in ogni caso con la data della prima rimessa di denaro o di rientro in patria del lavoratore. Il sussidio, per il quale non è richiesto alcun requisito assicurativo, è erogato a favore della moglie o, in mancanza, dei genitori dell'avente diritto con ordinativi di pagamento rimessi agli uffici postali, dall'istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato (4).

---

(1) Cfr. D. M. 15 febbraio 1949 (G. U. 9 marzo 1949, n. 56) sull'istituzione di un « Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso » presso l'Ufficio regionale del lavoro per la Lombardia.

(2) Cfr. art. 3 del D. Lgt. 15 aprile 1948, n. 381, che autorizza il Ministro per il lavoro ad istituire Centri di emigrazione in numero non superiore a cinque. Attualmente detti Centri sono in funzione a Milano, per l'emigrazione continentale, e a Genova, Napoli e Messina per l'emigrazione transoceanica.

(3) Cfr. D. Lgt. C.P.S. 23 agosto 1946, n. 201.

(4) L'onere derivante è imputato in conto restituzione dei fondi anticipati dallo Stato alla gestione suddetta a norma dell'art. 8 del D. Lgt. 30 maggio 1946, n. 373.

III - Assistenza alle categorie post-belliche

Grava interamente sul bilancio del Ministero del lavoro, per una spesa complessiva prevista in lire 62 milioni per l'esercizio finanziario 1951-52, in lire 46 milioni per il 1952-53, l'assistenza prestata ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'istruzione e rieducazione professionale, ai reduci dalla guerra 1940-43 e dalla guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi delle guerre predette, ai civili deportati dopo l'8 settembre 1943, ai prigionieri di guerra, ai profughi e altre vittime civili della guerra, ecc. Tale assistenza è svolta in favore degli appartenenti alle suddette categorie versanti in particolari condizioni di bisogno direttamente dal Ministero mediante concessioni di sussidi in denaro e altre prestazioni e indirettamente mediante contributi, sovvenzioni e rimborsi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati che svolgano compiti di addestramento e avviamento professionale a favore delle categorie suddette.

IV - Vigilanza e concessione di contributi ad enti assistenziali

Il Ministero del lavoro esercita per legge compiti di vigilanza su alcuni enti assistenziali che sono: l'Ente nazionale assistenza gente di mare, l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, l'Opera nazionale pensionati d'Italia, gli Istituti di patronato e di assistenza sociale. Il Ministero dispone inoltre di un apposito stanziamento, stabilito in L. 6.500.000 per gli esercizi 1951-52 e 1952-53, per l'erogazione di sussidi e contributi a favore di enti e organismi assistenziali dei lavoratori e loro famiglie, fra i quali vanno compresi gli enti sopra elencati. Gli istituti di patronato sono finanziati con fondi extra bilancio, provenienti dall'aliquota non superiore allo 0,50 per cento stabilita sui contributi incassati dai vari istituti di previdenza e da questi versata in apposito conto intestato al Ministero del lavoro presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il Ministro del lavoro provvede con proprio decreto, di concerto col Ministro del tesoro, alla ripartizione annuale dei fondi fra i vari istituti di patronato riconosciuti. A tutt'oggi non è ancora intervenuto il decreto ministeriale di ripartizione dei fondi e al finanziamento degli istituti di patronato il Ministero ha provveduto, in via provvisoria, con la concessione di anticipazioni.

V - Tutela del lavoro e previdenza sociale

Accanto agli interventi di carattere assistenziale, che si è tentato sopra di individuare, è necessario ricordare, perchè sempre dirette alla

protezione e all'assistenza della classe lavoratrice, le numerose altre funzioni svolte dal Ministero del lavoro negli importantissimi settori della tutela del lavoro e della previdenza sociale.

TUTELA DEL LAVORO

Nel settore della tutela del lavoro il Ministero opera sia vigilando sulla corretta applicazione di tutte le leggi interessanti i lavoratori, sia svolgendo opera di conciliazione di arbitrato nelle vertenze individuali e collettive di lavoro, per quanto i suoi poteri in questo ultimo campo non ancora siano ben definiti. All'esercizio della vigilanza suddetta il Ministero provvede a mezzo dello:

Ispettorato del lavoro

È l'organo periferico istituito con D.Lgt. 10 agosto 1945 n. 474 e riordinato con D.L. 15 aprile 1948 n. 381 (1) che ha il compito di vigilare presso le aziende industriali e commerciali, negli uffici, nell'agricoltura e in genere ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato (2), sulla esatta applicazione di tutte le leggi che disciplinano: la formazione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti di lavoro (collocamento, orari, riposi, ferie annuali, lavoro delle donne e dei fanciulli, ecc.); l'igiene e la sicurezza del lavoro (salubrità dell'ambiente, lavorazioni pericolose, assistenza sanitaria di fabbrica, ecc.); le assicurazioni sociali obbligatorie. Le aziende soggette alla vigilanza sono in numero di oltre 2 milioni e almeno 35 sono i gruppi di leggi delle quali l'Ispettorato deve accertare l'applicazione. Dette cifre sono sufficienti per indicare l'entità del compito spettante all'Ispettorato, la cui attività realizza, entro i limiti consentiti dall'organico attuale ancora insufficiente rispetto alle necessità del settore, una delle più efficaci forme di protezione della classe lavoratrice.

---

(1) L'Ispettorato del lavoro trova in Italia le sue prime origini nella L. 2 febbraio 1886, n. 3657 sul lavoro dei fanciulli che affidò la vigilanza in materia ad apposito organo composto di ingegneri minerari e ispettori della industria. Fu la L. 22 novembre 1912, n. 1361 che istituì un vero e proprio corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, posti alla dipendenza dell'allora Ministero di agricoltura, industria e commercio definendone i compiti. Con il R. D. 14 novembre 1929, n. 2183 l'Ispettorato dell'industria e del lavoro cambiò la sua denominazione in Ispettorato corporativo e venne posto alle dipendenze del Ministero delle corporazioni; con R. D. L. 9 agosto 1943 l'ispettorato riassumeva la vecchia denominazione come organo periferico del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, finchè nel 1945 con il D. Lgt. citato si mutava nell'attuale.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lett. b del R. D. L. 28 dicembre 1931, n. 1684 sono escluse dalla vigilanza dell'ispettorato le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle province e dai comuni per il personale da essi dipendente.

L'Ispettorato è costituito da 19 circoli regionali, da 31 uffici provinciali e interprovinciali, da 9 sezioni staccate e da un Ispettorato medico con sede in Roma. I circoli regionali esercitano, oltre alle normali funzioni, anche azione di coordinamento e vigilanza sugli uffici provinciali e interprovinciali.

L'Ispettorato medico ha funzioni consultive e di studio nella specifica materia sanitaria.

Gli ispettori del lavoro sono, nei limiti delle loro funzioni, ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno il potere di elevare verbale di contravvenzione alle leggi, sull'applicazione delle quali è loro affidata la vigilanza, o anche, quando lo ritengano opportuno, di diffidare con apposita prescrizione il datore di lavoro fissando un termine per la regolarizzazione.

PREVIDENZA SOCIALE

Spetta al Ministero del lavoro sovraintendere a tutto il settore della previdenza sociale la cui importanza è facilmente valutabile quando si pensi che esso interessa oltre 10 milioni di lavoratori e relative famiglie e comporta l'erogazione annua di circa 500 miliardi di lire.

L'azione del Ministero in questo campo si concreta nello studio dei problemi e della legislazione previdenziali, nell'elaborazione e presentazione di progetti di riforma, nell'esercizio della tutela e della vigilanza sugli istituti previdenziali, nella vigilanza, esercitata dallo Ispettorato del lavoro, sull'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali, nel concorso finanziario alla gestione di alcune forme previdenziali.

Quest'ultima attività svolta prevalentemente in via temporanea per concorrere all'adeguamento di certe prestazioni previdenziali all'aumentato costo della vita, comporta per il Ministero un cospicuo onere finanziario. Nell'esercizio finanziario 1951-52 erano stanziati a questo titolo i seguenti fondi: L. 16 miliardi come contributo al « Fondo di solidarietà sociale » istituito per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; L. 900 milioni come contributo straordinario al Fondo di solidarietà sociale per la concessione di un assegno « una tantum » ai pensionati della previdenza sociale; L. 225 milioni per rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale delle quote a carico dello Stato per pensioni e assegni di invalidità e vecchiaia; L. 100 milioni per integrazione a carico dello Stato delle pensioni agli addetti ai pubblici servizi di trasporto; L. 50 milioni per rimborso all'INPS degli assegni familiari corrisposti agli operai richiamati alle armi per esigenze di carattere eccezionale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Roma - Viale di Trastevere - Tel. 580.351

Comitato centrale per l'educazione popolare e Consulta didattica

Roma - Corso Vittorio Emanuele, 116 - Tel. 561.711

Ufficio assistenza post-bellica

Roma - Via Guidubaldo dal Monte, 24 - Tel. 878.151

Ufficio speciale per l'educazione fisica

Roma- Foro Italico - Tel. 393.282

Il Ministero della pubblica istruzione, che in forza del R. D. 29 maggio 1944 n. 142 ha ripreso l'originaria denominazione, abbandonando quella di Ministero dell'educazione nazionale attribuitagli con R. D. 12 settembre 1929 n. 1661, è l'organo amministrativo centrale incaricato: di curare, a mezzo delle scuole di ogni ordine e grado da esso dipendenti, l'istruzione e l'educazione morale e fisica della gioventù; di vigilare sulla scuola non governativa, di sovraintendere alle biblioteche, alle accademie, agli istituti scientifici, letterari, artistici e culturali in genere; di tutelare le bellezze naturali e paesistiche e il patrimonio archeologico, artistico e letterario della nazione; di promuovere la diffusione dell'arte, della cultura e della scienza italiana. Questi sono i compiti del Ministero indicati nelle linee generali del R. D. 5 novembre 1937 n. 2031; fra essi non figura l'assistenza scolastica, che durante il regime fascista fu in gran parte accentrata nelle organizzazioni giovanili di partito, ma oggi restituita, in seguito alla soppressione del partito fascista avvenuta con R. D. L. 2 agosto 1943 n. 704, alla competenza del Ministero. Compiti assistenziali sono stati recentemente attribuiti al Ministero anche con il D. L. del C. P. S. 14 febbraio 1947 n. 27 che ha devoluto ad esso le funzioni già svolte nel campo dell'istruzione dal cessato Ministero dell'assistenza post-bellica.

Secondo l'attuale ordinamento, stabilito con D. L. del C. P. S. 30 giugno 1947, n. 651, il Ministero risulta costituito da otto direzioni generali (affari generali e personale; Istruzione elementare; Istruzione media, classica, scientifica e magistrale; Istruzione tecnica; Istruzione superiore; Antichità e belle arti; Accademie e biblioteche; Scambi culturali e zone di confine) e da quattro uffici centrali (ufficio del Comitato centrale per l'educazione popolare; Ufficio assistenza post-bellica; Ispettorato per l'istruzione media non governativa; Ufficio speciale per l'educazione fisica). Sono inoltre istituiti presso il Ministero vari organi collegiali con poteri consultivi e deliberativi,

fra i quali si ricordano il Consiglio superiore della pubblica istruzione, il Comitato centrale per l'educazione popolare, il Comitato centrale per l'assistenza scolastica, previsto dal D. L. del C. P. S. 24 gennaio 1947, n. 457, ma non ancora nominato.

Organi periferici del Ministero sono i provveditori agli studi che dirigono in ciascuna provincia gli uffici scolastici provinciali affiancati dai consigli scolastici provinciali.

Nella complessa attività del Ministero, cui spetta il compito di sovraintendere al vasto campo dell'istruzione, della cultura, dell'arte e della scienza, l'assistenza rappresenta una funzione ausiliaria: essa è curata dal Ministero in quanto si presenta come mezzo per realizzare i fini dell'istruzione e della cultura. È quindi di competenza del Ministero il settore dell'assistenza scolastica, la cui importanza è sottolineata dalle nuove disposizioni costituzionali, che impongono allo Stato il compito di preordinare le provvidenze necessarie affinchè i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, possano raggiungere i gradi più alti degli studi (1).

Nelle pagine che seguono le funzioni svolte dal Ministero della pubblica istruzione nel campo dell'assistenza scolastica saranno illustrate secondo l'ordinamento attuale, distintamente per i tre settori della scuola materna ed elementare, della scuola media inferiore e superiore e delle università e istituti superiori. Un ultimo capitolo è dedicato alla disciplina prevista per l'assistenza scolastica nel progetto di riforma della scuola.

Per gli interventi assistenziali nei tre suddetti settori il Ministero amministra una somma che ammonta, per l'esercizio finanziario 1951-52, a circa 1 miliardo e 700 milioni di lire (2).

---

(1) Art. 34 della Costituzione: « La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso ».

(2) Detta somma è costituita da: L. 520.000.000 per contributi a scuole materne ed opere ausiliarie della scuola elementare; L. 300.000.000 per contributi ai patronati scolastici; L. 120.000.000 per il funzionamento degli istituti governativi e non governativi per ciechi e sordomuti; L. 3.500.000 per l'assistenza educativa dei fanciulli anormali; L. 100.000.000 per posti gratuiti in istituti di istruzione; L. 29.700.000 per la assistenza degli alunni delle scuole di istruzione tecnica; L. 400.000.000 per contributi alle opere universitarie; L. 30.000.000 per borse o assegni di studio a studenti universitari; L. 170.000.000 per l'assistenza post-bellica; L. 30.000.000 circa per sussidi al personale dipendente.

I - L'assistenza nella scuola materna ed elementare

In questo settore, che è di competenza della Direzione generale per l'istruzione elementare, il Ministero interviene con varie forme nei confronti dei patronati scolastici, delle scuole materne, delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare, degli istituti per ciechi e sordomuti e delle scuole speciali per minorati fisici e anormali psichici (1).

PATRONATI SCOLASTICI

L'assistenza scolastica nelle scuole elementari e materne è affidata per legge ai Patronati scolastici, enti morali di diritto pubblico istituiti in ogni Comune.

Al Ministero della pubblica istruzione compete l'alta vigilanza su detti enti. L'art. 17 del D. L. del C. P. S. 24 gennaio 1947 n. 457, che ha provveduto al riordinamento dei patronati, prevede l'istituzione presso il Ministero di un Comitato centrale per l'assistenza scolastica, con lo scopo di esercitare l'alta vigilanza e di esprimere il parere sulla ripartizione dei contributi dello Stato ai patronati: la nomina del Comitato non è stata però ancora effettuata. Il Ministero tuttavia esercita ugualmente il controllo sui patronati scolastici mediante la vigilanza dei provveditori agli studi e la tutela dei consigli scolastici provinciali (2).

---

(1) Una limitata attività di assistenza è svolta dal Ministero della pubblica istruzione anche in favore degli alunni bisognosi frequentanti i corsi della scuola popolare. Una piccola aliquota dello stanziamento per la scuola popolare (fissato in 1 miliardo di lire per l'esercizio 1951-52) è infatti riservata a tale assistenza ed è distribuita dal Ministero ai vari provveditori che provvedono all'assegnazione dei fondi disponibili ai corsi organizzati nella provincia. I corsi suddetti, che possono essere istituiti direttamente a cura dei provveditori agli studi, ovvero organizzati da associazioni, enti, comuni con o senza il finanziamento del Ministero, sono rivolti a combattere l'analfabetismo e si distinguono in tre tipi: per analfabeti (tipo A), per semianalfabeti (tipo B), di aggiornamento (tipo C). Per maggiori dettagli sulla scuola popolare si rinvia al D. L. 17 dicembre 1947, n. 1599, che l'ha istituita.

(2) Il D. L. del C. P. S. 24 gennaio 1947 n. 457 dispone infatti: art. 3 « Il patronato è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studi e alla tutela del consiglio scolastico provinciale. Il provveditore promuove gli atti per la designazione dei consiglieri; nomina con propria determinazione il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti e, qualora per gravi motivi ne ravvisi l'opportunità, può, su conforme parere del consiglio scolastico provinciale, provvedere con propria determinazione da notificarsi al Ministero della pubblica istruzione alla nomina di un commissario straordinario, affidandogli la gestione dell'ente per un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Il bilancio preventivo annuale, il conto consuntivo e tutte le altre deliberazioni del consiglio di amministrazione che importino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali sono soggetti alla preventiva approvazione del consiglio scolastico provinciale »; art. 4 « L'attività del patronato è disciplinata da uno statuto che deve essere approvato

Oltre alle funzioni di controllo, il Ministero provvede alla concessione di contributi finanziari come previsto dall'art. 9 del citato decreto legislativo. Per l'esercizio finanziario 1951-52 è stata stanziata a questo titolo, nella parte straordinaria del bilancio, la somma di lire 300 milioni, superiore di 120 milioni a quella stanziata nell'esercizio precedente (1). La somma è ripartita fra tutti i patronati scolastici segnalati dai provveditori agli studi in base ad una quota per ciascun abitante del comune o della frazione ove ha sede il patronato, fissata in L. 7,50 per i patronati dell'Italia meridionale e insulare, in L. 5 per l'Italia centrale e in L. 3 per l'Italia settentrionale; ai patronati delle zone colpite dalle alluvioni dell'inverno 1951 il contributo è stato elevato a L. 20 per abitante. I patronati scolastici sussidiati dal Ministero sono circa 7.200; rimangono esclusi dal contributo i patronati della Sicilia e della Val d'Aosta, a cui provvedono le rispettive Regioni. Il contributo è rimesso ai singoli Patronati a mezzo dei provveditori agli studi, che sono vincolati alla misura stabilita per ciascun ente dal Ministero.

Scuole materne

Secondo la disposizione innovatrice del D. L. del C. P. S. 24 gennaio 1947 n. 457, il patronato scolastico dovrebbe provvedere anche all'assistenza degli alunni della scuola materna nelle stesse forme previste dalla legge per gli alunni della scuola elementare (2). Tuttavia nell'assistenza ai fanciulli in età prescolastica va considerata, accanto all'attività del Patronato ancora troppo limitata per essere ritenuta efficiente, la stessa attività della scuola materna. Scuole materne, secondo il R. D. 30 dicembre 1923 n. 3106, trasfuso nel T. U. delle leggi sull'istruzione elementare 5 febbraio 1928 n. 577, sono le istituzioni che provvedono ad impartire l'istruzione elementare del grado preparatorio: malgrado la sua inclusione nell'istruzione elementare, che è obbligatoria e gratuita, la scuola materna è rimasta di carattere facoltativo e completamente affidata all'iniziativa dei privati e degli enti locali. Questi suoi caratteri hanno contribuito a

---

in base allo statuto tipo da approvare con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro. Lo statuto di ciascun patronato e il regolamento organico sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e sono soggetti a preventiva approvazione del consiglio scolastico provinciale ».

(1) Per l'esercizio finanziario 1952-53 è previsto un ulteriore aumento di 200 milioni di lire.

(2) Le disposizioni prima vigenti affidavano al patronato scolastico solo il compito di provvedere « al servizio dell'assistenza scolastica degli alunni iscritti nelle scuole elementari pubbliche ».

distaccare di fatto la scuola materna dall'ordinamento della scuola elementare, attribuendole una sua particolare figura, quella di istituzione di assistenza educativa; quando poi nella scuola materna si trovano riuniti altri caratteri come la frequente destinazione a bambini di classi disagiate, l'assistenza alle madri lavoratrici mediante custodia dei bambini, la concessione di prestazioni di assistenza materiale (refezione, gratuità dell'ammissione, ecc.) la scuola materna diviene una vera e propria istituzione assistenziale con fini educativi.

Per queste ragioni (confermate del resto dallo stesso T. U. delle leggi sull'istruzione elementare sopraccitato, che dichiara non innovate le disposizioni sulla tutela e vigilanza delle istituzioni pubbliche di assistenza aventi il fine di mantenere scuole materne e prevede la possibilità che si proceda al riconoscimento giuridico come istituzioni pubbliche di assistenza delle scuole materne non erette in ente morale) si ritiene dover considerare in questa sede gli interventi del Ministero della pubblica istruzione in favore delle scuole materne: essi rappresentano insieme ai ricordati interventi in favore dei patronati scolastici, le sole attività svolte dal Ministero nel campo dell'assistenza ai bambini in età prescolastica.

Spetta in primo luogo al Ministero la vigilanza didattica, esercitata a mezzo dei provveditori agli studi, su tutte le scuole materne, comunque denominate (1) e da chiunque gestite (2). Perchè un istituto di assistenza educativa sia considerato scuola materna, la legge pone varie condizioni in ordine al personale, ai programmi e ai locali (3), che in pratica rimangono spesso inosservate; tuttavia le istituzioni continuano a vivere e a ricevere aiuti finanziari dal Ministero.

Tranne i giardini d'infanzia, annessi agli istituti magistrali, non esiste alcuna scuola materna governativa. Le scuole materne sono infatti gestite da:

— enti pubblici nazionali di assistenza, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza giuridicamente riconosciute in base alla legge 17 luglio 1890 n. 6972: il Ministero esercita solo la vigilanza didattica sulle scuole materne da essi gestite, mentre la tutela e la vigilanza amministrativa sull'ente sono conservate agli organi governativi competenti per ciascuna delle citate categorie;

— istituti giuridicamente riconosciuti come enti di istruzione; per essi il Ministero esercita, a mezzo dei consigli provinciali scolastici

---

(1) Fra le denominazioni più usate si ricordano quelle di asilo infantile, giardino di infanzia, case dei bambini, ecc.

(2) Art. 38 T.U. 5 febbraio 1928 n. 577 delle leggi sull'istruzione elementare.

(3) Art. 122 Reg. gen. 26 aprile 1928 n. 1297.

e dei provveditori la tutela e la vigilanza amministrativa nei limiti e nelle forme stabilite per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1);

— enti, comitati, associazioni e singoli privati e istituzioni religiose: sulle 11.692 scuole materne oggi esistenti è questa la categoria più diffusa, che annovera circa 8.000 scuole. Su di esse il Ministero esercita la vigilanza didattica, integrandone i mezzi con sussidi finanziari in concorso col Ministero dell'interno, nella cui sfera d'ingerenza le singole opere rientrano come istituzioni assistenziali similmente a quanto avviene per gli asili infantili eretti in ente morale come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Oltre all'esercizio della vigilanza il Ministero provvede all'erogazione di un apposito fondo, stanziato sul proprio bilancio, allo scopo di assicurare con sussidi e contributi il mantenimento, il funzionamento e la diffusione delle scuole materne (2). Tale fondo è stato fissato per l'esercizio 1951-52 in 500 milioni di lire ed è distribuito a tutte le scuole materne, da chiunque gestite, che siano segnalate dai provveditori agli studi. La misura minima del contributo concesso a ciascuna scuola materna è di L. 25.000 per gli asili infantili dell'Italia settentrionale e aumentata gradualmente, fino a massimo di lire 75.000 per gli asili dell'Italia centrale, dell'Italia meridionale e insulare e delle zone recentemente alluvionate (3). Gli asili sussidiati raggiungono quasi la totalità, essendo circa 11.000. Il contributo è corrisposto a ciascun asilo tramite i provveditori, che sono vincolati alla cifra fissata dal Ministero; per gli asili dipendenti da enti nazionali o regionali (Opera nazionale assistenza Italia redenta, Opera nazionale Mezzogiorno d'Italia, Associazione educatrice italiana, Opera Montessori, Ente Vivona, Ente scuole materne della Sardegna, Ente pugliese asili, ecc.) il contributo è corrisposto all'ente direttamente dal Ministero.

Istituzioni ausiliarie della scuola elementare

L'assistenza scolastica può essere prestata anche dalle istituzioni ausiliarie della scuola elementare. Tali istituzioni, delle quali fanno parte i doposcuola, i ricreatori e in genere tutte le opere integrative della scuola elementare previste dalla legge (4), sono sottoposte alla

---

(1) Art. 123 Reg. gen. citato.

(2) Art. 44 T. U. delle leggi sull'istruzione elementare citato.

(3) Sono esclusi dal contributo gli asili della Sicilia e della Val d'Aosta sussidiati dalle rispettive Regioni.

(4) Cfr. tabella H annessa al T. U. delle leggi sull'istruzione elementare citato.

sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione, qualora non rivestano il carattere di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1); possono essere promosse dai comuni, direttamente o per mezzo dei patronati in base ad apposita convenzione, ovvero da enti o da privati; possono essere erette in ente morale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Anche per esse, abbiano o meno personalità giuridica, il Ministero eroga contributi finanziari, che sono però di modesta misura e di carattere non continuativo: il fondo destinato a tali contributi per l'esercizio 1951-52 è di circa 10 milioni.

SCUOLE PER CIECHI E SORDOMUTI

Sono istituite per l'adempimento dell'obbligo scolastico da parte dei ciechi e dei sordomuti che non siano affetti da altre anormalità che impediscano loro di ottemperarvi; l'obbligo scolastico è stato esteso a tali categorie e fissato fino al 14° anno di età per i ciechi e fino al 16° per i sordomuti dal R. D. 31 dicembre 1923 n. 3126 (2). Per consentire la frequenza a tutti i minorati sensoriali, qualunque sia la loro residenza, e per meglio soddisfare le particolari esigenze che la loro istruzione richiede, tali scuole sono generalmente organizzate presso istituti con internato; il carattere convittuale delle scuole per ciechi e sordomuti comporta lo svolgimento di attività che non sono semplicemente di istruzione, ma di assistenza educativa, sanitaria e materiale. Gli interventi del Ministero in favore delle scuole suddette, anche se hanno per fine la sola istruzione, rappresentano un sensibile apporto all'organizzazione assistenziale per i ciechi e i sordomuti e vanno pertanto considerati in questa sede.

Detti interventi si concretano nella gestione diretta della Scuola di metodo Augusto Romagnoli per gli educatori dei ciechi con sede in Roma, e dei tre istituti governativi per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; nella vigilanza e nel concorso alle spese di funzionamento degli istituti non governativi prescelti per l'educazione dei ciechi e dei sordomuti e dichiarati enti di istruzione. I servizi suddetti gravano sul bilancio del Ministero per una cifra che nell'esercizio 1951-52 ha raggiunto 175 milioni di lire.

Come accennato, oltre alla diretta gestione degli istituti predetti, che comporta una spesa di oltre 55 milioni annui, il Ministero concorre al funzionamento di istituti non governativi per ciechi e sordomuti e ne vigila la gestione.

Tali istituti sono prescelti con decreto del Presidente della Repub-

(1) Art. 549 Reg. gen. citato.

(2) Trasfuso nel T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, art. 175 e seguenti.

blica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello dell'interno (1). Con il decreto che li presceglie gli istituti acquistano la personalità giuridica come enti di istruzione e di educazione, sia che ne fossero privi sia che avessero personalità giuridica come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; in quest'ultimo caso sono loro conservati i fini di assistenza, ma i poteri di vigilanza sono trasferiti dal Ministero dell'interno a quello della pubblica istruzione (2). Il Ministero esercita il controllo sugli istituti prescelti a mezzo dei provveditori agli studi e dei consigli scolastici provinciali (3).

Con gli istituti prescelti il Ministero stipula apposita convenzione ove è stabilito il contributo annuo che lo Stato si impegna a corrispondere. Par tali contributi, che prevedono il rimborso totale o parziale delle spese per il personale direttivo e insegnante e un assegno fisso per le spese di funzionamento, sono stanziati appositi fondi sul bilancio che per l'esercizio 1951-52 ammontano a 120 milioni di lire.

Gli istituti suddetti sono in numero di 11 per i ciechi e di 44 per i sordomuti.

Scuole speciali per fanciulli minorati psichici

L'assistenza educativa dei fanciulli minorati psichici è attuata a mezzo delle classi differenziali, delle scuole autonome per minorati psichici e degli istituti medico-pedagogici.

Le *classi differenziali* sono istituite presso le scuole elementari pubbliche e sono destinate ad accogliere gli alunni di difficile adattamento scolastico perchè falsi anormali, tardivi o nervosi, generalmente a causa di fattori ambientali (4). Vi insegnano maestri elementari specializzati presso le scuole magistrali ortofreniche, ai quali

---

(1) Reg. gen. 26 aprile 1928 n. 1297 artt. 446 e 512.

(2) L. 17 luglio 1890 n. 6972 art. 1 ultimo comma aggiunto con R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841.

(3) Sono stabiliti nel Reg. gen. citato gli atti soggetti all'approvazione dei due organi. Per mezzo dei provveditorati è inoltre trasmessa al Ministero alla fine di ogni anno una relazione sullo stato patrimoniale e finanziario e sull'andamento amministrativo e didattico degli istituti.

(4) Pur non esistendo norme precise di legge sulla istituzione delle classi differenziali l'obbligo della loro istituzione da parte dell'amministrazione scolastica è indubbio; l'art. 415 del Reg. gen. 26 aprile 1928 dispone infatti che, quando gli atti di permanente indisciplina da parte dell'alunno siano tali da lasciare dubbio che possano derivare da anormalità psichiche, il maestro può, su conforme parere dell'ufficiale sanitario, proporre al direttore didattico l'allontanamento definitivo dell'alunno. Il direttore curerà l'assegnazione dello scolaro alle classi differenziali istituite dal Comune.

il Ministero corrisponde, oltre allo stipendio, speciali compensi integrativi (1). Nell'anno scolastico 1949-50 hanno funzionato in Italia 497 classi differenziali, distribuite in 26 province, con 11.552 alunni iscritti e 7.564 frequentanti.

Le *scuole autonome per minorati psichici* accolgono fanciulli che presentano minorazioni dovute a cause biopatiche o cerebropatiche che limitano la capacità di sviluppo psichico, pur consentendo un certo grado di educabilità. Dette scuole, quasi tutte di origine privata, sono tutte convenzionate col Ministero che le ha parificate e molto spesso rese statali. Nelle convenzioni sono stabiliti gli oneri che incombono sul Ministero e sugli enti gestori.

Gli *istituti medico-pedagogici* sono invece internati gestiti da enti vari (enti nazionali di assistenza, amministrazioni provinciali, opere pie, istituzioni religiose, ecc.), che ricadono nella competenza del Ministero solo per la vigilanza didattica sulle scuole interne.

Il Ministero, oltre agli oneri che ad esso derivano per le classi differenziali e per le scuole autonome, concorre all'assistenza degli anormali con un apposito fondo, stanziato nel bilancio di previsione per il 1951-52 in L. 3.500.000. Detto fondo è impiegato per la concessione di sussidi agli enti che si occupano dell'istruzione di anormali fisici e psichici.

II - L'assistenza nella scuola media

L'assistenza agli studenti medi è affidata dal R.D. 30 aprile 1924 n. 965 alle *casse scolastiche* che possono essere istituite presso ciascuna scuola a cura dei presidi e dei direttori, con il compito di « aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà e attitudini allo studio ». Integrano talora l'azione delle casse scolastiche fondazioni e borse di studio dovute alla beneficenza privata, la cui amministrazione è spesso affidata alle casse suddette.

Il Ministero interviene con la vigilanza sulle casse scolastiche, esercitata dai provveditori agli studi, e direttamente con la concessione agli alunni bisognosi di posti gratuiti in istituti di istruzione, di borse di studio e sussidi scolastici e con particolari forme di assistenza in favore degli alunni appartenenti alle categorie post-belliche.

---

(1) Art. 30 D. L. del C. P. S. 3 settembre 1947 n. 1002.

Posti gratuiti in convitti

La concessione di posti gratuiti è effettuata mediante assunzione, da parte del Ministero, delle spese di mantenimento dell'alunno in uno dei convitti nazionali e degli educandati femminili (1) o, meno frequentemente, in un convitto privato; le spese accessorie (corredo, tasse scolastiche, libri di testo, ecc.), che raggiungono spesso entità rilevante, sono a carico della famiglia dell'alunno. I posti gratuiti sono messi a concorso annualmente, in numero che varia secondo le disponibilità finanziarie del Ministero e i posti resisi liberi, con bando pubblicato entro il mese di giugno sul « Bollettino ufficiale » del Ministero. Al concorso, per titoli, sono ammessi alunni d'ambo i sessi, in età compresa fra i sei e i dodici anni; usufruiscono pertanto dei posti gratuiti anche gli alunni della scuola elementare. La concessione del posto è rinnovata annualmente fino al termine degli studi, semprechè l'alunno consegna regolarmente la promozione alla classe superiore. Con tale formula sono assistiti per tutto l'anno scolastico circa 1000 alunni, con una spesa di oltre 100 milioni (esercizio finanziario 1951-52). La materia suddetta è di competenza della Direzione generale per l'istruzione media, classica, scientifica e magistrale.

Anche la Direzione generale per l'istruzione tecnica amministra un limitato numero di posti gratuiti per scuole agrarie con internato: la concessione dei posti è effettuata a mezzo di concorso.

Borse di studio e sussidi scolastici

Per l'istruzione classica scientifica e magistrale non è prevista la concessione di borse di studio, salvo quanto sarà detto in seguito per gli studenti appartenenti alle categorie post-belliche. Per l'istruzione tecnica invece il Ministero concede a studenti meritevoli e bisognosi borse di studio di L. 10.000 per la frequenza di scuole di avviamento professionale e di L. 12.000 per le scuole e gli istituti tecnici: l'assegnazione è effettuata tramite i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica. Inoltre il Ministero concede direttamente, su segnalazione dei provveditori agli studi o dei direttori di istituto, sus-

(1) *I convitti nazionali* e gli *educandati femminili* hanno personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma; sono sottoposti alla tutela e alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione che le esercita direttamente (RR. DD. 6 maggio 1923 n. 1054 e 23 dicembre 1929 n. 2392). I convitti nazionali sono 43, dei quali otto ancora chiusi per i danni della guerra; gli educandati femminili sono in numero di sei. I corsi scolastici effettuati presso i suddetti collegi comprendono generalmente l'istruzione elementare, l'istruzione media superiore negli indirizzi classico e magistrale e, più raramente, scientifico e tecnico commerciale.

sidi scolastici a studenti bisognosi delle scuole di avviamento professionale (L. 8.000), delle scuole tecniche (L. 10.000) e degli istituti tecnici (L. 12.000).

Per tutte le suddette forme di assistenza, compresa la concessione di posti gratuiti in istituti agrari, la Direzione generale per l'istruzione tecnica dispone per l'esercizio finanziario 1951-52 di L. 29.700.000.

ASSISTENZA POST-BELLICA

In favore degli studenti medi che appartengono alle categorie indicate dai DD.LL.LL. 31 luglio 1945 n. 425 e 28 settembre 1945 n. 646 (1) sono attuate dal Ministero altre provvidenze non comprese fra quelle finora ricordate.

Si tratta delle attività in favore di orfani di guerra, di minori profughi dall'estero, dalle colonie, dalla Venezia Giulia o appartenenti a famiglie sinistrate, sfollate, ecc. che sono state trasferite al Ministero della pubblica istruzione in seguito alla soppressione del Ministero per l'assistenza post-bellica.

Le forme in cui il Ministero svolge, a mezzo dello speciale « Ufficio assistenza post-bellica » detta attività sono: concessione di sussidi di studio, assunzione dell'onere delle rette per il ricovero in istituti di istruzione convenzionati, concessione di contributi a convitti non convenzionati.

I sussidi di studio sono assegnati mediante concorso per titoli, il cui avviso è pubblicato ogni anno nel « Bollettino ufficiale » del Ministero. Dal 1947 al 1951 sono stati concessi 8.300 sussidi per un ammontare complessivo di 100 milioni di lire. Per l'anno scolastico 1951-52 sono stati messi a concorso n. 565 sussidi da L. 10.000 a L. 30.000 ciascuno per un totale di L. 10.000.000. In dette cifre sono compresi anche i sussidi a studenti universitari.

L'assistenza convittuale, largamente praticata in passato, è andata gradualmente restringendosi per la diminuzione di ulteriori stanziamenti in bilancio. Dai 2.200 alunni ricoverati a spese del Ministero nel 1947, si è passati ai 550 alunni assistiti nell'anno scolastico 1951-52. Il Ministero corrisponde al collegio convenzionato una retta giornaliera di L. 550. Le pratiche per l'ammissione debbono essere espletate direttamente presso il Ministero, Ufficio assistenza

(1) Partigiani, reduci di guerra, prigionieri di guerra e militari internati e rispettive famiglie, sinistrati, sfollati o profughi, civili reduci dall'internamento e dalla deportazione, famiglie di caduti in guerra e nella lotta di liberazione, civili minorati di guerra, connazionali che non ricevono più rimesse dall'estero per cause di guerra o derivanti dalla guerra, ecc.

post-bellica. Per il 1951-52 è stata erogata per l'assistenza nei collegi la somma di 140 milioni.

Oltre al pagamento delle rette nei collegi convenzionati il Ministero concede contributi a convitti pubblici o privati che dimostrino di aver assistito a proprio carico studenti appartenenti alle categorie post-belliche. Il fondo erogato a questo titolo per il 1951-52 è stato di L. 17.000.000.

III - L'assistenza nelle università e negli istituti superiori

L'assistenza agli studenti universitari è affidata dalla legge alle *opere universitarie*, istituite con personalità giuridica a gestione autonoma presso ogni università o istituto superiore. Il Ministero concorre finanziariamente all'attività delle opere riservando loro un terzo del contributo annualmente assegnato alla rispettiva università o istituto superiore; con L. 18 dicembre 1951 n. 1551 il contributo statale complessivo per il mantenimento delle università è stato elevato a L. 1.200 milioni a cominciare dall'esercizio 1951-52, sicchè l'apporto annuo del Ministero al funzionamento delle opere universitarie può essere calcolato in 400 milioni di lire.

Oltre alle opere suddette, svolgono attività assistenziali in favore degli studenti universitari le *case dello studente* e i *collegi universitari* che sono in parte gestiti dalle università e dalle opere universitarie e in parte hanno personalità giuridica e gestione autonoma. Uno dei collegi universitari, la « Scuola normale superiore » di Pisa, è gestito direttamente dallo Stato: detta Scuola, unica del genere in Italia, accoglie studenti iscritti alla facoltà di lettere e filosofia e di scienze matematiche fisiche e naturali dell'Università di Pisa, nonchè laureati di dette facoltà di tutte le università italiane, fornendo loro gratuitamente alloggio, vitto e assistenza, impartendo insegnamenti interni a sussidio e completamento di quelli universitari e mettendo loro a disposizione gli opportuni mezzi di studio. L'ammissione è concessa mediante concorso nazionale per esami, se trattasi di studenti universitari, e per titoli, se trattasi di laureati.

Le opere universitarie, le case dello studente e i collegi universitari autonomi nonchè le fondazioni costituite con personalità giuridica presso le varie università sono sottoposte alla vigilanza del Ministero che la esercita nelle comuni forme, compresa quella ispettiva.

Accanto agli interventi indiretti costituiti dall'esercizio della vigilanza sui vari enti di assistenza universitaria e dalla concessione di contributi alle opere universitarie, il Ministero svolge diret-

tamente alcune forme di assistenza con la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi, che vengono assegnate in seguito a concorso per titoli ed esame (per l'anno 1951-52 sono state concesse borse di studio di L. 52.000 ciascuna per un ammontare complessivo di L. 13 milioni) e con la concessione di borse di studio per il perfezionamento in Italia e all'estero e di sussidi per viaggi di istruzione.

Sono assistiti direttamente dal Ministero anche gli studenti universitari meritevoli e bisognosi appartenenti alle già ricordate categorie post-belliche. Provvede a tale assistenza l'Ufficio assistenza post-bellica con la concessione di borse di studio di L. 30.000 ciascuna. L'assegnazione delle borse è fatta mediante concorso per titoli.

IV - L'assistenza scolastica nel progetto di riforma della scuola

Il disegno di legge per la riforma della scuola, approvato dal Consiglio dei ministri e presentato alla Camera dei deputati dal Ministro della pubblica istruzione il 13 luglio 1951 con il titolo « norme generali sull'istruzione » contempla nel Titolo X, Capo IV una serie di norme sull'assistenza scolastica intesa a predisporre un ordinamento che meglio si presti a realizzare i principî costituzionali.

La relazione allegata al disegno di legge così illustra le norme proposte. « L'assistenza prevista dall'articolo 34 della Costituzione, per i giovani capaci, meritevoli e privi di mezzi, è parte integrante del nuovo sistema scolatico. Essa non è solo un obbligo di giustizia sociale, ma anche una condizione necessaria per l'efficace funzionamento delle nuove istituzioni scolastiche che sarebbero colpite da paralisi se non fossero alimentate dall'afflusso dei giovani effettivamente capaci di ascendere negli studi, indipendentemente dalle loro condizioni economiche e da ogni determinismo di classe sociale.

Il presente disegno di legge prevede un'assistenza che ha il fine di: agevolare, con iniziative pubbliche e private, l'adempimento dei compiti educativi della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose; facilitare la frequenza della scuola materna; rendere possibile il pieno adempimento dell'obbligo scolastico a quanti ne siano impediti da insufficienza di mezzi economici; rendere effettivo il diritto dei capaci e meritevoli, privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi e permettere loro, ove il merito personale e l'utilità sociale lo consiglino, di perfezionarsi nell'esercizio di attività scientifiche e professionali; attuare ogni opportuna forma di tutela morale, intellettuale e fisica dei giovani (articolo 47, comma 1).

L'assistenza si svolge in forme diverse e distinte in rapporto

ai vari tipi di scuola. L'assistenza agli alunni delle scuole materne e delle scuole dell'istruzione inferiore comprende: refezioni scolastiche, forniture di indumenti, di libri, di quaderni e materiale scolastico, istruzione di dopo-scuola, somministrazioni di medicinali, istituzione di colonie temporanee e permanenti ed altre provvidenze. I patronati scolastici estendono la loro attività assistenziale ai bambini della scuola materna e agli alunni di tutte le scuole dell'obbligo. La predetta assistenza è pure attuata mediante le iniziative promosse dai comitati scuola-famiglia, dei quali è prevista la costituzione per intensificare, mediante forme permanenti di incontro, i contatti fra la scuola e la famiglia.

L'assistenza agli alunni della scuola secondaria comprende la assegnazione di borse di studio e di posti gratuiti in collegi.

L'assistenza agli alunni delle scuole dell'istruzione superiore e artistica comprende: sussidi, borse di studio, posti gratuiti in collegi, assegni alle famiglie e altre provvidenze intese a facilitare la frequenza degli alunni capaci e meritevoli privi di mezzi. All'attuazione delle predette forme di assistenza collaborano le casse scolastiche.

L'assistenza agli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi comprende: borse di studio intese a fornire i mezzi necessari per sostenere il costo degli studi universitari; stipendi universitari atti a consentire allo studente di mantenersi agli studi senza oneri a carico della famiglia; assegni familiari da conferire, in casi di particolare merito, in aggiunta agli stipendi universitari a famiglie prive di mezzi, allo scopo di compensarle del mancato aiuto economico da parte del figlio avviato agli studi; posti gratuiti in collegi, pensionati, case dello studente. All'attuazione dell'assistenza a favore degli studenti universitari collaborano le opere universitarie e le fondazioni pubbliche aventi per scopo l'assistenza universitaria.

Gli ordinamenti dei patronati scolastici, delle casse scolastiche, delle opere universitarie saranno perfezionati con le norme di attuazione della presente legge da emanarsi di concerto con il Ministero del tesoro.

Nel quadro delle istituzioni che sono, ad un tempo, educative ed assistenziali, vanno posti i convitti nazionali e gli educandati femminili che, nel presente disegno di legge (articolo 49) assumono la denominazione più propria di collegi nazionali maschili e femminili. Questi collegi sono configurati come enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, posti sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e, per la loro gestione, anche del Ministero del tesoro. Essi nella loro nuova organizzazione e nella scelta del personale, cui sono affidati compiti di così alta responsabilità edu-

cativa, dovranno essere adeguati ai fini di educazione e di assistenza previsti dal presente disegno di legge. Posti gratuiti vengono riservati nei collegi nazionali a studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi (articolo 49, comma 3°).

Un carattere pure assistenziale hanno i licei differenziati (articolo 9), di cui è prevista l'istituzione per facilitare il compimento degli studi liceali agli alunni particolarmente capaci e meritevoli privi di mezzi, che pervengano dalla secondaria normale e tecnica, e gli analoghi istituti tecnici (articolo 10).

L'assistenza sanitaria è pure una delle forme più provvide di assistenza; quindi per un'efficace tutela della salute degli alunni, ad ogni scuola è assicurata la vigilanza igienica e l'assistenza sanitaria a favore degli alunni (articolo 50, comma 1°). A tal fine il personale direttivo ed insegnante coopera a garantire l'assistenza sanitaria. Per facilitare tale attività sono organizzati corsi speciali di igiene scolastica (articolo 50, comma 4°). In questa materia il disegno di legge predispone una nuova e importante iniziativa; viene istituito il medico scolastico locale e provinciale, e l'ispettore sanitario che dirige il Servizio centrale per l'igiene scolastica (articolo 50, comma 2° e 3°).

Il progetto prevede anche l'istituzione di scuole per assistenti sociali, destinate a preparare il personale dirigente dell'assistenza sociale, la quale ha raggiunto un così ampio sviluppo nella società contemporanea. Gli assistenti sociali sono chiamati a svolgere funzioni che si esplicano fuori dei limiti del sistema scolastico propriamente detto; la loro opera è tuttavia prevista anche nelle istituzioni integrative della scuola, e soprattutto nel vasto e vario campo delle iniziative di assistenza a favore dei giovani (articolo 41, comma 4°).

Gli assistenti sociali, inoltre, cooperano con i direttori didattici per la lotta contro l'analfabetismo (articolo 55, comma 3°), partecipano ai comitati scuola-famiglia (articolo 45, comma 2°) e soprattutto svolgono attività di educazione popolare (articolo 41, comma 4°).

È previsto infine che gli organi e gli enti che curano l'assistenza incoraggiano iniziative dirette alla concessione di prestiti, per il compimento degli studi universitari e l'avviamento alla professione a favore di coloro che dimostrino di essere bisognosi e meritevoli e che si impegnino a restituire l'importo dopo l'inizio dell'attività professionale.

Concludendo, nello spirito del disegno di legge sulla riforma della scuola, l'assistenza viene considerata come un dovere di solidarietà, come una esigenza di giustizia e di sicurezza sociale, che comporta però negli assistiti particolari doveri in ordine al profitto e alla condotta ».

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Roma - Via Arenula - Tel. 50.033

Ufficio studi e servizio sociale dei minorenni

Roma - Via Giulia, 52 - Tel. 564.014

Il Ministero di grazia e giustizia, già Ministero della giustizia e degli affari di culto, ha assunto l'attuale denominazione con R.D. 20 luglio 1932.

Esso provvede, in modo mediato, al mantenimento dell'ordine giuridico con l'organizzazione dei tribunali e delle corti dell'ordine giudiziario, con la nomina dei magistrati, con la vigilanza sulla loro condotta e con i vari provvedimenti relativi alla loro carriera e disciplina, in conformità delle relative garanzie stabilite dalla legge e salvo il riordinamento in base agli articoli 104 e segg. della Costituzione. Al Ministero di grazia e giustizia è affidata inoltre l'organizzazione e la gestione degli istituti di prevenzione e di pena.

Secondo l'ordinamento vigente, regolato dal R. D. 27 ottobre 1927 n. 2187 e successive modifiche, il Ministero consta di un Ufficio superiore (Personale e Affari generali) e di tre Direzioni generali (Affari civili e Libere professioni, Affari penali, Grazia e Casellario, Istituti di prevenzione e di pena).

In materia di assistenza il Ministero svolge funzioni strettamente connesse ai suoi compiti generali. Dette funzioni consistono infatti: nell'organizzazione dei servizi e nell'assunzione delle spese relative all'assistenza rieducativa dei minori traviati e delinquenti; nell'assunzione delle spese relative al gratuito patrocinio che assicura ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi dinanzi agli organi giurisdizionali; nell'istituzione e vigilanza dei consigli di patronato, ai quali è demandata l'assistenza dei liberati dal carcere e delle famiglie dei detenuti.

I - Assistenza rieducativa dei minori traviati e delinquenti

La Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che sovraintende al servizio a mezzo dell'« Ufficio rieducazione dei minorenni » e dell'« Ufficio studi e servizio sociale dei minorenni », si avvale per lo svolgimento di questa attività dei centri di rieducazione dei minorenni direttamente gestiti dal Ministero, delle case di rieducazione e degli istituti di osservazione convenzionati, e dei centri distrettuali di servizio sociale alle dirette dipendenze del Ministero.

L'attività di assistenza rieducativa del Ministero di grazia e giu-

stizia si esplica nei confronti dei minori che abbiano commesso un fatto previsto dalla legge come reato e siano stati sottoposti a pena detentiva o a misura di sicurezza (delinquenti) e nei confronti dei minori riconosciuti dal tribunale dei minorenni bisognevoli di correzione morale (traviati). L'intervento del Ministero è sempre successivo a quello dell'autorità giudiziaria, cui solo compete l'accertamento della colpevolezza o del traviamento del minore e la determinazione del provvedimento giudiziario o amministrativo da adottare nei confronti del minore stesso.

La funzione del Ministero si concreta perciò nell'organizzazione di servizi ausiliari degli organi giurisdizionali. È evidente la stretta connessione che esiste nel nostro sistema rieducativo fra la competenza amministrativa del Ministero e la competenza degli organi giurisdizionali. Per quest'ultima si fa rinvio alle norme di legge che la disciplinano (1).

Centri di rieducazione dei minorenni

La legge istitutiva del tribunale dei minorenni ha disposto l'istituzione, in ogni sede di corte d'appello o di sezione di corte d'appello, dei « centri di rieducazione dei minorenni » che avrebbero dovuto comprendere, in unico edificio, un istituto di osservazione, una casa di rieducazione, un riformatorio giudiziario e un carcere per minorenni (2). Fino ad oggi hanno potuto essere costituiti solamente 16 centri rispetto ai 23 distretti di corte d'appello. In essi i riformatori hanno gradualmente cessato di funzionare avendo l'istituzione delle case di rieducazione enormemente ridotto il numero dei ricoverati per misura di sicurezza, cosicchè attualmente funziona un unico riformatorio in edificio apposito, a Forlì. I quattro istituti hanno ciascuno finalità proprie che determinano in diversa misura e sotto diverse forme la loro partecipazione alla generale finalità rieducativa.

L'*istituto di osservazione* è destinato all'esame scientifico del minore, fermato per motivi di pubblica sicurezza o in attesa di un provvedimento giudiziario o di internamento in una casa di rieducazione, al fine di stabilirne la vera personalità e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale.

I limitati mezzi tecnici a disposizione degli istituti di osserva-

---

(1) Le principali fonti legislative sono: R. D. L. 20 luglio 1934 n. 1404 sull'istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, modificato dal R. D. L. 15 novembre 1938 n. 1802; R. D. 20 settembre 1934 n. 1579 contenente le norme di attuazione del precedente decreto 1934; i Codici penale e di procedura penale; i Codici civile (particolarmente libro I, titoli IX, XI, XII) e di procedura civile.

(2) Articolo 1 R. D. L. 20 luglio 1934 cit., modificato dall'articolo 1 R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1802.

zione per lo studio della personalità del minore sono oggi integrati, specie per quanto riguarda l'esame del minore sotto il profilo familiare e ambientale, dai centri distrettuali di servizio sociale, là dove esistono: di questi centri sarà detto in seguito.

Le spese di mantenimento dei minori ricoverati in istituti di osservazione sono anticipate dal Ministero e restano a suo definitivo carico per i minori appartenenti a famiglia povera.

Attualmente dipendono dal Ministero 20 istituti di osservazione, dei quali 16 presso centri di rieducazione e 4 autonomi; al 31 gennaio 1952 risultavano ricoverati negli istituti di osservazione 1089 minori.

La *casa di rieducazione* è l'istituto destinato al ricovero dei minori dichiarati traviati dal tribunale dei minorenni. Il decreto di internamento in casa di rieducazione è emesso dal tribunale, su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza, del procuratore della Repubblica, dei genitori, del tutore e dell'ONMI, nei confronti dei minori degli anni 18 che per abitudini contratte o in dipendenza dello stato di abbandono abbiano dato manifeste prove di traviamento e appaiono bisognevoli di correzione morale. Oltre ai minori traviati possono essere internati nelle case di rieducazione, su richiesta del procuratore della Repubblica, i minori a carico dei quali sia in corso un provvedimento penale quando non possono essere o non sono assoggettati a detenzione preventiva, i minori prosciolti per difetto di capacità d'intendere e di volere senza che sia stata applicata una misura di sicurezza e infine i minori ai quali sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena.

Il funzionamento delle case di rieducazione è regolato minutamente dal R.D.L. 4 aprile 1939 n. 721, che prevede fra l'altro l'istituzione di case speciali per minori caratterizzati da particolari condizioni e la formazione, in distinte sezioni, di gruppi omogenei di minori secondo l'età, lo sviluppo fisico e le condizioni intellettuali. È prevista inoltre l'istituzione, in seno alle case di rieducazione, di speciali sezioni di assistenza, destinate al ricovero di quei minori che il tribunale, pur ritenendo non essere più bisognevoli di correzione, ordina che non vengano dimessi, avendo accertato l'impossibilità di una loro conveniente assistenza presso le famiglie o altre persone e istituti. Tali sezioni di assistenza hanno avuto finora scarsa realizzazione.

L'assegnazione dei minori alle case di rieducazione è fatta direttamente dal Ministero, che può destinarli in una casa di rieducazione governativa o in altra autonoma con la quale abbia stipulata apposita convenzione. Nel provvedere ad ogni assegnazione il Ministero tiene particolarmente conto di tutti gli elementi della per-

sonalità del singolo minore, quali risultanto dalla cartella di osservazione precedentemente redatta nell'apposito istituto.

Le spese di mantenimento nelle case di rieducazione governative sono anticipate dal Ministero con diritto di rivalsa sulle famiglie dei minori che siano in grado di provvedere al pagamento. Restano a carico del Ministero le spese per i minori appartenenti a famiglia povera: l'accertamento della povertà è fatto di regola dal tribunale dei minorenni che nel disporre l'internamento decide anche della gratuità del ricovero. Le case di rieducazione convenzionate ricevono dal Ministero per ciascun minore ricoverato una retta giornaliera aggirantesi fra le 400 e le 500 lire, retta che rimane a carico del Ministero per i minori di famiglia povera.

Durante il ricovero del minore il tribunale è tenuto a seguire lo sviluppo e i risultati dell'opera di rieducazione. La dimissione è ordinata dal Tribunale quando ritenga compiuta la rieducazione del minore: è disposta in ogni caso quando il minore ha raggiunto l'età di 21 anni.

Attualmente funzionano in Italia 23 case di rieducazione governative (21 maschili, tutte facenti parte di centri di rieducazione, e 2 femminili) e 45 case di rieducazione convenzionate (17 maschili e 28 femminili). Al 31 gennaio 1952 i suddetti istituti ospitavano 7.459 minori.

Fra le predette case due sono destinate ai predisposti alla tubercolosi (a Volterra per maschi, a Borno per le femmine); una accoglie le gestanti (Venezia); una è destinata ai minorati psichici di ambo i sessi (Roma); una sezione per minorati psichici è pure in altra casa a Volterra, che in apposita sezione ospita anche i dermoceltici ed in altra gli affetti da malattie infettive agli occhi; una sezione per oftalmici esiste anche nell'istituto di Palermo.

Il *riformatorio giudiziario* è destinato ai minori sottoposti a misura di sicurezza detentiva perchè ritenuti dal giudice, a stregua di legge, socialmente pericolosi. Il funzionamento dei riformatori giudiziari è disciplinato dal Regolamento generale degli istituti di prevenzione e di pena, che comporta una disciplina molto più rigida rispetto a quella stabilita per le case di rieducazione.

Il solo riformatorio giudiziario oggi in funzione, quello di Forlì, ospita attualmente 71 minori.

Il *carcere per minorenni* facente parte dei centri di rieducazione è destinato di regola ai minori in stato di detenzione preventiva: solo eccezionalmente vi sono trattenuti minori condannati a pena detentiva di breve durata. Infatti i minori condannati debbono essere assegnati a stabilimenti di pena, che siano però separati dagli stabilimenti per aduti o che abbiano separate sezioni per minori. In atto esiste una casa penale per minori a Napoli (S. Eframo); essa

ospitava al 31 gennaio 1952 solo 35 condannati. Anche per i minori condannati la legge (1) prescrive un trattamento inteso a realizzare la loro rieducazione morale.

L'onere finanziario del Ministero per il funzionamento dei centri di rieducazione o per il mantenimento dei minori traviati negli istituti di rieducazione convenzionati risulta di 1500 milioni nel bilancio preventivo per il 1951-52. La spesa effettiva si aggira però sui 1700 milioni, ai quali occorre aggiungere, per avere la cifra complessiva erogata dal Ministero per i servizi di assistenza rieducativa dei minorenni, le spese per il personale dei centri di rieducazione e dei centri distrettuali di servizio sociale, nonchè le spese di mantenimento dei minori internati in carceri giudiziari e case penali.

Comitati di assistenza minorile

In collegamento con le case di rieducazione dovrebbero operare — in ogni capoluogo di mandamento — i *comitati di assistenza minorile* che, previsti dal R.D.L. 4 aprile 1935 n. 721 artt. 13 e 14, sono rimasti lettera morta fino al loro riordinamento disposto con Decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1951 n. 982. Detti comitati risultano oggi composti dal pretore, con funzioni di presidente, da quattro persone benemerite dell'assistenza sociale designate dall'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo, da un rappresentante dell'ECA, da quattro datori di lavoro designati dal prefetto della provincia; dai direttori degli istituti di rieducazione o di assistenza e beneficenza esistenti nel mandamento e dal parroco del capoluogo del mandamento. Il comitato ha per scopo di assistere i minorenni al ritorno in famiglia dopo la dimissione dalle case di rieducazione e dai riformatori giudiziari e di agevolarli nel trovare lavoro. La costituzione effettiva dei Comitati è avvenuta solo in un limitato numero di mandamenti e anche là dove sono stati costituiti la loro attività è tuttora nella fase preparatoria.

Centri distrettuali di servizio sociale per minorenni

Attraverso la rete di istituzioni, direttamente gestite e convenzionate sopra descritte, il Ministero di grazia e giustizia provvede all'assistenza rieducativa dei minori nella forma dell'internamento in istituti chiusi. A mezzo dei centri distrettuali di servizio sociale e dei focolari provvede invece al trattamento emendativo dei minori in libertà e in semi-libertà.

L'istituzione dei centri distrettuali di servizio sociale è stata sta-

(1) Art. 42 Cod. proc. pen.

bilita dal Ministero con circolare n. 3935-2405 dell'8 febbraio 1951, dopo oltre tre anni di attività sperimentale condotta in Roma dall'Ufficio studi problemi minorili, trasformato poi in Ufficio studi e servizio sociale per i minorenni, al quale oggi fa capo il servizio dei centri distrettuali.

Detto Ufficio provvede inoltre, sul piano nazionale, all'assistenza post-emendativa ai dimessi dagli istituti di rieducazione (casa di rieducazione e riformatorio giudiziario), ricevendo segnalazione immediata di tutte le dimissioni dai predetti istituti e richiedendo informazioni — a mezzo dei carabinieri o degli assistenti sociali dei centri distrettuali — sulle possibilità del loro reinserimento nella vita sociale. Sulla base dei dati raccolti l'Ufficio studi giudica se il caso esiga l'intervento di organi assistenziali per aiutare il minore nel collocamento al lavoro o per sottrarlo ad ambienti nocivi o criminogeni. A tale scopo segnala il caso all'attenzione del comitato di assistenza minorile esistente nel mandamento o al commissariato locale dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo o alla Unione donne di azione cattolica per le ragazze. Nelle città ove esiste un centro distrettuale di servizio sociale esso cura sia l'indagine che l'effettiva assistenza.

La citata circolare prevede l'istituzione dei centri in ogni distretto di corte d'appello: al giugno 1952 erano sorti otto centri distrettuali nelle città di Bologna, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Torino e Trento, ed era prevista la costituzione di altri quattro centri a Bari, Napoli, Trieste e Venezia.

Compito dei centri è lo svolgimento delle indagini sulla personalità sociale dei minori in osservazione o in attesa di giudizio, sotto il profilo familiare e ambientale, e l'assistenza rieducativa di minori recuperabili senza internamento.

Il servizio è disimpegnato da personale qualificato, addestrato professionalmente e diplomato presso scuole di servizio sociale: detto personale è attualmente assunto in parte con la qualifica di agenti di custodia e in parte con quella di salariati poichè il ruolo organico del Ministero non prevede ancora la qualifica di assistente sociale.

I centri distrettuali provvedono allo svolgimento dei propri compiti come segue.

Indagini sulla personalità sociale dei minori

Tali indagini costituiscono un'applicazione dell'art. 11 del R.D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 che dispone che « nei procedimenti a carico dei minori, speciali ricerche devono essere rivolte ad eccertare i precedenti personali e familiari dell'imputato sotto l'aspetto fisico, psichico, morale e ambientale ». La legge però, mentre prevedeva il ricordato

istituto di osservazione per l'accertamento della personalità psicofisica del minore, non preordinava i mezzi per l'accertamento della sua personalità sociale. I centri distrettuali colmano la lacuna legislativa provvedendo con personale specializzato all'indagine familiare e ambientale.

Le indagini possono essere richieste dal direttore dell'istituto di osservazione per i minori ricoverati, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni per i minori con procedimento penale in corso, detenuti o a piede libero, dal tribunale dei minorenni per i minori rinviati a giudizio o in attesa di eventuale dichiarazione di traviamento. Gli assistenti sociali del centro raccolgono le notizie attraverso inchieste presso la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro o in qualsiasi altro ambiente frequentato dal minore, e il centro le trasmette a mezzo di appositi stampati all'autorità richiedente. Per i minori rinviati a giudizio sono svolte nuove indagini immediatamente prima dell'udienza per aggiornare le indagini già esperite. L'assistente sociale partecipa poi all'udienza per fornire al giudice ogni altro necessario chiarimento.

Lo svolgimento delle indagini dei centri distrettuali è previsto anche nel campo civile per i procedimenti in materia di patria potestà, tutela, adozione e affiliazione, ma in questo settore l'attività dei centri non ha raggiunto ancora uno sviluppo notevole.

Assistenza rieducativa ai minori recuperabili senza internamento

È svolta dagli assistenti sociali del centro nei casi in cui il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale ritengono che i minori siano in grado di profittare maggiormente di un sistema rieducativo in libertà, piuttosto che all'internamento in istituti chiusi. Il sistema, che trova solo imperfetto e limitato fondamento nella legge, può essere applicato, mediante ricorso a speciali procedure per restare nei limiti consentiti dalle norme vigenti, ai minori che si trovino nelle seguenti posizioni: minori denunciati a piede libero, previa assegnazione ad una casa di rieducazione e successiva concessione di licenza prorogabile; minori in stato di detenzione preventiva, previa concessione della libertà provvisoria, assegnazione ad una casa di rieducazione e concessione di licenza; minori che abbiano ottenuto il perdono giudiziale; minori condannati a pena non detentiva o a pena condizionalmente sospesa; minori liberati condizionalmente durante l'esecuzione della pena; minori dimessi dagli istituti di pena o di rieducazione.

I minori, per i quali si vuole tentare la rieducazione in libertà, vengono affidati alle cure di assistenti sociali i quali stabiliscono loro le condizioni più opportune per stimolarli a tenere buona condotta e

provvedono a mantenere frequenti contatti, sia convocandoli nel proprio ufficio, che recandosi al loro domicilio o presso il loro datore di lavoro.

Questa forma di assistenza rieducativa ha assunto il nome di « libertà assistita »: sistema del tutto nuovo nel nostro ordinamento, mutuato dal « probation system » dei paesi anglosassoni che si può tradurre libertà sperimentale o probazione dei rei in libertà. Il sistema si fonda sul valore pedagogico della fiducia e dell'autoresponsabilità e nella efficacia della correlativa assistenza di un apposito ufficiale. La libertà assistita ha dato ottimi risultati e il Ministero nella citata circolare ne ha riconosciuto l'efficacia oltrechè i vantaggi di natura finanziaria, essendo un sistema di rieducazione assai meno dispendioso di qualsiasi altro.

Assistenza post-emendativa dei minori dimessi da istituti di rieducazione

Altro importante compito dei centri distrettuali è l'assistenza svolta in favore dei minori dimessi dalle case di rieducazione e dai riformatori giudiziari per facilitarne il reinserimento nella vita sociale e il collocamento al lavoro. Il numero dei dimessi cui si dovrebbe indirizzare tale assistenza è di circa 2000 all'anno: allo stato attuale i centri distrettuali provvedono solo a quei minori che risiedono nelle città dove hanno sede i centri stessi. Per le altre città l'Ufficio studi e servizio sociale del Ministero interessa i comitati mandamentali di assistenza minorile e altri enti assistenziali.

Le spese sostenute dal Ministero per il funzionamento degli otto centri distrettuali finora istituiti, che sono dotati di circa 60 assistenti sociali, non sono facilmente individuabili perchè comprese nelle spese generali della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena.

FOCOLARI

Integrano il quadro dell'assistenza rieducativa, predisposta a favore dei minorenni, alcune speciali comunità dette « focolari » costituite da ragazzi scelti fra quelli più inadattabili al regime chiuso delle case di rieducazione e nello stesso tempo privi di una famiglia cui poterli restituire in regime di libertà assistita.

Questi nuclei sono composti da un numero relativamente piccolo di minori (10 al massimo) e tentano di riprodurre per quanto possibile l'ambiente e la vita familiare.

La vita della comunità è fondata sul lavoro che i membri svolgono in botteghe artigiane o in officine, e sul vincolo della solidarietà

e dell'amicizia che li stimola alla ricostruzione di una vita onesta. La riuscita del focolare dipende in gran parte dalla capacità e dallo spirito di sacrificio dell'assistente sociale che lo dirige.

Sono stati finora istituiti i focolari maschili di Castel di Sangro e di Ortona.

Le spese per la vita del focolare vengono sostenute, per quanto non risulta coperto dai salari dei ragazzi, dall'UNRRA-CASAS e dal Ministero, dal quale pure dipende il personale prepostovi che è inquadrato come quello dei centri distrettuali.

Il Ministero è convenzionato con due focolari femminili con sede in Roma, uno denominato « Casa nostra » in via Fonteiana, 20, e l'altro denominato « Villa Rosaria » in via Monte Altissimo, 6, ambedue gestiti dalla Associazione assistenza minorenni soli.

Altra convenzione è stata stipulata con l'Istituto di ricovero post-emendativo di « Villa Agnese », ente privato con sede in Roma, Viale delle mura gianicolensi, 98.

II - Gratuito patrocinio

Rientra tra i fini che lo Stato si propone, l'assicurare a tutti i cittadini anche ai più poveri, la possibilità di adire la giustizia per ottenere il soddisfacimento dei propri diritti. A tale scopo è predisposta l'organizzazione del gratuito patrocinio (R. D. 30 dicembre 1923 n. 3282) la cui alta funzione è stata solennemente ribadita nella carta costituzionale che con l'art. 24 stabilisce che devono essere « assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi avanti ad ogni giurisdizione ».

Sono ammessi al gratuito patrocinio i poveri che abbiano probabilità di esito favorevole nel giudizio in cui sono parti: la povertà è intesa in senso relativo, cioè non come nullatenenza, ma come impossibilità del ricorrente a sostenere le spese processuali.

Per l'ammissione al gratuito patrocinio in materia civile e amministrativa sono istituite apposite commissioni presso i tribunali, le corti d'appello, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato e le giunte provinciali amministrative, che istruiscono il ricorso e decidono in merito; in materia penale l'ammissione è decretata dal capo della magistratura investita del processo; per i procedimenti presso il tribunale dei minorenni è lo stesso tribunale che decide sull'ammissione del minore al gratuito patrocinio.

L'ammissione al gratuito patrocinio produce i seguenti effetti: difesa gratuita della causa o dell'affare relativamente agli onorari di avvocato; annotazione a debito delle tasse di registro; dispensa

dall'uso della carta bollata; prestazione gratuita della propria opera da parte di pubblici ufficiali, notai, periti; anticipazione da parte del pubblico erario delle spese di viaggio e di soggiorno dei funzionari ed ufficiali pubblici, dei periti e dei testimoni; inserzione gratuita nei giornali delle pubblicazioni giudiziare; diritto di rivalsa degli avvocati e procuratori che hanno patrocinato la causa, sulla parte avversa condannata per il pagamento degli onorari.

Le spese relative al gratuito patrocinio sono sostenute dal Ministero; l'ammontare previsto per l'esercizio 1951-52 è di un miliardo di lire.

III - Assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti

A tale assistenza provvedono i *consigli di patronato*, enti morali istituiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Il Ministero esercita sui consigli di patronato poteri di controllo e provvede al loro finanziamento a mezzo della Cassa delle ammende, sul cui bilancio di previsione per l'esercizio 1951-52 sono iscritti a questo titolo oltre 15 milioni di lire.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Roma - Palazzo Chigi, Via del Corso, 371 - Tel. 683.091

Direzione Generale dell'emigrazione

Roma - Via Boncompagni, 30 - Tel. 44.791

Il Ministero degli affari esteri cura le relazioni dello Stato italiano con gli altri Stati e l'attuazione della sua politica nei rapporti internazionali. L'organizzazione dei suoi uffici è regolata nelle sue linee generali dal R. D. 25 agosto 1932 n. 1086 e nei particolari dal D. M. 18 luglio 1936 e successive modifiche.

Le funzioni del Ministero in materia di assistenza, tutte affidate alla Direzione generale dell'emigrazione, sono le seguenti: tutela ed assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali indigenti; vigilanza e concessione di contributi alla Fondazione dei figli degli italiani all'estero.

Tra i compiti di tutela ed assistenza dei connazionali all'estero particolarmente importanti sono quelli svolti dal Ministero in favore degli emigranti e degli emigrati. Il Ministero dispone infatti di una organizzazione idonea per i rapporti con gli Stati esteri per tutto quanto si riferisce alla stipulazione di convenzioni internazionali dirette sia alla ricerca di nuovi sbocchi per il lavoro italiano sia alla

tutela ed assistenza dei connazionali oltre frontiera secondo il principio della parità di trattamento fra italiani e stranieri.

Per tutto ciò che attiene all'espatrio dei connazionali per motivi di lavoro, il Ministero per mezzo della Direzione generale dell'emigrazione provvede a: raccogliere nei paesi stranieri e presso gli organismi internazionali i dati concernenti i nuovi sbocchi emigratori individuali ed organizzati; condurre trattative per la stipulazione di accordi internazionali concernenti l'emigrazione; rappresentare l'Italia nelle conferenze e negli organismi internazionali aventi per oggetto i problemi dell'emigrazione; stabilire e mantenere in Italia i rapporti con le rappresentanze e autorità straniere nonchè con gli organismi internazionali che si occupano di problemi emigratori; rilasciare la patente o licenza di vettore alle navi riconosciute idonee per il servizio di emigrazione; determinare i noli massimi per i trasporti transoceanici degli emigranti; assistere gli emigranti durante il viaggio marittimo; tutelare il connazionale emigrato durante la sua permanenza all'estero e durante l'eventuale rimpatrio; svolgere azione informativa e consultiva a favore degli emigranti, sia di quelli aspiranti all'espatrio che di quelli in partenza per tutto ciò che concerne le condizioni di vita e di lavoro nei paesi di emigrazione.

Anche nell'ambito del territorio nazionale il Ministero si occupa di alcune forme di assistenza agli emigranti (competenza congiunta rispetto al Ministero del lavoro). Tale assistenza viene esercitata sul territorio nazionale, a mezzo di propri organi periferici: gli ispettori di frontiera, che agiscono alle dirette dipendenze della Direzione generale dell'emigrazione. Essi hanno fra i compiti principali: *a*) la tutela e l'assistenza degli emigranti all'atto dell'imbarco nei porti nazionali; *b*) la vigilanza sui mezzi marittimi di trasporto degli emigranti per constatare, in concorso con le altre autorità competenti, la idoneità e la rispondenza ai requisiti richiesti dalla legge; c) la vigilanza sull'andamento dei servizi di bordo per mezzo dei commissari governativi che controllano che i vettori adempiano gli obblighi assunti per il trattamento degli emigranti; *d*) l'assistenza ai connazionali indigenti che vengono rimpatriati a cura dei consolati. Il Ministero cura inoltre l'attrezzatura e il funzionamento dei « luoghi di ricovero » e « posti di ristoro » per emigranti durante le soste nelle zone di confine.

Fuori del territorio nazionale è compito delle rappresentanze diplomatiche e consolari tutelare e assistere in tutte le forme i connazionali residenti nella zona di rispettiva giurisdizione. Le funzioni dei consoli sono regolate dalla legge consolare (1) e relativo regola-

(1) R. D. 28 gennaio n. 204.

mento (1). Essi debbono provvedere alla tutela giuridica e sociale dei connazionali residenti nel territorio di loro giurisdizione. I principali compiti assistenziali consistono nell'erogazione di sussidi, nella assunzione delle spese di spedalità e funebri degli indigenti, nella concessione di rimpatri consolari.

Data l'estrema scarsezza dei fondi stanziati sul bilancio del Ministero per queste finalità, le autorità consolari debbono contenere le proprie attività in limiti assai ristretti (2). Infatti i capitoli del bilancio preventivo 1951-52 prevedono la spesa di L. 220.821.000 così ripartita: per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero e dei connazionali all'estero di transito in Italia L. 30.000.000; per rimpatri di cittadini indigenti, spese di spedalità, funebri e sussidi per l'assistenza ai connazionali all'estero L. 110.000.000; per contributi a enti, associazioni e comitati per la tutela e l'assistenza delle collettività italiane all'estero L. 5.000.000; per erogazioni a favore delle case degli italiani all'estero L. 321.000; per sussidi in denaro, libri e materiale didattico alle scuole non governative all'estero e sussidi al relativo personale L. 70.500.000; per le spese per i « luoghi di ricovero » nelle zone di confine e nelle stazioni di afflusso e transito L. 5.000.000.

---

(1) R. D. 7 giugno 1866 n. 2996.

(2) A queste forme di assistenza diretta da parte del Ministero va però aggiunta, perchè strettamente connessa nella unità di iniziative e di sforzi, la molteplice attività promossa dalle autorità consolari e realizzata dalle istituzioni private sorte ad opera delle comunità italiane all'estero e quella svolta dalle istituzioni private italiane che operano all'estero a favore dei nostri emigranti.

La legge sull'emigrazione prevede nel suo regolamento (art. 38 R. D. 10 luglio 1901 n. 375) che vengano promossi dai consoli i *patronati dell'emigrazione*. Tali enti sono sorti nei paesi transoceanici dove più numerosa è la collettività italiana emigrata. Essi sono regolati dalla legge del luogo, alcuni hanno ricoscimento giuridico, altri no. Le funzioni dei patronati comprendono l'assistenza consultiva, il collocamento al lavoro, l'assistenza materiale ai lavoratori soprattutto nei primi difficili rapporti ambientali e in quelli con i datori di lavoro, integrando in tal modo le forme di tutela ed assistenza svolte dai consolati.

I patronati dell'emigrazione sono stati istituiti e funzionano in: Argentina (Buenos Ayres); Brasile (Rio de Janeiro, San Paolo, Santos, Campinas, Riberâo, Prato, Baurù); Venezuela (Caracas); Australia (Sydney). I patronati dispongono di mezzi finanziari e patrimoniali raccolti sul luogo fra le comunità italiane o provenienti da lasciti.

In alcuni paesi, in luogo dei patronati, operano dei *comitati di assistenza*, formati da connazionali volontari che collaborano con i consoli. Detti comitati funzionano in: Francia (Parigi, Lilla); Svizzera (Berna, Zurigo, Lugano e Coira).

Esistono infine i *segretari sociali* per i lavoratori italiani, dipendenti dal Patronato ACLI che funzionano in: Francia (Parigi, Chambery, Lilla, Lione, Marsiglia, Metz, Soissons, Caen, Le Havre, Tolosa, Meaux, La Grand-Combe, Grenoble, Valencienne); Svizzera (Lugano, Zurigo, San Gallo); Belgio (Charleroi, Liegi, La Louvière, Mons, Hasselt, Limbourg).

A favore dei figli dei connazionali all'estero agisce in Italia la « Fondazione figli degli italiani all'estero » che fa capo alla Direzione generale dell'emigrazione ed è amministrata attualmente da un commissario straordinario nominato dal Ministro degli affari esteri.

Tale istituzione riceve sotto varie forme sovvenzioni dal Ministero per un ammontare complessivo di L. 5.871.000.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Roma - Palazzo della Consulta - Piazza del Quirinale - Tel. 460.438

Il Ministero dell'Africa italiana doveva esercitare, nei confronti dei territori coloniali, le attività e i servizi che nei confronti del territorio metropolitano sono ripartiti fra tutti gli altri ministeri.

In materia di assistenza esso svolgeva, dopo la perdita dei territori coloniali, delle limitate funzioni a mezzo di un apposito « Ufficio assistenza » destinato ai profughi dell'Africa italiana e ai connazionali residenti in Tripolitania. Tale ufficio ha ora cessato le sue attività che sono state assunte dal Ministero dell'interno.

MINISTERO DELLA DIFESA

AERONAUTICA - *Roma, Viale dell'Università, 4 - Tel. 489.151*
ESERCITO - *Roma, Via XX Settembre - Tel. 43.241*
MARINA - *Roma, Piazza della Marina - Tel. 372.441*

Il Ministero della difesa ha il compito di provvedere alla difesa nazionale e raggruppa attualmente quelli che furono i tre Ministeri militari della guerra, della marina e dell'aeronautica. La sua costituzione è stata disposta dal D. L. del C.P.S. 4 febbraio 1947 n. 17; norme per la organizzazione sono state emanate con D. L. del C.P.S. 10 maggio 1947 n. 306; è diviso in tre branche corrispondenti alle tre forze armate.

In materia di assistenza il Ministero concede, quando ricorrono particolari condizioni di disagio economico, sussidi ai militari in servizio e alle loro famiglie: gli ex militari sono assistiti anche per quanto riguarda la parte sanitaria, mediante ricovero ospedaliero, se appartenenti alle categorie di reduci e partigiani, come detto in appresso. Il Ministero provvede inoltre alla erogazione di contributi finanziari e sussidi in favore di vari enti di assistenza e all'esercizio della vigilanza sull'Istituto Andrea Doria per gli orfani dei marinai, sull'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei carabinieri, sul-

l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, sull'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica e sulle varie Associazioni d'Arma. È in fase formativa l'Opera nazionale per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito.

I - Provvidenze in favore dei militari in servizio e loro famiglie

Per il miglioramento delle generali condizioni di vita assicurata al cittadino soldato dai normali servizi delle forze armate (mantenimento, vestizione, soldo, assistenza sanitaria, ecc.) sono stati istituiti presso ognuna delle tre forze armate e presso l'Arma dei carabinieri speciali « uffici benessere », i quali, pur svolgendo gran parte della loro attività nel campo ricreativo, culturale e della formazione professionale, intervengono direttamente con prestazioni economiche o indirettamente stimolando l'intervento degli enti assistenziali competenti, in favore dei militari in particolari condizioni di bisogno.

Gli « uffici benessere », che agiscono localmente a mezzo di uffici periferici istituiti presso i vari comandi militari, hanno infatti lo scopo di tendere direttamente o indirettamente al benessere materiale, morale e culturale del militare mediante varie forme di assistenza economica (sussidi), di assistenza ricreativa (casa del soldato, cinematografi, teatri, cantine fisse), di assistenza culturale (biblioteche, scuole per analfabeti), di istruzione professionale (scuole di abilitazione e di perfezionamento per mestieri vari, agricole e di artigianato, ecc.), di assistenza consultiva (uffici informazioni), nonchè scopi di collegamento ai fini suddetti, con tutti gli enti militari e civili.

Con l'esercizio 1952-53 lo stanziamento per i servizi degli « Uffici benessere », è stato elevato a 468 milioni, compresi i 18 milioni per l'Arma dei carabinieri.

Di detto stanziamento il 10% circa è impiegato nell'assistenza economica: la somma viene distribuita dal Ministero fra tutti i comandi territoriali i quali erogano i fondi loro assegnati in sussidi « una tantum » varianti dalle 2.000 alle 5.000 lire a favore dei militari indigenti con carico familiare che ne facciano richiesta, tramite l'« ufficio benessere » periferico competente, che è quello del reparto a cui il militare appartiene.

I singoli reparti erogano inoltre per detti sussidi una quota dei fondi derivanti dagli utili di gestione degli spacci di vendita. Tali somme, che non figurano nel bilancio del Ministero, sono amministrate dalle autorità militari secondo le esigenze locali e vengono parzialmente impiegate per la concessione di sussidi di entità pari a quelli ministeriali.

II - Assistenza sanitaria

Il Ministero si occupa anche dell'assistenza sanitaria che fa parte del trattamento riservato al cittadino che presta il suo servizio alle armi, e quindi le tre forze armate provvedono a tutti i servizi sanitari necessari ai militari, con una spesa di L. 1.103.000.000 per l'esercito, L. 390.000.000 per la marina, e L. 200.000.000 per l'aeronautica.

In questo capitolo di spesa vi si comprendono le spese di viaggio dei parenti indigenti dei militari dichiarati in pericolo di vita o deceduti e le spese funebri. Tali spese, che ammontano ad una piccolissima cifra, sono erogate dagli ospedali ove si verificano simili casi.

Il Ministero si occupa anche di prestare assistenza sanitaria ai reduci e partigiani, per la quale era prevista nel bilancio 1951-52 una spesa di L. 1 miliardo e 900 milioni, ridotta a lire 320 milioni nel bilancio preventivo 1952-53. Con tale fondo esso provvede al ricovero ospedaliero degli affetti da tbc e da altre infermità contratte nel periodo bellico a mezzo del Comitato di revisione e controllo ospedali convenzionati. Da questo Comitato, che dispone di uno stanziamento di 212 milioni nell'esercizio 1952-53, dipendono attualmente sette ospedali di cui quattro gestiti dal Sovrano Militare Ordine di Malta e tre dalla Croce rossa italiana; in tali ospedali, che dispongono di oltre 2000 posti letto, vengono ricoverati, con una retta media giornaliera prevista in L. 1.700, un certo numero di assistibili delle categorie citate, che vanno sempre più diminuendo sia per guarigioni che per stabilizzazioni cliniche.

III - Contributi ad enti di assistenza e rette di ricovero per orfani

Il Ministero provvede all'erogazione di contributi finanziari in favore di enti e istituzioni. A questo titolo è previsto per l'esercizio 1952-53 lo stanziamento di L. 36.500.000 così ripartito: L. 12.000.000 all'esercito, L. 21.500.000 alla marina e L. 3.000.000 all'aeronautica. Delle somme suddette solo una parte è destinata ad enti assistenziali. Fra i contributi più rilevanti concessi nell'esercizio 1951-52 vanno ricordati: per l'esercito quelli a favore dell'Istituto nazionale per figlie di militari di Torino (L. 1.680.500), della Casa mutilati veterani in Turate (L. 3.000.000), dell'Acropoli alpina (L. 2.000.000); per la marina i contributi al Centro assistenza della marina militare (Lire 2.500.000) e all'Istituto Andrea Doria (L. 19.525.000 più L. 16.000.000 in corso di concessione ad integrazione del bilancio); per l'aeronautica il contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica (L. 2.000.000).

Il Ministero concorre inoltre al finanziamento delle opere e delle istituzioni che provvedono all'assistenza di orfani e figli di militari, corrispondendo ad essi rette di ricovero per una parte degli assistiti. Il bilancio di previsione 1952-53 porta per rette in istituti di ricovero lo stanziamento di L. 42.000.000 così ripartito: L. 8.000.000 all'esercito; L. 22.000.000 alla marina e L. 12.000.000 all'aeronautica.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Roma - Piazza della Minerva, 38 - Tel. 681.025

Direzione generale della pesca e del demanio marittimo

Roma - Via del Gesù, 63 - Tel. 67.473

Il Ministero della marina mercantile, istituito con Decreto del C.P.S. 13 luglio 1946 n. 26, esercita in materia di assistenza le seguenti funzioni: erogazione diretta di sussidi in denaro « una tantum » ai marittimi, ai lavoratori portuali, ai pescatori e alle loro famiglie in condizioni di gravi e particolari necessità; distribuzione di sussidi straordinari di disoccupazione ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco tratti dallo speciale fondo extra bilancio gestito dal Ministero stesso; concessione di sovvenzioni straordinarie ad enti di assistenza.

I - Sussidi « una tantum » a marittimi e pescatori

La gente di mare è suddivisa in tre categorie: appartiene alla 1ª categoria il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; alla 2ª categoria il personale addetto ai servizi complementari di bordo e alla 3ª categoria il personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

Per la concessione dei sussidi « una tantum » ai marittimi di 1ª e 2ª e, se addetti al traffico, di 3ª categoria nonchè ai lavoratori portuali è competente la Direzione generale del lavoro marittimo e portuale; per i marittimi di 3ª categoria addetti alla pesca è competente invece la Direzione generale della pesca e del demanio marittimo.

I sussidi vengono concessi non più di una volta all'anno nella misura base di L. 3.000 per gli ufficiali e di L. 2.000 per i marittimi, oltre L. 500 per la moglie ed ogni figlio a carico: in casi eccezionali

vengono concessi sussidi d'importo maggiore. La procedura per ottenere i sussidi è la seguente: il marittimo o il membro della famiglia di lui (vedova, orfani) inoltra domanda, per posta, in carta semplice, al Ministero tramite la capitaneria di porto competente, che la istruisce accertando la qualità di marittimo nel richiedente e le sue condizioni di estrema indigenza. Assunte direttamente le informazioni o richiedendole all'autorità competente, la capitaneria correda del suo parere la domanda e la rimette al Ministero che decide sulla concessione o meno del sussidio. Al pagamento del sussidio si procede tramite le competenti tesorerie provinciali, salvo casi di comprovata urgenza, nei quali il sussidio viene erogato direttamente dal Ministero.

I sussidi erogati dalla Direzione generale del lavoro marittimo nell'esercizio finanziario 1950-51 in numero di 610 per un ammontare complessivo di L. 3.124.000 sono ascesi nell'esercizio 1951-52 a 1191 per un ammontare di L. 4.250.000.

Dalla Direzione generale della pesca e del demanio marittimo sono stati erogati a favore dei pescatori e delle loro famiglie, durante l'esercizio 1950-51, n. 1.308 sussidi per un ammontare di L. 5.215.600 e nell'esercizio 1951-52 n. 2.716 sussidi per un ammontare di lire 7.500.000.

Nel bilancio di previsione 1952-53 lo stanziamento per sussidi è stato elevato a L. 13.500.000 di cui 8.000.000 riservati ai pescatori.

II - Assistenza ai lavoratori portuali

La Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti assiste i lavoratori portuali e le loro famiglie mediante la corresponsione di sussidi straordinari che, a seconda del carico di famiglia, vanno da un importo minimo di L. 3.000 per il capo famiglia, con maggiorazione di L. 2.000 per la moglie e di L. 500 per ogni figlio a carico.

Vengono inoltre concessi alle compagnie portuali sussidi per esigenze straordinarie, nella misura variabile da L. 1.000 a L. 3.000 per ogni lavoratore.

Infine alle compagnie stesse, allo scopo di contribuire alla elevazione fisica e morale delle maestranze, vengono concessi sussidi a titolo di concorso nelle spese che esse sostengono a tale intento (costruzione di « case del portuale », impianti igienici, colonie marine, arredamenti, ecc.). Nell'esercizio 1951-52 dette spese, che fanno carico al bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale hanno assorbito l'intera somma stanziata nell'apposito capitolo, ammontante a L. 6.590.000.

Sono stati così erogati in tale esercizio: per sussidi individuali a n. 800 lavoratori portuali L. 4.840.000; per sussidi alle compagnie portuali a favore dei singoli lavoratori iscritti L. 850.000; per contributi alle compagnie portuali a titolo di concorso alle spese per la elevazione fisica e morale delle maestranze L. 900.000.

III - Sussidi straordinari di disoccupazione

Ai marittimi in attesa di imbarco sono corrisposti, in via transitoria, sussidi di disoccupazione dal Ministero della marina mercantile, Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti. Alla corresponsione di tali sussidi si provvede a mezzo di apposito fondo istituito, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, con la legge 4 maggio 1951 n. 387. Il fondo è alimentato dal versamento da parte degli armatori di un contributo straordinario mensile di L. 2.500 per ogni marittimo imbarcato.

Il fondo si propose lo scopo di corrispondere un sussidio di lire 9.000, per il periodo 1° luglio 1949 - 31 dicembre 1951, ai marittimi in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro della marina mercantile del 25 giugno 1951. Sono ancora in corso le operazioni di pagamento del saldo degli acconti corrisposti precedentemente. Fino al 31 dicembre 1951 furono erogate a circa 15.000 marittimi L. 483.690.960 così ripartite: anno 1949 L. 126.963.600; anno 1950 L. 182.861.400; anno 1951 L. 173.875.960. I saldi finora corrisposti ammontano inoltre a L. 400.000.000. I contributi degli armatori riscossi al giugno 1952 ammontano a L. 1.077.544.170 mentre rimangono da riscuotere altri contributi fino al raggiungimento della cifra globale prevista in L. 1.451.604.504.

È stato presentato un disegno di legge per la proroga delle attività del fondo fino al 31 dicembre 1952.

IV - Sovvenzioni straordinarie ad enti di assistenza

Il Ministero della marina mercantile, Direzione generale del lavoro marittimo portuale e dei porti, sussidia, con sovvenzioni saltuarie, alcuni enti assistenziali fra i quali figurano, per somme varie, nell'esercizio finanziario 1951-52 i seguenti: Istituto « Andrea Doria » per gli orfani dei marinai morti in guerra (Roma); Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra « F. D. Roosevelt » (Palermo); Centro internazionale radiomedico; Casa

orfani di gente di mare (Genova); Orfanotrofio maestre pie dell'Addolorata (Cattolica); Casa di riposo del pescatore (Cattolica); Asilo d'infanzia Isola del Giglio; Orfanotrofio per i figli dei marinai « Licio Visentin » (Ancona); Collegio professionale marittimo (Sabaudia); Società nazionale di salvamento (Genova); Nave scuola redenzione « Garaventa » (Genova); Opera « Carmen Baldo Morin » (Chioggia).

Per l'esercizio finanziario 1952-53 è previsto, per la concessione di sovvenzioni ad enti vari, fra i quali quelli sopra citati, lo stanziamento di L. 6.500.000.

MINISTERO DEL TESORO

Roma - Via XX Settembre - Tel. 489.091

Il Ministero del tesoro, ricostituito con D. Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, risulta ordinato dalle disposizioni che ad esso e alle sue funzioni si riferiscono nei decreti del 23 marzo 1933 n. 185 e 5 ottobre 1944 nn. 200 e 310.

Esso sovraintende a tutte le spese dello Stato, al servizio del debito pubblico, alla conservazione e distribuzione dei beni immobili, delle carte, registri e stampati necessari alle varie amministrazioni. A mezzo delle ragionerie centrali controlla le spese e i pagamenti ordinati dai Ministri riunisce e coordina annualmente i bilanci preventivi delle spese delle varie amministrazioni e i conti consuntivi delle medesime.

In materia di assistenza il Ministero provvede alla erogazione dei fondi per la beneficenza romana e le spese di spedalità romane, con una spesa complessiva di L. 3.357.855.000 (esercizio 1951-52).

Al Ministero è demandato inoltre il servizio delle pensioni di guerra della cui organizzazione e disciplina conviene trattare brevemente, pur non rientrando esso nel concetto di assistenza in senso stretto. La spesa sostenuta a questo titolo ammonta a L. 90.523.000.000.

Pensioni di guerra

La materia è oggi regolata dalla L. 10 agosto 1950 n. 648, che ha sostituito tutte le numerose precedenti disposizioni. La nuova legge prevede la corresponsione a carico del bilancio dello Stato di pensioni o di assegni rinnovabili o di indennità « una tantum » alle

seguenti categorie di persone: 1) militari che abbiano riportato, per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ferite, lesioni o infermità da cui sia derivata perdita o menomazione delle capacità di lavoro; 2) civili che abbiano riportato dette ferite, lesioni o infermità per causa di fatti bellici; 3) familiari dei militari e dei civili deceduti per le suddette ferite, lesioni o infermità.

PENSIONI DI GUERRA DIRETTE

Le prime due categorie (mutilati e invalidi militari e civili) hanno diritto a pensione vitalizia o, qualora la menomazione possa subire modificazioni, ad assegno rinnovabile: le lesioni e le infermità che danno diritto alla pensione o all'assegno sono distinte in otto categorie a ciascuna delle quali corrisponde una diversa misura di pensione o assegno. Per le lesioni e le infermità che non raggiungono una delle otto categorie previste è concessa una indennità per una volta tanto.

Pensioni assegni e indennità variano nell'ammontare a seconda che le lesioni e infermità siano state riportate per azioni di combattimento o per fatti di guerra; variano ancora in relazione al grado del militare mutilato o invalido (a questo fine i gradi sono così raggruppati: sottufficiali e truppa, ufficiali inferiori, ufficiali superiori, ufficiali generali).

Il trattamento di pensione comprende attualmente la pensione base, l'assegno speciale temporaneo, l'assegno supplementare. L'ammontare complessivo mensile è indicato nelle due seguenti tabelle. La prima è applicata per le ferite, lesioni o infermità contratte in servizio presso reparti operanti impiegati in azioni di combattimento, in servizio presso reparti non operanti in occasione di combattimenti o di azioni anche episodiche di guerra, durante lo stato di prigionia, durate le operazioni di rastrellamento di ordigni bellici e di sminamento:

GRADO	CATEGORIE DI PENSIONE							
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Sottuff. e truppa .	26.429	11.414	8.160	5.563	3.732	2.928	2.172	1.517
Uff. inferiori . . .	28.115	12.817	9.553	6.835	4.739	3.685	2.763	1.964
Uff. superiori . .	29.266	13.753	10.441	7.674	5.492	4.298	3.261	2.320
Uff. generali . . .	30.085	15.343	11.979	9.324	7.067	5.660	4.292	3.231

La seconda tabella è applicata in tutti gli altri casi e quindi nei confronti dei civili mutilati per fatto di guerra, dei militari mutilati per fatto di guerra, ma non in azioni di combattimento, ecc.

GRADO	CATEGORIE DI PENSIONE							
	I	II	III	IV	V	VI	VI	VIII
Sottuff. e truppa .	25.136	11.173	7.962	5.388	3.611	2.831	2.097	1.475
Uff. inferiori . . .	26.896	12.611	9.382	6.687	4.627	3.593	2.700	1.922
Uff. superiori . .	28.104	13.584	10.294	7.555	5.391	4.210	3.194	2.281
Uff. generali . . .	28.809	15.136	11.738	9.113	6.947	5.511	4.172	3.101

Per le lesioni o le infermità di particolare gravità indicate dalla legge (cecità bilaterale, perdita di più arti, infermità mentali gravi, tubercolosi grave, ecc.) il trattamento di pensione è integrato da un assegno di superinvalidità che eleva il trattamento complessivo mensile a un minimo di L. 44.516 fino a un massimo di L. 68.975 secondo il tipo di lesione o infermità, secondo il grado, secondo la dipendenza o meno delle lesioni o infermità da azioni di combattimento o meno.

Oltre al suesposto trattamento di pensione possono essere corrisposti ai mutilati e invalidi titolari di pensione, a seconda della loro particolare condizione, i seguenti assegni: *a) assegno di cura* spettante agli invalidi per infermità tubercolare o sospetta tubercolare nella misura di L. 7.000 mensili per le prime cinque categorie e di L. 3.333 per le altre; *b) indennità di accompagnamento* spettante ai superinvalidi nella misura mensile minima di L. 9.000 e massima di L. 26.000 secondo il tipo di lesione o infermità e la popolazione del comune di residenza; *c) assegno di incollocamento* di L. 6.000 mensili spettante ai mutilati di categoria inferiore alla prima, di età inferiore ai 60 anni e disoccupati pur essendo collocabili al lavoro; *d) indennità speciale annua* di L. 20.000 spettante agli invalidi di prima categoria che non svolgono alcuna attività in proprio o alle dipendenze altrui; *e) assegno di previdenza* di L. 6.000 mensili spettante ai mutilati che abbiano un reddito mensile complessivo inferiore alle 20.000 o siano inabili a qualsiasi lavoro proficuo ovvero abbiano superato il 55° anno di età per la seconda, terza e quarta categoria o il 60° anno per le rimanenti quattro categorie; *f) aumento integratore* per ogni figlio a carico di L. 250 mensili agli invalidi di prima categoria; *g) indennità caro-pane* spettante a tutti gli invalidi pensionati che non ne usufruiscano ad altro titolo, nella misura di L. 520 mensili per il titolare o per ogni persona a carico.

In caso di morte dell'invalido pensionato, dovuta a cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova e agli orfani spetta la riversibilità di una parte della pensione o dell'assegno rinnovabile. Tale parte è calcolata sulla sola pensione base in percentuale variante secondo il numero degli orfani. Dato l'esiguo ammontare della pensione base la percentuale suddetta è integrata da un assegno temporaneo di L. 3.333 mensili che porta il trattamento complessivo alla vedova e agli orfani alla misura media di L. 4-5.000 mensili.

Qualora la morte dell'invalido sia dovuta all'aggravamento della infermità o lesione, per la quale percepiva la pensione, ai familiari superstiti spetta lo stesso trattamento corrisposto alle famiglie dei caduti in guerra, di cui appresso.

PENSIONI DI GUERRA INDIRETTE

Le pensioni di guerra spettano anche ai familiari dei militari e dei civili deceduti in seguito a ferite, lesioni e infermità riportate o contratte per causa di servizio di guerra o per fatti bellici.

In particolare la pensione indiretta spetta:

a) *alla vedova* non separata legalmente che non si sia rimaritata; l'ammontare della pensione varia (in relazione alla causa della morte del marito, all'esistenza o meno della prole, all'età o inabilità al lavoro della vedova, al grado ricoperto dal marito) da un minimo di L. 4.778 mensili ad un massimo di L. 8.329, cui vanno aggiunte L. 3.000 mensili per ciascun orfano minorenne o maggiorenne inabile al lavoro, e L. 3.500 mensili quale assegno di previdenza per la vedova in stato di bisogno che abbia superato il 60° anno di età o sia inabile al lavoro proficuo;

b) *agli orfani,* minorenni se maschi, e minorenni e nubili se femmine, nonchè agli orfani maggiorenni inabili al lavoro, nei seguenti casi: se la pensione spetta per la morte del padre, quando siano già privi o venga a mancare anche la madre o quando la madre non può conseguire la pensione; se la pensione spetta per la morte della madre, quando siano già privi del padre o quando il padre sia o divenga inabile al lavoro e disponga di un reddito inferiore alle Lire 20.000 mensili. L'ammontare mensile del trattamento di pensione varia da un minimo di L. 4.955 ad un massimo di L. 8.329 per un solo orfano con la maggiorazione di L. 3.000 per ogni orfano in più;

c) *ai genitori* ed assimilati (sono considerati assimilati coloro che abbiano provveduto al mantenimento del militare o civile caduto rimasto orfano prima del 12° anno di età). L'ammontare della pen-

sione varia secondo che i genitori siano rimasti privi di prole o non, ovvero abbiano perduto per causa di guerra più figli rimanendo privi o non di prole; varia inoltre secondo il grado del caduto e la causa di morte. La concessione della pensione è fatta comunque solo quando ai genitori siano venuti a mancare a causa della morte del o dei figli i necessari mezzi di sussistenza; quando i proventi dei genitori siano venuti solo a diminuire fino a divenire insufficienti, la pensione è congruamente ridotta. Si considera insufficiente un reddito mensile inferiore alle L. 20.000. Quando il caduto abbia lasciato vedova od orfani con diritto a pensione, ai genitori in condizioni di bisogno è concessa una pensione speciale di ammontare inferiore a quella normale. La pensione normale per i genitori varia tra un massimo di L. 8.292 e un minimo di L. 2.305 mensili; quella speciale da un massimo di L. 2.620 a un minimo di L. 1.546 mensili;

d) *collaterali,* purchè il caduto non abbia lasciato vedova o prole nè genitori con diritto a pensione e si tratti di fratelli minorenni o di sorelle minorenni e nubili, cui per la morte del caduto siano venuti a mancare i mezzi di sussistenza. L'ammontare della pensione è uguale a quello stabilito per i genitori.

PROCEDURA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI

Le norme riguardanti la procedura per ottenere la liquidazione della pensione, si possono così riassumere. Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui si è detto sono liquidate dal Ministro per il tesoro che delibera su proposta del Comitato di liquidazione di cui all'articolo 29 della legge 10 agosto 1950 n. 648 citata. Il procedimento per ottenere la pensione si inizia con la domanda dell'interessato diretta al Ministro per il tesoro, di regola in carta semplice. Anche i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo e la legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita gratuitamente. Il procedimento può anche essere iniziato d'ufficio.

Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e alla entità delle menomazioni dell'integrità fisica vengono eseguiti dalla Commissione medica prevista dall'art. 103 della legge citata. Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore.

Le cause del decesso di un militare o di un civile vengono accertate in base a tutti gli elementi di prova che sia possibile raccogliere.

Il diritto a chiedere la liquidazione della pensione si prescrive in ogni caso dopo trascorsi i cinque anni dalla effettiva cessazione del servizio comunque avvenuto. Le domande di pensione da parte dei congiunti di militari o di civili deceduti o dispersi a causa della guerra

devono essere presentate entro cinque anni dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

Il Ministro per il tesoro provvede con decreto alla revoca, sospensione o riduzione delle pensioni. Contro il provvedimento del Ministro è ammesso ricorso alla Corte dei conti da presentarsi entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notificazione.

CAPITOLO II

GLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

LA REGIONE

L'ordinamento regionale, previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione italiana, non ha avuto ancora attuazione. Solo le Regioni della Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta sono già in funzione, ma esse appartengono al gruppo di regioni che la Costituzione ha sottratto espressamente alla disciplina generale, perchè fossero regolate con particolari forme e condizioni di autonomia secondo statuti speciali adottati con apposite leggi costituzionali.

Non è possibile quindi esaminare in concreto i compiti assistenziali della regione, ma ci si deve limitare all'esposizione dei principi generali stabiliti in proposito dalla Costituzione. Questa affida alla regione la duplice funzione, legislativa e amministrativa, in materia di *beneficenza pubblica, di assistenza sanitaria e ospedaliera e di assistenza scolastica.* In forza della potestà legislativa la regione potrà regolare liberamente tali materie per adeguarne l'ordinamento alle esigenze e alle risorse locali, salvi restando i principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e gli interessi della Nazione e delle altre regioni. La funzione amministrativa di regola dovrà essere delegata dalla regione alle province, ai comuni e agli altri enti locali; il suo contenuto dipenderà comunque dall'ordinamento che ciascuna regione stabilirà con proprie leggi sulle materie assistenziali indicate nella Costituzione e dalle leggi che lo Stato emanerà, secondo quanto previsto dalle disposizioni finali della Costituzione, per regolare il passaggio alla regione delle funzioni ora esercitate nelle suddette materie dagli organi governativi.

Questi sono i principî generali da cui dovrà discendere il futuro ordinamento assistenziale della regione. Tale ordinamento è reso però ancora più incerto dalla diversità delle interpretazioni prospettate circa gli stessi principî generali. Si discute infatti sul contenuto che il legislatore ha inteso attribuire alle materie di competenza regionale e le varie opinioni sostenute raggiungono spesso conclusioni

diametralmente opposte. Per beneficenza pubblica, ad esempio, v'è chi intende solo la materia relativa alle istituzioni pubbliche di beneficenza e chi invece vi considera ogni attività di assistenza economica, morale, educativa e giuridica, qualunque sia l'organizzazione dei relativi servizi. Anche la materia dell'assistenza sanitaria e ospedaliera è diversamente interpretata: per taluni rientrerebbe nella competenza regionale tutta l'attività curativa, non solo a base assistenziale, ma anche quella a base mutualistica e previdenziale; per altri la sola attività curativa a base assistenziale, con esclusione della cura delle malattie sociali perchè compresa nei servizi di profilassi generale riservati alla competenza dello Stato.

La parola definitiva spetta comunque alla legge, che dovrà approvare gli statuti regionali e regolare il passaggio di funzioni dallo Stato alla regione.

LA PROVINCIA

Nel complesso delle funzioni provinciali, che la legge prevede in materia di opere pubbliche, assistenza pubblica, igiene e sanità e pubblica istruzione, quelle di assistenza sono fra le più importanti: basta considerare che il 40% circa delle spese effettive sostenute dalle province italiane è assorbito dai servizi di assistenza (1).

Secondo la generale distinzione che la legge (2) fa delle funzioni provinciali avendo riguardo alle relative spese, le funzioni di assistenza della provincia si dividono in obbligatorie e facoltative: le prime sono quelle espressamente attribuite dalla legge alla competenza provinciale e sono quindi uniformi in ogni provincia; le se-

---

(1) In base ai dati pubblicati nel volume « Quanto spendono per l'assistenza le Amministrazioni provinciali » Edizioni AAI - 1951, le province hanno erogato per i vari servizi assistenziali, nell'anno 1949, la somma complessiva di 18 miliardi e 654 milioni di lire così ripartiti: 15 miliardi e 924 milioni per l'assistenza agli infermi di mente; 1 miliardo e 607 milioni per l'assistenza dei fanciulli illegittimi; 260 milioni per l'assistenza dei ciechi e sordomuti; 110 milioni per le federazioni provinciali dell'ONMI; 50 milioni per i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica; 9 milioni per i patronati scolastici; 340 milioni per le funzioni di assistenza facoltative. Dette spese rappresentano il 35 % delle spese effettive sostenute dalle province nel 1949: se ad esse si aggiungono le somme erogate in favore dei consorzi provinciali antitubercolari e per altre attività di assistenza sanitaria, non comprese nella citata indagine, si arriva alla percentuale del 40 % indicata nel testo.

(2) T. U., 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, art. 143.

conde variano invece da provincia a provincia in quanto ciascuna può liberamente assumerle, con le sole limitazioni che riguardino servizi di utilità pubblica e che, in date situazioni di bilancio, non comportino spese superiori a determinate percentuali rispetto alle spese obbligatorie.

Le *funzioni obbligatorie* di assistenza della provincia sono le seguenti:

a) assistenza degli infermi di mente;

b) assistenza dei fanciulli illegittimi;

c) assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri educabili;

d) concorsi e contributi alle federazioni provinciali per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai patronati scolastici e ai comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica;

e) concorsi e contributi a servizi di assistenza sanitaria e di profilassi.

Le *funzioni facoltative,* la cui varietà impedisce una enumerazione completa, si concretano prevalentemente nella concessione di contributi a istituzioni assistenziali della provincia e nell'assunzione delle rette di ricovero per orfani, inabili, indigenti, ecc. Le spese relative hanno scarso rilievo, poichè non raggiungono il 2% delle somme in complesso erogate per l'assistenza delle amministrazioni provinciali.

Le disposizioni di legge che regolano le funzioni obbligatorie della provincia stabiliscono per ciascuna materia quanto segue.

I - Assistenza agli infermi di mente

L'assistenza degli infermi di mente è regolata dalla legge 14 febbraio 1904 n. 36 e dal regolamento approvato con R.D. 16 agosto 1909 n. 615 (1).

Le disposizioni suddette, più ispirate al concetto di difesa della società dai pericoli dell'alienazione mentale che alle necessità di cura e di prevenzione della grave e diffusa infermità, prescrivono il ricovero obbligatorio nei manicomi delle « persone affette per qua-

(1) Disposizioni in merito sono pure contenute nel T.U. 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale, art. 91 lettera *d* n. 3 e art. 144 lettera *g* n. 1 per quanto riguarda l'obbligo delle spese relative al servizio; nel T. U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza, art. 153 per quanto riguarda l'obbligo della denuncia delle persone inferme di mente; nel Codice penale, art. 714-717 per quanto concerne le contravvenzioni alle norme sulla denuncia e sulla custodia degli infermi.

lunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sè o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essere convenientemente custodite e curate fuorchè nei manicomi (1). Sempre in vista delle esigenze di difesa sociale, oltre alla denuncia obbligatoria, da parte dei sanitari, dei casi di infermità mentale loro risultanti, la legge prescrive per la dimissione definitiva degli infermi ricoverati in istituti di cura l'intervento dell'autorità giudiziaria, nella forma del decreto di autorizzazione del presidente del tribunale; l'analogo intervento richiesto per l'ammissione è invece diretto a proteggere il supposto infermo da un ricovero arbitrario.

Anche per i « mentecatti cronici, tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti e in generale per gli individui affetti da infermità mentale inguaribile, non pericolosi a sè e agli altri » è ammesso il ricovero in manicomio, purchè avvenga in reparti speciali, quando non esistano o siano insufficienti gli istituti pubblici e privati destinati ad accoglierli (2).

L'intervento che la legge impone alla provincia consiste nell'obbligo di assumere le spese relative all'assistenza degli infermi di mente poveri, appartenenti per domicilio di soccorso alla provincia stessa (3). La provincia è esonerata dalle spese di assistenza, che gravano in tali casi sul bilancio dello Stato, solo per gli alienati stranieri, gli alienati militari fino al provvedimento di riforma, i pensionati di guerra per infermità mentali e gli alienati condannati o in attesa di giudizio.

La provincia deve provvedere all'assistenza degli infermi di mente mediante ricovero in manicomi propri o in manicomi autonomi convenzionati, pubblici o privati (4). Il ricovero deve essere effettuato per tutti gli alienati che si trovino nel territorio della provincia, anche se appartenenti per domicilio di soccorso a provincia diversa; resta salvo tuttavia il diritto della provincia che ha provveduto al rimborso delle spese da parte della provincia competente per domicilio di soccorso o a rivalsa sull'infermo che risulti abbiente.

---

(1) Il numero dei malati di mente ricoverati, ascendeva, al 31 dicembre 1950, a circa 72.500 unità (da « Notiziario dell'amministrazione sanitaria » 1952, n. 4-5).

(2) Art. 6 del regolamento citato.

(3) Al fine di stabilire la competenza provinciale il domicilio di soccorso si determina in base alle norme generali fissate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dalle successive modifiche. Per quanto riguarda lo stato di povertà è richiesto quello della povertà relativa: l'incertezza di tale concetto può dar luogo a notevoli difficoltà che sono tuttavia superate dalle amministrazioni provinciali mediante richieste di rimborso delle spese in misura proporzionata alle possibilità individuali degli assistiti.

(4) Art. 72 del regolamento citato.

Poichè il ricovero in manicomio è consentito solo per gli infermi di mente pericolosi, l'obbligo della provincia sembra limitato a questa categoria. Varie disposizioni tuttavia ampliano notevolmente la competenza provinciale. Innanzi tutto il R.D.L. 29 ottobre 1936 n. 2043 che pone espressamente a carico della provincia le spese per l'assistenza e la cura delle persone affette da forme di parkinsonismo encefalitico. V'è poi il ricordato art. 6 del regolamento 16 agosto 1909 che dispone che gli infermi di mente non pericolosi, quando non sono sufficienti gli istituti speciali destinati ad accoglierli, « devono essere accolti in separati reparti dei manicomi »; si tratta in questi casi di ricovero manicomiale la cui spesa grava sulla provincia, non esistendo alcuna norma speciale che da essa l'esoneri. L'art. 62 del regolamento stabilisce inoltre che la provincia può disporre la consegna degli infermi di mente non pericolosi alla famiglia (custodia omofamiliare) o a parenti ed estranei (custidia eterofamiliare), corrispondendo, quando siano poveri, una retta da stabilirsi caso per caso e comunque in misura sempre inferiore alla retta di degenza. Tale disposizione prevede quindi l'intervento finanziario della provincia anche per gli infermi di mente non pericolosi ed in forme diverse da quella del ricovero: l'intervento non ha però carattere obbligatorio. Infatti, a meno di non ricorrere ad una interpretazione molto estensiva della legge, la provincia non ha l'obbligo di intervenire qualora non sussista la condizione di pericolosità, a sè o agli altri, dell'infermo.

Da tale limitazione legislativa dell'obbligo provinciale risulta particolarmente danneggiata l'assistenza dei fanciulli minorati psichici, la cui competenza è divisa, ma senza chiare delimitazioni, fra amministrazioni provinciali, Opera nazionale maternità e infanzia, comuni e Ministero dell'interno (1).

Per adeguare la disciplina legislativa dell'assistenza agli infermi di mente ai progressi ormai raggiunti dalla scienza nel campo della profilassi e della terapia delle malattie mentali è stato presentato alla Camera, in data 21 dicembre 1951, un progetto di legge che, lasciando inalterata la competenza delle amministrazioni provinciali, mira a potenziare i servizi da esse gestiti sia con la trasformazione dei manicomi in ospedali di assistenza per malati pericolosi e non pericolosi, sia con l'istituzione di servizi extra-ospedalieri, dispensari, centri di propaganda, ecc., per la cura e l'assistenza dei malati non ricoverati, per la profilassi e l'igiene mentale.

---

(1) Per quanto riguarda l'ONMI cfr. Regolamento 15 aprile 1926, n. 718, per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, dall'art. 163 all'art. 169; per i comuni e il Ministero dell'interno cfr. R. D. 19 novembre 1889 n. 6535, relativa al ricovero degli inabili al lavoro.

II - Assistenza dei fanciulli illegittimi

L'assistenza dei fanciulli illegittimi è disciplinata dal R.D.L. 8, maggio 1927 n. 798, modificato con L. 13 aprile 1933 n. 312 e con D.L. 8 giugno 1942 n. 862, e dal regolamento esecutivo 29 dicembre 1927 n. 2822 (1). In base a dette disposizioni il servizio di assistenza degli illegittimi è affidato alle amministrazioni provinciali, che lo esercitano nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, sotto le direttive e la vigilanza dell'Opera nazionale maternità e infanzia e il controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Ai fini del controllo è istituita in ogni provincia una commissione di vigilanza, composta dal consigliere di prefettura addetto alle opere pie, dal medico provinciale, da un delegato della federazione provinciale dell'ONMI, da un delegato dell'amministrazione provinciale e da un medico specializzato, che ha il compito di visitare almeno una volta ogni trimestre i brefotrofi, le case di ricezione e gli analoghi istituti che provvedono all'assistenza degli illegittimi e di riferire in merito agli accertamenti eseguiti al prefetto che a sua volta riferisce all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

L'obbligo delle amministrazioni provinciali di provvedere al servizio sussiste, in tutto o in parte, solo ove nella provincia non vi siano o esistano in misura insufficiente istituzioni autonome che provvedano all'assistenza degli illegittimi.

Le spese relative al servizio debbono essere anticipate per intero dalla provincia, ma gravano su di essa soltanto in parte: infatti i comuni della circoscrizione sono tenuti a concorrere, in proporzione alla popolazione rispettiva, per una quota delle spese, stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, provincia per provincia. Inoltre le spese di assistenza degli illegittimi riconosciuti dalla madre gravano su province e comuni soltanto per i due terzi, in quanto un terzo della spesa è sostenuto per legge dall'ONMI.

L'obbligo dell'assistenza provinciale si estende alle seguenti categorie di fanciulli:

a) fanciulli rinvenuti abbandonati, per la cui assistenza è competente la provincia del luogo di rinvenimento;

b) fanciulli denunciati allo stato civile come figli di ignoti e affidati alla pubblica assistenza: per essi è competente la provincia del luogo di nascita, che deve provvedere all'assistenza senza poterla subordinare a indagini e accertamenti sulle condizioni economiche,

---

(1) Disposizioni al riguardo sono contenute anche nel Codice civile, artt. 402 - 413, nel T. U. 24 dicembre 1934, n. 2316 delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e nel regolamento relativo 15-4-1926, n. 718.

morali, familiari della madre. Questa, anche se di fatto conosciuta legalmente è ignota e pertanto l'assistenza non può farsi dipendere da requisiti ad essa pertinenti;

c) fanciulli nati da unione illegittima, riconosciuti dalla sola madre: per essi è competente la provincia cui appartiene la madre per domicilio di soccorso. Qualora la provincia competente per domicilio di soccorso sia diversa dalla provincia in cui si trova il fanciullo, sarà quest'ultima a provvedere, acquistando però il diritto al rimborso delle spese da parte della provincia competente. L'obbligo della assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla madre è subordinato alla dimostrazione dello stato di bisogno della madre e al fatto che essa provveda direttamente all'allattamento o allevamento del figlio, salvo i casi in cui sia riconosciuta fisicamente incapace di allattare o si oppongano gravi motivi d'ordine morale e sanitario.

Per tutte le tre categorie di assistibili la provincia è tenuta a provvedere soltanto se l'assistenza è richiesta prima che il fanciullo abbia compiuto il sesto anno di età; i fanciulli ammessi debbono essere assistiti, se necessario, fino al 14° anno.

Le amministrazioni provinciali hanno facoltà di affidare il servizio di assistenza alle federazioni provinciali dell'ONMI, mediante convenzione soggetta alla approvazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Circa le forme in cui l'assistenza deve essere prestata dalle Province o eventualmente dalle federazioni provinciali ONMI, la legge stabilisce le seguenti: *a*) ricovero e mantenimento dei fanciulli in brefotrofi o istituti similari; *b*) collocamento dei medesimi a baliatico o in allevamento esterno; *c*) concessione di sussidi alle madri che allattano o allevano i propri figli.

L'ordine di preferenza nell'applicazione delle varie forme di assistenza è stabilito dall' amministrazione incaricata del servizio in base alle condizioni economiche, morali ed igieniche della popolazione locale.

La forma del ricovero è generalmente prestata in favore degli illegittimi rinvenuti abbandonati o denunciati allo stato civile come figli di ignoti, ma è estesa anche ai fanciulli riconosciuti dalla sola madre. Infatti durante il periodo dell'allattamento si provvede al ricovero del bambino insieme alla madre quando le condizioni economiche, familiari ambientali di questa le impediscano di far fronte da sola al sostentamento proprio e del figlio; inoltre il ricovero dell'illegittimo riconosciuto è praticato quando ragioni morali o sanitarie sconsigliano la convivenza del bambino con la madre.

In generale, per quanto concerne l'assistenza mediante il rico-

vero dei fanciulli nei brefotrofi, è prescritto che la loro ammissione avvenga per consegna diretta; nei comuni dove non esistono brefotrofi le province debbono istituire sale di ricezione in numero adeguato al bisogno; ove non esistono brefotrofi o case di ricezione gli uffici municipali e i comitati di patronato ONMI debbono provvedere al collocamento provvisorio dei fanciulli ed al loro successivo invio al brefotrofio. La direzione sanitaria dell'istituto ricoverante deve provvedere a svolgere riservate indagini per identificare la madre onde constatarne, se possibile, le condizioni sanitarie, procurare al bambino l'allattamento materno e indurre la stessa a riconoscere il figlio. La levatrice e il medico che hanno prestato assistenza durante il parto sono tenuti a rispondere alle domande delle persone incaricate delle indagini.

Oltre all'ammissione nei brefotrofi, che in genere accolgono i fanciulli fino al sesto anno di età, le province provvedono all'assistenza degli illegittimi, nella forma del ricovero, corrispondendo le rette di mantenimento dei minori assistiti ad istituti di educazione ed istruzione pubblici e privati. Le rette sono corrisposte fino al 14° anno di età dell'assistito, dopo di che l'onere del mantenimento passa alla ONMI che vi provvede fino al compimento del 18° anno di età del minore.

La forma dell'affidamento a nutrici o allevatori esterni, pure essendo favorita dalla legge con un complesso di condizioni e di controlli atti a garantire da eventuali pregiudizi la salute e lo sviluppo fisico, morale, intellettuale del fanciullo affidato, con un insieme di provvidenze a vantaggio degli allevatori e con l'istituto giuridico dell'affiliazione, che ha dato riconoscimento legale alla pratica dello affidamento, incontra tuttavia notevoli limiti nelle condizioni igieniche, morali, economiche della popolazione locale. In base ad esse infatti le singole amministrazioni provinciali valutano l'opportunità o meno di praticare tale forma di assistenza, che può essere svolta anche in favore degli illegittimi riconosciuti.

La forma della concessione del sussidio alle madri è prevista esclusivamente in favore degli illegittimi riconosciuti, quando le madri provvedono direttamente all'allattamento o all'allevamento del figlio. L'entità media dei sussidi mensili è però così minima che non costituisce per la madre una provvidenza apprezzabile.

Benchè la regolamentazione della materia sia vasta e minuziosa, molte critiche vengono mosse all'attuale servizio di assistenza degli illegittimi, e varie proposte di legge sono state presentate al Parlamento non soltanto per il miglioramento delle condizioni sociali e giuridiche degli illegittimi ma anche per il perfezionamento dei ser-

vizi assistenziali. Le varie proposte presentate tendono ai seguenti scopi specifici.

La proposta n. 475 (presentata dalla on. Bianca Bianchi) ha posto particolarmente l'accento sulla necessità del riconoscimento materno, proponendone la obbligatorietà, sulla estensione della dichiarazione giudiziale della paternità, sulla unificazione dei servizi assistenziali per l'infanzia legittima e illegittima, attribuendoli tutti all'ONMI.

La proposta di legge n. 1193 (presentata dagli on. Tonietti e Migliori) considera di particolare importanza l'allattamento e l'allevamento del bambino da parte della madre, ma indirizza la soluzione del problema verso la estensione dell'assistenza alla madre nel periodo pre-natale ed un miglioramento dei servizi, unificandone la competenza nelle province e sopprimendo l'esonero dal servizio quando esistono istituzioni autonome; prevede inoltre l'obbligatorietà della presentazione diretta da parte della madre del bambino da affidare alla pubblica assistenza, il divieto di affidare l'illegittimo non riconosciuto dalla madre, la facoltà da parte dell'istituto ricoverante di promuovere l'azione di dichiarazione giudiziale di maternità.

La proposta di legge n. 1146 (presentata dagli on. Dal Canton, Bettiol ed altri) tende a limitare la possibilità di estinzione dell'affiliazione ad opera del tardivo riconoscimento o della tardiva legittimazione da parte del genitore: quando questi abbiano luogo dopo i primi tre anni di vita il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione o revocare l'affidamento soltanto se gravissimi e giustificati motivi abbiano anteriormente impedito il riconoscimento. Quando il minore abbia compiuto i diciotto anni il giudice tutelare potrà dichiarare estinta l'affiliazione sentito il parere del minore stesso.

Al 31 luglio 1952 la Camera aveva approvato solo uno stralcio della proposta Bianchi fuso con la proposta Dal Canton, limitatamente alle modifiche che le proposte stesse recavano all'ordinamento dello stato civile relativo ai figli illegittimi.

III - Assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri educabili

In base all'art. 144 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale, le province sono tenute all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri educabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome.

L'obbligo dell'assistenza è comunque limitato ai ciechi e ai sordomuti, adulti e minorenni, in condizione di povertà e suscettibili di educazione e di rivalorizzazione. Qualora il cieco o il sordomuto

non sia in grado di poter apprendere un lavoro proficuo, le province sono esonerate dall'intervenire e l'assistenza è prestata dai comuni o dallo Stato in base alle norme vigenti per gli inabili al lavoro.

Le province provvedono collocando le persone assistibili in istituzioni di ricovero *riconosciute idonee* alla rieducazione e alla istruzione di ciechi o di sordomuti e rimborsando alle istituzioni stesse le spese totali o parziali di mantenimento e di assistenza. Bambini ciechi e sordomuti risultano ricoverati, sia pure in limitata misura, anche in istituti non riconosciuti o in comuni istituti di ricovero per i quali è presumibile che la provincia non sempre sostenga l'onere, essendo il suo intervento finanziario disposto dalla legge in relazione all'assolvimento dell'obbligo scolastico presso istituti pubblici riconosciuti (1).

Altre forme di assistenza, possibili solo nelle località ove funzionano istituti statali o riconosciuti, sono quelle del semi-convitto e dello esternato che comportano per l'amministrazione provinciale oneri minori di quelli del ricovero completo.

IV - Concorsi e contributi ad organi ed enti di assistenza

Tra le spese obbligatorie che la legge pone a carico delle province figurano, oltre a quelle relative ai servizi finora illustrati, le spese amministrative dei comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica istituiti con D.L.Lgt. 22 marzo 1945 n. 173, le spese per i locali e il personale delle federazioni provinciali dell'ONMI e le spese per contributi ai patronati scolastici.

Per quanto riguarda i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica le province sono tenute a sostenere, in base alla legge istitutiva dei comitati, le spese per il funzionamento degli uffici, per le indennità ai membri e per il personale non distaccato. In genere le spese di funzionamento degli uffici gravano però sulle prefetture che per lo più ospitano nei propri locali gli uffici suddetti.

---

(1) L'estensione dell'obbligo scolastico ai ciechi e ai sordomuti « che non abbiano altra anormalità che ne impedisca l'ottemperanza » è stata stabilita con R. D. 31 dicembre 1923, n. 3126. Tale obbligo viene fissato fino al 14° anno di età per i ciechi e fino al 16° per i sordomuti. Limitatamente ai ciechi il successivo R. D. 29 agosto 1941, n. 1449 ha sancito l'estensione dell'obbligo scolastico all'istruzione professionale, anche oltre il limite di 14 anni fissato per l'istruzione elementare: contemporaneamente è stato esteso l'obbligo delle amministrazioni provinciali, chiamandole a provvedere all'assistenza gratuita dei ciechi per tutto il periodo dell'istruzione professionale. Diversa è invece la situazione dei sordomuti per i quali in mancanza di un'espressa disposizione di legge che sancisca l'obbligo dell'istruzione professionale, l'intervento delle province si arresta al 16° anno di età dell'assistito.

In base all'art. 8 del T.U. 24 dicembre 1934 n. 2316 delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ed arredare gratuitamente i locali delle federazioni provinciali dell'ONMI; le Federazioni possono avvalersi dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale.

Tale disposizione fu originata dalla necessità di una rapida organizzazione degli uffici e dei complessi servizi che l'Opera era chiamata a svolgere e di un alleggerimento delle spese amministrative del nuovo organo con la partecipazione ad esse delle amministrazioni provinciali.

Conseguenza di tale sistema è la mancanza, per l'ONMI, di uffici e personale proprio, analogamente a quanto si verifica per i comitati di patronato che per legge hanno sede in locali forniti ed arredati dai comuni e si avvalgono dell'opera del segretario e degli impiegati del comune.

L'intervento delle amministrazioni provinciali nel campo dell'assistenza scolastica ha avuto inizialmente carattere facoltativo. Dopo l'istituzione obbligatoria dei patronati, con il testo unico della legge provinciale e comunale di cui al R.D.L. 2 febbraio 1915 n. 148 venne disposto che tutte le somme stanziate dalle amministrazioni provinciali per l'assistenza scolastica venissero versate ai patronati scolastici. La legge comunale e provinciale del 1934 ha incluso questi contributi fra le spese obbligatorie delle province. I contributi erogati sono però di modeste entità e in molte province non vengono concessi neppure in misura minima.

V - Concorsi e contributi a servizi di assistenza sanitaria e di profilassi

Le funzioni, che in materia di sanità e di igiene la legge riserva alla competenza della provincia, rientrano in massima parte tra i servizi di vigilanza igienica e di profilassi. Tuttavia, poichè l'azione di profilassi sovente richiede prestazioni assistenziali, non sono estranei alle funzioni della provincia compiti di notevole importanza nel campo dell'assistenza sanitaria.

In materia di sanità ed igiene la provincia non ha però funzioni proprie ed esclusive, ove si eccettui l'obbligo di provvedere all'impianto e all'esercizio nel capoluogo di provincia del laboratorio di igiene e profilassi. Infatti si tratta per lo più di attività svolte ad integrazione di servizi sanitari affidati ad altri enti, attività che di-

vengono obbligatorie per la provincia solo quando tali enti non vi provvedano adeguatamente (1).

Il concorso della provincia a servizi sanitari propri di altri enti si ha pure, non con attività di integrazione direttamente svolte, ma con la partecipazione della provincia alle spese sostenute dagli enti incaricati del servizio. In tali casi l'obbligo della provincia esiste sempre e non più in via sussidiaria. I servizi di assistenza sanitaria per i quali la legge prescrive il concorso della provincia sono i seguenti:

— servizio di profilassi e di assistenza antitubercolare: è svolto, per tutte le persone non assicurate contro la tubercolosi, dai consorzi provinciali antitubercolari sotto la direttiva tecnica dell'Alto Commissariato di igiene e sanità. Le province debbono contribuire alle spese di funzionamento dei consorzi fornendo i locali per la sede ed il personale amministrativo necessario, versando il contributo annuo stabilito dallo statuto consorziale e concorrendo alle spese per il ricovero degli assistiti nei limiti dei fondi disponibili in bilancio (2).

— servizio di profilassi e di assistenza antimalarica: le province, quando non siano tenute ad integrare i servizi locali o a disimpegnare per intero i servizi antimalarici (3), debbono fornire i locali ed il personale necessario ai comitati provinciali per la lotta antimalarica, che coordinano e favoriscono le iniziative locali per combattere la malaria secondo le direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, e debbono anticipare i fondi per l'acquisto del chinino e dei medicinali sussidiari che i comuni provvedono a distribuire gratuitamente agli operai e ai coloni comunque impiegati nelle zone malariche e ai rispettivi familiari. La spesa anticipata dalle amministrazioni provinciali grava sui proprietari di immobili della provincia, tra i quali è ripartita mediante applicazione di uno speciale contributo (4);

— servizio di assistenza dei pellagrosi poveri: è svolto dai co-

---

(1) Hanno carattere di attività integrativa: il compito di provvedere allo impianto e all'esercizio di istituti locali per isolamento e per disinfezione (art. 93 T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265); di integrare i servizi comunali di igiene e profilassi con l'istituzione o la sovvenzione di condotte sanitarie, di dispensari specializzati e di altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali (art. 92 T. U. citato); di integrare o di organizzare nelle zone malariche i servizi di profilassi per la cura antirabbica, ove non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni (art. 144, lettera c, n. 6 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383 della legge comunale e provinciale).

(2) Articoli 272, 276 e 281 del T. U. delle leggi sanitarie.

(3) Articoli 317 e 319 del T. U. citato.

(4) Articoli 314 e 316 del T. U. citato.

muni mediante somministrazione gratuita dell'alimentazione curativa o ricovero in appositi istituti. Le province concorrono alle spese relative con una quota pari a quella del comune colpito (1);

— servizio di assistenza antirabbica ai poveri: le province sostengono le spese per il mantenimento curativo prestato gratuitamente agli iscritti nell'elenco dei poveri da istituti e ambulatori antirabbici (2).

IL COMUNE

Il comune svolge, nell'ambito della propria circoscrizione, un insieme di pubbliche funzioni più varie e numerose di quelle che la legge affida alla provincia, ma in materia di assistenza è caratterizzato da una certa ristrettezza di compiti, almeno per quanto riguarda le funzioni da svolgere mediante l'azione diretta e immediata di propri servizi. Tali compiti sono infatti essenzialmente limitati a quelli interessanti il settore sanitario, mentre per tutti gli altri settori di assistenza si hanno più frequentemente attività di concorso all'opera svolta da altri enti, che attività direttamente esercitate.

Come per la provincia, così per il comune la legge distingue le relative funzioni in obbligatorie e facoltative (3) ed enumera tassativamente le prime, mentre rimette le seconde alla discrezionalità dei singoli comuni con la generale limitazione che riguardino servizi di utilità pubblica da svolgere nell'ambito del territorio comunale e con particolari condizioni in ordine all'ammontare della spesa. Di conseguenza le funzioni del comune in materia di assistenza si presentano uniformi in tutto il territorio nazionale se obbligatorie, e varianti da comune a comune, nella natura e nell'estensione, se facoltative.

Le funzioni obbligatorie di assistenza del comune sono le seguenti (4):

a) funzioni svolte con servizi direttamente gestiti:

---

(1) Articolo 334 del T. U. citato.

(2) Articolo 94 del T. U. citato.

(3) T. U. 3 marzo 1934 n. 383 della legge comunale e provinciale, articoli 90, 91 e 92.

(4) Secondo la più recente indagine sulle spese comunali per l'assistenza condotta dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali sui bilanci consuntivi del 1948, i comuni hanno sostenuto in quell'anno per le funzioni obbliga-

— assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica a beneficio esclusivo dei poveri;

— cura e profilassi di malattie infettive e sociali a beneficio della generalità degli abitanti con particolari interventi in favore dei poveri;

b) concorsi e contributi finanziari obbligatori a servizi svolti da altri enti:

— rimborso agli ospedali delle spese sostenute per l'assistenza degli infermi poveri appartenenti al comune per domicilio di soccorso;

— rimborso delle spese di ricovero degli inabili al lavoro;

— contributo annuo alla provincia per l'assistenza dei fanciulli illegittimi;

— contributo annuo al consorzio provinciale antitubercolare;

— contributo annuo al patronato scolastico e concessione dei locali adibiti ai servizi di assistenza scolastica;

— concessione dei locali al comitato di patronato dell'ONMI.

Un'altra funzione che la legge affida al comune in materia di assistenza, ma che rappresenta non tanto un obbligo quanto un diritto del comune, è la sorveglianza sulle istituzioni di beneficenza esistenti nel comune stesso a favore dei suoi abitanti. In base all'art. 132 del T.U. 4 febbraio 1915 n. 148 della legge comunale e provinciale, richiamato in vigore con il D.L.Lgt. 7 gennaio 1946 n. 1, detta sorveglianza è esercitata dal consiglio comunale che può esaminare l'andamento e vedere i conti delle istituzioni menzionate. È in facoltà del comune promuovere presso i competenti organi le riforme degli statuti e delle amministrazioni, le fusioni e le mutazioni nel fine delle locali istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (1). Il potere di sorveglianza non conferisce però al comune il diritto di intervenire direttamente nella vita delle istituzioni con propri ordini o disposizioni.

Le funzioni facoltative mal si prestano, per le ragioni su esposte, ad una classificazione ed ancor meno ad una completa elencazione. Il citato T.U. 1934 della legge comunale e provinciale, dopo avere limitato la facoltà dei comuni di assumere spese per funzioni facoltative ai soli servizi di utilità pubblica da svolgersi entro i limiti

---

torie di assistenza la spesa di 24 miliardi e 416 milioni di lire, di cui 11 miliardi e 743 milioni per rette di spedalità. I risultati della citata indagine verranno quanto prima resi noti con apposita pubblicazione.

(1) Art. 62 L. 17 luglio 1890 n. 6972.

del territorio comunale (1), restringe ulteriormente detta facoltà per i comuni che eccedono i limiti delle sovraimposte stabilite dalla legge, subordinando l'assunzione delle spese facoltative all'autorizzazione delle autorità tutorie e prescrivendo che tale autorizzazione sia concessa solo entro l'ammontare del dieci e, in alcuni casi, del cinque per cento delle entrate effettive e limitatamente alle spese che risultino di evidente necessità per la sanità e l'igiene, per l'assistenza, per la pubblica istruzione, per l'agricoltura e per le comunicazioni postali, telegrafiche e telefoniche (2). La L. 28 aprile 1951 n. 346 ha innovato, per quanto riguarda le spese facoltative di assistenza, le disposizioni suddette, aggiungendo all'art. 314 del T.U. della legge comunale e provinciale il seguente comma: « Le dette percentuali del dieci e cinque per cento possono essere elevate rispettivamente fino al quindici e al dieci per cento, sempre che tale aumento riguardi esclusivamente spese per l'assistenza alimentare, sanitaria e scolastica all'infanzia bisognosa e tale assistenza sia fatta direttamente dal comune o riguardi contributi destinati ad asili d'infanzia riconosciuti dall'autorità scolastica, all'ONMI e al patronato scolastico per iniziative locali o a locali ospedali per bambini gestiti da opere pie o altri enti pubblici. In ogni caso il trenta per cento della maggiorazione dovrà essere destinato come contributo al patronato scolastico del comune ».

1 - Assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica

Ogni comune ha un'amministrazione sanitaria la cui struttura è stabilita per legge. Essa si compone del sindaco, dell'ufficiale sanitario e del medico, levatrice, e veterinario condotti. Il sindaco è autorità sanitaria comunale in quanto ha il compito di far osservare le leggi e i regolamenti sulla vigilanza igienica e sull'assistenza sanitaria, di prendere provvedimenti che nelle stesse materie sono attribuiti alla sua competenza e di riferire alle autorità superiori, ecc.

Le attribuzioni dell'ufficiale sanitario consistono principalmente nella vigilanza sulle condizioni igienico-sanitarie del comune, sulla igiene delle scuole, delle fabbriche, delle officine, ecc., nella denunzia delle infrazioni e in compiti di collaborazione ed esecuzione rispetto alle attività del sindaco in materia sanitaria. Alle dipendenze dell'ufficiale sanitario, nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli

(1) Art. 312 del T. U. citato.
(2) Art. 314 del T. U. citato.

che abbiano una popolazione superiore ai 20.000 abitanti, è istituito un « ufficio sanitario comunale » composto di un numero variabile di sanitari.

Condotte mediche e ostetriche

I compiti di esecuzione diretta delle prestazioni assistenziali sono affidati al personale tecnico costituito dai sanitari condotti. La parola « condotta » serve ad indicare sia il particolare rapporto di impiego, sia la circoscrizione territoriale nella quale ciascun sanitario condotto deve prestare il suo servizio. Questa circoscrizione si estende a tutto il comune quando questo ha un solo medico o una sola ostetrica; è invece limitata ad una frazione od a un quartiere, quando questo ha più sanitari condotti. La condotta può anche comprendere il territorio di più comuni quando questi siano uniti in consorzio.

Il *medico condotto* e la *levatrice condotta* hanno l'obbligo della cura gratuita dei soli iscritti nell'elenco dei poveri (1), mediante assistenza ambulatoriale e domiciliare (2). Le condotte mediche risultano essere 9.506 e quelle ostetriche 8.719.

Assistenza farmaceutica

Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti. In pratica la concessione gratuita dei medicinali è effettuata nei piccoli comuni per tramite della farmacia ivi esistente; in altri comuni la fornitura è eseguita da farmacie designate dall'autorità comunale (farmacie fiduciarie), mentre in alcuni grandi comuni esiste una farmacia comunale che provvede attraverso una rete dispensariale apposita. Se la farmacia non esiste (ad esempio perchè la sua gestione non sarebbe sufficientemente redditizia dato l'esiguo smercio di prodotti) è compito del comune provvedere alla apertura di essa, corrispondendo una speciale indennità al farmacista nominato a seguito di concorso.

Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita

I comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica

---

(1) La legge fa espresso divieto ai comuni di istituire condotte « piene » cioè condotte a favore della generalità degli abitanti.

(2) Cfr. artt. 55, 56 T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie.

ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto i comuni sono tenuti a somministrare gratuitamente anche i medicinali occorrenti (1).

Le modalità di iscrizione all'elenco suddetto variano da comune a comune; i requisiti generalmente richiesti sono: la dimora nel territorio del Comune, un reddito inferiore ad una certa cifra stabilita, la non appartenenza a categorie assistite da enti, istituti previdenziali o casse mutue che prestino l'assistenza medico-farmaceutica. L'elenco suddetto deve essere compilato da ciascun comune entro il 15 dicembre di ogni anno, per l'anno successivo, con l'assistenza di un apposito comitato, costituito in genere dal sindaco, dal parroco e dal medico condotto.

Contro la non iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso da coloro, che ritengono di averne diritto, al consiglio comunale; per altro il comune è tenuto ad iscrivere nel corso dell'anno, oltre agli eventuali ricorrenti dei quali siano effettivamente accertate le condizioni di povertà, anche quelle persone che successivamente dimostrino di essersi venute a trovare nelle condizioni previste per l'iscrizione nell'elenco stesso. L'iscrizione all'elenco dei poveri di regola dà diritto anche all'assistenza ospedaliera gratuita. Ai poveri cui è concessa l'iscrizione nell'elenco viene rilasciata una tessera o un libretto di ammissione, nel quale sono annotati il nome e cognome del titolare e dei componenti la sua famiglia cui sono estesi i benefici sopra accennati (2).

II - Cura e profilassi delle malattie infettive e sociali

La profilassi delle malattie infettive, specie quelle a carattere diffusivo, costituisce il caposaldo di tutta la legislazione sanitaria; essa è spettanza dei comuni che la esercitano attraverso l'opera dell'ufficiale sanitario, provvedendo all'impianto ed al funzionamento dei locali di isolamento (3). Se i comuni non possono provvedere adeguatamente da soli o uniti in consorzio a tali servizi, il prefetto può stabilire l'obbligo per la provincia di integrare o sostituire la opera dei comuni stessi, rimanendo a loro carico i due terzi della spesa.

---

(1) Cfr. art. 55 legge citata.

(2) La rilevazione delle persone iscritte negli elenchi comunali dei poveri ha costituito oggetto di un apposito capitolo nella pubblicazione « Attività assistenziali in Italia » (ed. ISTAT - AAI). Al 31 maggio 1948 gli iscritti risultavano 3.695.429. Secondo dati forniti dalla rivista « Documenti di vita italiana », al maggio 1952 gli iscritti in questi elenchi erano ascesi a circa 4.000.000.

(3) Cfr. artt. 92, 93 e 239 del T. U. delle leggi sanitarie cit.

L'ACIS stabilisce un elenco di malattie infettive e diffusive che danno luogo all'adozione di speciali misure sanitarie (1).

Tali misure consistono: *a*) nella denuncia da parte del sanitario al sindaco o all'ufficiale sanitario dei casi venuti a sua conoscenza, nell'esercizio della professione, di malattie diffusive o infettive o sospette di esserlo; *b*) nell'isolamento del malato a domicilio o in speciali ospedali; *c*) nella contumacia dei coabitanti; *d*) nella disinfezione domiciliare nel corso della malattia e finale.

Della profilassi fanno parte le operazioni di *vaccinazione* delle quali alcune sono obbligatorie per legge per tutti i cittadini ed altre lo sono per determinate categorie di persone che esercitano speciali mestieri. Le vaccinazioni sono obbligatorie per il vaiuolo e la difterite.

PROFILASSI E CURA DELLE MALATTIE VENEREE

Si intendono per malattie veneree agli effetti dell'assistenza pubblica, la blenorragia, l'ulcera venerea e l'infezione sifilitica, considerate nel periodo della loro contagiosità (2). Alla cura e alla profilassi delle malattie veneree si provvede: *a*) con l'assistenza medico-chirurgica gratuita a domicilio e con la distribuzione gratuita dei medicinali per gli iscritti all'elenco dei poveri; *b*) con dispensari pubblici gratuiti, nei comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30 mila abitanti; *c*) con la cura delle persone affette da manifestazioni contagiose in atto, nelle cliniche dermosifilopatiche o in appositi reparti degli ospedali comuni.

Quando le condizioni locali lo consentano due o più comuni possono riunirsi in consorzio per l'esercizio di un unico dispensario. I dispensari debbono essere presumibilmente costituiti come sezioni speciali di poliambulatori o di altri istituti sanitari.

L'ACIS contribuisce alla spesa occorrente per ciascun dispensario con un sussidio annuo, che è prelevato dall'apposito fondo stanziato dal bilancio che non può superare la metà della spesa.

La misura dei sussidi, le modalità del funzionamento dei dispensari ed il numero di essi sono stabiliti per convenzione tra il comune e l'ACIS. Nelle città ove esistano cliniche dermosifilopatiche universitarie l'esercizio dei dispensari può essere affidato dai comuni ai suddetti istituti.

---

(1) Cfr. art. 253 del T. U. delle leggi sanitarie cit.
(2) Cfr. art. 291 del T. U. delle leggi sanitarie cit.

MALARIA

Il comune, per mezzo degli ambulatori e dei sanitari nonchè del personale ausiliario alle sue dipendenze, provvede nell'ambito del suo territorio alla distribuzione del chinino fornito dalla provincia.

Cura inoltre il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, attenendosi all'esecuzione delle speciali disposizioni che sono impartite dalle autorità superiori per la lotta contro la malaria.

Agli operai e ai coloni, addetti, in modo permanente o avventizio, ai lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari, per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza anche se questo non è compreso tra i territori dichiarati malarici.

PELLAGRA

I comuni nei quali sia accertata endemia pellagrosa sono obbligati, con ordinanza motivata dal prefetto: alla somministrazione gratuita di alimenti integrativi a scopo di cura a tutti gli iscritti nell'elenco dei poveri affetti da pellagra; al ricovero in ospedali o in appositi luoghi di cura dei poveri nei confronti dei quali sia accertata l'insufficienza e l'inefficienza dell'alimentazione stessa. Le spese per l'alimentazione curativa e l'eventuale ricovero sono anticipate dal comune e suddivise in parti uguali a carico del comune e della provincia. Il sindaco forma e tiene aggiornato l'elenco dei pellagrosi poveri le cui famiglie non sono in grado di provvedere alla alimentazione curativa.

III - Spese di spedalità degli infermi poveri

Per « spese di spedalità » in questo caso si intendono le spese che gli istituti ospedalieri incontrano per il ricovero, il mantenimento e le prestazioni sanitarie degli infermi. Se un ospedale ha, per i suoi statuti, il compito dell'assistenza gratuita di una data categoria di infermi e dispone dei mezzi per provvedervi, le spese di spedalità sono a suo carico in base ai principi della beneficenza istituzionale.

In effetti la maggioranza degli ospedali ha di regola un certo numero di posti letto gratuiti, ma essendo di solito le rendite degli istituiti ospedalieri insufficienti a coprire le spese di tutti i ricoverati,

l'istituto, per la parte eccedente le sue possibilità, chiede il rimborso all'ente che sarebbe tenuto per legge a dare assistenza. Se poi l'istituto abbia ospitato indigenti diversi da quelli previsti nel proprio statuto, esso ha diritto al suddetto rimborso.

I comuni sono tenuti verso gli istituti ospedalieri (a meno che non dispongano di propri ospedali civici), al rimborso delle spese di spedalità degli infermi poveri ad essi *appartenenti per domicilio di soccorso,* non aventi diritto all'assistenza ospedaliera da parte di istituti previdenziali e casse mutue (1).

L'ammissione all'ospedale deve essere preceduta di regola « dall'ordinanza di ricovero » dalla quale risulti l'urgenza del ricovero stesso, emessa dal sindaco del comune del domicilio di soccorso o da quella del comune di residenza o infine dal sindaco (2) di qualsiasi luogo in cui l'ammalato si trovi momentaneamente di passaggio; se l'ospedale ammette l'infermo senza tale ordinanza decade dal diritto al rimborso della relativa spesa (3). Tuttavia quando l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione dell'ordinanza prima del ricovero, questa può essere effettuata in via provvisoria in seguito a « verbale di ammissione » redatto dal sanitario dell'ospedale, da cui risulti la circostanza dell'eccezionale urgenza, ma anche in questo caso devesi promuovere, nei due giorni successivi, l'emissione dell'ordinanza.

L'ammissione può anche avvenire con titoli diversi in base ad apposite convenzioni stipulate fra comuni ed ospedali. Il principio generale della competenza del comune subisce però alcune eccezioni. In certi casi particolari, infatti, l'onere delle spese di spedalità è assunto dallo Stato come per i poveri ammalati di lebbra, limitatamente al periodo in cui la malattia è contagiosa (4) e per i poveri affetti da malattie veneree, sempre limitatamente al periodo di contagiosità (5). In ambedue i casi le relative spese gravano sul bilancio dell'ACIS. La competenza delle spese di spedalità per il ricovero dei poveri affetti da tbc è regolata, per i ricoverati d'urgenza, dalle norme comuni sopra accennate; in tutti gli altri casi le spese di spedalità sono sostenute dal Consorzio provinciale antitubercolare che abbia ordinato il ricovero dell'infermo (6). Anche per gli stranieri indigenti le spese di spedalità sono a carico del Ministero dell'interno, mentre per gli infermi di mente gravano sulle amministrazioni provinciali, ecc.

---

(1) Cfr. art. 91 lettera *h* n. 4 del T. U. 3 marzo 1934 della legge comunale e provinciale.

(2) L'ordinanza può essere emessa a volte dal prefetto.

(3) Cfr. artt. 78 *b* e 79 della L. 7 luglio 1890 n. 6973 art. 34 R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841.

(4) Cfr. art. 286 del T. U. 27 luglio 1934 delle leggi sanitarie.

(5) Cfr. art. 30 del T. U. delle leggi sanitarie cit.

(6) Cfr. art. 281 del T. U. 3 marzo 1934 della legge comunale e provinciale.

IV - Concorsi e contributi ai servizi svolti da altri enti

Il comune è tenuto a contribuire a numerosi servizi assistenziali, svolti da altri enti, in varie forme che consistono nell'accollo dell'intero o di parte delle spese e nella fornitura di locali.

Rimborso delle spese per il mantenimento degli inabili al lavoro

Il testo unico della legge comunale e provinciale prevede fra le spese obbligatorie dei comuni in materia di assistenza e beneficenza quella relativa al « mantenimento degli inabili al lavoro » (1), senza aggiungere tuttavia alcun altro chiarimento circa il contenuto dell'obbligo comunale.

Le sole disposizioni legislative, che contengono norme più dettagliate in merito all'obbligo del comune, sono quelle che disciplinano l'intervento dell'autorità nei confronti degli inabili al lavoro ai fini della repressione dell'accattonaggio (2).

Tali norme, già illustrate nella parte dedicata al Ministero dell'interno, prevedono in sostanza che il Comune di domicilio di soccorso dell'inabile al lavoro, ricoverato in istituto di assistenza, su intervento dell'autorità di pubblica sicurezza e dietro ordinanza di ricovero del Ministro dell'interno, sia tenuto a rimborsare allo Stato le spese di ricovero da questo anticipate mediante corresponsione da parte del Ministero dell'interno della retta di ricovero agli istituti ricoveranti (3). Solo quando il comune non è in grado di sostenere in tutto o in parte tali spese, queste restano in tutto o in parte a carico dello Stato (4): poichè il comune è obbligato per legge a stanziare annualmente un fondo per il mantenimento degli inabili al lavoro, trattandosi di spesa obbligatoria, l'impossibilità del comune a prov-

---

(1) Cfr. art. 91 lettera *h* n. 6 del T. U. della legge comunale e provinciale citata.

(2) Tali norme sono: il T. U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931 n. 773, articoli 154-156; il Regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. D. 6 maggio 1940 n. 635, articoli 277-284; il R. D. 19 novembre 1889 n. 6535, emanato per l'esecuzione delle disposizioni sugli inabili al lavoro contenute nella vecchia legge di pubblica sicurezza del 1889, decreto ancora in vigore particolarmente per quanto riguarda le norme che regolano la ripartizione dell'onere delle spese di mantenimento degli inabili al lavoro ricoverati in forza della legge di pubblica sicurezza.

(3) A tal fine in ogni provincia l'intendente di finanza, cui il prefetto trasmette copia delle ordinanze di ricovero emesse dal Ministero dell'interno, determina l'ammontare della spesa anticipata dallo Stato e dichiara con deliberazione motivata la quota di rimborso che grava su ciascun comune in base alle norme sul domicilio di soccorso.

(4) Cfr. art. 154 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza. Lo Stato provvede a tale spesa con i fondi iscritti in apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'interno.

vedere sembra doversi riferire al caso di insufficienza dellò stanziamento e di impossibilità di un ulteriore aumento in relazione alla situazione di bilancio.

Nella pratica il ricovero di inabili al lavoro con ordinanza di ricovero del Ministro dell'interno a norma del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, ha una importanza quantitativa molto limitata (1) e conseguentemente esiguo è l'onere che deriva ai comuni dall'obbligo del rimborso delle spese anticipate dallo Stato a questo titolo.

I comuni però, indipendentemente dalle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, provvedono in larga misura al pagamento delle spese di ricovero di inabili al lavoro: i soli comuni capoluoghi di provincia hanno erogato nell'anno 1950 per il mantenimento degli inabili circa 3 miliardi e 200 milioni di lire.

Si deve pertanto ritenere che l'obbligo stabilito dall'art. 91 del T. U. della legge comunale e provinciale non sia soggetto alle limitazioni poste dal T. U. delle leggi di pubblica sicurezza: in altri termini l'obbligo al mantenimento degli inabili al lavoro da parte del comune sussiste anche se trattasi di inabili non ricoverati con ordinanza di ricovero dell'autorità governativa. Tale per lo meno è l'interpretazione della norma di legge che i comuni dimostrano praticamente di seguire.

In conseguenza esiste, per l'assistenza degli inabili al lavoro, una procedura che fa capo al comune: questo provvede direttamente, entro i limiti consentiti dal proprio bilancio, alla concessione dell'assistenza di regola mediante l'assunzione delle spese di ricovero in istituti del luogo.

Per conoscere i limiti, non soltanto finanziari, entro cui il comune è chiamato a provvedere, occorre rifarsi, in mancanza di altra norma chiarificatrice, alle leggi di pubblica sicurezza. In base a tali norme « sono considerati inabili a qualsiasi lavoro proficuo i fanciulli che non hanno compiuto gli anni dodici e le persone che per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali non possono procacciarsi i mezzi di sussistenza » (2). Perchè si provveda all'assistenza dell'inabile la legge richiede che sia privo di mezzi di sussistenza e

---

(1) Gli inabili al lavoro, adulti e minorenni, ricoverati con ordinanza del Ministero dell'interno, erano nel 1952 poco più di 2000, mentre il numero complessivo delle persone ricoverate in istituti per vecchi e per inabili al lavoro risultava al 31 maggio 1948 di oltre 96 mila unità (cfr. « Attività assistenziali in Italia » Edizioni ISTAT - AAI, 1950).

(2) Cfr. art. 277 del Regolamento per l'esecuzione delle leggi di pubblica sicurezza. Il secondo comma dell'articolo chiarisce che « per i fanciulli in stato di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia e sul funzionamento del tribunale dei minorenni ».

manchi di parenti, tenuti per legge agli alimenti, in grado di fornirli: per la prova delle prescritte condizioni economiche dell'inabile e della sua famiglia la legge richiede la non iscrizione dell'inabile e delle persone obbligate agli alimenti nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali provinciali e comunali, risultante da certificati rilasciati dal procuratore e dall'esattore dei comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale delle dette persone.

CONTRIBUTO ALLE SPESE DI ASSISTENZA DEI FANCIULLI ILLEGITTIMI

Le spese per il servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi, riconosciuti dalla sola madre, sono anticipate dalla provincia e fanno carico per un terzo all'ONMI e per il rimanente sono divise in parti uguali tra la provincia e i rispettivi comuni. La quota assegnata ai comuni è tra essi ripartita dalla amministrazione provinciale in ragione della popolazione legale dei singoli comuni.

Le spese, invece, per il servizio di assistenza dei fanciulli abbandonati figli di ignoti (esposti) che siano rinvenuti in un luogo qualsiasi della provincia e dei fanciulli nati nei comuni della provincia da unioni illegittime e denunciati allo stato civile come figli di ignoti per i quali sia chiesta la pubblica assistenza, sono anticipati dalla provincia e fanno carico ad essa ed ai rispettivi comuni in una proporzione determinata con decreto dal Presidente della Repubblica (1).

SPESE DI TRASPORTO AL MANICOMIO DEGLI INFERMI DI MENTE POVERI

Le spese per il trasporto al manicomio per gli infermi di mente poveri sono a carico dei comuni nei quali essi si trovano nel momento io cui l'alienazione mentale viene constatata (2).

CONTRIBUTO AL CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE

I comuni fanno parte obbligatoriamente del consorzio provinciale antitubercolare e contribuiscono al suo funzionamento nella misura stabilita dallo statuto consorziale (3).

CONTRIBUTO AL PATRONATO SCOLASTICO

L'obbligo di contribuire alle attività dei patronati scolastici è precisato nella misura minima di L. 2 annue per abitante sulla base

---

(1) Cfr. art. 1 Legge 13 aprile 1939 n. 312 e art. 91 lettera *h* n. 5 T. U. della legge comunale e provinciale cit.

(2) Cfr. art. 6 Legge 14 febbraio 1904 n. 36 e art. 91 lettera d n. 3 T.U. cit.

(3) Cfr. art. 272 T. U. 17 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie.

della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento con facoltà ai comuni di determinare una eventuale maggiorazione (1). I comuni sono inoltre tenuti a fornire i locali necessari all'attuazione dell'assistenza scolastica.

FORNITURA DEI LOCALI PER IL COMITATO DI PATRONATO DELL'ONMI

I comuni hanno l'obbligo di fornire e arredare gratuitamente i locali necessari ai comitati di patronato dell'ONMI (2).

---

(1) Cfr. art. 91 lettera *f* n. 13 del T. U. della legge comunale e provinciale cit. e art. 10 D. Lgt. 24 gennaio 1947 n. 457.

(2) Cfr. art. 14 del T. U. 24 dicembre 1934 n. 2316 delle leggi sull'ONMI e art. 91 lettera *h* n. 7 del T. U. della legge comunale e provinciale cit.

PARTE SECONDA

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO III

GLI ENTI NAZIONALI DI ASSISTENZA

ENTI CONTROLLATI DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO BENI EX GIL

Roma - Lungotevere Armando Diaz, 20 - Tel. 393.281

Origine — Il R. D. L. 2 agosto 1943 n. 704, riguardante la soppressione delle organizzazioni fasciste, dispose che i compiti già demandati alla GIL fossero devoluti al Ministero della difesa e al Ministero della pubblica istruzione, secondo le rispettive competenze, e che agli stessi fossero trasferite le attività comprese nella consistenza patrimoniale dell'ente. In attesa che fosse predisposto il piano di ripartizione venne nominato in data 4 maggio 1944, con decreto del Capo del Governo, un commissario governativo avente il compito di provvedere alla conservazione e alla temporanea amministrazione del patrimonio dell'ente. Il regime commissariale è stato confermato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 1950 mediante la nomina di un nuovo commissario governativo.

Scopi — Gli scopi del Commissariato sono limitati alla temporanea amministrazione dei beni ex GIL; tuttavia, utilizzando la complessa attrezzatura a sua disposizione, il Commissariato svolge anche alcune attività assistenziali in favore della gioventù, mediante l'organizzazione e la gestione di colonie climatiche, temporanee e permanenti, l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di avviamento al lavoro, ecc.

Struttura ed organi — Amministra e dirige l'istituzione un commissario governativo nazionale, coadiuvato da un direttore generale. Organi periferici sono i commissari provinciali, nominati dal commissario nazionale tra i provveditori agli studi o persone particolarmente competenti in materia di assistenza alla gioventù.

Mezzi — Rendite del patrimonio, contributi e rimborsi concessi, per le singole attività di assistenza svolte, dai ministeri e dagli enti pubblici competenti. Il Commissariato, che negli anni 1947-48 ha ricevuto dallo Stato un contributo straordinario di 425 milioni per il mantenimento del patrimonio, si avvale anche del ricavato dalla alienazione di beni immobili che non possono essere utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali.

Attività assistenziali — Il Commissariato riprese fin dal 1946 l'attività assistenziale, mediante l'organizzazione di colonie temporanee, per utilizzare il patrimonio immobiliare e la relativa attrezzatura, ancora rilevante malgrado le dispersioni subite per gli eventi bellici e politici.

Nel 1951 il Commissariato ha organizzato 163 colonie (70 marine e 93 montane), delle quali 137 con pernottamento e 4 campeggi, avvalendosi dei contributi concessi dal Ministero dell'interno, dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, ecc. Inoltre nella stagione invernale 1950-51, ha istituito 11 centri di ricovero per minori predisposti alla tbc e per minori tracomatosi (questi ultimi situati prevalentemente nell'Italia meridionale), che hanno funzionato per un periodo di sei mesi, assistendo 1640 bambini. Detti centri, attrezzati con ambulatori, infermerie e scuole, accolgono bambini d'ambo i sessi in età compresa tra i 6 e i 12 anni e forniscono loro l'istruzione elementare e tutta l'assistenza sanitaria richiesta dalle loro speciali condizioni di salute. Provvede al finanziamento di detti centri l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con il quale il Commissariato ha in corso trattative per assicurare il funzionamento ininterrotto dei centri già istituiti e per la creazione di nuovi centri preventoriali in misura tale da consentire il ricovero di un maggior numero di ragazzi.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Le domande per l'ammissione alle colonie estive vanno rivolte ai Commissariati provinciali che provvedono alla selezione dei bambini in base al criterio economico-sanitario in accordo con le autorità scolastiche e con gli uffici provinciali di assistenza pubblica.

Le pratiche per l'ammissione nei centri preventoriali e antitracomatosi vanno istruite direttamente presso l'ACIS ovvero presso i Consorzi provinciali antitubercolari per i fanciulli prediposti e presso i medici provinciali per i fanciulli tracomatosi.

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI
E.N.A.L.

Roma - Via Montegiordano, 36 - Tel. 564.964

Origine — L'ENAL è la continuazione di diritto e di fatto del « Dopolavoro » fondato da Mario Giani nel 1918 e trasformato, con R. D. L. 1° maggio 1925, in Opera nazionale dopolavoro. L'Opera, disciplinata negli scopi e nell'ordinamento con L. 24 maggio 1937 n. 817, ha assunto la nuova denominazione con D. L. Lgt. 22 luglio 1945 n. 624.

Scopi — L'Ente ha lo scopo di promuovere il sano e proficuo impiego delle ore libere dei lavoratori intellettuali e manuali, con istituzioni ed iniziative dirette a sviluppare le loro capacità morali, fisiche ed intellettuali.

Struttura ed organi — L'ENAL è ente di diritto pubblico, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio; funzioni di vigilanza sull'ente sono pure esercitate dal Ministro del lavoro.

È amministrato da un commissario straordinario, nominato dal Governo. A capo dei servizi della sede centrale è un direttore generale.

Gli organi periferici sono costituiti dagli uffici regionali e provinciali, rispettivamente istituiti nei capoluoghi di regione e di provincia, e dai circoli ricreativi (CRAL) comunali, rurali, aziendali, di categoria, ecc., in numero di oltre 16 mila. I circoli ricreativi sono retti da un Consiglio direttivo nominato dall'assemblea dei soci; il rapporto che lega i circoli all'Ente, nella sua nuova struttura democratica, è non più di dipendenza, ma di adesione. L'Ente a mezzo dei suoi uffici periferici si limita a prestare ai circoli assistenza tecnica, facilitazioni e incoraggiamento delle iniziative.

Mezzi — L'Ente dispone di un rilevante patrimonio in immobili (cinema, teatri, piscine, palestre sportive, campi di gioco, sale di lettura, ecc.) e attrezzature (impianti sportivi, carri di Tespi, biblioteche, apparecchi radio e cinematografici, ecc.), cui va aggiunto il patrimonio autonomo dei circoli ricreativi.

Le entrate dell'Ente sono costituite dai proventi del tesseramento (277 milioni per il 1951), dai proventi forniti dalle attività istituzionali (89 milioni) e da quelli del servizio targazione veicoli a trazione animale, affidato all'Ente, e da altre gestioni speciali (211 milioni sempre per il 1951).

Attività assistenziali — L'attività che l'ENAL svolge in favore dei lavoratori, viene esplicata nel particolare campo della ricreazione e dello svago. Non si tratta quindi di una vera e propria attività assistenziale, ma di un servizio che, mediante lo sviluppo di una sana e intensa vita post-lavorativa, tende all'elevazione intellettuale, morale e fisica dell'adulto.

Tuttavia trovano ugualmente posto, nell'azione dell'Ente, iniziative di vero carattere assistenziale, quali l'organizzazione di colonie estive per i figli dei lavoratori iscritti, la distribuzione di pacchi viveri, indumenti, giocattoli, pranzi alle famiglie dei lavoratori più bisognosi nelle ricorrenze del Natale e dell'Epifania, l'organizzazione di corsi di addestramento professionale per lavoratori disoccupati. Fra queste attività ha particolare rilievo l'assistenza dei fanciulli mediante la organizzazione di colonie estive: nel 1951 gli uffici provinciali dell'Ente e i singoli CRAL hanno organizzato 91 colonie climatiche con un totale di circa 20 mila assistiti e hanno inviato a proprie spese altri 15 mila bambini in colonie organizzate da altri enti. Va ricordata inoltre la polizza di assicurazione extra-lavoro, che, mediante un premio annuo di L. 30 incluso nella tessera, consente un indennizzo di lire 100 mila in caso di morte o invalidità permanente e di graduali importi per invalidità parziali. Costituiscono altre apprezzate provvidenze le mense e i ristoranti popolari, gestiti dai circoli in numero di oltre 300, l'attività creditizia, concretata con i buoni acquisto, i buoni soggiorno in stabilimenti termali, le cessioni del quinto, e le riduzioni sui prezzi degli spettacoli.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Iscrizione all'Ente mediante acquisto della tessera e pagamento dei supplementi stabiliti per ciascuno dei servizi svolti dall'Ente stesso. La tessera, completa di tutti i servizi, costa L. 600 all'anno.

ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA
E.N.D.S.I.

Roma - Piazza Pia, 3 - Tel. 565.840

Origine — L'ENDSI, sorto per iniziativa del Governo italiano, della Santa Sede e della Croce rossa italiana, fu costituito come ente morale con D. L. Lgt. 28 novembre 1944 n. 220.

Scopi — L'Ente ha per scopo la distribuzione gratuita alla popolazione civile dei soccorsi, pervenuti in dono all'Italia dall'estero

da parte di enti e di privati cittadini, nonchè donati a tal scopo dal Governo, da enti e da privati cittadini italiani. La distribuzione dei soccorsi, consistenti generalmente in generi alimentari, in medicinali e in indumenti, avviene secondo i piani prestabiliti dal donatore o dall'ENDSI stesso.

Struttura ed organi — L'Ente, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è amministrato da un comitato direttivo, composto di nove membri così designati: tre dalla Presidenza del Consiglio, tre dalla Santa Sede e tre dalla CRI. Il Presidente del Consiglio dei ministri è il Presidente d'onore del Comitato direttivo. Il Presidente effettivo è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri tra i membri del comitato direttivo; il comitato direttivo nomina nel suo seno una Giunta di tre membri. Per l'attività periferica l'ENDSI si serve di comitati provinciali e comunali composti dalle autorità locali.

Mezzi — Sono costituiti da un fondo iniziale di dieci milioni versato dallo Stato italiano, e di altro versato dalla Santa Sede, nonchè dai contributi concessi dal Ministero del tesoro, fra cui l'ultimo contributo di 210 milioni disposto con L. 8 gennaio 1952 n. 13, da contributi della Croce rossa italiana. Gli autoveicoli dei quali dispone l'Ente per l'esplicazione delle proprie attività sono stati forniti gratuitamente dagli Stati Uniti d'America.

Attività assistenziali — L'Ente provvede alla distribuzione dei soccorsi inviati in Italia, mediante i propri autoveicoli, mediante i mezzi di trasporto dello Stato, dei quali usufruisce gratuitamente per legge, e delle imprese concessionarie di servizi di trasporto con le quali, tramite lo Stato, concorda speciali agevolazioni. L'Ente gode dell'esenzione da ogni tributo, imposta o tassa, della franchigia postale e dell'esenzione doganale per le merci e i materiali importati in Italia per i soccorsi alla popolazione civile. Fino al 1947 l'ENDSI ha in gran parte provveduto esso stesso ai piani di distribuzione dei soccorsi; dal 1948, in base ad apposito accordo internazionale, è stato incaricato di curare lo sdoganamento, lo sbarco e la distribuzione secondo le intenzioni del donatore di tutti i soccorsi inviati dalle Agenzie volontarie americane di soccorso, qualificate dall'ECA (Amministrazione per la cooperazione economica). A tutt'oggi l'Ente ha distribuito alla popolazione civile e a istituti di assistenza e beneficenza 80 autoambulanze e 3.200.000 colli di indumenti, calzature, coperte, alimenti e medicinali ed ha provveduto alla ricostruzione o al riadattamento e all'arredamento di 8 chiese, 2 ospedali, 6 ambulatori, 14 scuole, 555 alloggi. Ha inoltre curato l'effettuazione di alcuni programmi speciali d'assistenza, tra i quali: la distribuzione

dei pacchi CARE, dei doni del « Treno dell'amicizia », la distribuzione di circa 3000 capi di bestiame a cooperative di allevatori sinistrati dalla guerra, ecc.

I soccorsi sono stati inviati da moltissimi Paesi: tra essi il primo posto spetta agli Stati Uniti d'America; seguono l'Irlanda, la Svizzera, il Brasile, il Canadà, l'Inghilterra, la Svezia, l'Australia, ecc.

Oltre i compiti suesposti, da considerarsi principali, altre attività di pubblico interesse vengono esercitate dall'ENDSI e tra esse si ricordano: 1) il controllo dei capi di bestiame bovino donato dagli Stati Uniti d'America e dato in « fida » ad agricoltori danneggiati dalla guerra ed a pubblici istituti di assistenza; distribuzione dei prodotti nati da detto bestiame con la particolare procedura della « fida »; 2) l'esecuzione in 39 province della campagna antimalarica per conto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità (trasporto e distribuzione D.D.T.); 3) il servizio di trasporto, con gli automezzi di propria dotazione, di bambini e viveri alle colonie estive.

FONDAZIONE « PRO JUVENTUTE »

Sede sociale: *Roma - Foro Italico presso Ist. S. Maria della Pace - Tel. 393.100*

Sede amministrativa: *Milano - Via Marina, 5*

Origine — La Fondazione è stata costituita dal rev. Carlo Gnocchi il 3 marzo 1951 ed ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con D.P.R. 11 febbraio 1952 n. 347. Essa trae origine dalla cessata Federazione pro infanzia mutilata e dalla Società per azioni « Pro infanzia ».

Scopi — La Fondazione ha per scopo: 1) di ricoverare nei propri collegi specializzati i minori lesionati fisici in genere, con precedenza a quelli lesionati per causa di guerra, e poi a quelli affetti da paralisi infantile, purchè recuperabili, al fine di attendere alla loro rieducazione fisica, morale e sociale; 2) di assistere moralmente e materialmente i minori dimessi dai propri collegi, soprattutto in vista del loro collocamento al lavoro; 3) di attuare, promuovere e divulgare gli studi relativi alla prevenzione, all'assistenza ed alla cura delle minorazioni fisiche dei giovani, tenendosi anche in rapporto con le iniziative e le istituzioni nazionali ed estere che si propongono lo stesso scopo.

In tutte queste forme di assistenza è data precedenza assoluta ai minori in stato di povertà. I limiti ordinari per l'ammissione e la

dimissione dei minori sono rispettivamente il sesto ed il diciottesimo anno di età.

In mancanza di minori lesionati fisici, la Fondazione può rivolgere le sue cure alla gioventù povera e bisognosa in genere.

Struttura ed organi — La Fondazione è retta da un consiglio di amministrazione formato: dal fondatore, da un membro nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da un membro eletto dai direttori pro-tempore degli istituti della Fondazione e da altri due membri eletti dal fondatore. Il fondatore è membro di diritto del consiglio di amministrazione e dura a vita; gli altri membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dopo la morte del fondatore i consiglieri sono nominati rispettivamente: uno dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; uno del Vicariato di Roma; uno dai direttori pro-tempore degli istituti maschili della Fondazione; uno dai direttori pro-tempore degli istituti femminili della Fondazione; uno dalla Presidenza dell'Associazione amici della « Pro juventute ». Al consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

È prevista la creazione e lo sviluppo di una Associazione amici della « Pro-juventute » con sezioni operanti accanto ad ogni istituto, aventi lo scopo di favorire materialmente e moralmente l'attività dello istituto stesso.

Mezzi — La Fondazione trae i propri mezzi di vita: 1) dalla devoluzione integrale di tutte le attività mobili delle disciolte Federazioni pro infanzia mutilata e Società « Pro infanzia »; 2) dalle rendite del proprio patrimonio; 3) dalle rette a carico dello Stato, di enti pubblici e privati; 4) dalle oblazioni in natura e denaro provenienti dal Comitato di patronato e da iniziative nazionali ed estere; 5) da parte dei proventi del lavoro eseguito dai giovani avviati alla rieducazione professionale; 6) da ogni altro introito non espressamente destinato ad aumentare il patrimonio.

I contributi dello Stato, sotto forma di rette, consistono in L. 450 giornaliere per ogni mutilatino di guerra e di L. 180 per i mutilatini civili. All'esaurimento dello scopo sociale i beni che resteranno saranno devoluti alla S. Sede.

Attività assistenziali — La Fondazione, ritenendo che per i minorati non vi sia altra forma più efficace di educazione di quella collegiale, provvede all'assistenza dei minori lesionati fisici mediante ricovero nei propri istituti specializzati. Gli istituti attualmente dipendenti dalla Fondazione sono in numero di otto e hanno sede in Pessano (Milano), Torino, Erba (Como), Inverigo (Como), Cassano (Varese), Giovi (Genova), Parma (Centro chirurgico infantile) e in

Roma. I minori ricoverati vengono sottoposti a tutte le cure mediche che il loro caso richiede, comprese le più moderne terapie chirurgiche ed ortopediche, vengono forniti di apparecchi di protesi e rieducati scientificamente ai movimenti del corpo fino all'addestramento professionale in varie arti e mestieri.

Gli istituti provvedono inoltre alla educazione morale e religiosa e all'istruzione dei ricoverati mediante scuole interne. Le condizioni richieste per il ricovero sono lo stato di povertà (documentato dal semplice certificato di povertà) e la mutilazione per cause belliche o civili.

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA

Roma - Palazzo Viminale - Tel. 407

Origine — L'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta sorta per iniziativa privata nel 1919 fu eretta in ente morale con R.D. 23 ottobre 1924 n. 1803. Il nuovo statuto è stato approvato con D.P.R. 16 gennaio 1951 n. 1830.

Scopi — L'Opera è sorta con lo scopo di assistere moralmente e materialmente le popolazioni dei territori annessi all'Italia in seguito alla guerra del 1915-18, con particolare riguardo alla popolazione infantile. Attualmente essa si propone in primo luogo il fine di curare l'educazione infantile mediante l'istituzione e la gestione di scuole materne e il perfezionamento professionale di maestre e di istitutrici; in secondo luogo di diffondere e perfezionare la cultura femminile mediante corsi di economia domestica e di collaborare in genere alla cultura popolare con la istituzione di corsi serali di vario tipo.

Struttura ed organi — L'Opera, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è governata da un consiglio centrale, residente in Roma, al cui presidente sono affidati i compiti di esecuzione; questi compiti sono esercitati mediante una direzione generale, da cui dipendono direzioni regionali e provinciali.

Mezzi — Sono costituiti: da un contributo annuo della Presidenza del Consiglio stabilito per l'anno 1951-52 in L. 24 milioni; dal gettito delle tasse di iscrizione alle scuole materne e alle altre istituzioni; dai contributi materiali e finanziari dei comuni interessati; dai sussidi di altre pubbliche amministrazioni, in particolare del Ministero della pubblica istruzione, e da oblazioni di privati; dall'uso del patrimonio mobiliare ed immobiliare esclusivamente destinato

alle scuole materne. Con L. 26 febbraio 1952 n. 90 è stato concesso all'Opera un contributo straordinario di 60 milioni.

Il bilancio di previsione per il 1952 porta un movimento complessivo di L. 369.400.000.

Attività assistenziali ed educative — Le attività dell'Opera si svolgono prevalentemente nei territori delle tre Venezie, con particolare riguardo alle province di confine, ma si estendono anche in regioni diverse per la diffusione della educazione infantile secondo le idee ed i metodi di Rosa Agazzi.

Importanza dominante hanno in queste attività le scuole materne: esse sono presentemente in numero di 239, con 337 sezioni e con una popolazione scolastica complessiva di circa 11.400 bambini.

Per il perfezionamento culturale e professionale di maestre ed istitutrici, l'Opera gestisce in Trento una scuola professionale per istitutrici e gestisce inoltre corsi speciali annuali di preparazione e perfezionamento in economia domestica, materie pedagogiche, didattiche ed assistenziali.

L'Opera ha inoltre creato nel 1933 e gestito per sedici anni la Scuola professionale di puericultura in Trento, ceduta nel 1949 alla amministrazione provinciale insieme con l'Istituto di assistenza all'infanzia, anch'esso creato dall'Opera nel 1919 ed assunto poi in gestione diretta dalla predetta amministrazione provinciale come brefotrofio.

L'Opera ha posseduto e gestito 11 consultori per lattanti fino al 1942, anno in cui furono assorbiti dall'ONMI; sono rimasti tuttavia alla gestione dell'Opera quelli di Trento, Mattarello e Rovereto con gli annessi dispensari di latte e, oltre a questi, due ambulatori pediatrici, un consultorio prenatale e due refettori materni.

A favore degli adulti sono organizzati corsi post-elementari di diversa natura: corsi di cultura generale, corsi di specializzazione professionale, corsi di agraria, d'economia domestica con specializzazioni varie ed infine scuole artigiane di tessitura a mano e di maglieria artistica.

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA O.N.I.G.

Roma - Piazza Adriana, 2 - Tel. 561.351

Origine — L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra venne istituita con la denominazione di « Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra » con la legge 25 marzo 1917

n. 481; con R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175 l'Opera assunse l'attuale denominazione e fu disciplinata *ex novo* nell'organizzazione e nei compiti.

Scopi — L'Opera ha per legge lo scopo di assistere gli invalidi sia ex militari sia civili, di qualsiasi sesso ed età (1) provvedendo: all'assistenza sanitaria, ortopedica e protetica, in quanto non sia stata prestata dall'Amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; all'assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; all'assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale al fine di rieducarli, preferibilmente alla loro antica professione agricola ed operaia o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali ed economiche ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; all'assistenza materiale quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; al collocamento al lavoro degli invalidi; all'assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni e quando debba essere assoggettato a tutela o curatela; all'adozione dei provvedimenti di vigilanza e di controllo necessari a garantire l'applicazione delle disposizioni di legge stabilite in favore degli invalidi.

Nei riguardi degli invalidi minorenni, ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

L'Opera ha inoltre il compito di esercitare poteri di vigilanza e di controllo su tutti gli enti pubblici, associazioni, comitati ed istituti che hanno per scopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra e di coordinare, indirizzare e integrare la loro azione.

Struttura ed organi — L'Opera è un ente nazionale di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza e tutela della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'Opera e gli enti morali da essa vigilati non sono soggetti alla legge e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estesi ad essi tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni. Sono inoltre esenti da qual-

(1) Sono considerati invalidi di guerra agli effetti dell'assistenza dell'ONIG, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o comunque per un fatto di guerra, oltre coloro la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra. Art. 2 R.D.L. 18 agosto 1942 n. 1175.

siasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale; tutte le disposizioni a loro favore, sia per atto tra vivi che di ultime volontà sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

L'Opera è amministrata da un presidente e da un consiglio di amministrazione nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Il consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Opera, dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da tre invalidi di guerra, in rappresentanza dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. L'attività di controllo viene svolta dal Collegio dei sindaci, composto di tre membri di nomina governativa in rappresentanza rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Organi periferici sono le rappresentanze provinciali, esistenti in tutte le province e le delegazioni comunali e di frazione. Dal febbraio 1951 sono state affidate a ventitrè sezioni e sottosezioni dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra le funzioni di delegazioni dell'Opera, che per tali incombenze corrisponde all'Associazione la sovvenzione annua di 18 milioni di lire.

Mezzi — L'Opera tra i suoi mezzi quasi esclusivamente da un contributo annuo statale, stanziato in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; detto contributo è stato preventivato per il 1951-52 nella misura di cinque miliardi e novanta milioni e per il 1952-53 in cinque miliardi e cento milioni. Altre esigue fonti di entrata sono rappresentate da rendite patrimoniali, dai proventi delle ammende per contravvenzioni alla L. 3 giugno 1939 n. 375 riguardante l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e da eventuali lasciti e donazioni. Le entrate della Opera, diverse dal contributo statale, sono state previste in oltre 217 milioni per il 1951-52 e in circa 273 milioni per il 1952-53.

Attività assistenziali — L'attività assistenziale dell'Opera interviene in favore dell'invalido di guerra, che sia stato riconosciuto tale dalla Commissione medica superiore per le pensioni di guerra, non appena abbia cessato di godere dell'assistenza prestata a cura e a spese delle autorità militari. L'assistenza si inizia con la restaurazione funzionale dell'invalido e prosegue con la sua rieducazione professionale, con gli interventi diretti a procurarne il collocamento al lavoro, con la prestazione gratuita delle cure sanitarie richieste dalle infermità riconosciute derivanti dalla guerra, con l'assistenza giuridica, sociale e materiale richiesta dalle particolari condizioni di ciascun invalido.

L'attività assistenziale dell'Opera si rivolge anche a categorie di minorati diverse dagli invalidi di guerra e precisamente: mutilati in servizio non isolato all'estero (1); appartenenti alle forze armate dello Stato che, essendo in servizio in Estremo Oriente durante il conflitto cino-giapponese, abbiano riportato ferite, lesioni o infermità (2); operai civili che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nelle loro capacità in seguito a lesioni per scoppio di ordigni esplosivi o ad infermità contratte dal 24 maggio 1946 nell'espletamento delle operazioni di bonifica dei campi minati (3); mutilati e invalidi in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (4); vittime delle zone di confine orientale (5). La L. 15 luglio 1950 n. 539 ha infine esteso ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici previsti per gli invalidi di guerra; pertanto l'Opera, con apposita convenzione scritturata col Ministero dell'interno, presta ai suddetti invalidi l'assistenza protetica e sanitaria, nei limiti delle disponibilità assegnate a tal fine dal Ministero dell'interno.

Prima dell'ultimo conflitto, e cioè al 1938, risultavano assistiti dall'Opera oltre 200 mila invalidi. Attualmente gli assistiti assommano a circa 600 mila unità.

Le principali forme d'intervento dell'Opera sono le seguenti.

1 - Assistenza sanitaria, ortopedica e protetica

Viene concessa solo per infermità dipendenti da cause di guerra e che, quindi, abbiano dato luogo alla concessione della pensione.

Essa comprende l'assistenza sanitaria ambulatoriale, l'assistenza sanitaria domiciliare, l'assistenza sanitaria ospedaliera e sanatoriale, l'assistenza ortopedica e protetica, la distribuzione gratuita di medicinali e l'assegnazione di sussidi alimentari.

L'assistenza sanitaria ambulatoriale (6) è prestata attraverso gli ambulatori dell'Opera, esistenti presso ogni rappresentanza provinciale, che provvedono a visite e prestazioni mediche di carattere generale, assegnano gratuitamente medicinali, indirizzano, se opportu-

---

(1) R. D. L. 21 ottobre 1937 n. 2179.

(2) R. D. L. 17 novembre 1938 n. 1832.

(3) D. L. L. 12 aprile 1946 n. 320, modificato con D.L. C.P.S. 1° novembre 1947 n. 1768.

(4) L. 19 agosto 1948 n. 1180.

(5) L. 23 marzo 1952 n. 207.

(6) Nell'assistenza ambulatoriale è compresa quella domiciliare fornita agli invalidi impossibilitati a raggiungere le sedi degli ambulatori.

no, l'invalido ai medici specializzati convenzionati con l'Ente. L'assistenza ambulatoriale agli invalidi per tbc è svolta invece dai dispensari provinciali o comunali antitubercolari; solo nelle città di Roma, Firenze, Bari e Napoli funzionano dispensari dell'Opera.

Per l'assistenza ambulatoriale e domiciliare, compresa la distribuzione gratuita di medicinali, l'Opera ha speso nell'esercizio 1950-51 L. 185.418.801 avvalendosi dell'opera di 120 medici.

L'assistenza ospedaliera e sanatoriale viene attuata mediante il ricovero degli invalidi presso i 657 luoghi di cura (ospedali, sanatori, case di cura private), convenzionati con l'Opera.

Il ricovero viene disposto a cura delle rappresentanze provinciali, dopo gli accertamenti sanitari effettuati dal medico fiduciario (1).

Nel 1950-51 l'Opera ha ricoverato in ospedali ed istituti specializzati 5.218 invalidi per cure mediche e chirurgiche; in sanatori e cliniche private 2.404 invalidi affetti da tbc; in stabilimenti balneotermali n. 357 invalidi per soggiorni di cura. La spesa complessivamente sostenuta per tali ricoveri è stata di L. 2.320.750.877.

L'assistenza ortopedica e protetica prestata agli invalidi anatomici, oltre alle normali cure chirurgiche, è rappresentata dal ricovero degli assistiti in attesa di apparecchi di protesi, dall'assunzione delle spese di riparazione e di ricambio di apparecchi, la cui fornitura è a carico dell'Amministrazione militare. Presso la Sede centrale dell'Opera funziona una Commissione consultiva ortopedica, composta di medici e tecnici dell'ortopedia, che segue e dirige l'attività delle officine e dei laboratori di protesi che lavorano per l'Opera, controllando gli apparecchi e suggerendo continui perfezionamenti tecnici (2). L'Opera nell'esercizio 1950-51 ha speso per l'assistenza ortopedica e protetica L. 558.384.982.

---

(1) Con la maggior parte degli istituti di cura ove vengono ricoverati gli invalidi sono state stipulate apposite convenzioni che precisano le modalità dei ricoveri e l'ammontare delle rette. Anche per gli invalidi iscritti nello elenco dei poveri le spedalità, semprechè attinenti all'invalidità bellica, sono a carico dell'Opera. Agli invalidi ricoverati a spese dell'Opera continua ad essere corrisposta la pensione di guerra, salvo trattenuta parziale di alcuni speciali assegni (di accompagnamento, di cura, di cumulo).

(2) Con il 1° gennaio 1953 andrà in vigore il nuovo regolamento per la assistenza ortopedica e protetica, deliberato dal Consiglio di amministrazione dell'Opera in data 13 settembre 1951, regolamento che, aggiornando su basi nuove e moderne tutta la disciplina della vasta materia, riconosce, tra l'altro, ai mutilati ed invalidi la facoltà di essere ricoverati in stabilimenti di cura di loro fiducia, di provvedersi direttamente, previa autorizzazione della sede centrale e nei limiti di costo degli apparecchi forniti dalle officine convenzionate, di presidi ortopedici di tipo diverso da quello adottato dall'Opera, ecc.

II - Assistenza sociale e istruzione generale e professionale

L'assistenza sociale e l'istruzione generale e professionale tendono a porre in atto con ogni sforzo il ritorno e la sistemazione degli invalidi nella vita civile, attuando quelle particolari ed innumerevoli forme di assistenza che interessano direttamente la vita morale ed economica dei singoli, curando il collocamento al lavoro e la rieducazione professionale.

Collocamento al lavoro

La legge 3 giugno 1950 n. 375 stabilisce le percentuali di invalidi, in possesso di capacità lavorative, che le amministrazioni pubbliche e le imprese private debbono assorbire (1); è questo il più valido mezzo messo a disposizione dell'Opera per il suo diretto intervento nel campo sociale.

A norma della legge sopra citata, tutti gli invalidi aspiranti al collocamento come impiegati, come personale subalterno e come operai, presso le amministrazioni pubbliche o presso le imprese private, debbono iscriversi nell'apposito ruolo provinciale formato presso ogni rappresentanza provinciale dell'Opera, in seno alle quali è pure istituito un consiglio direttivo, per la trattazione di tutte le questioni inerenti all'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi, composto del consigliere delegato dell'Opera, del medico provinciale, del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, di due invalidi e di un rappresentante dei datori di lavoro della provincia (2).

Dal 1949 alla prima metà del 1952 l'Opera ha collocato al lavoro 76.823 invalidi dei quali 70.097 presso aziende private e 6.726 presso enti pubblici.

Istruzione generale e professionale

In relazione al problema del collocamento al lavoro, l'Opera cura l'istruzione scolastica e professionale degli invalidi: sono stati istituiti, nelle varie città, nell'anno 1951-52, 108 corsi scolastici, 4 corsi professionali, 48 corsi di affiancamento e 18 corsi professionali nei

---

(1) Con D. P. R. 18 giugno 1952, n. 1176 è stato approvato il Regolamento di esecuzione della citata L. 3 giugno 1950 n. 375 sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

(2) I datori di lavoro, che sono tenuti ad occupare invalidi di guerra, quando non vi abbiano provveduto altrimenti, debbono rivolgere richiesta alla rappresentanza provinciale dell'Opera, fino alla completa copertura dei posti percentualmente stabiliti.

5 centri di rieducazione dell'Opera (1), per una spesa complessiva di L. 138.263.815. Ai mutilati e invalidi disoccupati che partecipano ai suddetti corsi l'Opera corrisponde una indennità giornaliera di L. 200 più una indennità di L. 120 per i coniugati senza prole e per i celibi con genitori a carico e L. 20 per ogni figlio. Dal 1949 al primo semestre del 1952 hanno beneficiato complessivamente dei corsi oltre 7.000 allievi.

In favore di coloro che per ragioni particolari non possono accedere ai predetti corsi, l'Opera interviene con l'istituzione di borse di studio, erogate nel 1951-52 per oltre 2 milioni di lire.

ASSISTENZA SOCIALE

Per completare il quadro degli interventi dell'ONIG nel campo dell'assistenza sociale occorre infine ricordare le seguenti attività:

— *gestione di case di riposo*: al fine di provvedere all'assistenza degli invalidi di guerra anziani o senza famiglia o inabili a proficuo lavoro, l'Opera ha attrezzato e gestisce tre case di riposo nelle località di Galluzzo, Arosio e Groppello Cairoli. Tali case di riposo hanno una disponibilità complessiva di circa 100 posti letto;

— *ricovero di invalidi a titolo di assistenza materiale*: l'Opera ricovera, a proprio carico totale o parziale, 275 invalidi in vari istituti di assistenza;

— *assistenza materiale*: si concreta nella concessione di sussidi straordinari agli invalidi bisognosi perchè disoccupati o perchè in difficoltà in conseguenza di malattie o per necessità di abitazione, ecc.; per tali sussidi sono stati erogati nel 1951-52 oltre 92 milioni di lire;

— *contributi di avviamento al lavoro*: sono concessi a singoli invalidi affinchè possano provvedersi dell'attrezzatura necessaria ad un'attività artigianale, di attrezzi agricoli, ecc.;

— *assistenza a figli e orfani di invalidi di guerra*: in casi di particolari necessità l'Opera provvede anche all'assistenza dei figli o degli orfani di invalidi; nell'anno 1951-52 sono stati mantenuti in istituti di educazione 206 minori a totale o parziale carico dell'Opera. Altra forma di assistenza in favore dei figli di invalidi è rappresentata dalla organizzazione di colonie estive: nel 1952 l'Opera ha organizzato 107 colonie con 4 mila minori assistiti.

---

(1) I centri di rieducazione dell'Opera hanno sede a Novara, Legnano (Milano), Matelica (Macerata), Firenze e Milano. In questi centri sono stati assistiti nel 1950-51, 216 invalidi partecipanti ai corsi professionali ivi istituiti.

III - Assistenza ai minori mutilati di guerra

L'ONIG è intervenuta nell'azione assistenziale in favore dei circa 15 mila minori rimasti mutilati per fatti di guerra subito dopo la cessazione del secondo conflitto mondiale, in concorso con il Ministero dell'assistenza post-bellica e con la Federazione pro infanzia mutilata, istituendo quattro istituti specializzati in Palermo, Salerno, Pozzolatico e Buttrio.

La L. 10 agosto 1950 n. 648 sul riordinamento delle disposizioni per le pensioni di guerra ha disciplinato i compiti dell'Opera attribuendo alla sua competenza i minori mutilati ai quali è già stata concessa la pensione di guerra e lasciando al Ministero dell'interno, subentrato al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, i minori non pensionati. L'Opera deve provvedere al ricovero dei minori pensionati d'ambo i sessi in istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue; a tal fine si deve avvalere del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplichino le attività suddette (art. 33 della legge citata). Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è presunta; per i minori ascritti a categorie inferiori l'opportunità del ricovero è accertata caso per caso dall'Opera (artt. 34 e 35). Al ricovero non si provvede quando i genitori o tutori dei minori invalidi diano all'Opera la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione professionale dei minori o quando l'Opera escluda in rapporto alle condizioni fisiche dei minori l'opportunità della loro rieducazione e qualificazione (art. 36). Il trattamento complessivo delle pensioni di guerra spettante ai minori ricoverati, detratti gli assegni supplementari e di cura che vanno a favore dell'Opera, è corrisposto ai legali rappresentanti dei minori (artt. 34 e 37). Tuttavia, quando i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di provvedere convenientemente alla rieducazione e qualificazione dei minori e inoltre si oppongano al loro ricovero, gli assegni di superinvalidità, di cura e di cumulo dovuti al minore devono essere versati, anzichè alle famiglie, all'Opera che li amministra fino alla maggiore età dei minori stessi (art. 38).

Per il ricovero dei minori mutilati l'Opera si avvale, secondo la indicazione della legge del 1950, di istituzioni specializzate dipendenti da altri enti morali, corrispondendo a questi le relative rette. Dei quattro istituti fondati dall'Opera, l'ONIG ha conservato la gestione diretta del solo istituto di Palermo e ha ceduto alla Fondazione projuventute, già Federazione pro infanzia mutilata, la gestione degli istituti di Salerno e Pozzolatico e all'Ente friulano di assistenza quella del collegio di Buttrio.

Nell'anno 1951-52 l'Opera ha provveduto al ricovero di 2248 minori mutilati con una spesa complessiva di 450 milioni. Per il 1952-53 è previsto lo stanziamento a questo titolo di 700 milioni di lire.

Tutti i collegi e istituti per mutilatini sono sotto il controllo dell'ONIG che vi coordina le attività chirurgiche e protetiche, quelle scolastiche e professionali, nonchè quelle dell'assistenza generica.

OPERA NAZIONALE PER GLI ORFANI DI GUERRA O.N.O.G.

Roma - Piazza della Libertà, 23 - Tel. 32.384

Origine — L'Opera nazionale per gli orfani di guerra è stata istituita con la L. 26 luglio 1929 n. 1397 per l'esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra, già assunte dallo Stato con la L. 18 luglio 1917 n. 1143 nei confronti degli orfani della guerra 1915-18.

Con la citata legge del 1929, integrata dal Regolamento 13 novembre 1930 n. 1642 varie istituzioni già operanti in favore degli orfani di guerra vennero fuse con la nuova Opera che ne assorbì il patrimonio (1). Sette istituzioni giuridicamente riconosciute, aventi ugualmente per scopo l'assistenza degli orfani di guerra, furono invece collegate con l'Opera e assoggettate alla disciplina giuridica stabilita dalla legge del 1929 (2).

I provvedimenti legislativi citati furono in seguito parzialmente modificati dal R.D. 13 novembre 1930 n. 1642 e dal R.D.L. 20 gennaio 1938 n. 4. Con L. 17 agosto 1941 n. 942 l'assistenza, l'educazione e la preparazione professionale degli orfani di guerra venne affidata alla GIL che assunse, in virtù della legge stessa, l'amministrazione dell'ONOG.

---

(1) Le istituzioni fuse a norma dell'art. 66 della L. 26 luglio 1929 n. 1397, furono: l'Opera nazionale per l'assistenza civile e religiosa agli orfani di guerra, l'Opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, l'Opera nazionale per l'assistenza scolastica degli orfani di guerra, la Fondazione nazionale industriale pro orfani di guerra, la Fondazione italo-americana per gli orfani degli ufficiali italiani morti sul campo.

(2) Le istituzioni collegate all'ONOG sono le seguenti: l'Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia, l'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici, la Fondazione Leone Ferri, l'Istituto « Vittorio Veneto » di Firenze. Le istituzioni collegate non sono soggette alla legge ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza: ad esse sono però estese tutte le disposizioni di favore, generali e speciali, vigenti per quest'ultime istituzioni; esse sono inoltre esenti da qualsiasi tassa o tributo.

Con la caduta del fascismo l'Opera ha riacquistato la sua autonomia e, dopo un periodo di gestione commissariale, è oggi nuovamente amministrata nelle forme previste dalla legge istitutiva. È attesa tuttavia una nuova regolamentazione giuridica dell'Opera e a questo fine è stato presentato al Parlamento un progetto di riforma.

Scopi — A norma di legge l'ONOG ha lo scopo di provvedere alla protezione giuridica e all'assistenza materiale e morale degli orfani di guerra. Tale compito, limitato inizialmente agli orfani della guerra 1915-18, fu in seguito esteso agli orfani di tutte le guerre combattute dall'Italia (1). L'ONOG ha quindi il compito di assistere tutti gli orfani di guerra (2), dal sesto anno di età fino al ventunesimo e oltre qualora si tratti di interdetti per infermità mentale e di orfani che debbono essere collocati al lavoro; l'assistenza degli orfani di guerra fino al sesto anno di età è devoluta all'Opera nazionale maternità e infanzia.

All'ONOG è inoltre affidato il compito di indirizzare, coordinare e integrare l'azione degli enti, associazioni, istituti che hanno per scopo l'assistenza agli orfani di guerra e di approvarne i bilanci, e infine di esprimere il suo parere sulle erezioni in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono l'assistenza agli orfani di guerra.

Struttura ed organi — L'ONOG è un ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; è sottratta alle leggi e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ma gode di tutte le disposizioni di favore generali e speciali per esse vigenti; è equiparata alle amministrazioni dello Stato e i suoi organi sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica.

L'amministrazione dell'ONOG, ai sensi della legge istitutiva, è affidata ad un comitato nazionale di quindici membri nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da tre membri scelti fra persone di riconosciuta competenza tecnica, dai rappresentanti di vari ministeri, da un delegato dell'ordinario militare, dai rappresentanti dell'ONIG, dell'ONMI, delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti, dei mutilati e dei combattenti e dal rappresentante del Commissariato beni ex GIL.

---

(1) La legge 26 luglio 1929 n. 1397 è stata estesa ai mutilati e agli invalidi per la lotta di liberazione (D. L. Lgt. 4 agosto 1945 n. 467); agli orfani dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale (R. D. L. 2 dicembre 1935 n. 2111); agli orfani dei caduti della guerra 1940-43 (L. 25 settembre 1940 n. 1458); agli orfani dei cittadini che, in servizio militare isolato all'estero, sono caduti in dipendenza di operazioni militari (R.D.L. 21 ott. 1937 n. 2179).

(2) Per il riconoscimento della qualità di orfano di guerra o equiparato, cfr. legge istitutiva e leggi successive.

L'organizzazione periferica, cui compete la pratica esecuzione dei compiti dell'Opera, è costituita dai comitati provinciali che hanno il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza agli orfani di guerra, nell'ambito della provincia, e dalle commissioni comunali di vigilanza che hanno l'obbligo di segnalare al comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possa interessare l'assistenza agli orfani di guerra e di promuovere i provvedimenti necessari.

Mezzi — L'Opera provvede ai suoi scopi quasi esclusivamente con un contributo annuo dello Stato, iscritto nel bilancio della Presidenza del Consiglio; detto contributo, per l'esercizio 1952-53, è stato previsto in 1 miliardo e 800 milioni di lire.

Ai comitati provinciali, che ricevono annualmente un'assegnazione da parte della sede centrale, sono direttamente devolute: le somme destinate ad enti della provincia che hanno per scopo l'assistenza agli orfani di guerra ma non possono funzionare per mancanza di mezzi; le pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani ricoverati a cura dell'Opera; i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e iniziative varie; il reddito netto delle istituzioni per la concessione di sussidi dotali ad orfani di guerra (1° e 2° comma art. 1 del D. Lgt. 13 giugno 1915 n. 873).

Attività assistenziale — Gli orfani di guerra assistibili sono attualmente 200 mila, ma l'ONOG, per la mancanza di mezzi adeguati, può svolgere la sua attività assistenziale solo nei confronti di una parte di essi. Le principali forme di assistenza praticate sono le seguenti.

RICOVERI: questo tipo di assistenza, che è quella maggiormente richiesta dalle famiglie degli interessati, è attuato dall' Opera attraverso il ricovero degli orfani in collegi gestiti direttamente o dai suoi comitati provinciali, oppure con il pagamento delle rette di ricovero in istituti autonomi pubblici o privati (1). Gli istituti gestiti direttamente dall'ONOG sono: il Collegio per orfane di guerra a Bergamo, il Collegio per orfani di guerra a Brescia, il Collegio per orfani di guerra a Lecce, la Colonia agricola di Somma Vesuviana (data in concessione). Altri istituti sono gestiti dai Comitati provinciali e

(1) A norma dell'art. 29 della legge 26 luglio 1929 n 1397, tutte le istituzioni pubbliche che hanno per scopo il mantenimento e l'istruzione dei minori, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero degli orfani di guerra che siano designati dal comitato provinciale. Tale obbligo permane anche se gli orfani non appartengono al territorio entro cui l'istituzione esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minori appartenenti a detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa dal comitato provinciale. Gli orfani di guerra designati dal comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti e borse di studio.

fra essi si ricordano la Colonia agricola « Paolo Fumarola » di Lecce, lo Istituto della Lauretana di L'Aquila, l'Istituto per orfane interdette di Civitanova Marche (Macerata), la Colonia di Andora e la Colonia agricola di Roccadebaldi (Cuneo). Una forma specifica di assistenza è svolta dall'Opera in favore degli orfani minorati psichici mediante ricovero a proprie spese negli istituti dell'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani di guerra anormali psichici, con essa collegata.

Negli istituti gestiti direttamente o dai comitati provinciali l'Opera ricovera oltre 1100 orfani; negli istituti convenzionati sono invece accolti a totale o parziale carico dell'Opera oltre 13 mila orfani di cui 8 mila di sesso maschile. La retta corrisposta dall'Opera agli istituti ricoveranti varia in base alla convenzione con essa stabilita e va da un minimo di L. 120 ad un massimo di L. 450 giornaliere. L'Opera ha facoltà di chiedere la partecipazione finanziaria della famiglia alle spese di ricovero, in relazione alle sue possibilità.

CONCESSIONE DI SUSSIDI: questa attività non è molto sviluppata, anche perchè è ritenuta la forma meno idonea di assistenza. Consiste in sussidi in denaro alle famiglie per l'educazione e l'istruzione degli orfani, in oggetti di abbigliamento e generi alimentari, oltre ai sussidi dotali per le orfane di guerra. Nell'anno 1950-51 l'importo complessivo dei 65.005 sussidi concessi alle famiglie è stato di L. 159.879.496 e l'importo complessivo dei sussidi dotali è stato di L. 3. 475.000. Le richieste di sussidio vengono presentate ai Comitati provinciali e i sussidi sono assegnati dopo il debito accertamento delle necessità economiche dei richiedenti.

COLONIE ESTIVE: le colonie estive per gli orfani di guerra vengono organizzate direttamente dall'ONOG, attraverso i suoi comitati provinciali, oppure da altri enti. Nello scorso anno sono stati ospitati complessivamente 16.049 orfani, di cui 4.644 nelle colonie organizzate dai comitati provinciali e 11.765, a cura dei comitati stessi, nelle colonie facenti capo ad altri enti.

BORSE DI STUDIO: l'Opera distribuisce ogni anno numerose borse di studio di limitato importo, in favore di orfani, studenti medi e universitari. Per il conferimento delle borse di studio l'ONOG tiene conto dell'attitudine e del profitto negli studi oltre che delle condizioni della famiglia. Durante l'anno 1950-51 sono state assegnate circa 3.000 borse per un importo complessivo di L. 27.502.000.

ASSISTENZA SANITARIA: questa forma di assistenza si effettua in vari modi, attraverso visite ambulatoriali e a domicilio, cure ospedaliere, distribuzioni di medicinali, ecc. Tale assistenza durante l'anno 1950-51, è stata svolta per un importo di L. 67.817.295.

AVVIAMENTO AL LAVORO: varie iniziative sono adottate dalla ONOG per venire incontro a particolari situazioni degli orfani per quanto attiene all'avviamento e al collegamento al lavoro. A norma della legge istitutiva (1), i datori di lavoro, ove si trovino nell'impossibilità di assumere il numero di invalidi di guerra prescritto dalla legge, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra, e l'ONOG provvede pertanto a segnalare gli orfani per il collocamento al lavoro. L'Opera organizza inoltre corsi serali di cultura e avviamento al lavoro (dattilografia, stenografia, contabilità, avviamento commerciale, ecc.), assegna sussidi destinati ad impianti per attività lavorative, fornisce attrezzi da lavoro, ecc. Nell'anno 1950-51 sono stati concessi contributi per impianti per l'ammontare di L. 2 milioni e sono stati forniti attrezzi da lavoro per un importo di L. 8.498. 295.

ASSISTENZA GIURIDICA: tale assistenza viene prestata dalla ONOG nelle più varie forme ed è garantita principalmente dal « giudice delle tutele » (2), organo di protezione giuridica degli orfani di guerra e competente di diritto dei Comitati provinciali.

OPERA NAZIONALE PER IL MEZZOGIORNO D'ITALIA

Roma - Corso Rinascimento, 19 - Tel. 51.409

Origine — Sorta nel 1918, ad iniziativa dei sacerdoti Giovanni Semeria e Giovanni Minozzi, per l'assistenza degli orfani di guerra dell'Italia meridionale, fu eretta in ente morale con R. D. 13 gennaio 1921 n. 23.

Scopi — Scopo principale dell'Opera è l'assistenza degli orfani di guerra, e più specialmente quelli dell'Italia meridionale e insulare, mediante ricovero in propri istituti o concessione di sussidi alla madre o al tutore; inoltre, per alleviare la situazione del Mezzogiorno, la Opera ha lo scopo di promuovere forme varie di assistenza destinate

(1) Cfr. art. 58 della legge 26 luglio 1929 n. 1937. Per la procedura di assunzione al lavoro degli orfani di guerra, cfr. articoli 93 e segg. del R. D. 13 novembre 1930 n. 1642, contenente il regolamento per l'esecuzione della legge sopra citata.

(2) Le funzioni del giudice delle tutele sono esercitate da un magistrato ordinario competente il tribunale per i minorenni: Cfr. art. 7 comma 2 del R. D. L. 20 luglio 1934 n. 1404; cfr. anche per la protezione giuridica degli orfani di guerra artt. 33-45 della legge istitutiva e artt. 60-88 del relativo regolamento. Le funzioni del giudice delle tutele, in mancanza di un preciso coordinamento delle disposizioni legislative, devono ritenersi in gran parte attribuite al giudice tutelare.

anche a non orfani, come asili, ricreatori, scuole di lavoro, doposcuola, circoli di cultura, scuole per analfabeti.

Struttura ed organi — L'Opera, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del consiglio dei ministri, è retta da un consiglio di amministrazione di cinque membri. Il consiglio si rinnova ogni cinque anni nei due membri più anziani; i due successori sono eletti uno dall'assemblea e uno dai membri residui del Consiglio. È assistito da un'assemblea sociale a numero illimitato di soci di cui fanno parte di diritto un rappresentante della Santa Sede, il Padre generale dei Barnabiti e un delegato dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

L'Opera non ha organi amministrativi periferici, ma agisce direttamente a mezzo delle istituzioni e dei centri assistenziali dipendenti.

Mezzi — Rendite del patrimonio costituito da immobili e titoli di Stato; quote sociali; contributi ed elargizioni di enti e di privati; rette di ricovero corrisposte dall'Opera nazionale orfani di guerra, dal Ministero dell'interno, da enti pubblici e da privati.

Attività assistenziali — Per lo svolgimento della propria attività assistenziale l'Opera dispone di un vasto numero di istituzioni, direttamente gestite, tutte situate nell'Italia centro-meridionale e insulare.

Ventidue orfanotrofi dell'Opera accolgono orfani d'ambo i sessi, con preferenza agli orfani di guerra, trattenendoli fino alla maggiore età e provvedendo mediante scuole interne, quasi tutte parificate, alla loro istruzione elementare e media, inferiore e superiore (liceo classico, istituto magistrale e istituto tecnico industriale). Gli orfani sono ricoverati tramite l'Opera nazionale per gli orfani di guerra, il Ministero dell'interno ed altri enti pubblici, che assumono l'onere del pagamento delle rette.

L'Opera gestisce inoltre 41 asili infantili per bambini bisognosi in età pre-scolastica, 40 laboratori per l'addestramento professionale di giovanette, 7 colonie temporanee, tre marine e quattro montane, che funzionano durante il periodo estivo assistendo ogni anno fanciulli bisognosi di cure climatiche, e un ospizio per vecchi in Ofena (Aquila) che ricovera vecchi inabili.

Sono pure gestite dall'Opera due scuole di metodo per maestre del grado preparatorio in Roma e in Aquila.

Nelle varie istituzioni l'Opera conta circa 12 mila assistiti.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Per il ricovero negli orfanotrofi le pratiche vanno istruite presso i vari enti pubblici competenti per l'assunzione della relativa retta; per le altre istituzioni le pratiche vanno istruite presso le singole direzioni, secondo le modalità per ciascuna stabilite.

OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DI GUERRA ANORMALI PSICHICI

Roma - Via S. Marco, 8 - Tel. 65.415

Origine — L'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici è stata fondata, per iniziativa privata, nel 1920 ed eretta in ente morale con R. D. 16 gennaio 1921.

Scopi — L'Opera, sorta con il fine immediato di assistere gli orfani di guerra anormali psichici, ha esteso la sua attività ai minori anormali psichici in genere. Essa si propone la loro cura ed educazione secondo i seguenti criteri principali: accettazione dei soli anormali presunti rieducabili nell'età in cui l'educazione è più proficua, ricovero convittuale nei propri istituti per la cura dei disturbi fisici e psichici di ciascun soggetto, studio delle attitudini positive di ciascuno e sviluppo di esse per rendere tutti i soggetti capaci di proficuo lavoro.

Struttura e organi — L'Opera è sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è collegata con l'ONOG.

Suoi organi amministrativi sono: l'assemblea generale dei soci, il consiglio direttivo e la commissione esecutiva. Sono soci, distinti in fondatori, onorari, ordinari e perpetui, tutti coloro che contribuiscono finanziariamente o con le loro attività personali al funzionamento e allo sviluppo dell'Opera. L'assemblea generale dei soci nomina il consiglio direttivo composto di venti membri, che, a sua volta, elegge il presidente e la commissione esecutiva, composta di sei membri tra i quali il presidente. L'opera è affiancata da un madrinato di patronesse.

Mezzi — Sono rappresentati dalle rette corrisposte dall'ONOG nella misura di L. 500 giornaliere per ciascun orfano di guerra ricoverato, e dalle rette corrisposte per i non orfani dall'ONMI, dalle province, da qualche comune e dalle famiglie. Altre fonti di entrata sono costituite dalle quote sociali, dalle esigue rendite patrimoniali e da eventuali lasciti, donazioni e oblazioni. Il bilancio di previsione del 1951 porta un movimento di L. 91.832.525 in entrata e L. 89.817.000 in uscita.

Attività assistenziali — L'Opera assiste nei suoi due istituti « Gaetano Giardino » di Roma e « Giovanni Pascoli » di Fornaci di Barga (Lucca) 460 fanciulli anormali psichici rieducabili, provenienti da ogni parte d'Italia. Le esigenze del recupero e della valorizzazione seria e durevole dei soggetti anormali affidati alle cure della

Opera informano l'attività dei suoi istituti, che hanno perciò carattere medico specializzato. Ai fini dell'applicazione a ciascun ricoverato di una terapia individualmente discriminata, è posta particolare cura nello studio delle condizioni bio-psichiche del singolo fanciullo, effettuato mediante le indagini anamnestiche, gli esami fisiologici, neurologici e psicologici, i referti fotografici e radiografici, gli esami biochimici, le rilevazioni periodiche del peso e della statura e la continua vigilante osservazione dei sanitari e del personale specializzato. Grande importanza è attribuita all'alimentazione, studiata in modo da poter trarre il massimo profitto dalle qualità terapeutiche di alcuni alimenti. Specializzati sono pure i sistemi di educazione e di insegnamento scolastico, impartiti secondo il complesso metodo della Scuola magistrale ortofrenica di Roma. Il recupero alla vita sociale dei ricoverati è completato con l'insegnamento e l'avviamento professionale.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'Opera ricovera nei suoi istituti gli anormali psichici presunti educabili di ambo i sessi che abbiano compiuto i sei anni e non superato i quattordici. Le domande per il ricovero debbono essere rivolte alla Sede centrale corredate dai seguenti documenti: certificato di nascita, certificati di vaccinazione vaiolosa e antidifterica (in due copie su carta libera) e questionario medico, da richiedersi alla Sede centrale, compilato da un medico.

SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ

Roma - Lungotevere Armando Diaz, 20 - Tel. 393.746

Origine — Sorto per iniziativa di un gruppo di parlamentari e di privati cittadini, è stato eretto in ente morale con D. P. R. 2 maggio 1949 n. 126.

Scopi — Il Segretariato ha lo scopo di svolgere la più ampia attività inerente ai problemi ed agli interessi della gioventù italiana. In particolare porre allo studio e all'attenzione del Paese, nelle forme più idonee, questioni relative al benessere morale, all'istruzione, ai problemi del lavoro, sanitari, assistenziali, sportivi della gioventù; di conseguenza prendere le più varie iniziative anche in collaborazione con gli organi dello Stato e con gli enti parastatali, come di qualunque altra istituzione od organismo pubblico o privato che abbia rilevanza per i fini sopra indicati.

Struttura e organi — Il Segretariato, posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, è a base associativa; possono divenire soci coloro che hanno particolare competenza nell'ambito dei problemi della gioventù o che diano all'Ente il loro contributo economico. L'Ente è amministrato da un consiglio di presidenza, composto di quarantacinque membri eletti dall'assemblea dei soci; il consiglio a sua volta elegge il presidente e una giunta esecutiva di dieci membri. Organi periferici sono le sedi provinciali, a tutt'oggi istituite in 76 capoluoghi di provincia. I giovani dai 14 ai 23 anni possono aderire all'associazione come soci aggregati e possono istituire presso ciascuna sede provinciale dei « Circoli amici della gioventù ».

Mezzi — L'ente provvede ai suoi scopi attraverso le contribuzioni volontarie dei soci e di tutti coloro, enti o privati, che vogliono in tal modo sostenere l'ente stesso.

Attività assistenziali — Dalla sua costituzione il Segretariato ha organizzato 150 corsi di addestramento professionale finanziati dal Ministero del lavoro in base alla L. 29 aprile 1949 n. 264; ha inoltre organizzato alcuni soggiorni all'estero, vari campeggi e un certo numero di colonie marine e montane. I giovani e talora le loro famiglie hanno potuto fruire delle attività suddette dietro pagamento di una economica quota di partecipazione.

ENTI CONTROLLATI DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA C.R.I.

Roma - Via Toscana, 12 - Tel. 481.054

Origine — La Croce rossa italiana, sorta per iniziativa dell'Associazione medica di Milano e costituita sulla base delle deliberazioni della Conferenza internazionale di Ginevra del 22 agosto 1864, fu eretta in ente morale con R. D. 7 febbraio 1884 n. 1248 (1).

---

(1) Successive disposizioni legislative vennero emanate con R. D. L. 10 agosto 1928 n. 2034 modificato dal R. D. L. 12 febbraio 1930, n. 84; col R.D. 21 gennaio 1929 n. 111, modificato dal R. D. 10 aprile 1930 n. 496, che ne approva lo statuto organico, e con il D.L. C.P.S. 13 novembre 1947 n. 1256 col quale vengono stabiliti i compiti della CRI in tempo di pace.

Scopi — In tempo di guerra lo scopo principale è quello di contribuire, con personale e con mezzi propri allo sgombero e alla cura dei malati e feriti di guerra; di organizzare ed eseguire la difesa sanitaria contraerea ed antigas; di disimpegnare il servizio dei prigionieri di guerra partecipando alla ricerca dei dispersi, allo scambio della corrispondenza e all'inoltro dei pacchi, nonchè all'assistenza degli internati militari e civili, secondo le convenzioni internazionali.

In tempo di pace l'Associazione ha lo scopo di recare assistenza alla popolazione civile, soprattutto nelle sue classi più bisognose, integrando con mezzi, istituti, formazioni e servizi propri l'azione diretta dello Stato e degli enti locali contro le malattie e le calamità pubbliche, promuovendo ed organizzando le energie volontarie, e le attività private del Paese e convogliando altresì i soccorsi dall'estero. In particolare vengono affidati alla Croce rossa italiana i seguenti compiti integrativi:

a) allestire, facendoli funzionare in caso di emergenza e di pubbliche calamità, ospedali attendati ed accantonamenti, infermerie, treni e navi ospedali, gruppi sanitari autorizzati, posti di soccorso ferroviari e portuali, formazioni sanitarie motorizzate, formazioni sanitarie territoriali;

b) organizzare e disimpegnare su piano nazionale il pronto soccorso ed il trasporto degli infermi e degli infortunati con i propri servizi a gestione diretta ed altresì mediante il coordinamento e la disciplina di quelli effettuati da altre associazioni locali, di cui segnala all'ACIS le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza, al fine della massima efficienza del servizio anche per il caso di necessità di carattere generale;

c) concorre alla preparazione tecnica e professionale del personale ausiliario di assistenza sanitaria, mediante corsi di istruzione e di addestramento e con apposite scuole;

d) collaborare alla diffusione in ogni categoria sociale e specialmente nelle scuole, di nozioni elementari di igiene e pronto soccorso.

È data facoltà all'Associazione, subordinatamente sempre alle sue possibilità finanziarie ed organizzative e previo consenso dell'autorità di vigilanza e tutela di estendere la propria attività: alla istituzione e gestione di opere assistenziali permanenti, ai fini di particolari esigenze sociali; all'integrazione dell'azione di tutela della salute dell'infanzia, svolta dagli enti a ciò appositamente chiamati, mediante colonie periodiche permanenti e con l'assistenza medico-scolastica a mezzo di ambulatori scolastici; alla distribuzione di soccorsi alla popolazione civile e alle istituzioni di beneficenza e di assistenza;

all'intervento in tutti quei casi ed in quelle circostanze in cui la sua opera sia richiesta dalle competenti autorità di vigilanza e tutela.

Struttura ed organi — La CRI è una delle sessantotto società nazionali di Croce rossa, membri della « Conferenza internazionale », massimo organo della Croce rossa internazionale, che è attualmente regolata dalla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 ratificata dal Governo italiano. L'Associazione italiana della Croce rossa è quindi un ente di diritto pubblico con prerogative di carattere internazionale aventi scopi di assistenza sanitaria e sociale in pace e in guerra. È posta sotto la tutela e la vigilanza dell'ACIS (1), ne è alto patrono il Presidente della Repubblica.

La CRI ha natura associativa ed è basata sul principio volontaristico; tuttavia la legislazione che la regola esclude qualunque forma democratica ed elettiva. I soci si distinguono in tre categorie: benemeriti, perpetui e temporanei. I primi sono coloro che abbiano operato altamente ed utilmente per i fini della CRI oppure che versino una quota non inferiore a L. 50 mila. Sono soci perpetui coloro che versano una quota non minore di L. 5.000 e soci temporanei coloro che versano una quota di L. 1.000 annue. Possono essere iscritti come soci anche enti pubblici e privati. La CRI conta attualmente oltre 200 mila soci.

La CRI è retta da un comitato centrale, formato dal presidente generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, e dal consiglio direttivo che è composto dal vice presidente generale e da dodici consiglieri di cui sei sono nominati fra i soci con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto col Ministro della difesa; fanno altresì parte del consiglio direttivo il presidente dell'ONMI, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e rappresentanti di altri Ministeri. Il consiglio direttivo nomina il direttore generale della CRI cui è affidato il pratico svolgimento dei servizi e delle attività sociali.

Alla periferia la CRI è ordinata in comitati regionali, comitati provinciali, sotto-comitati e delegazioni comunali. All'estero vengono istituite apposite delegazioni. Presso i comitati provinciali e i sotto-comitati possono costituirsi delle sezioni femminili che raggruppate formano l'« Unione femminile della CRI », e dei gruppi di « Volontari del soccorso » per la formazione di squadre di soccorso in caso di pubbliche calamità.

Nel settore scolastico la CRI è presente con la « Croce rossa italiana giovanile » che conta fra i suoi soci 120 mila classi e 400 mila alunni per un totale complessivo di 5 milioni di organizzati.

---

(1) Cfr. D. L. Lgt. 31 luglio 1945, n. 446.

Mezzi — La CRI provvede al conseguimento dei suoi scopi: con le contribuzioni dei soci in conformità dello statuto (quote associative); con le somme provenienti da lasciti, donazioni ed oblazioni e da qualsiasi altra erogazione disposta a suo favore da enti e da privati, coi proventi derivanti da prestazioni fatte per conto di enti pubblici e privati, in base a convenzioni da stipularsi; con le somme e materiali che, in caso di calamità pubblica, siano offerti a scopo di soccorso; con le entrate provenienti da manifestazioni (ad esempio « Settimana della Croce rossa ») ed iniziative varie; con eventuali contributi stabiliti a suo favore dallo Stato (1). Con L. 22 novembre 1952, n. 1571 sono stati devoluti all'Associazione i proventi dei sovrapprezzi applicati nella prima domenica della raccolta di fondi per il soccorso invernale.

Attività assistenziali — Le principali forme di assistenza della CRI sono oggi costituite: dal pronto soccorso; dall'assistenza antitubercolare all'infanzia; dall'assistenza sanitaria e ospedaliera agli adulti; dall'assistenza scolastica; dalla preparazione professionale del personale e dal servizio per la trasfusione del sangue.

SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E TRASPORTO DEGLI INFERMI

Detto servizio viene espletato dalla CRI con reparti autonomi di autolettighe dislocati nei principali comuni. Ogni reparto è fornito di un proprio autoparco e dispone di una guardia permanente di pronto soccorso. Il personale specializzato di questi reparti è formato dagli autisti, conduttori delle autolettighe, e da infermieri. Il servizio viene disimpegnato sia nei casi di urgenza per il trasporto di infortunati sia per il normale trasporto di ammalati che debbono essere ricoverati. Per i poveri il servizio è effettuato gratuitamente: la CRI riceve da ogni comune, ove sia presente un suo reparto di pronta assistenza, un compenso forfettario annuo stabilito da convenzioni singolarmente stipulate con ogni comune.

La CRI dispone di 662 autoambulanze dislocate in 90 capoluoghi di provincia.

In caso di pubbliche calamità la CRI organizza i servizi di pronto soccorso che vengono espletati con particolari contingenti a seconda dei casi e delle necessità. Per favorire il miglior disimpegno di detti servizi in casi eccezionali la CRI ha recentemente stipulato una convenzione con la Federazione nazionale pubblica assistenza, con sede in Genova, che consorzia tutte le organizzazioni locali di pronto soc-

(1) Cfr. art. 4 del D.L. C.P.S. 13 novembre 1947, n. 1256: « Qualora l'attività della Associazione italiana della Croce rossa comporti un finanziamento totale o parziale dello Stato, occorrerà, oltre l'approvazione dell'autorità di vigilanza e tutela, anche il preventivo consenso del Ministero del tesoro ».

corso esistenti in Italia, eccezione fatta per l'opera della Misericordia di Firenze. Questa convenzione, riconosciuta dall'ACIS, permetterà un più pronto intervento nei casi di soccorso in pubbliche calamità e un maggior contingente di forze per l'espletamento del servizio medesimo.

ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE ALL'INFANZIA

La CRI dispone per l'assistenza antitubercolare all'infanzia di una propria rete di istituzioni comprendente: 10 preventori generici, con una disponibilità di 1.730 posti letto; 5 preventori sorvegliati, con una disponibilità di 920 posti letto; 3 colonie permanenti, con una disponibilità di 580 posti letto; 1 convalescenziario infantile, con una disponibilità di 40 posti letto; 1 ospedale chirurgico-ortopedico, con una disponibilità di 150 posti letto; 1 sanatorio infantile, con una disponibilità di 180 posti letto.

I preventori generici e le colonie permanenti sono destinati al ricovero dei bambini d'ambo i sessi in età compresa tra 0 e 12 anni, conviventi con persone affette da tubercolosi in atto, o che presentino sintomi di gracilità e linfatismo. Un preventorio è dedicato ai lattanti figli di madri tubercolotiche. I preventori sorvegliati sono riservati alla cura dei bambini specificatamente predisposti alla tubercolosi oppure affetti da forme ghiandolari chiuse o delle sierose. Di regola i bambini vengono trattenuti negli istituti fino a quando lo stato di salute e le condizioni familiari lo richiedono.

I preventori e le colonie permanenti nonchè il sanatorio e l'istituto chirurgico-ortopedico sono direttamente gestiti dai comitati regionali.

Il ricovero nelle istituzioni suddette avviene tramite gli enti con i quali la CRI ha stipulato particolari convenzioni e che rifondono le spese di spedalità per l'intero periodo del ricovero.

I preventori e le colonie permanenti sono provvisti, nella quasi totalità, di un servizio scolastico affinchè la permanenza nell'istituto non incida sul normale svolgimento degli studi del ricoverato. Il servizio scolastico viene svolto da maestre espressamente richieste ai singoli provveditorati agli studi.

Le istituzioni antitubercolari sono soggette al controllo tecnico del comitato centrale, controllo effettuato da medici specialisti all'uopo delegati.

Oltre alle suddette istituzioni la CRI organizza tramite i suoi comitati regionali colonie estive, montane e marine, per i bambini bisognosi.

Assistenza ospedaliera

La CRI dispone di tre ospedali generici per un totale di 430 posti-letto e di tre istituti climatici, con una disponibilità di 360 posti letto. Anche per questi istituti il ricovero avviene tramite enti convenzionati che assumono il carico delle spese di spedalità.

Assistenza scolastica

La Croce rossa italiana giovanile svolge nella scuola opera di educazione igienica, sociale e di assistenza sanitaria. Le sue principali attività assistenziali sono: l'istituzione di ambulatori scolastici con distribuzione gratuita di medicinali; la distribuzione di indumenti vari e materiale scolastico; la distribuzione di sussidi; il ricovero nei preventori della CRI di bambini particolarmente bisognosi di cure; l'invio dei medesimi alle colonie estive della CRI; l'organizzazione di corsi di economia domestica e corsi d'igiene.

Preparazione del personale

La CRI ha istituito in tutto il Paese 176 scuole per infermiere di cui sette convitti professionali; 11 scuole specializzate per assistenti sanitarie visitatrici. Circa 20 mila infermiere volontarie sono state diplomate dalle scuole della CRI.

Servizio di trasfusione del sangue

La CRI aveva assunto nel 1947 in base al D.L. C.P.S. 13 novembre 1947, n. 1256, il servizio di trasfusione del sangue su piano nazionale. Veniva costituito con i fondi UNRRA e AUSA e attrezzato con i fondi UNRRA ed ERP un Centro nazionale e 5 centri periferici per la trasfusione del sangue. Il Centro nazionale è un centro di studio e ricerca con il compito della produzione dei derivati del sangue per uso trasfusionale; della produzione dei sieri emodiagnostici e di materiale nazionale « standard » per uso trasfusionale; della costituzione delle scorte di riserva dei derivati del sangue per casi di emergenza; della preparazione di personale tecnico di laboratorio; della organizzazione di servizi trasfusionali su piano nazionale. I centri periferici di Padova, Genova, Firenze, L'Aquila e Teramo sono adibiti al servizio di raccolta e distribuzione del sangue dotale. Le unità mobili sono adibite alla raccolta del sangue dotale per la produzione dei derivati. La Legge 20 febbraio 1950 n. 49 abrogava le precedenti disposizioni contenute nella legge del 1947, concedendo all'Associazione volontari italiani del sangue (AVIS) il riconoscimento giuridico per l'espletamento del servizio.

SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE

La CRI assiste con questo servizio, senza distinzione di nazionalità, religione e razza, tutti coloro che hanno problemi da risolvere in almeno due nazioni. Corrispondenti del servizio sociale internazionale sono le Croci rosse estere (Jugoslavia, Albania, Polonia, Gran Bretagna, Australia, Ungheria, Cecoslovacchia, U.R.S.S., Canadà, Sud Africa, Grecia, Romania, Olanda, Bulgaria, Spagna); le rappresentanze della CRI (Africa Orientale, America del Sud, America Centrale, Tripolitania, Trieste); i servizi sociali internazionali (Francia, Belgio, Nord Africa, U.S.A., Svizzera, Austria e Germania).

ASSISTENZA GIURIDICA AGLI STRANIERI (AGIUS)

La CRI svolge con questa sua sezione speciale opera di assistenza giuridica in favore di apolidi e stranieri in genere residenti in Italia.

L'assistenza svolta da questa sezione speciale della CRI ha per oggetto: pratiche matrimoniali di vario genere; questioni di bigamia, filiazione naturale, divorzi, adozioni, emigrazione, permessi di soggiorno, rimpatri, nazionalità, questioni di opzioni di cittadinanza, sfratti, liberazione di internati nei campi, ricerche di persone scomparse, successioni, furti, sdoganamento di merci, ricupero ed esazioni di crediti, risarcimento danni, certificazioni, attestazioni, traduzioni, titoli di studio e professionali, copie di atti e certificati, ricerca e rinnovazione documenti smarriti o rubati, difesa in sede penale, consigli per pratiche varie.

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Roma - V.le Reg. Margherita, 291 - Tel. 497.095

Origine — La Lega italiana per la lotta contro i tumori fu fondata nel 1922 dalla Società italiana di chirurgia e fu eretta in ente morale con D. L. 16 gennaio 1927 n. 114; è posta sotto la tutela e vigilanza dell'Alto Commissariato igiene e sanità.

Scopi — La Lega si propone di: favorire gli studi per la conoscenza e la cura dei tumori, svolgere un'attiva propaganda per la profilassi e la diagnosi precoce dei tumori, promuovere la costituzione di centri per la diagnosi e la cura dei tumori e il ricovero di malati affetti da tumori maligni inguaribili.

Struttura ed organi — La Lega è un'associazione di enti e di persone retta da un consiglio direttivo centrale di ventitrè membri,

di cui venti nominati dai presidenti delle sezioni provinciali, uno dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità, uno dal Consiglio nazionale delle ricerche e uno dalla Federazione dell'ordine dei medici.

L'organizzazione periferica è costituita dalle sezioni provinciali già esistenti in numerosi capoluoghi di provincia e di prossima istituzione in tutte le province italiane: ogni sezione è diretta da un consiglio di undici membri, del quale fa parte di diritto il medico provinciale.

Mezzi — Sono rappresentati dalle quote d'iscrizione (1) dei circa 22 mila soci della Lega, da un contributo annuo dell'ACIS concesso nella misura di L. 8.000.000 per l'esercizio finanziario 1950-51 e in uguale misura per l'anno finanziario 1951-52. Inoltre l'ACIS contribuisce alle spese sostenute per il ricovero dei cancerosi presso la Casa di salute di S. Andrea. Altri proventi sono costituiti da introiti per manifestazioni di propaganda e da eventuali contributi di enti e di privati. Il bilancio dell'anno 1951 reca un movimento complessivo di oltre 100 milioni di lire.

Attività assistenziale — La Lega promuove la costituzione di centri per la diagnosi e per la cura dei tumori, che attualmente funzionano in varie città italiane. I mezzi per il funzionamento dei centri sono assicurati da forme consorziali di varia natura, che vengono istituite caso per caso, e dalle modiche tariffe corrisposte dai privati per visite, esami, ecc.

Il ricovero e l'assistenza dei cancerosi poveri inguaribili è praticato a Bologna, Bergamo, Cremona, Milano e Roma. La Lega ha effettuato esami di massa su gruppi di operai a Milano per la diagnosi precoce del cancro; per lo stesso fine a Busto Arsizio i soci della Lega possono usufruire di visite periodiche gratuite. È intendimento della Lega estendere questa ultima attività nella più larga misura possibile considerando la possibilità di guarigione grandemente favorita da una diagnosi precoce. La Lega concede borse di studio e sussidi di viaggio ai medici che intendono specializzarsi in oncologia, istituisce corsi teorico-pratici e conferenze di propaganda, pubblica un bollettino e una rassegna d'oncologia bimestrale e il giornale per i soci.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — La Lega ricovera e assiste nei limiti delle sue possibilità economiche tutti i cancerosi inguaribili poveri che ne facciano richiesta e che non abbiano diritto all'assistenza sanitaria gratuita da parte dei comuni o di enti previdenziali.

---

(1) Secondo l'art. 3 dello statuto le quote sociali ammontano a L. 200 per i soci ordinari, a L. 2.500 per i soci vitalizi e a L. 5.000 per i soci benemeriti.

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA O.N.M.I.

Roma - Lungotevere Ripa, 1 - Tel. 585.115

Origine — L'assistenza della maternità e dell'infanzia rimase per lungo tempo regolata soltanto frammentariamente, finchè sotto l'influenza di quanto già realizzato in questo campo da paesi stranieri, una commissione del Senato, ispirandosi principalmente al sistema belga, elaborò un progetto di legge che fu approvato con lievi emendamenti e divenne la legge 10 dicembre 1925 n. 2277 che disciplinò per la prima volta organicamente la materia istituendo l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. L'ONMI nasceva come organo tecnico dotato di larga autonomia, attraverso il quale lo Stato potesse agire, in forme adeguate alle necessità, per integrare i compiti della famiglia e delle istituzioni pubbliche e private di assistenza, per coordinare, vigilare e favorire le iniziative e le attività assistenziali, per elevare le generali condizioni fisiche e morali della madre e del fanciullo mediante una vasta e capillare opera di prevenzione, una efficace diffusione delle norme d'igiene prenatale e infantile, una immediata e altrettanto estesa attività di assistenza sociale. Per l'assistenza materiale doveva avvalersi di proprie istituzioni appositamente fondate come di istituzioni pubbliche e private alle quali concedere sovvenzioni anche sotto forma di concorso alle spese di assistenza.

La legge del 1925, cui seguì, con il R. D. 15 aprile 1926 n. 718, il Regolamento per l'esecuzione, fu successivamente modificata finchè si giunse al Testo Unico 24 dicembre 1934 n. 2316 che coordinò la L. 10 dicembre 1925 citata, il D. L. 21 ottobre 1926 n. 1904 e la L. 13 aprile 1933 n. 298. Esso regola ancor oggi la materia con le modifiche apportate dal D. L. 5 settembre 1938 n. 2008, dalla L. 19 luglio 1941 n. 936 e dal D. L. Lgt. 31 luglio 1945 n. 446.

Scopi — La legge assegna all'ONMI le seguenti finalità:

1) provvedere per il tramite dei suoi organi provinciali e comunali, nei modi stabiliti dal regolamento, alla protezione e alla assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, appartenenti a famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente o psichicamente anormali, oppure materialmente o moralmente abbandonati, traviati e delinquenti, fino all'età di diciotto anni compiuti. Con le provvidenze di-

rette a questi scopi l'ONMI integra le opere già esistenti di protezione della maternità e dell'infanzia e ne favorisce le iniziative;

2) favorire la diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale e infantile nelle famiglie e negli istituti, anche mediante l'istituzione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle donne gestanti, di scuole tecnico-pratiche di puericultura e corsi popolari d'igiene materna e infantile;

3) organizzare d'accordo con le amministrazioni provinciali, con i consorzi provinciali antitubercolari, con le altre istituzioni menzionate dalle disposizioni di legge, l'opera di profilassi antitubercolare dell'infanzia e la lotta contro le malattie infantili;

4) vigilare sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia e promuovere, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, quando se ne ravvisi l'opportunità, la riforma di tali disposizioni;

5) vigilare e controllare tutte le istituzioni pubbliche e private di assistenza e protezione alla maternità e all'infanzia con facoltà di provocare, nell'esercizio di tale potere, i provvedimenti d'ufficio eventualmente necessari da parte delle competenti autorità governative, e di promuovere in particolar modo lo scioglimento delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche e la chiusura degli istituti pubblici e privati.

Struttura ed organi — L'ONMI è un ente parastatale che ha la particolare caratteristica di riunire in una grande associazione nazionale le persone e gli enti che svolgono attività a favore della maternità e dell'infanzia (1). Questi enti operano riuniti in Federazioni provinciali e nei loro confronti l'ONMI svolge una funzione direttiva, di coordinamento e d'integrazione, sicchè essi conservano la propria autonomia perseguendo i loro fini particolari secondo i rispettivi statuti. Secondo la legge l'ONMI non è soggetta alle disposizioni che regolano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli effetti tributari è equiparata alle amministrazioni dello Stato.

ORGANI AMMINISTRATIVI CENTRALI (2)

L'ONMI è amministrata da un « Consiglio Centrale » di 11 membri.

---

(1) Art. 3 del T. U. 24 dicembre 1934 n. 2316.

(2) La composizione degli organi amministrativi dell'ONMI è materia che sta per subire opportune modifiche legislative.

Il Consiglio provvede all'elezione dei membri della giunta esecutiva; delibera il bilancio preventivo e il conto consultivo della Opera, l'acquisto di beni stabili, l'accettazione di lasciti e donazioni, ecc.; adotta i provvedimenti di carattere generale diretti all'attuazione dei compiti istituzionali dell'Opera; delibera le assegnazioni di somme ai consigli direttivi delle federazioni provinciali; propone le riforme degli statuti a favore della maternità e dell'infanzia, approva i regolamenti di servizio interno ed esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge e dal regolamento.

La « Giunta esecutiva », nominata dal Consiglio centrale, è composta di cinque membri.

Essa propone il progetto di bilancio, il conto consuntivo ed i progetti dei regolamenti di servizio interno, ecc.; nomina, sospende, licenzia gli impiegati ed i salariati; adotta in genere i provvedimenti necessari per l'ordinaria gestione dell'ONMI; nomina i componenti dei consigli direttivi delle federazioni provinciali, ecc.; esercita tutte le altre attribuzioni che non sono espressamente demandate al consiglio.

Il presidente viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità. Esso convoca e presiede il consiglio centrale e la giunta esecutiva, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese, rappresenta l'Opera in giudizio e vigila sul buon andamento degli uffici e dei servizi. È coadiuvato da un vice presidente che, in caso di assenza o di impedimento, lo sostituisce.

Organi amministrativi provinciali

Secondo l'articolo 8 del T.U., in ogni provincia, i compiti della ONMI sono attuati da una federazione con sede, nel comune capoluogo, costituita da tutte le istituzioni pubbliche e private aventi per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Le norme di attuazione per il funzionamento delle Federazioni provinciali sono dettate dagli articoli 78-102 del Regolamento citato. In realtà le federazioni hanno perduto il carattere sia pure limitatamente associativo che era negli intendimenti del legislatore, che aveva previsto che esse fossero formate di diritto da tutte le istituzioni che si propongono in tutto o in parte scopi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia. Infatti la partecipazione delle istituzioni-membri alla vita della federazione è assai limitata.

La federazione (1) dovrebbe essere retta da un consiglio di 15

(1) Secondo l'art. 79 del Regolamento citato « sono particolarmente comprese nelle federazioni provinciali le seguenti istituzioni: ospizi ed asili di

membri, con a capo il presidente dell'amministrazione provinciale. Attualmente molte Federazioni sono rette da un commissario straordinario (1) nominato dal prefetto della provincia.

La federazione ha sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dalla provincia e si avvale, per la sua gestione, dell'opera del segretario e del personale dell'amministrazione provinciale (2). I compiti della federazione sono i seguenti: 1) dirigere e coordinare le attività dei comitati comunali di patronato; 2) provvedere alla esecuzione delle disposizioni impartite dalla sede centrale e al normale svolgimento dei servizi di protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia nell'ambito della provincia, dirigendo e coordinando le attività delle istituzioni pubbliche e private.

Nella città di Roma è istituita una speciale federazione regolata dall'art. 5 del R.D.L. 5 settembre 1938 n. 2008 che attende però una adeguata riforma per la composizione dei suoi organi.

ORGANI AMMINISTRATIVI COMUNALI

Secondo l'art. 11 del T.U. in ogni comune è costituito, per l'attuazione dei compiti della federazione provinciale, un *comitato di patronato* composto di membri di diritto e di altri scelti dal Presidente della federazione provinciale (patroni), tra persone di indiscussa probità e rettitudine esperti in materia di assistenza materna ed infantile. Nei comuni nei quali occorra costituire più di un comitato, si istituiscono dei comitati aggiunti. In quelli con popolazione superiore ai 20.000 abitanti sono istituiti dei sottocomitati di zona (3). Presidente del comitato di patronato è di diritto il sindaco del comune.

I compiti dei comitati sono i seguenti (4):

1) organizzare ed attuare in tutte le forme consentite, l'assistenza della maternità; 2) esercitare la vigilanza igienica, educativa e morale sui fanciulli minori di 14 anni collocati fuori dalla dimora dei genitori o tutori, presso allevatori o istituti pubblici e privati

---

maternità, ambulatori ostetrici, opere per l'assistenza delle puerpere e delle nutrici, opere per sussidi di baliatico, brefotrofi, asili nido, preventori, istituti e scuole di puericultura, asili infantili, colonie marine e montane, orfanotrofi, conservatori, istituti per artigianelli, ecc. ».

(1) Cfr. circolare Ministero interno 9 settembre 1944 n. 25285 che dava mandato ai prefetti di nominare commissari straordinari.

(2) Art. 8 del T. U. cit.

(3) Art. 4 del R. D. L. 5 settembre 1938 n. 2008.

(4) Art. 13 del T. U. citato.

di assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero, all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; 3) curare l'assistenza e la protezione dei fanciulli anormali e dei minorenni materialmente e moralmente abbandonati; 4) vigilare sui fanciulli adolescenti, denunciando ove occorre all'autorità giudiziaria i fatti venuti a conoscenza dei patroni che possano importare la decadenza della patria potestà e della qualità di tutore, curando che si provveda alla legale rappresentanza degli stessi; 5) denunziare i fatti, pervenuti a loro notizia i quali possano costituire contravvenzioni alle legislazioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Nell'esercizio delle funzioni di protezione dell'infanzia i *patroni* possono richiedere, ove occorra, il diretto intervento degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

I comitati di patronato hanno sede nei locali forniti ed arredati gratuitamente dal comune e si avvalgono dell'opera del segretario e degli altri impiegati del comune (1).

In realtà le norme riguardanti i comitati sono in parte prive di attuazione specialmente per la scarsa efficienza dell'istituto dei patroni.

ORGANI TECNICI

1) Il *consultorio materno o ostetrico* (2) ha la funzione della sorveglianza igienica delle donne gestanti, specie nei riguardi delle malattie sociali e della cura delle anomalie e delle complicazioni della gravidanza, pericolose per la madre e per il bambino. Secondo il Regolamento al consultorio dovrebbe essere possibilmente annessa una guardia ostetrica per il pronto soccorso in ogni forma di accidenti ostetrici. Al consultorio materno sono ammesse le donne dalla età pubere alla critica, di qualsiasi condizione sociale, le quali abbisognino di consigli in materia di ostetricia e ginecologia.

Gran parte delle attività assistenziali dell'ONMI è svolta da tale tipo di consultorio: infatti al 31 dicembre 1951 funzionavano 1888 consultori materni oltre quelli delle 247 case della madre e del bambino.

2) Il *consultorio pediatrico* per lattanti e divezzi fino al terzo anno di età ha la funzione della sorveglianza igienica e dietetica dei bambini, la cura delle forme morbose infantili curabili ambulato-

(1) Le norme di attuazione per il funzionamento dei comitati comunali di patronato sono dettate dagli artt. 103-120 del Regolamento citato.

(2) Artt. 123 e seguenti del Regolamento citato.

rialmente e non contagiose, l'educazione igienica delle madri e la propaganda a favore dell'allattamento materno (1).

Al 31 dicembre 1951 funzionavano 4098 consultori pediatrici, oltre quelli delle 247 case della madre e del bambino.

3) Il *consultorio-ambulatorio dermoceltico* o *dermosifilopatico* ha la funzione della profilassi e della cura ambulatoriale delle malattie veneree, in particolare della sifilide prenatale e della sifilide congenita nonchè delle malattie cutanee (quali tigna, pediculosi, scabbia) delle madri e dei bambini.

Al 31 dicembre 1951 funzionavano 71 consultori dermoceltici, oltre i 114 consultori presso le case della madre e del bambino.

4) Il *centro medico-psico-pedadogico* (2) ha la funzione della prevenzione, dépistage e cura ambulatoriale degli anormali dell'intelligenza, del carattere e della condotta.

Attualmente funzionano 5 centri di questo tipo.

5) Il *refettorio materno* ha la funzione di fornire l'alimentazione adatta alle gestanti e alle nutrici che, a giudizio del medico, hanno bisogno di integrare quella loro abituale.

Al 31 dicembre 1951 funzionavano 754 refettori materni oltre quelli esistenti nelle 247 case della madre e del bambino.

6) L'*asilo nido* per bambini lattanti e divezzi fino al terzo anno di età ha la funzione di ricoverare dal mattino alla sera figli di donne che lavorano fuori casa, provvedendo alla loro alimentazione.

Al 31 dicembre 1951 funzionavano 51 asili nido, oltre quelli esistenti nelle 247 case della madre e del bambino.

7) L'*asilo materno* (3) o istituto di maternità ha la funzione di accogliere, in qualunque periodo della gestazione, a seguito di richiesta del comitato di patronato, qualunque donna in stato di gravidanza accertata, che sia bisognosa di ricovero e di cui sia comprovata la povertà o che contribuisca alle spese in misura condizionata

---

(1) Art. 132 del Regolamento citato.

(2) Il Regolamento parla (art. 163) solo di « ambulatori diretti da medici specializzati in neuropsichiatria infantile... per l'accertamento diagnostico dei fanciulli e adolescenti anormali... » e di « asili-scuole... annessi ai detti ambulatori, per adattare, in quanto sia posibile, alla vita e rendere così socialmente utilizzabili gli anormali psichici, e per attuare la profilassi sociale specifica contro la delinquenza minorile e contro la prostituzione, con una assistenza integrale, estesa, mediante l'opera del medico specializzato e delle visitatrici, anche nell'ambito familiare degli assistiti ».

(3) Artt. 123, 129, 130 del Regolamento citato.

alle proprie sostanze. Annessa a tale istituzione può funzionare una sala parto con compiti di assistenza ostetrica per le donne ricoverate.

Attualmente funzionano 16 asili materni.

8) La *casa della madre e del bambino* è costituita dall'unione in unico edificio di tutti gli organi tecnici dell'ONMI per fornire il complesso delle prestazioni assistenziali con maggiore comodità degli assistiti. Al 31 dicembre ne funzionavano 247 delle quali 133 composte solo dei consultori materno e pediatrico del refettorio materno e dell'asilo nido e 114 anche di consultorio dermoceltico.

9) L'*ufficio assistenza* ha la funzione della segnalazione dei casi da assistere e della vigilanza sugli assistiti. Può essere retto da una patronessa eventualmente coadiuvata da un gruppo di assistenti. L'ufficio deve essere aperto al pubblico per la presentazione delle domande, schiarimenti, consigli, ecc. L'attività dell'ufficio comprende inchieste domiciliari, assistenza domiciliare, esecuzione di provvedimenti di ricovero, ecc. Gli uffici assistenza funzionano di regola ove esiste una casa della madre e del bambino.

Mezzi — L'Opera provvede al conseguimento dei propri scopi: 1) con un contributo dello Stato determinato annualmente con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro; 2) coi fondi stanziati per l'assistenza dei fanciulli poveri nei bilanci delle istituzioni destinate alla erogazione dei sussidi di carattere indeterminato in forza dell'art. 20 del R.D. 30 novembre 1923 numero 2841; 3) con la percentuale degli utili di gestione dei monti di pietà di prima categoria, riservata, in base all'art. 3 del R.D. 14 giugno 1923 n. 1396, a favore delle istituzioni di beneficenza e di assistenza sociale; 4) con quella percentuale di utili netti che potrà essere annualmente destinata a suo favore dai seguenti istituti di credito: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Santo Spirito di Roma, Monte dei Paschi di Siena, Istituto di San Paolo di Torino, Cassa di Risparmio delle province lombarde; 5) col quarto delle imposte di soggiorno e cura a norma dell'art. 179 del T.U. per la finanza locale (R.D. 14 settembre 1931 n. 1175); 6) con le contribuzioni dei soci; 7) con le rendite del proprio patrimonio provenienti da lasciti, donazioni, oblazioni o sovvenzioni disposte a favore dell'ONMI e a favore dell'infanzia in genere senza determinazione di enti o istituti (1). I fondi di cui ai numeri 2, 3 e 5 debbono erogarsi per l'assistenza della maternità e dell'infanzia nelle province e nei comuni

(1) Art. 7 del T. U. citato.

in cui hanno sede principale le istituzioni da cui essi rispettivamente provengono e nei quali sono riscosse le imposte di soggiorno e di cura.

Secondo i dati del bilancio preventivo 1952-53 l'ONMI dispone di un contributo dello Stato, da corrispondersi da parte dell'ACIS, di L. 8 miliardi; dei fondi dovutile dalle istituzioni di assistenza e beneficenza ammontanti a L. 2 milioni; dei contributi dei monti di pegno di 1ª categoria e di altri istituti di credito, per L. 130 mila; dei proventi dell'imposta di soggiorno per L. 160 milioni; delle contribuzioni dei soci per L. 1.000; di altre entrate diverse per L. 169 milioni e 169 mila.

L'esercizio finanziario dell'ONMI comincia col 1° luglio di ciascun anno e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Si applicano per la compilazione del bilancio le norme degli articoli 19-23 del Regolamento di contabilità 5 febbraio 1891 n. 99 per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 n. 6972.

Il bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio centrale e depositato per otto giorni consecutivi nell'ufficio di segreteria dell'ONMI dove qualunque cittadino può prenderlo in esame.

Ciascuna federazione provvede ad un proprio bilancio; all'inizio dell'esercizio la sede centrale rimette a tutte le federazioni dei fondi a titolo di anticipazione per l'attività della stessa. Le federazioni sono tenute ad inviare trimestralmente il rendiconto alla sede centrale.

Attività assistenziali — Le attività assistenziali attraverso le quali l'ONMI deve realizzare i compiti istituzionali affidatile dalla legge istitutiva, sono in massima parte regolate dettagliatamente dal R.D. 15 aprile 1926 n. 718, che approva il Regolamento dell'Opera (1).

Nelle pagine che seguono viene esposta la disciplina stabilita per i singoli settori di attività e per ciascuno viene sommariamente descritto quanto l'opera in effetti realizza.

In proposito occorre ricordare che attualmente l'azione della ONMI è orientata prevalentemente all'assistenza della maternità e della prima infanzia. In questo senso si è espresso lo stesso Consiglio di amministrazione, nella prima seduta dopo la sua ricostituzione (2).

---

(1) Altre norme di esecuzione sono state emanate, particolarmente per quanto riguarda il funzionamento dei comitati di patronato e delle dipendenti istituzioni, con deliberazione della Giunta esecutiva dell'Opera del 23-4-1941.

(2) Cfr. « Maternità e infanzia », n. 11, novembre 1952, pag. 12.

I - Protezione e assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate.

A favore delle gestanti bisognose l'ONMI deve provvedere alla ammissione nei consultori ostetrici e nei refettori materni, alla concessione di sussidi a domicilio (di norma con buoni alimentari ed eccezionalmente in denaro), al ricovero in istituti di maternità.

L'attività del *consultorio ostetrico o materno* dovrebbe svilupparsi secondo due linee principali: la preparazione dei genitori e la protezione delle gestanti. Rientrano nel primo compito l'opera di propaganda e di istruzione igienica e nel secondo le visite mediche delle gestanti fin dai primi mesi di gravidanza per un esame dei vari apparati, integrato da una scopìa del torace ed eventualmente da una reazione sierologica per la lue.

Il *medico direttore sanitario* del consultorio deve dare istruzioni riguardanti l'igiene dei singoli apparati, con particolare riferimento alle cure dei denti, alle norme dietetiche, al rispetto delle ore di riposo necessario, agli esercizi fisici, al vestiario, ecc. La visita ginecologica dovrebbe seguire dopo una serie di incontri destinati a delineare il quadro sanitario e ambientale della gestante, quest'ultimo di competenza dell'*assistente sanitaria visitatrice,* da attuarsi mediante visita domiciliare. Essa fra l'altro deve: vigilare a che non accedano al consultorio persone affette da malattie trasmissibili; redigere, per la parte di sua competenza, le cartelle cliniche ostetriche per ogni singola persona assistita, tenendo presente che la parte sociale va compilata dopo la visita a domicilio dell'assistita; redigere per le gestanti la tesserina ostetrica, dove di volta in volta segnerà quanto segnalato dal medico; segnare sull'apposito registro, a visita ultimata, le operazioni compiute in ciascun giorno di consultorio; vigilare sull'osservanza delle disposizioni del medico e consigliare le assistite durante le visite domiciliari.

Durante il periodo della gravidanza il consultorio deve svolgere nei confronti delle gestanti, opera di assistenza morale, rivolta a tranquillizzare, incoraggiare e consigliare; opera di riconoscimento e prevenzione di stati patologici quali prematurità, asfissia, debilità congenita, lue congenita, ecc. nonchè di preparazione all'allattamento e di sorveglianza post-natale, consistente nella profilassi delle infezioni puerperali, interventi nei casi di metrorragie tardive del puerperio, ecc.

Il consultorio dovrebbe poter disporre di *locali* consistenti in almeno una stanza di attesa, una stanza di visita oltre i servizi igienici. L'importanza dei locali e il loro valore educativo è ritenuta tanto maggiore quanto più misero e antigienico è l'ambiente in cui si opera.

Il consultorio dovrebbe provvedere inoltre a mezzo del medico ad inviare le gestanti, che non sono in grado di provvedersi di un'alimentazione adeguata, al refettorio materno onde poter fruire di una dieta che assicuri, per qualità e quantità, un normale sviluppo del feto senza danni all'organismo materno.

L'assistenza alimentare consiste in un pasto da consumarsi nei locali del refettorio oppure in buoni viveri per assistenza domiciliare. Vi sono ammesse le donne dal quinto mese di gravidanza al settimo mese di allattamento. L'assenza ingiustificata alla consumazione dei pasti fa decadere dal beneficio. Le donne ammesse sono tenute a presentarsi al consultorio per la visita anche in caso di prolungata assenza dal consultorio (1).

L'ONMI provvede anche all'assistenza anticeltica delle madri evitando loro di frequentare i promiscui ambulatori comunali ed accogliendole nei *consultori ambulatori dermoceltici*. Essi hanno il compito della diagnosi e della cura della sifilide e delle altre infezioni veneree (blenorragia, ulcera venerea, ecc.), quella della diffusione delle norme igieniche nonchè della propaganda circa la necessità di curarsi e persistere nelle cure finchè il medico lo ritenga opportuno per evitare guarigioni apparenti che possono apportare gravi conseguenze alla prole. Nei consultori suddetti vengono praticati esami sierologici la cui interpretazione spetta al dermosifilografo. Le cure sono limitate alle prestazioni ambulatoriali.

A favore delle gestanti e delle madri bisognose l'ONMI può praticare anche una forma di assistenza consistente in *sussidi in denaro*.

Qualora le condizioni della donna lo richiedano essa può essere ricoverata in istituzioni materne, e principalmente in *asili materni*; ciò avviene quando essa si trovi in stato di abbandono tale da recare grave pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro. Per questa forma di assistenza l'Opera si avvale degli asili materni direttamente gestiti e di quelli dipendenti da pubbliche e private istituzioni: il ricovero negli asili materni è di regola concesso a partire dal settimo mese di gravidanza. Qualora l'asilo materno non sia dotato di sala da parto, la gestante viene inviata, al momento del parto, in cliniche o reparti ospedalieri ostetrici: le spese di degenza sono a carico del comune di domicilio di soccorso della donna, a meno che l'ONMI non ritenga di doverle assumere a proprio carico in quanto risulti opportuno mantenere il segreto sulle generalità di essa.

Le madri in stato di abbandono possono talora essere ricoverate

(1) Art. 21 Norme 23 aprile 1941 cit.

« col bambino » in appositi istituti quando lo allattino direttamente e non sia possibile separarli.

In pratica l'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose è limitata ai maggiori centri cittadini mentre ne sono del tutto sprovvisti molti piccoli comuni. Infatti, come si è detto, i consultori materni, alla data del 31 dicembre 1951, erano 2.128, compresi quelli facenti parte delle Case della madre e del bambino. Una meta auspicata è quella della costituzione di un consultorio in ogni comune, il che significherebbe elevarne il numero molto al di sopra dei 7.000.

Nei consultori materni sono state effettuate nell'esercizio 1950-51 168 mila prime visite e 178 mila visite successive. Il consultorio viene finanziato dalle federazioni; il suo costo annuo medio, nelle grandi città, nel 1950 si aggirava sulle L. 700 mila.

I refettori materni nelle grandi città avevano un costo annuo medio che si aggirava nel 1950 sulle L. 3 milioni ed il costo per assistita sulle L. 130-150 giornaliere.

L'opera profilattica ha una portata ben più limitata di quella prevista nelle finalità istituzionali. In molti luoghi si manifesta una riluttanza delle giovani madri a sottoporsi a visita ginecologica e il ricorso al consultorio è limitato alla richiesta di una assistenza alimentare.

Per quel che riguarda i sussidi in denaro occorre notare che questa forma assistenziale è praticata solo eccezionalmente. Relativamente ai ricoveri in asili materni va osservato che secondo una rilevazione statistica del 1948 (1), gli istituti di ricovero per gestanti povere erano complessivamente in Italia 110 con circa 2.000 ricoverate. In 15 dei 16 istituti di maternità direttamente gestiti l'ONMI ha ricoverato durante l'esercizio 1950-51 un totale di 2.243 donne.

Categorie di assistibili

Per madri bisognose si intendono: madri nubili o vedove, abbandonate o prive di sufficienti risorse, madri legittimamente coniugate abbandonate dal marito oppure che abbiano il marito degente in un istituto di cura o ricoverato in un istituto di beneficenza o detenuto in carcere o in condizioni che non gli consentono di provvedere al mantenimento della famiglia.

Per avere titolo all'assistenza dell'ONMI non si richiede lo stato di povertà inteso nel senso di assoluta mancanza di tutto il necessario per l'assistenza. Ove si tratti di famiglie che non siano in stato di

(1) « Attività assistenziali in Italia » edizione ISTAT-AAI - 1950.

assoluta povertà si deve pretendere però da loro un parziale intervento finanziario, proporzionato alle condizioni economiche.

Possono essere ammesse all'assistenza soltanto quelle madri che allevino direttamente i rispettivi bambini, tranne che si tratti di donne riconosciute fisicamente incapaci ad allattare, o per le quali ragioni di indole igienico-sanitaria o speciali condizioni d'ambiente o motivi di ordine morale esigano la separazione della madre dal bambino.

II - Protezione e assistenza dei bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno

A favore del bambino fino a tre anni l'ONMI deve provvedere all'ammissione ai consultori pediatrici, all'ammissione agli asili nido, al collocamento presso nutrici o allevatori, al ricovero in appositi istituti, al ricovero presso istituti di profilassi antitubercolare e alla assistenza mediante sussidi alle famiglie.

A favore dei bambini di età superiore ai tre anni l'ONMI deve provvedere al collocamento presso famiglie di allevatori, al ricovero in istituti e in preventori e all'assistenza mediante sussidi in natura o in denaro alle famiglie.

L'attività del *consultorio pediatrico* deve svilupparsi secondo le sue funzioni principali e precisamente: *a*) assistenza neonatale per il controllo dei prematuri che costituiscono una delle categorie che dà il maggior contributo alla mortalità infantile, dei deboli congeniti, ecc.; profilassi delle malattie dei neonati e correzione dei difetti di allevamento, ecc.; *b*) profilassi delle minorazioni fisiche mediante la diagnosi precoce e gli indirizzi terapeutici per la cura di ernie, mani e piedi torti, ecc.; *c*) protezione alimentare mediante la pratica generale dell'allattamento al seno o in caso di necessità la prescrizione e il controllo dell'allattamento baliatico o dell'allattamento artificiale; *d*) assistenza igienico-sanitaria nel periodo del divezzamento; *e*) lotta contro le infezioni, particolarmente malattie stagionali, malattie diffusive e sociali.

I compiti del medico direttore sanitario del consultorio, sono simili a quelli già delineati a proposito del consultorio materno.

L'assistente sanitaria visitatrice ha tra l'altro il compito della compilazione del libretto pediatrico ove di volta in volta segna i consigli dietetici dati dal medico. Essa provvede peraltro alla pesatura dei bambini, segnando la data e il peso sul libretto e sull'apposita cartella, tanto nel caso di prima visita come di successiva; per

il resto i suoi compiti sono analoghi a quelli descritti a proposito del consultorio materno.

Fa parte dell'assistenza all'infanzia praticata per il tramite del consultorio pediatrico, la distribuzione di alimenti e ricostituenti che per lo più consistono in latte in polvere, farine lattee, pastine glutinate, vitamine, ecc.

Il medico del consultorio pediatrico vigila sull'*asilo nido* e visita ogni bambino da ammettere apponendo la propria firma per l'accettazione sulla cartella clinica; stabilisce le diete; ispeziona l'asilo e vigila sulla preparazione del vitto.

Il collocamento dei bambini lattanti presso nutrici è compito del comitato di patronato, in particolare dell'ufficio assistenza.

Del collocamento presso allevatori dei minori materialmente o moralmente abbandonati e del ricovero in istituti di profilassi antitubercolare si dirà nei seguenti paragrafi.

L'ONMI provvede alla assistenza anticeltica ai bambini, intesa alla cura della sifilide prenatale, della sifilide congenita, al dépistage dei casi ignorati, sia congeniti che acquisiti. Le cure sono limitate alle prestazioni ambulatoriali. Nelle zone a scarso livello igienico si deve svolgere attiva propaganda anche contro le comuni infezioni cutanee dei bambini.

A favore dell'infanzia illegittima riconosciuta dalla sola madre l'ONMI concorre per 1/3 della spesa sostenuta dalle amministrazioni provinciali (1).

Il numero dei consultori pediatrici esistenti al 31 dicembre 1951 è notevolmente superiore a quello dei consultori materni, ascendendo a 4.338 compresi quelli facenti parte delle case della madre e del bambino. In tali consultori risultano effettuati nell'esercizio 1950-51 un totale di 632 mila prime visite e 2.671.000 visite successive. Nello stesso esercizio i bambini fino a tre anni collocati presso nutrici o allevatori risultano essere stati 5.781, quelli maggiori di tre anni collocati presso allevatori 3.582, quelli fino a tre anni ricoverati in istituti per sani 1.956, quelli maggiori di tre anni ricoverati anch'essi in istituti per sani 12.100.

I bambini fino a tre anni ricoverati per prematurità, debolezza congenita, anormalità fisiche risultano essere stati 449.

Per il concorso finanziario all'assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre, attuata dalle amministrazioni provinciali, l'ONMI spende (1952-53) la somma di L. 655 milioni.

---

(1) Cfr. L. 13 aprile 1933 n. 312.

Categorie di assistibili

I bambini lattanti e divezzi fino al quinto anno, che hanno titolo all'assistenza, sono i figli di genitori che non possono prestare loro tutte le cure necessarie per un razionale allevamento (1).

Per quel che riguarda l'asilo nido in particolare, vi possono essere ammessi, in casi speciali, i bambini di famiglia numerosa povera, anche se la madre non lavori fuori di casa, nonchè i bambini delle madri nubili assistiti dall'amministrazione provinciale, dietro accordi con quest'ultima che in tal caso sarà tenuta a versare alla federazione un contributo mensile.

III - Protezione e assistenza ai fanciulli di qualsiasi età appartenenti a famiglie bisognose

Questa attività assistenziale è prevista dall'art. 4 del T.U. citato e consiste nel ricovero in istituti e in sussidi in denaro o in natura alle famiglie. Non si dispone di dati statistici che possano illustrare l'ampiezza dell'attività svolta dall'Opera in questo campo.

IV - Protezione e assistenza dei minori fisicamente o psichicamente anormali

Per quanto riguarda i minori anormali fisici, il Regolamento prevede la competenza dell'ONMI nei confronti dei fanciulli e degli adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici) o infermi sensoriali (ciechi e sordomuti). L'Opera, a mezzo dei comitati di patronato, deve procurare che i minori suddetti, ove non possano ricevere in famiglia le cure richieste dalle loro particolari condizioni, siano possibilmente ricoverati in idonei istituti, nei quali si presti loro la necessaria assistenza a fini del recupero funzionale, dell'istruzione e dell'avviamento al lavoro (2).

Per i ciechi e i sordomuti resta ferma la competenza amministrativa delle province ai fini del pagamento delle spese di ricovero; le province sono del pari tenute al rimborso all'ONMI delle spese da questa sostenute per il suo intervento di prima assistenza. Per gli altri anormali fisici l'ONMI può assumere l'onere delle spese di ricovero solo se si tratti di soggetti rapidamente recuperabili (3).

---

(1) Art. 122 del Regolamento citato.

(2) Art. 168 del Regolamento citato.

(3) Nell'esercizio 1950-51 risultano ricoverati globalmente in istituti per anormali 843 bambini maggiori dei 3 anni.

L'ONMI non dispone di istituti propri per il ricovero delle categorie suddette e deve pertanto avvalersi di istituzioni facenti capo ad altri enti.

L'assistenza agli anormali psichici deve svolgersi mediante una opera di diagnosi e cura ambulatoriale attuata attraverso i centri medico-psico-pedagogici ed un'opera di terapia e di recupero da attuarsi mediante asili scuole e istituti medico-pedagogici (1).

Dette istituzioni dovrebbero essere organizzate da ciascuna federazione con il concorso della sede centrale.

Il *centro medico-psico-pedagogico* ha il compito della prevenzione e del « dépistage », cioè di operare secondo una tecnica speciale — di tipo collettivo per le comunità (brefotrofi, orfanotrofi, istituti di ricovero ecc.) e di tipo individuale per chi vive in nucleo familiare — per il reperimento precoce di soggetti in età evolutiva, presunti normali, che siano invece da considerarsi irregolari per un qualsiasi aspetto della loro personalità psico-fisica.

La diagnosi e la cura dei bambini è effettuata secondo i metodi della moderna psico-patologia e della psichiatria infantile. L'esame clinico e l'anamnesi personale e familiare del soggetto forniscono i primi dati ed elementi di giudizio; vengono poi esaminate le reazioni spontanee (sala di ambientazione) e provocate (tests, colloqui).

L'indagine ambientale, svolta da assistenti sociali, addetti al consultorio, completa il quadro dei dati necessari per la diagnosi del soggetto; tale indagine, che consiste in inchieste domiciliari, ha fondamentale importanza perchè, in assenza di tare organiche ereditarie, le cause dell'anormalità sembra debbano ricercarsi principalmente nella situazione ambientale del fanciullo. L'assistente sociale ha il compito di svolgere inoltre un'opera di riadattamento del soggetto nella famiglia attraverso il « lavoro del caso ».

Il centro ha la funzione della terapia a carattere ambulatoriale e dovrebbe poter disporre di un annesso reparto per il ricovero dei soggetti in osservazione.

Quando è possibile — considerato che parte dei tipi di istituzioni specializzate necessarie non esistono in Italia — il centro indirizza per il ricovero in istituti, reparti ospedalieri psichiatrici, scuole ortofreniche e avvia alle classi differenziali, agli ambulatori psichiatrici, ai centri di igiene mentale, ecc.

Particolarità del lavoro del centro è costituita dal suo svolgersi in « équipe » composto di: psichiatra, con compiti direttivi di diagnosi e terapeutici; psicologo clinico, che cura la diagnosi e la psicoterapia, con compiti direttivi; assistente sociale.

---

(1) Art. 163 del Regolamento citato.

Ogni caso, prima della decisione, viene discusso collegialmente dalla « équipe » che se ne è occupata e, se presenta particolare complessità e difficoltà, anche dalla riunione di tutte le « équipes » del centro.

L'attività del centro si è rivelata importantissima sia per la cura e il recupero di molti soggetti che, diversamente, sarebbero stati in un primo tempo trascurati e in un secondo tempo, con l'aggravarsi della anormalità, avviati in istituzioni di ricovero, sia per il miglioramento dei metodi in uso presso le istituzioni per anormali nelle quali penetrano le « équipes » del centro per seguire i soggetti inviati.

Il centro non è però ancora in grado di provvedere direttamente alla tempestiva individuazione del fanciullo irregolare non avendo a sua disposizione i mezzi necessari: esso infatti non ricerca direttamente i soggetti mediante visita generale di selezione presso le scuole o altre comunità di fanciulli, ma attende l'affluenza spontanea degli interessati.

In effetti sono sorti solo cinque centri medico-psico-pedagogici nelle città di Roma, Milano, Torino, Napoli, Trieste. L'onere finanziario è sostenuto dalle singole federazioni in difforme misura.

Gli asili-scuole di cui parla il Regolamento, cioè promossi dalle federazioni, non sono stati istituiti, mentre l'ONMI è convenzionata con alcune istituzioni pubbliche e private (per es. Istituto Gaetano Giardino di Roma).

Categorie di assistibili

Secondo il Regolamento, per anormali fisici debbono intendersi i fanciulli e adolescenti affetti da infermità dell'apparato motore (storpi, impotenti, paralitici), e gli infermi sensoriali (ciechi e sordomuti). Per anormali psichici debbono intendersi gli anormali della intelligenza (deboli), del carattere (instabili e immorali), dei sensi (sordastri), della loquela (balbuzienti, blesibalbuzienti, ipofonei, agrammatici) (1).

V - Protezione e assistenza dei minorenni materialmente o moralmente abbandonati

Secondo l'art. 19 del Testo Unico, quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgono un fanciullo

(1) Artt. 165 e 168 del Regolamento citato. Allo stato attuale dell'evoluzione delle scienze mediche, si ritiene che i minori irregolari rientranti nelle

abbandonato o vengono a conoscere che un fanciullo si trovi in stato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. Analogamente i patroni dell'ONMI (1), quando un fanciullo sia allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o cattiva condotta o per altri motivi, siano incapaci di provvedere alla sua educazione ed istruzione, debbono ritirarlo, con l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, e collocarlo in luogo sicuro, fino a che si possa provvedere alla sua restituzione ai genitori o al tutore, oppure al suo ricovero in idoneo istituto.

La segnalazione, oltre che nelle forme citate, può avvenire da parte di qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in stato di abbandono materiale o morale, nonchè da parte del Procuratore della Repubblica mediante notifica, alla federazione della provincia di residenza del minorenne, di copia delle sentenze che, riguardo ad uno o entrambi i genitori, importino privazioni della patria potestà o della tutela legale.

I compiti dell'ONMI quindi consistono nella segnalazione, individuazione e prima assistenza dei casi di abbandono. Successivamente l'Opera dovrebbe provvedere all'accertamento delle condizioni fisiche, intellettuali o morali dei singoli fanciulli e adolescenti materialmente o moralmente abbandonati (2). A tal fine le federazioni provinciali devono adoperarsi perchè presso idonei istituti di assistenza della provincia siano organizzati speciali *reparti di osservazione* la cui direzione deve essere affidata ad un medico, coadiuvato da assistenti visitatrici d'igiene infantile e da personale specializzato nell'insegnamento differenziale. In tali reparti di osservazione il minorenne dovrebbe essere ricoverato per il tempo necessario all'accertamento della sua personalità, a cui è chiamato a collaborare il comitato di patronato a mezzo di una inchiesta compiuta da un patrono circa i precedenti morali e le condizioni personali, familiari e ambientali del minore.

---

categorie degli « anormali fisici » e « anormali psichici » di competenza dell'ONMI debbano così individuarsi: 1) *irregolari fisici* - motorii (disturbi della motricità di natura ortopedica o neurologica) - sensoriali (ciechi, sordomuti, disfasici, disfonici, ipoacusici, ecc.) - viscerali (cardiaci, ecc.); 2) *irregolari psichici* - ritardati o deficitari nello sviluppo intellettivo - caratteriali (ipermotivi, timidi, inibiti, anemotivi, perversi, astenici, instabili, impulsivi, epilettoidi, schizzoidi, cicloidi, isteroidi, affetti da deviazioni sessuali, mitomani, ecc.).

(1) Art. 21 del T.U. citato.

(2) Art. 170 del Regolamento citato.

Il patrono nell'esercizio delle sue funzioni ha qualità di pubblico ufficiale potendo procedere, eventualmente con l'assistenza degli agenti di polizia giudiziaria, ad interrogatori e contestazioni presso il domicilio del minore, presso i parenti, gli allevatori, la scuola, ecc. Il comitato di patronato dovrebbe provvedere alla tutela giuridica dei fanciulli abbandonati sia informando il procuratore della Repubblica di tutti quei fatti dai quali risulta che il genitore abusi della patria potestà o che presentino gli estremi dei delitti di abbandono dei fanciulli, di maltrattamenti verso gli stessi o d'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe (cantastorie, ecc.) (1), sia promuovendo dalla competente autorità giudiziaria (giudice tutelare) i provvedimenti necessari per la legale rappresentanza del minore (2).

Oltre alla sistemazione della situazione giuridica del fanciullo il comitato di patronato dovrebbe provvedere al collocamento di lui, di regola presso famiglie di allevatori o istituzioni rurali organizzate in piccoli gruppi tipo famiglia, o, in difetto di tali soluzioni, presso orfanotrofi, educandati e altri istituti del genere (3).

Il comitato di patronato, anche per mezzo delle visitatrici volontarie e retribuite, deve esercitare un'assidua vigilanza sopra ogni minorenne, materialmente o moralmente abbandonato, collocato, presso una famiglia o un istituto (4).

Il Comitato dovrebbe altresì provvedere a determinare la quota delle spese di assistenza da porre a carico dei genitori. Se trattasi di illegittimi le spese di assistenza sono rimborsate all'ONMI dalle amministrazioni provinciali nei limiti stabiliti dalla legge per la competenza di queste ultime.

Le forme di intervento fin qui descritte sono tutte previste dal Regolamento ma non hanno avuto finora che una limitata attuazione, soprattutto a causa della scarsa efficienza dei comitati di patronato. Tuttavia un cospicuo numero di minori legittimi viene collocato presso allevatori (34 mila nell'esercizio 1950-51) e ivi sono compresi, insieme ai fanciulli appartenenti a famiglie bisognose, anche quelli che si trovano in stato di abbandono.

Categorie di assistibili

Si devono intendere materialmente o moralmente abbandonati quei fanciulli che per indigenza dei loro genitori o ascendenti o per altra causa si trovino esposti all'abbandono e in particolare: 1) mino-

(1) Art. 172 del Regolamento citato.
(2) Art. 173 del Regolamento citato.
(3) Artt. 178, 222 e 232 del Regolamento citato.
(4) Art. 181 del Regolamento citato.

renni i cui genitori siano irreperibili, o degenti in un istituto di cura o di beneficenza, o detenuti in carcere; 2) gli orfani di entrambi i genitori appartenenti a famiglie bisognose e quelli che abbiano perduto soltanto il padre o la madre quando il genitore superstite sia moralmente o economicamente incapace a provvedere alla loro assistenza; 3) i minorenni dimessi dagli istituti di beneficenza e assistenza e privi di parenti tenuti a provvedere al loro mantenimento e in grado di farlo; 4) i minorenni i cui genitori o tutori siano incorsi rispettivamente nella perdita della patria potestà o nella decadenza dall'ufficio di tutore, finchè non sia stato provveduto alla loro tutela; 5) i minorenni maltrattati e quelli i cui genitori per oziosità, vagabondaggio o qualsiasi altra causa trascurino di esercitare le funzioni inerenti alla patria potestà o ne abusino (1).

VI - Protezione e assistenza dei minorenni traviati

A favore dei traviati l'ONMI doveva svolgere un'opera imperniata principalmente sui « centri di osservazione per minorenni » diretti da un magistrato e da un medico, della cui organizzazione era stata investita dalla legge del tribunale dei minorenni (R.D. 20 luglio 1934 n. 1404): questi centri che avevano il compito di accogliere i fanciulli traviati e delinquenti allo scopo di farne l'esame scientifico, stabilirne la vera responsabilità e segnalare i mezzi più idonei per assicurarne il recupero alla vita sociale, venivano praticamente a coincidere coi « reparti di osservazione » previsti dal Regolamento del 1926 e destinati non solo ai fanciulli abbandonati, ma anche a quelli traviati e delinquenti. Con le modifiche apportate alla legge del tribunale dei minorenni dal R.D.L. 15 novembre 1938 n. 1802, che trasformava i « centri di osservazione » in « istituti di osservazione » demandandone l'organizzazione al Ministero di grazia e giustizia, veniva meno nei confronti dell'ONMI il compito di provvedere alla osservazione dei minori traviati.

Per i minorenni moralmente o materialmente abbandonati che non rientrano nella competenza del tribunale dei minorenni e delle istituzioni minorili cui provvede il Ministero di grazia e giustizia, è da ritenersi in linea di diritto, che sia tuttora compito dell'ONMI tanto l'indagine sulla loro personalità (tramite istituendi appositi « reparti di osservazione »), quanto il collocamento presso allevatori o il ricovero in istituzioni. Per i traviati invece subentra anche la competenza amministrativa del tribunale dei minorenni e verificatosi

(1) Art. 122 del Regolamento citato.

un ampio sviluppo, sia di istituti di rieducazione a regime chiuso (case di rieducazione) sia una recente affermazione dei sistemi rieducativi in libertà, è da ritenersi che il compito dell'ONMI debba circoscriversi alla segnalazione dei casi di eventuale traviamento per promuovere tutti gli opportuni provvedimenti.

Categorie di assistibili

Per fanciulli e adolescenti traviati si intendono i minori degli anni 18, discoli, oziosi, vagabondi, dediti alla mendicità o alla prostituzione.

VII - Protezione e assistenza di minorenni delinquenti

I comitati di patronato devono concorrere all'assistenza e alla opera di rieducazione dei minorenni delinquenti e precisamente degli inquisiti a piede libero, dei condannati con il perdono giudiziale, dei condannati a pena detentiva.

A tal fine essi si devono adoperare per assicurare il patrocinio legale agli inquisiti durante l'istruttoria e il giudizio (1).

Presso ogni federazione provinciale dell'ONMI dovrebbe essere istituito uno speciale « albo dei difensori dei minorenni » (2), formato ogni triennio dai capi delle corti d'appello, con avvocati che « per la loro cultura e la loro attività sociale sono reputati idonei alla comprensione dell'opera rieducativa che lo Stato compie verso i minorenni anche con l'esercizio della funzione penale ».

I comitati inoltre dovrebbero procurare che gli inquisiti non vengano rinchiusi nelle ordinarie case di pena ma in istituti speciali « privi di qualsiasi aspetto di luogo di custodia coattiva » in guisa che siano sottratti « all'impressione del carcere » e contribuire alla educazione morale e all'istruzione dei minorenni detenuti in carcere, durante il periodo della loro detenzione, mediante visite, conferenze, distribuzione di libri e giornali educativi, ecc.

I comitati infine debbono procurare di « ricondurre sulla retta via, con consigli ed aiuti, i minorenni condannati condizionalmente ».

L'attività dell'ONMI in questo campo è molto limitata. Per quanto riguarda il patrocinio legale, l'albo previsto dalla legge non è stato mai istituito.

---

(1) Art. 186 del Regolamento citato.

(2) Art. 12 del R. D. 20 luglio 1934 n. 1404.

Categorie di assistibili

Per minorenni delinquenti devonsi intendere quelli inquisiti a piede libero, condannati col perdono giudiziale, condannati condizionalmente e condannati a pena detentiva durante il periodo di detenzione.

VIII - Profilassi antitubercolare dell'infanzia e lotta contro le altre malattie infantili

L'ONMI ha il compito della profilassi antitubercolare della infanzia da svolgersi in collaborazione con i consorzi provinciali antitubercolari. Anche in questo settore le sue funzioni sono integrative; in particolare essa deve curare l'assistenza domiciliare delle gestanti tubercolotiche, l'assistenza continuativa dei neonati figli di donne tubercolotiche, l'assistenza profilattica dei bambini coabitanti con tubercolotici, l'assistenza dei fanciulli affetti da forme tubercolari latenti, chiuse, localizzate e non contagiose.

Poichè l'opera di profilassi si inizia nel periodo prenatale, assume decisiva importanza la « ricerca », che deve essere condotta il più tempestivamente possibile, della gestante tubercolotica, perchè la assistenza non si limiti ai casi di gestanti tubercolotiche già avanzate che spontaneamente ricorrano per la cura ai dispensari e agli ospedali, ma si estenda a tutte coloro in cui la tubercolosi esista iniziale o latente od anche recentemente guarita. A tal fine l'ONMI compie opera di segnalazione attraverso l'azione delle assistenti sanitarie visitatrici, dei consultori ostetrici, ecc.

I neonati figli di donne tubercolotiche devono essere assistiti mediante affido a baliatico o con ricovero in preventori per lattanti.

Quanto il lattante e la madre, esposti al contagio, siano immuni, l'assistenza deve essere attuata in maniera da non separare il bambino dalla madre, provvedendo, ove particolari ragioni non vi si oppongano, all'immediato allontanamento dell'uno o dell'altra dallo ambiente infetto e al loro collocamento in un ambiente sano, possibilmente in campagna: salvo ad apprestare alla madre la necessaria assistenza economica e, quando essa sia predisposta alla tubercolosi, anche le opportune cure profilattiche.

Qualora non si possa provvedere al contemporaneo allontanamento del bambino lattante e della madre dall'ambiente infetto o all'isolamento del malato con essi coabitante, oppure la madre sia affetta da tubercolosi, il comitato di patronato cura il ricovero del bambino, sin dalla nascita e non oltre il quindicesimo giorno di vita in un preventorio per lattanti.

Il ricovero si può effettuare anche dopo il quindicesimo giorno, quando l'esame clinico e biologico stabilisca l'immunità del bambino.

Raggiunto il terzo anno di età, il bambino deve essere trasferito in un reparto o in un preventorio per l'età prescolastica.

I fanciulli ancora immuni, ma coabitanti con tubercolotici, o affetti da forme tubercolari latenti, chiuse, localizzate e non contagiose, devono essere indirizzati ai preventori o alle colonie profilattiche marine e montane.

Quelli non ancora malati possono essere anche collocati presso famiglie abitanti in campagna, sotto la continua vigilanza dei patroni e delle assistenti visitatrici.

Prima di provvedere al collocamento di un fanciullo presso una determinata famiglia, il comitato di patronato deve accertare le condizioni sanitarie e morali della famiglia medesima, incaricando una assistente visitatrice di provvedere ad una visita domiciliare ed assumendo informazioni per mezzo del medico condotto e dell'autorità di P. S. del comune in cui la famiglia risiede (1).

I fanciulli ricoverati nei preventori debbono rimanervi almeno fino a quando, in seguito alla guarigione o all'isolamento o alla morte dei tubercolotici coi quali essi convivevano prima del ricovero, sia possibile, senza pericolo di contagio, il loro ritorno nell'ambito familiare (2).

L'ONMI deve adoperarsi, d'intesa con le autorità scolastiche e comunali, perchè vengano istituite, dove se ne presenti la necessità, ed eventualmente col suo contributo, classi e scuole all'aperto per fanciulli gracili e predisposti alla tubercolosi.

L'Opera deve inoltre adoperarsi perchè i servizi di vigilanza e l'assistenza medica scolastica siano integrati in ogni comune, in modo da assicurare, oltre all'igiene dei locali e alla difesa della collettività degli scolari contro le malattie trasmissibili, anche l'igiene fisica e quella del lavoro intellettuale dei singoli scolari (3).

L'ONMI provvede alla profilassi antitubercolare anzitutto mediante 8 istituti profilattici, direttamente gestiti.

Durante l'esercizio 1950-51 in essi sono stati ricoverati globalmente 3149 bambini e ragazzi. Oltre che degli istituti profilattici direttamente gestiti l'ONMI si vale di istituti convenzionati.

---

(1) Art. 145 del Regolamento citato.

(2) Art. 146 del Regolamento citato.

(3) Art. 140 del Regolamento citato.

IX - Diffusione delle norme e dei metodi scientifici di igiene prenatale infantile

L'opera di propaganda per creare una coscienza igienica è uno dei principali compiti dell'ONMI. Essa può comprendere la diffusione di sistemi di allevamento razionale mediante conferenze e materiale stampato e cartelloni da affiggersi nelle sale di attesa dei consultori, mediante mostre dal vero di culle economiche, di abbigliamento speciale per gestanti o nutrici, nonchè con l'opera di persuasione e di consiglio svolta dalle assistenti sanitarie visitatrici, e l'istruzione igienica data dai medici dei consultori alle persone visitate.

Sono altresì previsti dal Regolamento (artt. 59-75) fra i compiti dell'ONMI il promuovere, anche mediante la concessione di congrui contributi, l'istituzione di corsi di puericultura prenatale e postnatale per laureati in medicina e chirurgia e levatrici, presso i brefotrofi e i preventori infantili ed altri istituti di ricovero per lattanti, nonchè presso le cliniche pediatriche ed ostetriche le quali abbiano un'organizzazione adatta per l'insegnamento dimostrativo; l'istituzione presso gli asili materni ed altri istituti di scuole teorico-pratiche per l'esercizio della professione di assistente sanitaria visitatrice di igiene materna e infantile, assistente sanitaria scolastica e bambinaia; l'organizzazione di corsi popolari e pubbliche conferenze per le insegnanti e le alunne delle scuole magistrali e le donne in genere; l'istituzione nelle località rurali di cattedre ambulanti di puericultura, ecc. L'ONMI deve curare la pubblicazione di un periodico ove siano pubblicati gli atti ufficiali, una cronaca del movimento legislativo e assistenziale in Italia e all'estero nei riguardi della maternità e dell'infanzia, studi e articoli di propaganda e una statistica semestrale circa le varie forme di assistenza alle madri, ai fanciulli e agli adolescenti e circa i risultati dell'assistenza medesima. Per la compilazione della detta statistica gli istituti di assistenza, le province, i comuni e le locali autorità giudiziarie, di pubblica sicurezza, sanitarie e scolastiche debbono fornire all'Opera tutti gli elementi che da quest'ultima vengano richiesti (1).

Per lo svolgimento della sua azione di propaganda, l'ONMI deve bandire speciali concorsi a premio per films, libri illustrati e tavole murali che imprimano nella mente del popolo ed in quella del fanciullo le norme fondamentali dell'igiene alimentare, della difesa contro le malattie infettive, dei diritti del bambino e del fanciullo, ecc.

Viene pubblicata a cura dell'ONMI la rivista mensile « Maternità e Infanzia ».

---

(1) Art. 74 del Regolamento citato.

Per i servizi di propaganda, stampa e corsi di addestramento il bilancio dell'Opera per il 1952-53 prevede una spesa di L. 14.500.000.

Tra le forme propagandistiche di maggiore importanza va annoverata l'organizzazione della « Giornata della madre e del bambino » e una campagna annuale a favore di particolari istanze sociali.

X - Vigilanza sull'applicazione delle leggi sulla protezione e assistenza della maternità e dell'infanzia

La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per la protezione della maternità e dell'infanzia può essere esercitata dall'ONMI anche per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali.

Nell'esercizio di tale vigilanza l'ONMI deve segnalare, ove ne sia il caso, ai ministeri competenti od ai prefetti le manchevolezze riscontrate nel funzionamento dei servizi di protezione e nell'attività dei funzionari e agenti addetti ai servizi medesimi, proponendo i provvedimenti che ritenga necessari per eliminarle. Qualora ravvisi l'opportunità di una riforma delle vigenti disposizioni, per il miglioramento fisico e morale dei fanciulli e degli adolescenti, l'ONMI può compiere gli studi all'uopo necessari e comunicarne i risultati ai ministeri competenti (1).

L'ONMI dispone, oltre che dei patroni e di tutto il personale degli organi tecnici, anche di uno speciale corpo ispettivo.

XI - Vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private di assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia

Gli istituti, i comitati e le associazioni di carattere pubblico e privato che, in tutto o in parte, intendano comunque provvedere alla protezione e all'assistenza della maternità e dell'infanzia, devono essere previamente riconosciuti idonei a tale funzione nei riguardi economici, tecnici e morali della giunta esecutiva dell'ONMI. Per ottenere la dichiarazione d'idoneità tali enti devono presentare apposita domanda per mezzo del presidente della federazione della provincia in cui hanno la loro sede principale (2).

Il presidente della federazione provinciale, assunte le opportune informazioni per mezzo del prefetto e del comitato di patronato,

(1) Art. 72 del Regolamento citato.
(2) Art. 50 del Regolamento citato.

trasmette gli atti alla giunta esecutiva dell'ONMI, la quale, disposti quegli accertamenti suppletivi che ritenga necessari, provvede in merito.

Gli enti che abbiano per fine la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia debbono comunicare all'ONMI i relativi statuti e regolamenti ed uniformare le proprie attività alla legge e al regolamento dell'Opera nonchè alle disposizioni di massima della medesima e alle sue prescrizioni generali e a quelle speciali date sia direttamente che a mezzo dei suoi organi locali.

Qualora le singole istituzioni non possano ottemperare a tali norme e disposizioni per difficoltà derivanti dai rispettivi statuti, l'Opera può promuovere la riforma degli statuti medesimi; ove invece l'inadempimento non risulti giustificato da difficoltà statutarie, ma sia dovuto a fatto delle amministrazioni, l'Opera, previ gli opportuni richiami, provoca dalle competenti autorità governative i necessari provvedimenti d'ufficio.

L'ONMI può esercitare il potere di vigilanza, di controllo e di coordinamento delle istituzioni ad essa attribuito dalla legge, anche mediante apposite ispezioni sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle singole istituzioni (1).

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER GLI INTERESSI DEL MEZZOGIORNO D'ITALIA

Roma - Via Monte Giordano, 36 - Tel. 52.305

Origine — L'Associazione, costituita il 27 febbraio 1910 per iniziativa di un gruppo di giovani dell'Italia settentrionale, fu eretta in ente morale con R. D. 5 marzo 1911 n. 218. È controllata dal Ministero dell'interno.

Scopi — I fini statutari dell'Associazione sono: *a*) suscitare ed assistere nel Mezzogiorno le attività utili al miglioramento delle condizioni locali, specie in ordine allo sviluppo dell'istruzione primaria e popolare; *b*) interessare l'opinione pubblica alla conoscenza dei problemi della vita civile del Mezzogiorno *c*) promuovere gli istituti in

(1) Art. 52 del Regolamento citato.

cui le forze economiche e l'opera personale dei cittadini di altre regioni italiane si uniscano a quelle delle regioni meridionali per provvedere ai particolari bisogni di queste; *d*) sollecitare l'azione continua dello Stato in ordine soprattutto alla sollecita applicazione delle leggi a favore del Mezzogiorno.

Struttura ed organi — L'Associazione si compone delle persone, delle associazioni ed enti che, aderendo al Sodalizio, intendono contribuire con aiuti economici o con la propria attività al raggiungimento dei suoi fini. È retta da un Consiglio direttivo di ventun membi.

L'organizzazione periferica è costituita da uffici permanenti con sede in alcune province meridionali e da sezioni nei comuni ove risiedano almeno trenta soci.

Mezzi — Rendite patrimoniali; quote sociali; offerte libere di enti e di privati; contributi governativi ad integrazione del bilancio e a rimborso parziale delle spese di assistenza prestata dai centri dell'Associazione. Il bilancio di previsione per il 1951 reca in uscita una somma di oltre 106 milioni di lire.

Attività assistenziali — Oltre alla continua azione per studiare, diffondere la conoscenza e determinare l'interessamento governativo ai problemi del Mezzogiorno, l'Associazione svolge nelle province dell'Italia meridionale ed insulare diretta attività assistenziale in favore della popolazione infantile locale. Tale attività è esplicata attraverso numerose istituzioni direttamente gestite, tra le quali 28 asili infantili, 3 scuole elementari parificate, 1 istituto diagnostico per le malattie del sangue, del petto e dello stomaco in Reggio Calabria, 1 ambulatorio in Africo, 1 ambulatorio a Pizzo Calabro, 4 colonie permanenti per fanciulli predisposti, 1 centro di assistenza materna in Aprilia, 5 scuole professionali femminili, ecc.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza, che è svolta in favore delle popolazioni meridionali, è concessa in base a norme che variano secondo la natura delle singole istituzioni.

ENTE NAZIONALE DI LAVORO PER I CIECHI

Roma - Via Quattro Fontane, 147 - Tel. 481.619

Origine — L'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, la cui fondazione è stata promossa dall'Unione italiana dei ciechi in collaborazione con l'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, è stato istituito come ente morale con R.D.L. 11 ottobre 1934 n. 1844.

Scopi — L' Ente ha lo scopo di assicurare una occupazione remunerativa ai ciechi d'ambo i sessi, idonei al lavoro, con preferenza ai ciechi di guerra istituendo appositi laboratori o valendosi di quelli esistenti presso istituti pubblici e privati a favore dei ciechi, stipulando con le rispettive amministrazioni particolari convenzioni.

Struttura e organi — L'Ente è sottoposto alla tutela del Ministero dell'interno che la esercita attraverso la commissione istituita a norma dell'art. 5 del D.L. 26 novembre 1916 n. 1640, per il Pio Istituto di S. Spirito e Ospedali riuniti di Roma, sostituendo però ad uno dei componenti di nomina del Ministero delle finanze, due membri, uno di nomina del Ministero della pubblica istruzione e l'altro del Ministero del lavoro. Sono estese all'Ente tutte le disposizioni di favore generali e speciali, vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. L'Ente è amministrato da un consiglio direttivo di amministrazione di nove membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e designati rispettivamente uno dallo stesso Ministro dell'interno, uno dal Ministro della pubblica istruzione, uno dal Ministro del lavoro, due dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra, quattro dall'Unione italiana ciechi. Con lo stesso decreto è nominato tra i componenti, il presidente.

Mezzi — Sono rappresentati dai quattro quinti dell'utile della gestione dei laboratori, restando l'altro quinto devoluto all'Unione italiana dei ciechi e da eventuali lasciti, donazioni e sovvenzioni disposte in favore dell'Ente. Per facilitare il risanamento del bilancio dell'Ente, gravemente dissestato in seguito alle vicende belliche per l'interruzione delle lavorazioni, l'asportazione del materiale dei laboratori, ecc., lo Stato ha concesso con L. 30 maggio 1950 n. 358 un contributo straordinario di 180 milioni e un prestito di L. 70 milioni da estinguere in 10 annualità, entrambi gravanti sul bilancio del Ministero del tesoro (1).

Attività assistenziali — L'attività assistenziale dell'Ente è svolta procurando ai ciechi un lavoro retribuito attraverso i propri laboratori che sono attualmente: uno stabilimento di minuterie metalliche in Milano, un canapificio in Signa (Firenze), uno stabilimento tessile, un maglificio, un calzificio, un sacchettificio, tutti in Firenze, un

(1) Il bilancio di previsione dell'anno 1951 reca un'entrata di L. 75.000.000 circa, oltre l'entrata di L. 505.000.000 circa della gestione indipendente. Uguali somme sono previste in uscita.

maglificio in Roma, uno stabilimento per la lavorazione dei fiscoli in Bari. Nei laboratori suddetti sono impiegati circa 230 ciechi, retribuiti secondo le vigenti tariffe sindacali, più una certa aliquota di personale vedente; è da notare che in tutta Italia i ciechi idonei al lavoro disoccupati sono circa 5.000. Per i ciechi che lavorano nei laboratori sono disposte mense aziendali.

Per quanto riguarda le commesse di lavoro la legge istitutiva stabilisce che le amministrazioni dello Stato e gli istituti parastatali sono obbligati a riservare all'Ente una quota delle forniture da appaltare non inferiore al 10 %, limitatamente a quelle che l'Ente potrà produrre col lavoro dei propri assistiti. La quota suddetta è determinata ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Sono assunti nei laboratori dell'Ente, su domanda dell'interessato rivolta alla sede centrale che decide tenendo conto delle condizioni del richiedente, soltanto i ciechi idonei al lavoro, e cioè coloro che, in conseguenza di ferite di guerra o per infortunio sul lavoro o per infermità esistente dalla nascita o comunque contratta, siano completamente ciechi o non abbiano capacità visiva superiore al conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria, ma non presentino altre anormalità da renderli non suscettibili di adattamento al lavoro. L'idoneità viene accertata, con giudizio insindacabile, dai medici di fiducia dell'Ente.

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI

E.N.S.

Roma - Via S. Nicolò da Tolentino, 26 - Tel. 487.575

Origine — Fu istituito e riconosciuto come ente morale con L. 12 maggio 1942, n. 889, abrogata e sostituita con la L. 12 agosto 1950 n. 698.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno; ad esso possono appartenere tutti i sordomuti italiani di qualsiasi condizione sociale. I soci sono attualmente 25 mila, dei quali 20 mila in stato di indigenza, oltre i minorati dell'udito in genere.

Scopi — Avviare i sordomuti alla vita sociale; agevolare, nel

periodo post-scolastico, lo sviluppo delle loro attività e capacità professionali; rappresentare e difendere gli interessi morali ed economici dei minorati; agevolare il loro collocamento al lavoro, promuovere l'esercizio di attività assistenziali a carattere mutualistico.

Struttura ed organi — L'Ente che è a base associativa, in attesa che sia approvato il nuovo statuto, è retto da un Commissario governativo; organi periferici sono le sezioni regionali ed i comitati provinciali; questi ultimi hanno le loro sedi in 68 province italiane.

Mezzi — L'Ente trae i mezzi finanziari per attuare i suoi scopi dalle quote sociali, dalle rendite del patrimonio, dai contributi ordinari e straordinari dello Stato e di altri enti. Nell'esercizio 1949-50 ebbe una sovvenzione di L. 1.500.000 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, e con la L. 21 agosto 1950 a carico del Ministero dell'interno un contributo di L. 24 milioni da erogarsi in due rate negli esercizi 1949-50 - 1950-51. Il bilancio di previsione per l'anno 1951 reca in entrata la somma di L. 30 milioni circa.

Attività assistenziali — L'Ente provvede, nei limiti delle sue disponibilità, ad assistere materialmente e moralmente gli appartenenti alla categoria, iscritti e non iscritti, con erogazione di sussidi diretti in danaro — media annua degli assistiti 8-9000 con una spesa di circa L. 10 milioni; con l'istituzione di scuole professionali ed industriali (ha una scuola di lavoro a Palermo, una a Roma ed una in costruzione a Padova), con l'assistenza medica gratuita presso le cliniche universitarie di otorinolaringoiatria con cui l'Ente è convenzionato.

Sono in corso di allestimento gabinetti medici di protesi acustica, ed in corso di perfezionamento convenzioni con l'Istituto generale delle Assicurazioni di Venezia per la trasformazione delle casse mutue costituite fra i soci in un nuovo sistema assicurativo. È inoltre allo esame del Parlamento una proposta di legge per la concessione a carico dello Stato di un assegno alimentare ai sordomuti poveri, da distribuirsi tramite l'Ente.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'interessato deve dimostrare l'appartenenza alla categoria e lo stato di bisogno.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI
E.N.A.O.L.I.

Roma - P.zza Cavour, 3 - Tel. 51.427 - 52.149

Origine — Istituito con legge 27 giugno 1941 n. 987 come « Ente per l'assistenza degli orfani di lavoratori morti per infortuni sul lavoro », è stato riordinato con D. L. 23 marzo 1948, n. 327, con il quale ha assunto l'attuale denominazione.

Scopi — L'Ente ha lo scopo di provvedere al mantenimento e all'educazione morale, civile e professionale degli orfani dei lavoratori mediante la istituzione e la gestione di propri collegi-convitti e mediante ricovero in collegi ed istituti di altri enti, concorrendo eventualmente alla loro gestione. È altresì scopo dell'Ente l'avviamento professionale e il collocamento degli orfani assistiti. L'Ente può inoltre prestare assistenza morale e materiale agli orfani e alle loro famiglie in ogni altra forma (borse di studio, concorso alle spese scolastiche, premi dotalizi, sussidi, premi di avviamento al mestiere, cure climatiche e termali, ecc.), nei limiti e nelle modalità stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Struttura ed organi — L'ENAOLI è ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; ad esso si applicano tutte le esenzioni, agevolazioni e privilegi stabiliti a favore dell'Opera nazionale orfani di guerra, alla quale è equiparato a tutti i fini.

Suoi organi centrali sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei sindaci. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il consiglio di amministrazione, i cui membri sono nominati con la stessa procedura, è composto da: quattro rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni

sindacali, un rappresentante del personale dell'Ente, due rappresentanti del Ministero del lavoro, uno del Ministero del tesoro, uno dell'ACIS, i presidenti dell'INAIL, dell'INPS e dell'INAM e un rappresentante della Cassa marittima per gli gli infortuni sul lavoro.

Le funzioni di organi periferici sono affidate agli organi locali dell'INAIL, i cui direttori di sede esercitano le funzioni di fiduciari provinciali dell'Ente; nei grandi centri sono coadiuvati da assistenti sociali.

Sono in corso di organizzazione ispettorati regionali per il coordinamento e il potenziamento dell'attività periferica dell'Ente.

Mezzi — Contributo fisso dell'INAIL e delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro, corrisposto mediante versamento a favore dell'Ente del due per cento dei contributi assicurativi, incassati dagli Istituti suddetti; contributo dell'INPS costituito dai contributi della ex assicurazione nuzialità e natalità (1); quote delle rendite e delle pensioni spettanti agli orfani ricoverati, che gli Istituti assicurativi versano direttamente all'Ente per tutta la durata del ricovero; rendite patrimoniali; eventuali donazioni ed elargizioni di enti pubblici e di privati. Particolare successo ha avuto la raccolta di fondi iniziata dall'Ente nel 1951, in collaborazione con la RAI, attraverso la « Catena della felicità » per l'istituzione di tre nuovi collegi a Iglesias, Comacchio e nel comprensorio dell'Ofanto (2).

Il movimento del bilancio consuntivo per l'anno 1951 è stato di 1 miliardo e 914 milioni in entrata e altrettanto in uscita.

Attività assistenziali — La prima e fondamentale forma di assistenza dell'Ente è il ricovero degli orfani in istituti propri o convenzionati. Gli istituti direttamente gestiti sono sei, dei quali due in Roma, uno in Montecatini Terme, uno in Corridonia, uno in Mondello e una fattoria-scuola a Formia. Detti istituti ospitavano, al 31 dicembre 1951, 483 orfani, una minima parte cioè dei minori ricoverati a cura dell'Ente, che alla stessa data raggiungevano il numero di 9.778 (6.475 maschi e 3.303 femmine). Tutti gli altri assistiti sono ricoverati presso le 278 istituzioni autonome, con le quali l'Ente ha stipulato apposite convenzioni; di queste istituzioni 28 ricoverano esclusivamente orfani di lavoratori. Agli istituti convenzionati l'Ente

(1) Cfr. L. 24 agosto 1950 n. 859 che ha abolito l'assicurazione nuzialità e natalità, conservandone tuttavia i contributi a favore dell'ENAOLI.

(2) L'iniziativa ha dato un gettito di oltre 127 milioni di lire.

corrisponde per ciascun ricoverato una retta media di L. 300 giornaliere, comprensiva di una indennità annua che ha lo scopo di mettere in grado il collegio di provvedere alle necessità di vestiario per quegli orfani le cui famiglie non possono in tutto o in parte provvedere a tale voce. Inoltre l'Ente provvede alla fornitura di attrezzi di laboratorio, di effetti vestiario, di materiale didattico e ricreativo in particolari occasioni e circostanze.

Negli istituti propri come in quelli convenzionati, l'Ente svolge un'azione intesa a dare sempre maggiore sviluppo all'addestramento professionale dei ricoverati mediante l'istituzione di laboratori e di scuole professionali interne. La stessa legge istitutiva pone infatti come precipuo dovere dell'Ente l'avviamento dei ricoverati all'esercizio di un'attività produttiva secondo le attitudini individuali e le condizioni di ambiente e di lavoro delle famiglie.

Gli orfani non collocati in istituti di ricovero (si calcolano in 160.000 gli orfani che hanno effettivo titolo all'assistenza in base all'art. 3 del D.L. 23 marzo 1948 n. 327) sono assistiti dall'Ente in altre forme, come la distribuzione gratuita di indumenti (11.278 assistiti con una spesa di 60 milioni dal giugno 1949 al giugno 1950) e l'invio in colonie estive a spese totali o parziali dell'Ente (4.400 assistiti con una spesa di 38 milioni nel 1950, oltre a 1.800 orfani già assistiti in collegio e anch'essi inviati in colonie climatiche durante il periodo estivo). È inoltre in fase di sviluppo l'assistenza nella forma del collocamento degli orfani in semi-convitto, per consentire all'assistito di rimanere in famiglia pur godendo dell'aiuto dell'Ente per quanto riguarda l'istruzione e la formazione professionale.

All'assistenza sanitaria degli orfani provvede, in base alla legge istitutiva dell'Ente, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. A questo fine l'Ente interviene presso l'Istituto, promuovendo la concessione del libretto sanitario che dà titolo all'assistenza. Al 31 dicembre 1951 erano stati distribuiti 30.000 libretti sanitari.

Per lo sviluppo dell'assistenza nella forma del ricovero l'Ente ha iniziato un programma di nuove costruzioni, a cui è stata destinata per il 1951 la somma di 455 milioni di lire.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza è concessa, fino al compimento del 18° anno di età, agli orfani di padre o di madre, purchè uno dei genitori sia soggetto alle assicurazioni sociali obbligatorie e ricorrano motivi d'ordine ambientale ed economico che rendano necessaria l'assistenza stessa. È data la precedenza, a parità di condizioni, agli orfani d'ambo i genitori e agli orfani

di lavoratori deceduti sul lavoro o per malattia professionale. Entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente, l'assistenza può essere estesa anche ai figli di grandi invalidi del lavoro viventi e ai figli di pensionati o titolari di rendite, viventi, ma totalmente invalidi. In ogni caso è necessario che il genitore assicurato abbia al suo attivo almeno un anno di contributi nel triennio precedente alla morte o alla domanda, se l'assicurato è vivente; nel caso che il genitore non sia stato assicurato occorre documentare un periodo di lavoro presso terzi non inferiore ad un anno e comunque prestato nel triennio precedente la morte o la domanda.

Le domande di assistenza debbono essere indirizzate ai fiduciari provinciali dell'Ente, presso le sedi sociali dell'INAIL, corredate dai documenti atti a dimostrare i titoli richiesti. In particolare si richiedono per l'ammissione in collegio: il certificato scolastico, di nascita, di battesimo, di vaccinazione e di rivaccinazione antivaiolosa e antidifterica, di sana costituzione fisica e di immunità da malattie infettive, il certificato del sindaco attestante le condizioni di famiglia, nonchè i documenti relativi alla situazione assicurativa del genitore.

ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE

Roma - Via 24 Maggio, 11, presso Ministero marina mercantile - Tel. 67.573

Origine — Promosso su iniziativa delle organizzazioni lavoratori del mare ed armatori, è stato riconosciuto giuridicamente con decreto 14 luglio 1937 n. 1487. È sottoposto al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Scopi — Assistenza ai marinai disoccupati ed alle loro famiglie e ai marittimi in attesa di imbarco; organizzazione e gestione di colonie marine e montane; erogazione di sussidi a favore delle vedove dei marittimi, degli orfani, dei vecchi invalidi; assistenza sociale a tutti i marittimi nell'espletamento di pratiche di infortunio, di emigrazione, di pensioni, di assicurazione contro la disoccupazione ecc.; distribuzione gratuita di medicinali sia attraverso i propri ambulatori che altri enti; concessione di sussidi straordinari di disoccupazione; istituzione di *case del marinaio*; ricovero di orfani, ecc.

Struttura ed organi — L'Ente, riconosciuto giuridicamente come istituto assistenziale delle federazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori marittimi, in base alle abrogate disposizioni

sull'ordinamento sindacale corporativo, è stato posto con decreto del Ministro del lavoro in data 30 luglio 1952, sotto regime commissariale. Al commissario straordinario è affidato il compito di amministrare l'Ente e di preordinare le necessarie modifiche dello statuto per adeguarlo all'attuale ordinamento giuridico.

Mezzi — I mezzi finanziari per raggiungere gli scopi prefissi provengono principalmente dal contributo paritetico, concordato in sede sindacale, dei marittimi e degli armatori, il cui gettito è previsto per il 1951 in 90 milioni di lire.

Attività assistenziali — L'Ente svolge la sua opera in tutto il territorio nazionale; dove non ha uffici propri, si serve dell'organizzazione periferica della Federazione nazionale della gente del mare. Attualmente l'Ente ha uffici a Genova, Trieste, Venezia, Ancona, Molfetta, Bari, Palermo, Napoli, Torre del Greco. Una delle più importanti attività dell'Ente è l'assistenza sanitaria. Nel 1948 impiantò un primo ambulatorio a Torre del Greco, al quale hanno fatto seguito altri sei ambulatori a Genova, Venezia, Napoli, Palermo, Bari, Molfetta. Presso i detti ambulatori i marittimi ed i loro familiari ricevono gratuitamente medicinali, assistenza medica, clinica, radiologica e chirurgica.

L'assistenza a favore degli orfani è svolta mediante il ricovero in istituti di educazione ed istruzione, cui l'Ente corrisponde le rette di mantenimento in ragione di L. 220 giornaliere per ogni ragazzo; per il ricovero è data precedenza a minori appartenenti a famiglia numerosa e a coloro che non hanno diritto ad essere assistiti da altri enti. Per l'esercizio 1949 la spesa per i 229 orfani ricoverati è stata di oltre 13 milioni.

In favore di marittimi disoccupati, di vedove, di vecchi invalidi l'Ente eroga piccoli sussidi in denaro: nel 1949 sono stati impiegati a questo fine oltre 31 milioni di lire.

Inoltre l'Ente assiste i marittimi nelle pratiche relative alle riabilitazioni all'esercizio della professione, al ricovero dei vecchi marittimi in case di riposo, nelle vertenze relative alla commissione dei ricorsi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nelle pratiche per realizzo di assegni familiari, per pensioni di guerra, ecc.

Infine sono da ricordare le « Case del marinaio » che funzionano nei grandi centri marittimi e presso le quali hanno sede gli uffici e gli ambulatori dell'Ente.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza viene concessa a tutti gli appartenenti alla categoria, provvisti di libretto

di navigazione, che ne fanno domanda, e che dagli accertamenti ed informazioni da parte dell'Ente, direttamente o attraverso gli uffici periferici, risultano in condizioni di bisogno.

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE

Vigente l'organizzazione sindacale fascista il compito di prestare ai lavoratori l'assistenza medico-legale nelle controversie derivanti dalle leggi sulle assicurazioni sociali era affidato ad un unico ente parasindacale denominato Patronato nazionale.

Le funzioni svolte dal Patronato nazionale sono oggi devolute agli istituti di patronato e di assistenza sociale, previsti e regolati dal D.L. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804.

Detta disposizione ha fissato il principio della pluralità degli istituti di patronato e della esclusività della funzione di patronato ai soli istituti riconosciuti. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori che annoverino nel proprio statuto finalità assistenziali e diano affidamento di provvedervi con mezzi adeguati; la loro costituzione deve essere però approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che concede all'ente il riconoscimento giuridico e ne approva lo statuto.

Agli istituti di patronato riconosciuti la legge affida: l'esercizio dell'assistenza e della tutela dei lavoratori e dei loro aventi causa per il conseguimento in sede amministrativa delle prestazioni di qualsiasi genere previste da leggi, statuti e contratti in materia di previdenza e di quiescenza; la rappresentanza dei lavoratori davanti agli organi di liquidazione di dette prestazioni o ai collegi di conciliazione. I compiti di rappresentanza e di assistenza dei lavoratori in sede amministrativa sono riservati agli istituti in questione e la legge commina sanzioni penali a chi esplichi (agenzie private o singoli procaccianti), al di fuori degli istituti di patronato, attività ad essi spettanti.

Il citato decreto prevede inoltre il finanziamento degli istituti di patronato riconosciuti, stabilendo che ad esso si provveda sia con i mezzi forniti dalle associazioni di lavoratori promotrici, sia con il prelevamento di un'aliquota percentuale, non superiore allo 0,50%, sul gettito dei contributi incassati dai vari istituti previdenziali. Questi ultimi fondi vengono versati annualmente dagli istituti previdenziali in un conto intestato al Ministero del lavoro presso la Tesoreria centrale dello Stato. Il Ministero del lavoro, sentite le associa-

zioni di lavoratori interessati, provvede con proprio decreto alla ripartizione dei fondi fra i vari istituti di patronato (1).

Gli istituti di patronato, che agli effetti di qualsiasi imposta e tassa sono parificati alle amministrazioni dello Stato, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, cui debbono trasmettere annualmente il rendiconto finanziario e i dati riassuntivi dell'assistenza svolta. Quest'ultima deve essere resa di pubblica ragione.

Oltre all'attività di patronato, che deve essere esplicata gratuitamente in favore di qualunque lavoratore che la richieda, gli istituti riconosciuti contemplano nei propri statuti, e generalmente svolgono, altre attività assistenziali, dirette sempre ai lavoratori e alle loro famiglie.

Gli istituti di patronato riconosciuti, attualmente in funzione e che fruiscono del finanziamento del Ministero del lavoro sono, quelli di seguito illustrati.

ISTITUTO DI ASSISTENZA SOCIALE DELL'O.N.A.R.M.O.

Roma - Piazza Benedetto Cairoli, 117 - Tel. 555.170

L'Istituto di assistenza sociale dell'Opera nazionale di assistenza religiosa e morale agli operai è stato riconosciuto con D.M. 9 marzo 1948 che ne ha approvato lo statuto.

L'amministrazione e l'organizzazione dell'ONARMO, che è posta sotto l'alta direzione della Sacra Congregazione Concistoriale, sono affidate ad organi nazionali regionali e diocesani.

L'ONARMO si ispira ai principii sociali del Vangelo ed ha per scopo: l'elevazione spirituale, morale e sociale dei lavoratori e dei loro familiari; l'assistenza ai lavoratori e loro familiari nelle diverse contingenze derivanti da situazioni sociali e di lavoro; l'istruzione ed il perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori e la ricreazione educativa.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'ONARMO si avvale della opera dei cappellani del lavoro, nonchè della collaborazione di proprie istituzioni e servizi, e particolarmente per l'assistenza sociale, dell'Istituto nazionale di assistenza sociale, dell'Associazione nazionale lavoratori ONARMO, nonchè del proprio corpo di assistenti sociali.

---

(1) Essendo tuttora in corso i necessari accordi con le associazioni interessate, il decreto ministeriale di ripartizione dei fondi non è ancora intervenuto e al finanziamento degli istituti riconosciuti il Ministero del lavoro ha provveduto mediante concessione di anticipazioni. Negli ultimi tre anni l'aliquota sul gettito dei contributi previdenziali è stata fissata nella misura dello 0,30 %.

ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA SOCIALE
I.N.A.S.

Roma - Via Tirso, 101 - Tel. 81.522

L'Istituto nazionale di assistenza sociale, riconosciuto giuridicamente con D.M. 8 marzo 1950, è sorto ad iniziativa della Federazione italiana del lavoro. Essendosi il 10 marzo 1950, fuse la Federazione italiana del lavoro, la libera Confederazione generale italiana dei lavoratori ed i Sindacati autonomi nell'unica organizzazione sindacale della Confederazione italiana sindacati lavoratori, l'Istituto è attualmente gestito da quest'ultima.

Organi centrali dell'Istituto sono: il consiglio di amministrazione composto di 11 rappresentanti dei lavoratori nominati dal consiglio direttivo della CISL; il presidente, nominato nel suo seno dal consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio dei sindaci composto di 5 membri nominati dal consiglio direttivo della CISL.

Sono organi periferici gli uffici provinciali e gli uffici comunali.

ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE DI ASSISTENZA
I.N.C.A.

Roma - Via Lucullo, 6 - Tel. 471.531

L'INCA è stato promosso e fondato dalla Confederazione generale italiana del lavoro; ha iniziato la sua attività nel febbraio del 1945 ed ha ottenuto il riconoscimento giuridico con D.M. 29 dicembre 1947.

Suoi organi centrali sono: il presidente; il consiglio direttivo, composto di ventun membri nominati, insieme al presidente, dalla CGIL; il comitato esecutivo nominato dal Consiglio direttivo.

Suoi organi periferici sono gli Uffici provinciali costituiti in tutti i capoluoghi di provincia, gli ispettori di zona, i corrispondenti e gli attivisti comunali, aziendali, ecc., e i corrispondenti esteri.

Oltre ai compiti di patronato, l'Istituto annovera fra i suoi scopi l'assistenza dei lavoratori nelle pratiche di emigrazione, la divulgazione tra i lavoratori della conoscenza delle diverse forme previdenziali, l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche dei lavoratori, in applicazione delle norme sull'igiene del lavoro, l'attuazione di tutte le forme di assistenza sociale che la CGIL intende promuovere a favore dei lavoratori e dei loro familiari.

ISTITUTO DI TUTELA E DI ASSISTENZA DEI LAVORATORI I.T.A.L.

Roma - Via Lucullo, 6. - Tel. 470.941

L'Istituto di tutela e di assistenza dei lavoratori è sorto ad iniziativa dell'Unione italiana del lavoro (UIL) ed è stato riconosciuto giuridicamente con D.M. 16 giugno 1952. Esso annovera fra i suoi scopi, oltre all'attività di patronato propriamente detto, l'assistenza ai lavoratori nelle pratiche di emigrazione ed in quelle relative alle prestazioni previdenziali ed assistenziali cui hanno diritto in dipendenza della loro permanenza all'estero e la gestione di corsi per l'addestramento e il perfezionamento professionale dei lavoratori e dei disoccupati nonchè l'apertura di cantieri-scuola come previsti dalle leggi in vigore.

L'Istituto esplica la propria azione assistenziale attraverso gli uffici centrali e periferici. Gli uffici regionali sono retti da un direttore e quelli provinciali e comunali rispettivamente da un fiduciario e da un corrispondente.

PATRONATO ASSOCIAZIONI CRISTIANE DEI LAVORATORI ITALIANI

Roma - Via Monte della Farina, 64 - Tel. 55.571

Sorto per iniziativa delle Associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI) nel 1945, ha ottenuto il riconoscimento giuridico con D.M. 29 dicembre 1947. Organi centrali del patronato ACLI sono il presidente, il comitato direttivo centrale composto di 14 membri, di cui 9 designati dalla presidenza centrale delle ACLI.

Sono organi periferici le sedi provinciali, i segretariati del popolo istituiti, in numero di 7230, in comuni, parrocchie, frazioni, rioni o aziende e 23 segretariati sociali all'estero.

Oltre ai compiti di patronato in senso stretto, il patronato ACLI si propone vari altri scopi assistenziali.

OPERA NAZIONALE PER I PENSIONATI D'ITALIA

Roma - Viale Giulio Cesare, 31 - Tel. 378.015

Origine — L'Opera è stata istituita con D.L. 23 marzo 1948, n. 361 che ha contemporaneamente soppresso l'Ente « Case di riposo per gli anziani del lavoro » trasferendone fini e patrimonio alla

nuova istituzione. L'Opera, cui si applicano tutte le esenzioni e i privilegi tributari vigenti per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Scopi — L'Opera ha per scopo l'assistenza ai pensionati di tutte le categorie della previdenza sociale che sono attualmente circa 2 milioni, e provvede nei limiti delle sue disponibilità: all'istituzione di case di riposo, di convalescenziari, di colonie marine, montane, ed altri luoghi di cura per i pensionati nonchè allo sviluppo di istituzioni atte ad assicurare ai pensionati convenienti cure mediche, chirurgiche, fisioterapiche e termali; all'educazione ed istruzione dei figli minorenni dei pensionati, anche se orfani, mediante conferimento di borse di studio o con l'ammissione in convitti nazionali; ai bisogni urgenti dei pensionati e delle loro famiglie, determinati da circostanze di carattere eccezionale, e ad ogni altro fine di mutualità, di previdenza e di assistenza in genere.

Struttura ed organi — L'Opera è amministrata da un consiglio di amministrazione di undici membri nominati con decreto del Ministro del lavoro: esso è composto dal presidente, da cinque pensionati, da quattro funzionari rappresentanti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero del tesoro e da un rappresentante dell'INPS.

L'Opera si vale per l'espletamento dei propri compiti periferici delle sedi provinciali dell'INPS e dei propri incaricati regionali (già fiduciari provinciali) che hanno funzioni di collegamento tra le varie sedi provinciali, e ispettive sugli ambulatori convenzionati con l'Opera.

Mezzi — Sono rappresentati: dalle rendite del patrimonio, costituito dal fondo di 100 milioni concesso dallo Stato tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dai beni del soppresso ente « Case di riposo per gli anziani del lavoro »; dal gettito del contributo mensile di L. 10 a carico dei titolari di pensioni di invalidità e vecchiaia e per i superstiti per l'assicurazione generale obbligatoria, che è previsto per il 1952 in lire 240 milioni; dalle quote di pensioni versate dai ricoverati nelle Case di riposo e precisamente i due terzi della pensione (circa 3.000 lire per ricoverato); da eventuali oblazioni e donazioni di enti e privati.

Attività assistenziali — L'Opera svolge la sua attività nelle seguenti forme:

a) ricovero in case di riposo. In dettaglio l'Opera ospita 50 pensionati nella propria Casa di riposo di Bolzano (già dell'ente

« Case di riposo per gli anziani del lavoro »), che potrà ospitare altre 50 persone quando l'Ufficio opzioni Alto Adige restituirà la parte dell'edificio da esso occupata; 110 pensionati nella Casa di riposo di Poppi (Arezzo), che accoglierà presto altri 10 pensionati raggiungendo così la sua capienza massima. È in corso di sistemazione una terza casa di riposo a Cava dei Tirreni (Salerno) per 120 pensionati. La spesa prevista per questa forma di assistenza per il 1952 è di 56 milioni.

b) assistenza sanitaria. L'Opera ha nelle città capoluoghi di provincia e in quelle dove il numero dei pensionati è notevole, particolari convenzioni con vari gabinetti medici, in modo che questi funzionano come ambulatori dell'Opera. I pensionati possono usufruire gratuitamente degli ambulatori suddetti per i quali è prevista per il 1952 una spesa di 50 milioni;

c) rimborso parziale delle spese sostenute dai pensionati per cure ospedaliere e chirurgiche, per acquisto di medicinali e per cure termali. L'entità del rimborso viene calcolata mediante apposite tabelle e varia in misura inversamente proporzionale alla spesa sostenuta;

d) concessione di sussidi straordinari in casi di particolare bisogno, che si aggirano in media sulle 5.000 lire.

Per queste due ultime forme di assistenza è prevista per il 1952 una spesa di 140 milioni.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Norma di carattere generale è l'essere pensionati di una delle categorie della previdenza sociale. In particolare il ricovero nelle case di riposo è effettuato con la promulgazione di bandi di concorso diffusi attraverso le sedi provinciali dell'INPS che raccolgono e istruiscono le richieste; le ammissioni sono in seguito decise dal consiglio di amministrazione con preferenza a pensionati in condizioni di precaria assistenza familiare e in età avanzata. Sono esclusi i malati cronici. Il rimborso delle spese mediche avviene dietro presentazione dei titoli di spesa; i sussidi vengono concessi caso per caso su decisione del consiglio di amministrazione.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ENTE NAZIONALE D'ASSISTENZA MAGISTRALE

Roma - Corso Vittorio Emanuele, 326 - Tel. 553.888

Origine — L'ENAM è sorto con D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947 n. 1346 dalla fusione dell'Istituto nazionale per gli orfani di maestri elementari « Margherita di Savoia » e dell'Istituto nazionale di assistenza magistrale « Rosa Maltoni », fusione divenuta operante col 1° gennaio 1950. Lo statuto dell'ENAM è in corso di approvazione.

Scopi — Scopo dell'Ente è l'assistenza, mediante provvidenze integrative delle prestazioni concesse dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, agli insegnanti di ruolo in servizio nelle scuole elementari di Stato, ai direttori didattici, agli ispettori scolastici e alle loro famiglie, nonchè l'assistenza degli orfani delle persone suddette.

Il decreto istitutivo prevede l'estensione dell'assistenza anche ai maestri elementari, ai direttori didattici e agli ispettori in pensione e alle loro famiglie nonchè alle vedove non rimaritate del personale insegnante direttivo e ispettivo delle scuole elementari.

L'assistenza è altresì estensibile agli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari di Stato, agli insegnanti delle scuole parificate, alle maestre e direttrici delle scuole materne mantenute dai comuni e da enti morali e alle rispettive famiglie, in quanto detto personale chieda ed ottenga l'iscrizione all'ENAM.

Struttura e organi — L'ENAM è ente di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

L'Ente è amministrato da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto da un presidente, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione, uno del Ministero del tesoro e uno del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da quattro rappresentanti eletti dai maestri elementari e da un rappresentante eletto dal personale direttivo e ispettivo delle scuole elementari. Il consiglio elegge nel suo seno una giunta esecutiva di tre membri.

Organi periferici dell'Ente sono i comitati provinciali presieduti

dal provveditore agli studi di ciascuna provincia e composti di maestri nominati dal provveditore stesso.

Mezzi — Sono rappresentati da una ritenuta mensile dell'uno per cento sull'ammontare dello stipendio degli iscritti, da eventuali contributi dello Stato, di enti e di privati, da lasciti, donazioni, ecc.

Il bilancio di previsione dell'ENAM per l'anno 1952 prevede un movimento di L. 395.980.000 in entrata e altrettanto in uscita.

Attività assistenziali — Le forme di assistenza prestate dall'ENAM variano secondo le categorie degli assistiti.

Gli orfani del personale di ruolo, insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole elementari, vengono assistiti mediante il ricovero in istituti di istruzione, la concessione di borse di studio e la concessione di sussidi straordinari in denaro. Il ricovero, concesso dalla età di sei anni ai venti, viene effettuato nel convitto « Vittoria Colonna » di Fano, direttamente gestito dall'Ente, che ospita 208 orfane; negli istituti convenzionati, cui l'Ente corrisponde la retta media individuale di L. 140.000 annue (numero attuale dei ricoverati 947), nei convitti nazionali di Assisi (169 orfani) e di Anagni (134 orfane), riservati esclusivamente all'ENAM; il Ministero della pubblica istruzione corrisponde le rette di ricovero per i posti a suo carico. In tutti i suddetti istituti è curata la istruzione elementare e l'istruzione media, inferiore e superiore. Le borse di studio vengono concesse a orfani non ricoverati, dietro concorso per titoli, in ragione di L. 15 mila annue per la frequenza delle scuole elementari, di L. 30 mila annue per la frequenza delle scuole medie inferiori e di L. 45 mila annue per la frequenza delle scuole medie superiori e di L. 60 mila annue per la frequenza delle università. Tutte le borse di studio possono essere confermate di anno in anno fino al termine degli studi; per la conferma delle borse di studio universitarie è richiesta la media scolastica di 24 trentesimi. I sussidi straordinari vengono concessi ad orfani in particolari condizioni di bisogno: attualmente 119 orfani godono di un sussidio annuo di L. 80 mila.

I figli non orfani dei maestri elementari, dei direttori didattici e degli ispettori scolastici in servizio vengono assistiti mediante il ricovero semigratuito in istituti di istruzione (godono attualmente di questa forma di assistenza 46 minori) e mediante la concessione di borse di studio di L. 30 mila e di L. 60 mila annue, rispettivamente per la frequenza delle scuole medie e dell'università ad esclusivo beneficio di coloro che risiedono in località sprovviste di istituti di istruzione media e universitaria.

Le borse di studio attualmente concesse dall'ENAM a orfani e non orfani sono in numero di 2.212.

I maestri elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, di ruolo ed in servizio sono assistiti mediante l'integrazione delle previdenze loro spettanti come iscritti all'ENPAS; mediante la concessione di soggiorni nelle proprie « Case del maestro » di Fiuggi per la cura delle acque, San Cristoforo al Lago per le cure climatiche e di Silvi Marina per la cura balneare (il soggiorno è concesso per turni di 15-20 giorni dietro pagamento della retta di L. 700 al giorno); mediante la concessione di prestiti attraverso una cassa mutua di piccolo credito.

Per tutte le altre categorie (personale non di ruolo, personale in pensione e relative famiglie, ecc.) sono ancora allo studio le forme di assistenza da prestare.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza ai minori è concessa in ragione di un solo minore per famiglia. I posti gratuiti o semigratuiti in convitto e le borse di studio sono concessi mediante concorsi annuali banditi per titoli, di solito nel mese di aprile di ciascun anno; ai fini della concessione dell'assistenza sono assimilati agli orfani i figli dei dispersi, i figli di genitori uno dei quali o entrambi siano inabili al lavoro, i figli di genitori che abbiano a carico sette o più figli minorenni.

Per gli orfani e assimilati occorre un documento che comprovi la loro condizione; per gli altri una dichiarazione del sindaco del comune di residenza dalla quale risulti che detto comune è sprovvisto di istituti di istruzione media e universitaria. In entrambi i casi oltre i consueti certificati di nascita, di studio, ecc., occorre un certificato del sindaco e una dichiarazione del procuratore delle imposte, dai quali risulti il reddito complessivo dei genitori o delle persone obbligate a fornire gli alimenti.

Le richieste di assistenza vanno rivolte ai comitati provinciali, aventi sede presso i provveditorati agli studi; i comitati forniscono agli interessati le informazioni necessarie circa le procedure richieste per le varie forme di assistenza.

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO CIECHI

Roma - Via Quattro Fontane, 147 - Tel. 480.549

Origine — La Federazione sorse nel 1920 in seguito ai voti unanimi espressi da vari congressi dei ciechi. Con R. D. 2 gennaio 1930 n. 119 fu eretta in ente morale.

Scopi — Scopo della Federazione è di formare un centro autorevole atto a raccogliere le idee e le forze di tutte le isituzioni che

si occupano del bene dei ciechi, disciplinarle e convergerle al massimo vantaggio di questi.

Struttura ed organi — Possono far parte della Federazione tutte le istituzioni ritenute dalla stessa Federazione meritevoli, per la loro serietà e importanza, di appartenervi. Le istituzioni federate sono attualmente 34: esse conservano intera la loro autonomia secondo i proprî statuti e regolamenti. La Federazione è retta da un consiglio federale di sette membri, dei quali cinque nominati dall'assemblea dei soci, uno dal Ministero della pubblica istruzione e uno del consiglio centrale della Unione italiana ciechi. Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione tra i membri eletti dalla assemblea. La Federazione è sottoposta alla tutela e vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Mezzi — Sono rappresentati da contributi annuali delle istituzioni federate, stabiliti, anno per anno, dall'assemblea per ogni singola istituzione (nel 1950 L. 450 mila complessive); da un contributo annuo dello Stato, sul fondo stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per i problemi dei ciechi, erogato nel 1950 nella misura di sei milioni; da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni. Il bilancio di previsione del 1951 porta un movimento complessivo di L. 27.400.000.

Attività — La Federazione non svolge direttamente alcuna attività assistenziale; essa si propone lo studio di tutti i problemi e l'incremento delle attività concernenti i ciechi nel campo nazionale e precisamente: di curare lo studio del problema dell'educazione dei ciechi su basi scientifiche e pratiche, agli effetti della migliore e più dignitosa utilizzazione nella vita di questi minorati; di promuovere scuole di istruzione professionale per i ciechi e di assecondare l'incremento di quelle esistenti; di interessare, con i mezzi più efficaci, i pubblici poteri e gli enti locali onde ottenere l'applicazione integrale delle disposizioni di legge sull'educazione e rieducazione e sulla istruzione elementare e professionale dei ciechi; di vigilare a che i programmi scolastici delle istituzioni pro ciechi siano scrupolosamente aggiornati e coordinati con quelli delle scuole per vedenti; di affiancare l'attività della Biblioteca nazionale « Regina Margherita » e di coordinare l'opera delle biblioteche esistenti presso le varie istituzioni federate; di contribuire, con gli altri enti, allo svolgimento di un'azione di propaganda intorno alle questioni concernenti la cecità per sfatare i pregiudizi esistenti in materia; di vigilare a che le istituzioni per i ciechi non vengano meno ai propri peculiari fini assistenziali, convergendole precipuamente alla sistemazione dei ciechi nella vita produttiva; di collaborare all'opera

dell'Unione italiana dei ciechi per una sempre maggiore elevazione sociale dei ciechi.

Fanno parte della Federazione, oltre alle singole istituzioni locali, anche l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi e l'unione italiana dei ciechi.

ISTITUTO NAZIONALE GIUSEPPE KIRNER

Roma - V.le Trastevere, presso il Minist. della pubblica istruzione - Tel. 580.614

Origine — L'Istituto nazionale Giuseppe Kirner è stato fondato nel 1908 e riconosciuto come ente morale con D. L. Lgt. 12 agosto 1915 n. 1428; il suo ordinamento è stato modificato ed integrato con D. L. Lgt. 26 aprile 1946 n. 351.

Scopi — L'Istituto ha lo scopo di prestare assistenza materiale e morale ai professori medi, iscritti in qualità di soci effettivi, e ai loro congiunti mediante concessioni di sussidi in denaro, borse di studio ed altre iniziative assistenziali.

Struttura ed organi — L'Istituto è un ente di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. È retto da un consiglio di amministrazione composto dal presidente e da sette membri, dei quali due nominati dai Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro e quattro dai soci effettivi. Sono soci effettivi i presidi, i direttori e i professori di ruolo, in servizio attivo o in pensione, degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, tecnica, scientifica, magistrale e artistica, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione. I soci iscritti sono in numero di 29 mila circa; gli assistibili, considerando anche i congiunti dei soci, circa 110 mila. L'iscrizione avviene d'ufficio per il semplice fatto della nomina in ruolo.

Mezzi — Le rendite dell'Istituto sono costituite: dagli interessi del patrimonio; dal contributo dei soci corrisposto, da quelli in servizio attivo, in misura di circa L. 400 mensili e dai soci in pensione nella misura di trentasei lire annue (il gettito complessivo dei contributi previsto per il 1951 è di circa 90 milioni di lire); dal contributo e da talune prestazioni gratuite di servizi da parte del Ministero della pubblica istruzione, complessivamente valutabili a circa un milione e mezzo; da eventuali contributi, lasciti e donazioni di enti e di privati.

Attività assistenziali — L'Istituto presta ai soci iscritti e alle

loro famiglie le seguenti forme di assistenza: concessione di sussidi ordinari, una volta tanto, ai soci che incontrino notevoli spese o sensibile riduzione di assegni per malattia propria o dei familiari a carico, ai soci collocati a riposo con trattamento di pensione insufficiente e ai congiunti del socio defunto o destituito senza diritto alla pensione, purchè siano stati a carico del socio e non possano dedicarsi a proficuo lavoro per cause giustificate; concessione di sussidi straordinari ai soci e loro congiunti o superstiti che si trovino in eccezionali disagiate condizioni economiche anche al di fuori dei casi suddetti; concessione di borse di studio e di perfezionamento post-universitario a favore dei figli dei soci, viventi o defunti, che dimostrino buona attitudine agli studi (i bandi relativi sono diramati a tutte le scuole nel periodo aprile-giugno di ciascun anno); concessione di un premio di uscita, dietro richiesta degli interessati, a tutti i soci che cessino dal servizio, compreso il caso di passaggio ad altro ufficio, e a tutte le famiglie dei soci morti durante il servizio. Ai soci ed ai superstiti che non possano aver subito la liquidazione della pensione per complessità della relativa pratica, viene corrisposto un anticipo mensile fino alla liquidazione medesima, senza interessi nè onere alcuno. Inoltre l'Istituto fornisce ai soci e alle loro famiglie informazioni, pareri, ricerche e solleciti di atti di carriera e di pensione, ecc.

Nel 1950 sono stati assegnati: sussidi ordinari per L. 36.675.350 (massimo a superstiti L. 500 mila, a soci L. 380 mila), straordinari per L. 4.571.000, borse di studio a studenti universitari per L. 4.380.000, e premi di uscita per L. 15.201.600, contributi di studio agli orfani per L. 7.419.000 (massimo L. 100 mila annue, minimo L. 20 mila). Sono state esaminate complessivamente durante detto anno 2.392 domande di assistenza finanziaria e 6.480 domande per informazioni, pareri, ecc.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — In linea generale può dirsi che l'Istituto intervenga in tutti i casi di notevole e grave disagio economico, da qualunque causa prodotto. L'aiuto è dato di solito una volta sola, ma in casi di disagio permanente molto grave (ad es. superstiti senza pensione) sono concessi anche aiuti più modesti ma ripetuti. Continuativa è invece l'assistenza agli orfani ai quali, senza concorso nè limitazione di numero, vengono attribuite borse di studio e aiuti integrativi.

Non esistono formalità particolari nè termini di decadenza. L'interessato espone in carta libera il proprio caso direttamente all'Istituto, senza seguire la via gerarchica. L'Istituto, esaminata la richiesta, consiglia la via migliore suggerendo anche la documenta-

zione necessaria. Per i superstiti l'iniziativa dell'avvio della pratica è presa di solito dall'Istituto, d'ufficio.

Le domande sono decise in breve tempo o dal consiglio o da un comitato consiliare più ristretto. I pagamenti sono fatti direttamente agli interessati al loro domicilio.

UNIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'ANALFABETISMO

Roma - Via S. Prisca, 6 - Tel. 593.604

Origine — L'Unione, sorta nel 1947 su iniziativa di alcuni privati allo scopo di promuovere l'istruzione popolare e l'educazione degli adulti, è stata eretta in ente morale con D. P. R. 11 febbraio 1952 n. 181.

Scopi — L'Unione si propone di promuovere l'istruzione popolare e l'educazione degli adulti mediante: l'organizzazione di corsi serali e festivi per adulti analfabeti; l'istituzione di « centri di cultura popolare » a carattere permanente, per l'istruzione popolare e la educazione degli adulti; lo svolgimento di inchieste e studi nelle zone maggiormente colpite dall'analfabetismo; l'adozione di iniziative atte ad agevolare la maggiore frequenza delle scuole diurne per fanciulli e delle scuole serali per adulti; la pubblicazione di periodici, volumi ed ogni altra attività intesa a raggiungere direttamente o indirettamente i fini dell'Unione.

Struttura ed organi — L'Unione, ente morale a base associativa, si compone di: soci fondatori; soci d'onore, nominati dal comitato direttivo fra persone ed enti distintisi per particolari benemerenze nella lotta contro l'analfabetismo; soci ordinari costituiti da persone od enti accolti in seguito a domanda.

Gli organi dell'Unione sono i seguenti: l'assemblea generale, il presidente, il comitato direttivo.

Mezzi — L'Unione svolge la sua attività in gran parte con personale volontario reclutato prevalentemente nella classe magistrale. I mezzi per la sua attività sono ricavati da donazioni di privati, assegnazioni di enti, contributi versati dagli « Amici sostenitori » e dai contributi concessi dal Ministero della pubblica istruzione per il finanziamento dei corsi dell'Unione sui fondi destinati alla educazione popolare.

Attività assistenziali — Le attività assistenziali dell'Unione

sono svolte a mezzo dei « *centri di cultura popolare* » che di esse si avvalgono per completare e agevolare la più vasta azione esplicata nel campo della lotta contro l'analfabetismo e dell'educazione popolare. Nel complesso funzionamento dei centri di cultura popolare si possono distinguere le seguenti attività: istruzione e cultura; lavoro artigianale e agricolo; assistenza sociale e sanitaria; educazione civica; attività ricreative. L'attività assistenziale si concreta nella distribuzione di indumenti, viveri, materiale scolastico, libri di testo, refezioni scolastiche ai frequentanti il corso, ecc. I centri di cultura popolare stimolano, nei luoghi ove essi operano, nuove iniziative e promuovono l'interessamento ai problemi della popolazione di enti assistenziali pubblici e privati.

Al 1952 l'Unione disponeva di 47 centri di cultura popolare diffusi nelle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Sardegna e Sicilia.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Roma - Via Romagna, 14 - Tel. 44.791

Origini — La Fondazione fu istituita ed eretta in ente morale, su proposta del Ministero per gli affari esteri, con il R.D. 28 gennaio 1929 n. 192 con la denominazione « Fondazione nazionale figli del littorio »; successivamente subì le modifiche apportatele dal R.D. 12 gennaio 1933 n. 37, dal R.D. 7 maggio 1942 n. 743 (col quale essa assumeva la denominazione di « Fondazione della gioventù italiana del littorio all'estero » e in ultimo dal D.Lgt. 15 febbraio 1945 n. 704 col quale assumeva la denominazione attuale e dal quale veniva modificata la costituzione del consiglio di amministrazione.

Scopi — Gli scopi statutari hanno subìto una evoluzione determinata dalle circostanze storiche e attualmente è in corso la revisione dello statuto per renderlo aderente ai principi democratici.

Mezzi — La Fondazione trae i suoi mezzi finanziari dalle rendite del patrimonio costituito principalmente da immobili con destinazione assistenziale e dal contributo annuo di lire quattro milioni a carico del Ministero degli affari esteri. Detto Ministero provvede

inoltre al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dalla Fondazione per la liquidazione di passività arretrate.

Attività — Nel periodo prebellico, a causa della politica del regime fascista, si ebbe un afflusso sempre crescente di ragazzi dall'estero, sicchè durante la guerra la Fondazione dovette affrontare il problema dell'assistenza e dell'educazione scolastica di oltre seimila ragazzi, ai quali le contingenze belliche vietavano di rientrare nei Paesi di provenienza.

La Fondazione acquistò quindi man mano un vasto patrimonio immobiliare che, in parte distrutto durante la guerra e oggi in via di ricostruzione, è formato dalle colonie marine di Tirrenia, di Cattolica, di Mondello, dalla colonia montana alle Alpi del Vicerè in provincia di Como, e dai collegi di Anzio, Nocera Umbra, Chianciano e Viareggio.

Dopo il conflitto, rientrata nei Paesi di provenienza la quasi totalità dei figli degli italiani all'estero bloccati in Italia nel giugno del 1940, la Fondazione ha messo a disposizione di altri enti di assistenza buona parte della propria attrezzatura di colonie e collegi. La Fondazione ha tuttavia ripreso gradualmente il possesso dei propri immobili impegnandoli per le seguenti destinazioni assistenziali.

Direttamente gestisce la casa internazionale per studenti universitari di Villa Fabricotti a Firenze; pensionato che ospita principalmente figli di italiani all'estero, come pure il convitto di Viareggio per studenti medi.

Le colonie di Tirrenia e Cattolica sono state quest'anno organizzate dalla Fondazione in collaborazione con l'Amministrazione aiuti internazionali per bambini del Meridione, per bambini provenienti da famiglie di italiani all'estero, nonchè per figli di emigrati.

Gli altri collegi sono in via di ricostruzione o alienazione.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI O.N.C.

Roma - Via Ulpiano, 11 - Tel. 555.851

Origine — L'ONC, istituita con D. Lgt. 10 ottobre 1917 n. 1970, ha personalità giuridica e gestione autonoma; con D. Lgt. 16 gennaio 1919 venne approvato un primo regolamento dell'opera, poi sostituito

da un nuovo regolamento approvato con R. D. L. 16 dicembre 1926 n. 1606, più volte modificato. L'ONC era posta, ai termini del regolamento del 1926, sotto l'alta vigilanza del Capo del Governo; dopo varie attribuzioni la vigilanza sull'Opera venne deferita con D.L. del C.P.S. 14 novembre 1947 n. 27, al Ministero dell'agricoltura e foreste.

Scopi — L'ONC promuove i miglioramenti fondiario-agrari specialmente dei terreni soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni colturali, incrementando la piccola e media proprietà, in modo da accrescere la produzione e favorire la residenza stabile di una più densa popolazione agricola. Cura la fondazione di colonie agricole e di nuovi centri abitati, di campi dimostrativi e sperimentali, promuove la costituzione di scuole, biblioteche, provvede in generale con mezzi di istruzione e propaganda a diffondere l'educazione tecnico-professionale dei lavoratori. L'attività dell'ONC è volta principalmente a favore degli ex-combattenti agricoltori.

Struttura ed organi — A termini del regolamento del 1926 l'Opera è amministrata da un presidente, al quale appartiene pure il potere di rappresentanza dell'Opera, da un direttore generale che dirige gli uffici tecnici ed amministrativi; ambedue sono assistiti da un consiglio di dieci membri. L'ONC si vale di uffici periferici istituiti nei luoghi dove esistono aziende o lavori dell'Opera.

Mezzi — L'ONC ebbe alla sua fondazione una dotazione di 300 milioni di lire, che ha esaurito in oltre trent'anni di attività, durante i quali si è valsa dei normali contributi dello Stato per tutti gli enti bonificatori. A tutt'oggi l'Opera dispone di un rilevante patrimonio terriero costituito dalle aziende patrimoniali di Coltano (6000 ettari), Alberese (7000 ettari), Isola Sacra (1200 ettari), ecc., e riscuote il rimborso dei prezzi degli espropri e delle spese di trasformazione da parte degli agricoltori concessionari. Comunque, queste fonti finanziarie non permettono, per la loro relativa esiguità, investimenti per ulteriori azioni di bonifica, ecc. L'ONC ha avuto dal soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica 1 miliardo per il finanziamento della cooperativa di agricoltori e per la gestione di corsi di educazione e avviamento professionale degli ex-combattenti e reduci.

Attività assistenziali — L'ONC svolge la sua opera in tre settori: agricolo, finanziario, ed un terzo che l'Opera stessa chiama di azione sociale. I primi due settori che costituiscono, anche ai termini del regolamento, il nucleo principale dell'attività dell'opera non possono a rigore essere compresi tra le attività assistenziali, alle

quali possiamo invece ascrivere il terzo. Da notare che l'ONC corrisponde per le varie attività assistenziali un contributo annuo di circa 7 milioni all'Associazione nazionale combattenti e reduci. L'azione agraria si compendia nella bonifica, trasformazione e messa a coltura di circa 140 mila ettari ceduti a 35 mila famiglie. In particolare l'ONC ha bonificato circa 50 mila ettari di terreno nell'Agro pontino, suddividendoli tra tremila famiglie di agricoltori. L'azione finanziaria è diretta a favorire l'attività lavorativa degli ex combattenti e reduci, singoli e delle loro cooperative, in tutti i campi del lavoro con la concessione di prestiti a piccolo tasso di interesse, restituibili ratealmente. Infine l'azione sociale si esplica nelle seguenti forme: 1) *assistenza legale - amministrativa* agli ex combattenti e reduci ed alle loro cooperative; 2) *educazione ed avviamento professionale* mediante corsi di istruzione professionale per operai ed artigiani, corsi di preparazione al commercio, corsi di cooperazione e cultura sociale, organizzazione di cantieri-scuola, corresponsione di assegni a studenti per completare gli studi ed a professionisti per riprendere l'attività professionale; 3) *istruzione, assistenza e propaganda agraria* svolta con la pubblicazione di una « collana agraria », di manuali di volgarizzazione agraria e di una « Rivista dell'agricoltura », mediante la proiezione di films speciali effettuata a mezzo di automezzi attrezzati come cinema ambulanti, con l'organizzazione di corsi di istruzione e specializzazione agraria, con la corresponsione di borse di studio per studenti universitari e medi di scienze agrarie ed, infine, con il tirocinio gratuito presso le aziende dell'Opera per diplomati e laureati in agraria.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLA DIFESA

ISTITUTO « ANDREA DORIA » PER GLI ORFANI DEI MARINAI MORTI IN GUERRA

Roma - Lungotevere delle Armi, 20

Origine — L'Istituto « Andrea Doria » (già Istituto Principe di Piemonte) è stato fondato con D. Lgt. 2 dicembre 1917 ed eretto in ente morale in forza dell'art. 23 della legge 18 luglio 1917 n. 1143, per organizzare e disciplinare lo spontaneo afflusso di offerte da parte del personale della marina militare per l'assistenza agli orfani dei compagni d'arme caduti durante la prima guerra mondiale.

Il compito dell'ente, mai interrotto, si è intensificato con l'ultimo conflitto mondiale. L'Istituto è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della difesa-Marina.

Scopi — Assistenza a favore dei familiari dei militari e militarizzati della Marina militare, dispersi o deceduti in guerra o per cause di guerra e ai quali sia stata concessa la pensione privilegiata di guerra.

Struttura e organi — L'Istituto è amministrato da un consiglio presieduto da un ammiraglio e composto da ufficiali della Marina militare e da funzionari dell'amministrazione centrale della Marina, tutti nominati con decreto del Ministero della difesa-Marina.

Mezzi — I maggiori proventi dell'Opera sono costituiti dalle oblazioni volontarie, che il personale della Marina militare offre mensilmente sotto forma di trattenuta, sugli stipendi o sulle paghe. Il Ministero della difesa-Marina provvede alle spese relative al personale, ai locali e alla cancelleria e inoltre concorre al pagamento di rette per il ricovero in collegio di circa 500 orfani (1). Analogo contributo è concesso in minor misura per gli orfani di militarizzati dal Ministero della marina mercantile (2). A queste entrate vanno aggiunte le rendite del patrimonio costituito da titoli di Stato e le eventuali oblazioni di enti e di privati.

Il bilancio consuntivo dell'Istituto per l'esercizio 1951 porta un totale di L. 15.203.049 in entrata con una spesa di L. 12.823.767. Per l'esercizio 1951-52 è previsto un movimento analogo.

Attività assistenziali — L'Istituto assiste attualmente 5.000 orfani e 551 famiglie di Caduti.

Le forme di assistenza praticate sono:

a) *ricovero in collegi convenzionati* di orfani d'ambo i sessi. L'Istituto corrisponde all'ente ricoverante la quota giornaliera massima di L. 300, rimanendo le altre eventuali maggiori spese a carico della famiglia. Il ricovero è concesso in seguito a concorso per un solo anno scolastico (9 mesi), ma può essere riconfermato, su domanda e senza concorso, purchè l'orfano abbia ottenuto la promozione alla classe superiore. Il numero attuale dei ricoverati è di 631 orfani;

b) *concessione di borse di studio* dell'ammontare di L. 3.000 per orfani che frequentano scuole elementari, di L. 8.000 per orfani fre-

---

(1) Cfr. per l'ammontare dei contributi il capitolo del Ministero della difesa.

(2) Cfr. per l'ammontare del contributo il capitolo del Ministero della marina mercantile.

quentanti scuole medie e superiori, di L. 15.000 per orfani di età inferiore ai 21 anni frequentanti le università. Le borse di studio sono concesse per concorso, la cui graduatoria è basata principalte sulla media scolastica conseguita dai concorrenti, nel numero consentito dalle disponibilità finanziarie dell'Istituto;

c) *concessione di sussidi semestrali* di L. 1.000 ciascuno a tutti gli orfani legittimi o legittimati che non godano dei benefici di cui ai precedenti punti, fino al compimento della maggiore età. Nel 1951 detti sussidi sono stati concessi ad oltre 4.000 orfani;

d) *concessione di sussidi annuali* di L. 1.000 alle vedove senza figli e ai genitori del caduto che si trovino in provate condizioni di bisogno e che non hanno altri figli maggiorenni. Detti sussidi sono stati concessi nel 1951 in numero di 551;

e) *concessione di un premio finale* di L. 5.000 agli orfani che raggiungono la maggiore età. Nel 1951 sono state erogate a questo titolo oltre L. 600 mila;

f) *concessione di sussidi straordinari* per malattie, necessità eccezionali ecc. per un totale complessivo erogato nel 1951, di L. 300 mila.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — La concessione dell'assistenza è subordinata all'iscrizione nei ruoli dell'Istituto, che può essere ottenuta mediante domanda in carta libera da inoltrare tramite: i comandi della Marina militare, le capitanerie o uffici di porto o, in assenza di questi, a mezzo dei locali comandi dei carabinieri. Possono essere iscritti nei ruoli i familiari dei militari o militarizzati dispersi o deceduti in guerra o per cause di guerra, che godano della pensione privilegiata di guerra. Sono esclusi pertanto i familiari dei caduti per servizio.

Per la concessione delle singole forme di assistenza è richiesta la presentazione di domanda in carta semplice corredata da documenti, esenti da bollo, varianti secondo la forma di assistenza richiesta.

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI DEI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Roma - Viale Romania n. 45 - Tel. 872.248

Origine — Le numerose richieste di aiuto degli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri rivolte al Comando dell'Arma indussero quest'ultimo a nominare nel 1947 una commissione di studi per la soluzione radicale del problema constatando che la concessione

caso per caso di sussidi in danaro non poteva risolvere la situazione precaria degli orfani.

Si venne così alla costituzione della ONAOMAC eretta in ente morale con Decreto Presidenziale 5 ottobre 1948 n. 1303, e posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa-Esercito, che la esplica a mezzo del Comando generale dell'Arma.

Scopi — È scopo dell'Opera assistere moralmente e materialmente gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri con il ricovero in collegi direttamente gestiti o convenzionati e con altre provvidenze ausiliarie.

Struttura ed organi — L'Opera è amministrata da un Consiglio di amministrazione con ampi poteri deliberativi, composto in prevalenza di ufficiali dell'Arma.

Mezzi — Sono rappresentati da quote mensili volontarie versate dai militari dell'Arma e proporzionate al grado, da un massimo di lire 130 (Generali) a un minimo di lire 20 (allievi carabinieri) che ammontano a circa 40 milioni annui, nonchè dalle ritenute operate sulla paga dei miltari dell'Arma per punizioni subite (1), da offerte di enti privati, dalle rendite del patrimonio dell'Opera, costituito da titoli di Stato, dalle vendite di stampati propagandistici e da modesti contributi straordinari dello Stato. Il bilancio di previsione del 1951 porta un movimento di L. 53 milioni in entrata e L. 53.123.000 in uscita.

Attività assistenziali — L'Opera possiede e gestisce in proprio il Collegio di San Mauro Torinese diretto dai Salesiani, nel quale sono attualmente ospitati n. 151 orfani dei quali 116 per le ultime tre classi elementari e n. 53 per il 1° e 2° corso di avviamento professionale per la formazione di elettrotecnici che, per un particolare accordo con la Società Idroelettrica Piemontese, saranno, a istruzione compiuta, in buona parte collocati presso tale Ente.

Nel Collegio di Mornese (Alessandria), ugualmente gestito dall'Opera e diretto dalle Suore Salesiane di Santa Maria Ausiliatrice, sono ospitate 80 bambine orfane che frequentano scuole elementari e corsi di formazione domestica professionale.

In qualche caso l'Opera invia bambini orfani nel Collegio Salesiano di Chieri (Torino) per frequentarvi i corsi della scuola media.

Vengono inoltre ricoverati 16 orfani nel Collegio Civico Salesiano di Fossano (Cuneo) per frequentarvi corsi di scuola media e di avviamento commerciale; 15 orfani nel Collegio Salesiano di Torino-

(1) Legge 1° luglio 1952 n. 878.

Valdocco per frequentarvi corsi di scuole medie e di avviamento industriale.

I ricoverati che dimostrino particolari attitudini possono seguire corsi di indirizzo diverso su decisione della direzione del collegio e del consiglio di amministrazione.

I ragazzi sono ospitati nei collegi fino al compimento della scuola di avviamento professionale; in casi speciali possono essere trattenuti fino al compimento dei corsi superiori.

Altri 35 ragazzi sono assistiti in collegi vari con rette a carico del Ministero degli interni.

L'Opera si prefigge inoltre, compatibilmente ai suoi mezzi, di concedere un sussidio straordinario al compimento degli anni 18 o al termine degli studi o prima per le femmine se contraggono matrimonio. Eccezionalmente l'assistenza può essere protratta oltre il 18° anno di età, per gli orfani che abbiano attitudine agli studi e che intendono frequentare corsi universitari.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Sono assistiti gli orfani dei militari dell'Arma caduti nell'adempimento del dovere o in guerra, deceduti in seguito a malattie e lesioni contratte in guerra o in servizio e per causa di esso, deceduti in servizio o in pensione. È condizione essenziale lo stato di nullatenenza e di povertà dell'orfano e dei congiunti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti.

Gli orfani anche di madre e quelli la cui madre sia inadatta per malattia o altre cause a provvedere alla educazione dei figli hanno la precedenza.

Sono in attesa di ricovero circa 600 orfani che possiedono i requisiti richiesti.

OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI O.N.F.A.

Roma - Viale G. Cesare, 54 - Tel. 375.692

Origine — Con R.D. 14 giugno 1934 n. 1181 fu eretto in ente morale l'Istituto « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori e con questo fu fusa, il 12 marzo 1937, l'Opera pia nazionale per le vedove e i figli degli aeronautici. Nel 1937 con R.D. 21 agosto 1937 n. 1585 l'Istituto « Umberto Maddalena » cambiò la sua denominazione in Opera nazionale per i figli degli aviatori. L'ultimo statuto dell'Opera fu approvato con D.C.P.S. 11 aprile 1947 n. 551. L'ONFA è sottoposta alla vigilanza e tutela del Ministero della difesa - Aeronautica.

Scopi — L'ONFA ha lo scopo di assistere i figli del personale militare e civile dell'Aeronautica mediante il ricovero nei propri convitti e con altre forme ausiliarie di assistenza.

Struttura ed organi — L'amministrazione dell'ONFA è affidata a un consiglio d'amministrazione composto di un presidente e di otto consiglieri nominati tutti dal Ministro della difesa, uno dei quali esplica le funzioni di Vice-presidente.

Mezzi — Sono costituiti da rendite patrimoniali, da una sovvenzione annua del Ministero della difesa-Aeronautica, per l'ammontare di L. 10 milioni (secondo i bilancio preventivo 1952-53), da quote volontarie mensili di tutto il personale dell'Aeronautica, dalle rette e semirette dei ricoverati corrisposte dai familiari, da entrate provenienti da saltuarie particolari attività dell'Opera, da eventuali lasciti e donazioni di enti pubblici o di privati. Il Ministero della difesa provvede inoltre alla concessione in uno degli immobili necessari agli uffici dell'Opera e ai suoi istituti.

Attività assistenziali — La principale forma di assistenza consiste nell'ammissione degli orfani di ambo i sessi, dai sei anni al compimento degli studi secondari negli istituti dell'Opera. Se vi sono degli anormali essi vengono ricoverati presso altri istituti. Appartengono all'ONFA l'Istituto « Francesco Baracca » di Loreto, ove funzionano le prime tre classi elementari promiscue e le seconde due, solo femminili, oltre scuola media, di avviamento e magistrale sempre femminili, e l'Istituto « U. Maddalena » di Firenze con scuola elementare e media maschile. I ragazzi ricoverati in quest'ultimo istituto che debbono proseguire gli studi sono inviati a frequentare scuole governative esterne.

Per i numerosi altri orfani che non è possibile ricoverare (gli assistibili sono circa 1.700) l'Opera concede contributi scolastici, limitatamente ai casi di particolare e comprovato bisogno e istituisce colonie estive.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Hanno titolo all'assistenza i figli del personale militare o civile della Aeronautica, o d'altre amministrazioni statali purchè comandati in servizio aeronautico, deceduti o gravemente infortunati in servizio aeronautico; i figli del personale militare o civile dell'aeronautica comunque in attività di servizio o delle categorie in congedo o a riposo e i figli del personale delle società di aeronavigazione che abbiano versato da un quinquennio le quote volontarie mensili di previdenza. Le ammissioni negli istituti vengono stabilite annualmente dal consiglio d'amministrazione dell'ONFA in base ai posti disponibili e secondo

le condizioni economiche delle famiglie; gli allievi sono ammessi gratuitamente, con semiretta o con retta intera, rimanendo su tutti la preferenza, a parità di condizioni economiche, per i figli degli aviatori morti o gravemente infortunati.

Le richieste di assistenza vanno rivolte direttamente alle sede centrale dell'Opera.

ENTI CONTROLLATI DAL MINISTERO DELLE FINANZE

ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA PER GLI ORFANI ED I FIGLI DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Roma - Via Savoia, 178 - Tel. 484.253

Origine — Costituito con atto del 4 dicembre 1950 è stato eretto in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951.

Scopi — L'Ente ha lo scopo di provvedere all'educazione morale, intellettuale e fisica degli orfani e figli di militari della Guardia di finanza di qualsiasi grado, mediante ricovero presso il collegio di proprietà dell'Ente che deve essere edificato in Loreto.

Struttura ed organi — L'Ente, posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero delle finanze, è retto da un consiglio di amministrazione, composto di sette membri nominati dal Ministro delle finanze su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

Mezzi — Rendite del patrimonio, costituito da beni immobili, mobili e titoli; contributo dei militari del Corpo in attività di servizio, che si sono impegnati al versamento annuo di una giornata di stipendio e di paga; eventuali oblazioni; sovvenzioni, lasciti e donazioni dello Stato di enti e di privati.

Attività assistenziali — L'Ente, data la sua recente costituzione, non ha ancora iniziato alcuna pratica attività. È prevista la istituzione di un collegio, da erigersi nel territorio del comune di Loreto, ove saranno ospitati i figli dei militari dell'Arma, con preferenza agli orfani di padre e di madre che godranno dell'assistenza gratuita. Alla costruzione del collegio il Fondo Massa della Guardia di finanza contribuirà con una sovvenzione di 250 milioni di lire.

CAPITOLO IV

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE NAZIONALE

ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE MORALE DEL FANCIULLO

Roma - Via degli Scipioni, 287 - Tel. 378.934

Origine — L'Ente è stato fondato in Roma nel novembre 1945, su iniziativa del Prof. Benigno di Tullio in collaborazione con altri privati cittadini, allo scopo di combattere il dilagante fenomeno dell'abbandono e della delinquenza minorile. Con D.P.R. 29 luglio 1949 n. 659 è stato eretto in ente morale.

Scopi — L'Ente si propone i seguenti scopi: *a*) provvedere alla assistenza dei minori in stato di pericolo morale; *b*) concorrere all'attività di prevenzione del traviamento, della prostituzione e della delinquenza dei minori, in collaborazione con gli altri enti interessati; *c*) promuovere studi e iniziative per il perfezionamento dei metodi di prevenzione e il miglioramento dei sistemi di assistenza psichica, pedagogica e morale dei minori; *d*) interessare l'opinione pubblica ai problemi della protezione ed assistenza dei minori in pericolo morale.

Struttura ed organi — L'Ente è a base associativa e si compone di soci benemeriti e soci ordinari; possono essere soci le persone e gli istituti interessati ai problemi minorili. Come istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è sottoposto alla tutela del Comitato provinciale assistenza e beneficenza pubblica e alla vigilanza del Ministero dell'interno che la esercita a mezzo del prefetto di Roma.

Gli organi centrali previsti dallo statuto sono: l'assemblea dei soci; il consiglio di amministrazione, nominato in parte dall'assemblea e in parte da organi pubblici della provincia di Roma; il presidente, eletto dal consiglio di amministrazione. Attualmente l'Ente è amministrato da un commissario governativo.

Organi periferici sono i comitati provinciali, istituiti in tutti i capoluoghi di provincia; essi sono retti al presente da commissari nominati dal commissario nazionale.

Mezzi — Quote sociali, contributi e sovvenzioni varie. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alle necessità di vita dell'Ente distaccando presso le sedi provinciali e centrale proprio personale e provvedendo alla sua retribuzione.

Il bilancio consuntivo per l'anno 1951 reca in entrata 55 milioni, di cui 25 quale sussidio straordinario del Ministero dell'interno, e in uscita 62 milioni di lire.

Attività — Viene esplicata dall'Ente nei seguenti campi:

I - Servizio sociale scolastico

È svolto da insegnanti elementari comandati dai competenti provveditorati agli studi presso i commissariati provinciali dell'Ente; gli insegnanti comandati sono attualmente 190, distribuiti presso 51 commissariati provinciali. In alcune province gli insegnanti sono affiancati da qualche assistente sociale diplomata. Il servizio, svolto dall'Ente in accordo e in collaborazione con le autorità scolastiche, si limita al controllo della frequenza degli alunni soggetti all'obbligo scolastico, al reperimento dei renitenti e al loro avviamento alla scuola, all'avviamento alle scuole popolari dei minori che per ragioni di età non possono più frequentare le scuole normali, e infine al collegamento fra scuola e famiglia al fine di interessarle all'istruzione dei figli e di realizzare, per quanto possibile, la bonifica dell'ambiente domestico. Il servizio è svolto solo dove esistono insegnanti comandate presso l'Ente e varia in ampiezza ed efficacia da luogo a luogo, secondo l'entità della popolazione scolastica, il numero delle insegnanti impiegate, ecc.

II - Assistenza ai minori irregolari

Viene effettuata a mezzo di centri e consultori medico-psico-pedagogici istituiti dall'Ente in varie città con la collaborazione dell'ONMI, dell'Istituto di psicologia, del Consiglio nazionale delle ricerche, degli uffici d'igiene dei comuni, ecc. Sono classificati nella categoria di centri quelli più completi di « équipe », di locali e di attrezzature e che svolgono un'attività quotidiana o quasi: essi funzionano a Roma, Genova, Napoli e Torino. I consultori, che funzionano solo alcuni giorni la settimana, hanno sede in Agrigento, Campobasso, Catania, Ferrara, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Trento, Bari e Taranto.

Le suddette istituzioni hanno lo scopo di procedere ad un esame

approfondito di fanciulli che, inviati da genitori, maestri, educatori, medici, ecc., presentino problemi educativi, disturbi dello sviluppo fisico-psichico, difficoltà di adattamento sociale.

Centri e consultori, oltre alla diagnosi, hanno lo scopo di garantire ai soggetti diagnosticati ulteriori prestazioni che tendano a ripristinare la regolarità del loro sviluppo. Si avvalgono, a questi fini, dell'opera di medici, psicologi e assistenti sociali e di tutti i mezzi diagnostici e terapeutici offerti dalla tecnica moderna. Le prestazioni dei centri sono effettuate gratuitamente sia in favore dei minori accompagnati dagli stessi familiari, sia di quelli segnalati da autorità scolastiche, ambulatori, convivenze, ecc.

Dall'inizio della loro attività a tutto il 1951 centri e consultori hanno diagnosticato circa 3.000 soggetti ed eseguito circa 6.000 visite.

III - Pronto soccorso dei minori in pericolo fisico o morale

L'Ente, a mezzo dei propri commissariati provinciali, raccoglie le segnalazioni che possono da ogni parte provenirgli e provvede ai necessari interventi di primo soccorso in favore dei fanciulli che per qualsiasi contingenza si trovino esposti al pericolo dell'abbandono materiale e morale. Detti interventi si concretano per lo più nel temporaneo ricovero del fanciullo in istituzioni convenzionate con l'Ente e nell'istruzione delle pratiche necessarie perchè l'organo o l'ente pubblico competente assuma l'incarico di assistere il minore.

Durante il 1951 l'Ente ha provveduto al temporaneo ricovero di 610 minori, dei quali 316 con rette a proprio totale carico: tali ricoveri sono stati effettuati in trenta diverse province. Il servizio di « pronto soccorso » è destinato a ulteriore sviluppo con l'entrata in vigore della convenzione con il Ministero dell'interno, che prevede l'assegnazione a tale scopo di 800 rette.

IV - Vigilanza sulle colonie estive

Il Ministero dell'interno ha delegato l'Ente a svolgere, a mezzo di ispezioni, la vigilanza sul funzionamento delle colonie estive, da chiunque organizzate, per quanto riguarda l'aspetto pedagogico e morale.

L'Ente infine si interessa della preparazione del personale di assistenza mediante l'organizzazione di corsi temporanei per le insegnanti distaccate, per assistenti di colonia ecc.

È pubblicata a cura dell'Ente la rivista mensile « Ragazzi d'Oggi » dedicata ai problemi pedagogici e assistenziali della gioventù.

ISTITUTO NAZIONALE DI BENEFICENZA « VITTORIO EMANUELE III »

Roma - Via XXIV Maggio, 11 - Tel. 65.864

Origine — Fondato nel 1907 dalla « Società ufficiali e pensionati di terra e di mare »; eretto in ente morale con R.D. 23 febbraio 1908.

Struttura ed organi — L'Opera è retta da un consiglio di amministrazione composto di sette membri: il presidente è nominato dal Presidente della Repubblica e gli altri sei consiglieri dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno.

Mezzi — L'Opera trae i mezzi necessari alla sua attività dalle rendite patrimoniali e dal gettito del contributo obbligatorio di L. 50 mensili versato dagli ufficiali in servizio attivo. Il bilancio di previsione del 1951 porta un movimento di L. 15 milioni in entrata e L. 12 milioni in uscita.

Scopi e attività — Assistenza a favore di ufficiali pensionati di tutte le forze armate della Repubblica e delle loro famiglie, nonchè delle vedove e delle orfane nubili maggiorenni degli ufficiali morti in servizio, mediante concessione di sussidi in denaro a carattere continuativo e ricovero nella Casa di riposo di San Remo capace di accogliere circa 50 persone. L'istituto eroga per i sussidi in denaro circa 5 milioni all'anno.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Le persone appartenenti alle suddette categorie possono ottenere l'assistenza mediante domanda in carta semplice diretta alla presidenza dell'Istituto e corredata dai documenti atti a comprovare le richieste condizioni di bisogno.

ISTITUTO NAZIONALE « UMBERTO E MARGHERITA DI SAVOIA »

Roma - Vicolo Doria, 5/A - Tel. 62.797

Origine — Fondato nel 1893 per solennizzare le nozze d'argento del Re Umberto I e Margherita di Savoia, fu eretto in ente morale con R.D. 20 settembre 1895. Umberto I donò all'istituzione un patrimonio di oltre un milione di lire. Con R.D. 24 settembre 1923 ne venne modificato lo statuto organico.

Struttura ed organi — L'Istituto è amministrato da un consiglio di undici membri nominati dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dall'Amministrazione provinciale e dal Comune di Roma, dall'ECA di Roma e dalla Camera di commercio.

Mezzi — Rendite del patrimonio ammontante nell'anteguerra a circa 6 milioni di lire. Il bilancio di previsione dell'anno 1951 porta un movimento complessivo di L. 8.932.668.

Scopi e attività — Assistere gli orfani di operai italiani morti per infortunio sul lavoro mirando ad ottenere che diventino anch'essi operai ed agricoltori e che siano allevati, educati ed istruiti nell'ambiente e nei modi propri della classe cui appartengono.

L'assistenza, che viene prestata fino al termine di sedici anni per i maschi e diciotto per le femmine, è effettuata mediante ricovero e mantenimento in idonei istituti (Istituto della Sacra Famiglia di Roma e Orfanotrofio Regina Margherita di Loreto) o a mezzo di sussidi alle famiglie. Attualmente però l'Istituto provvede solo all'assistenza mediante sussidi: in tal modo assiste 250 orfani con un sussidio variante dalle L. 100 alle L. 150 mensili, spedito semestralmente con assegno alle famiglie. Nel 1951 sono stati erogati complessivamente sussidi per 1 milione di lire.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza è concessa agli orfani che non abbiano superato il dodicesimo anno di età, purchè sia avanzata richiesta all'Istituto, entro l'anno solare dalla data dell'infortunio mortale del genitore, corredata dei documenti atti a comprovare le condizioni richieste. La sede dell'Istituto è aperta al pubblico dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni feriali.

OPERA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI

Sede amministrativa e funzionale: Perugia

Origine — L'Opera è stata riconosciuta giuridicamente come istituzione pubblica di assistenza con R.D. 21 luglio 1899.

Struttura ed organi — L'Opera è retta attualmente da un commissario straordinario che provvederà alla sua amministrazione fino alla costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto in corso di approvazione.

Mezzi — Rendite patrimoniali e proventi dei contributi obbligatori dovuti dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni nella misura del due per cento sullo stipendio e dei contributi facoltativi dei sanitari liberi esercenti nella misura minima di L. 2 mila annue. Per il 1950 il gettito dei contributi era previsto in 65 milioni di lire.

Scopi e attività — L'Opera ha lo scopo di provvedere all'assistenza dei figli e figlie minorenni legittimi o legittimati di medici chirurghi, veterinari e farmacisti contribuenti defunti.

A tale assistenza provvede:

a) con l'ammissione degli orfani e delle orfane nelle due sezioni del proprio convitto in Perugia;

b) col pagamento totale o parziale della retta, per gli orfani e per le orfane, in altri convitti e in altri istituti professionali, fuori di Perugia, quando circostanze speciali, debitamente constatate dal consiglio di amministrazione, dimostrino che il provvedimento è il più conveniente;

c) con l'assegnazione di borse di studio a coloro che possono iniziare o compiere i loro studi rimanendo presso la madre o presso altri parenti e non debbano, per mancanza di posto o per altre circostanze, essere ammessi in convitto; a coloro che, per ragioni di età o per condizioni di salute, siano stati licenziati dal convitto; a coloro i quali debbano essere dimessi dal convitto perchè in Perugia non esistono le scuole, che essi debbono frequentare;

d) con sussidi a coloro che, per causa di salute o di età, non possano essere mantenuti agli studi in convitto, ed a coloro, infine, che debbano essere avviati all'esercizio di arti o di mestieri, fuori di Perugia.

Il gettito dei contributi del 1950 consentiva l'estensione dell'assistenza a 843 orfani dei quali 124 ricoverati nel Convitto maschile di Perugia, 73 ricoverate nel Collegio femminile di Perugia e 646 beneficiati con borse di studio, sussidi e rette per ricovero in altri convitti.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Essere orfani di sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni, che al momento della loro morte figurino sempre in servizio o siano passati fra i contribuenti volontari, o di sanitari liberi esercenti che abbiano pagato regolarmente il contributo annuo fino all'epoca della loro morte.

OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI

Roma - Via Caroncini, 19 - Tel. 877.119

Origine — In seguito alle vicende belliche e al conseguente trattato di pace, diecine di migliaia di profughi giuliani e dalmati si trasferirono nel territorio italiano, perdendo in gran numero ogni risorsa economica. Per la loro assistenza sorse nel 1947 il Comitato nazionale per i rifugiati italiani che nel 1949 fu eretto in ente morale (D.P.R. 27 aprile 1949 n. 295), assumendo l'attuale denominazione.

Scopi — L'Opera ha lo scopo di curare la sistemazione definitiva al lavoro e negli alloggi dei profughi giuliani e dalmati e, in genere e, di prestare ai medesimi ogni opportuna forma di assistenza, nonchè di provvedere all'assistenza dei profughi minorenni, con particolare riguardo a quelli tuttora ricoverati in campi di profughi.

Struttura ed organi — L'Opera è una istituzione pubblica di assistenza soggetta alla disciplina stabilita con la L. 17 luglio 1890 n. 6972 e successive modifiche. È amministrata da un consiglio composto dal presidente e da sei membri, dei quali tre scelti tra esperti dei problemi inerenti alle finalità dell'Opera e tre designati dall'Associazione nazionale per la Venezia Giulia e Zara. Il presidente e i tre membri esperti sono nominati dal Prefetto di Roma.

L'organizzazione periferica è rappresentata da sezioni distaccate, istituite nei luoghi ove si registrano forti nuclei di profughi, come Brescia, Gorizia, Messina, Milano, Torino, Udine, Venezia. Una delegazione dell'Opera funziona inoltre a Trieste.

Mezzi — Contributi dello Stato per i programmi di costruzione alloggi: dal Ministero dei lavori pubblici, sul fondo per i senzatetto, sulla legge Tupini, sulla legge Aldisio, per complessive L. 866 milioni; dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Fondo lire UNRRA, particolarmente per la creazione del Villaggio giuliano, all'E-42, in Roma, L. 41 milioni; dalla pubblica beneficenza, specificatamente per il programma edilizio, 94.500.000; dal Ministero del tesoro, con legge 4 gennaio n. 6, L. 260 milioni.

Contributi per i finanziamenti per il reimpianto di attività di lavoro, già esistenti nei territori abbandonati: da privati e da enti vari 18 milioni; con L. 4 gennaio 1951 n. 6, dal Ministero del tesoro, L. 240 milioni. Con l'apporto della Cassa per l'artigianato, attraverso la quale vengono erogati finanziamenti, il totale degli stessi potrà essere portato a 350-400 milioni di lire.

Contributi per l'assistenza ai minori: dal Ministero dell'interno

per bambini delle scuole elementari, dal Ministero della pubblica istruzione per gli studenti delle scuole medie e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per i bambini predisposti a malattie tubercolari. Detti contributi sono dati sotto forma di rette di ricovero (corrisposte al giugno 1951 rette di Lire 180, 250 e 400 giornaliere per parte dei 610 ricoverati negli istituti dell'Opera). Il Ministero dell'interno e l'Amministrazione per gli aiuti internazionali concedono all'Opera contributi per le colonie estive. Dal 1947 al 1951 la pubblica beneficenza ha integrato l'aiuto governativo con L. 53.315.436 (particolarmente attivo il Madrinato italico che affianca moralmente e materialmente l'Opera occupandosi della raccolta di fondi per l'assistenza ai minori).

Attività assistenziali — L'attività dell'Opera, che è diretta a favorire la sistemazione al lavoro dei profughi, a procurare loro un alloggio, e ad assistere i profughi minorenni, si applica per ciascun indirizzo nelle seguenti forme:

La concessione di alloggi, attuata in armonia e con i contributi delle citate leggi, si concreta nelle cifre di 456 alloggi, già assegnati a Roma, Gorizia, Monfalcone, Grado, Gradisca, Porto Nogaro, Ronchi; di 262 alloggi in corso di costruzione a Gorizia, Udine, Monfalcone, Venezia, Brescia, La Spezia, Bergamo; di 450 alloggi che verranno prossimamente iniziati a: Firenze, Bologna, Venezia, Padova, Bari, Vicenza, Verona, Milano, Roma, Genova, Torino, Napoli, Varese; del prossimo inizio di uno speciale programma di 150 alloggi per Trieste; sono inoltre in programma altri 1.160 alloggi da attuare entro il 1953.

Sono compresi nei vari nuclei sopraelencati 513 alloggi messi a disposizione dall'UNRRA - CASAS. L'opera ha collaborato con la UNRRA - CASAS per l'ottenimento gratuito delle aree necessarie.

In totale 2.478 alloggi per la sistemazione di circa 10.000 unità.

Il problema delle abitazioni per i profughi è tuttavia ancora grave, dato che circa 15 mila profughi sono ancora alloggiati nei vari campi ed altrettanti in alloggi di fortuna, come scuole, baracche, ecc.

La sistemazione al lavoro è curata soprattutto mediante concessione di prestiti sul fondo istituito presso l'Istituto nazionale di credito per le casse di risparmio. Detti finanziamenti vengono effettuati tramite l'Istituto stesso, per l'impianto, da parte dei profughi, di attività artigiane e iniziative di lavoro in genere, da questi abbandonate nei territori lasciati. I prestiti, concessi a tasso modesto e in misura proporzionata al tipo dell'impresa e al numero dei profughi impiegati, sono estinguibili in un massimo di 5 anni.

Al 31 dicembre 1951 risultavano reimpiantate 34 iniziative di

lavoro con finanziamenti per un ammontare di L. 17.994.767, con fondi in genere e deliberati finanziamenti per L. 149.249.000, con i fondi di cui alla Legge 4 gennaio 1951 n. 6, per complessive 98 iniziative di lavoro, che impiegheranno altri 500 lavoratori.

Sempre a favore degli artigiani e delle altre iniziative di lavoro l'Opera si interessa per la fornitura di commesse di lavoro. Vi sono allo studio provvidenze per gli agricoltori, per gli specialisti già dipendenti dal Silurificio di Fiume e per altre particolari categorie.

Un apposito ufficio cura *l'assistenza ai minori* ricoverandoli nei propri istituti mediante convenzioni con i Ministeri della pubblica istruzione, dell'interno e con l'Alto Commissariato per la sanità e l'igiene e in altri 24 convitti dipendenti da varie istituzioni.

Nei collegi gestiti dall'Opera, l'Ente ricovera attualmente circa 500 giovani.

I convitti che l'Ente gestisce direttamente sono:

Casa della bambina giuliana e dalmata di Roma che assiste 200 bambine con scuola elementare e professionale governativa interna. Ha laboratori attrezzati per confezioni di maglieria, sartoria e ricamo, diretti da personale religioso specializzato.

Convitto « Fabio Filzi » di Gorizia. Accoglie 135 giovani avviati agli studi classici e tecnici. Questo Istituto, già esistente a Pisino di Istria, nella Venezia Giulia, è stato ricostituito dall'Opera nella Madre Patria.

Convitto - scuola arti e mestieri « N. Sauro » di Grado. Dotato di proprie officine per l'apprendistato, mediante corsi interni che affiancano la scuola governativa, accoglie 100 giovani.

Casa del bambino giuliano e dalmata di Merletto di Graglia (Vercelli). L'Istituto assiste 80 ragazzi; è dotato di scuola elementare governativa interna.

Il problema dei piccoli profughi colpiti dai disagi e dalle privazioni è stato affrontato dall'Opera attraverso due preventori antitubercolari creati sul modello dei più progrediti istituti similari svizzeri: sorgono a 1,200 metri nella conca di Sappada di Cadore.

Il Preventorio « Venezia Giulia » accoglie 60 bambine, mentre il *«Dalmazia »* assiste 60 maschietti, dai 4 ai 12 anni di età. I ricovenati frequentano la scuola interna parificata. Le pratiche terapeutiche normali sono completate dal sistema speciale di vita dei ricoverati, dagli sports invernali praticati sotto la guida di esperti professionisti, dall'elioterapia, oltre che da supernutrizione.

Ogni anno, durante la stagione estiva, con il contributo del Ministero dell'interno, l'Opera organizza una diecina di colonie estive al monte o al mare, in varie regioni d'Italia. In queste accoglie bambine e bambini in più turni di assistenza, in base ad un piano nazionale preventivamente studiato. Dal 1947 al 1952, l'Ente ha assistito un totale di 25.228 minori, per complessive 964.309 presenze.

Le istituzioni che l'Ente gestisce o annualmente organizza, hanno lo scopo precipuo, oltre ai normali fini pedagogici ed assistenziali, di raccogliere in appositi istituti i figli dei profughi giuliani e dalmati, per dare continuità alle tradizioni nazionali ed ai sentimenti di amor patrio, che hanno indotto questa gente ad abbandonare case e averi per rimanere italiani.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Gli alloggi sono concessi soltanto ai profughi che già esplicano un'attività retribuita di lavoro, dando la precedenza a quelli che vivono nei campi profughi e in condizioni disagiate di alloggio.

Per l'assistenza al lavoro l'Opera esamina caso per caso, su richiesta dell'interessato, l'opportunità e la possibilità della concessione dei prestiti.

I minori sono ricoverati per concorso previa promulgazione di bandi che sono curati dall'Opera per i ragazzi che devono iniziare e completare l'istruzione elementare e dal Ministero della pubblica istruzione per l'istruzione media o professionale. I concorsi sono annuali. I titoli richiesti sono: la qualifica di profugo (accertata mediante il certificato d'opzione dei genitori, o il passaporto o i documenti comprovanti la qualifica di profugo rilasciati dalle prefetture, ecc.), titolo di studio, certificato medico, certificato di nascita. Sono preferiti i ragazzi orfani, quelli che risiedono nei campi profughi, quelli che versano in condizioni di particolare bisogno. L'ammissione ai preventori avviene su interessamento dell'Opera e delle sezioni distaccate, o di qualsiasi altro ente assistenziale giuliano, previo accordo con i competenti consorzi provinciali antitubercolari, che decidono sulla necessità del ricovero preventoriale.

UNIONE ITALIANA DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA
U.I.A.I.

Roma - Via Arenula, presso Ministero di grazia e giustizia - Tel. 565.424

Origine — Fondata nel 1923 con il vasto compito di proteggere e assistere l'infanzia in tutto il territorio nazionale, fu eretta in ente morale con R.D. 25 gennaio 1925 n. 127. Dopo l'istituzione dell'Opera

nazionale maternità ed infanzia, che ne assorbì gran parte dei compiti, l'Unione limitò la sua attività all'assistenza morale e giuridica dei minori. L'originaria organizzazione periferica fu adattata alle nuove ristrette finalità dell'Ente, con la creazione, presso i maggiori uffici giudiziari, di speciali comitati, detti « Centri di tutela minorile », presieduti da magistrati e composti dai rappresentanti di enti assistenziali, da avvocati, medici, insegnanti ed altri liberi professionisti, ed infine da liberi cittadini, di ambo i sessi, particolarmente distintisi per il loro interessamento a favore dell'infanzia. A detti centri fu affidato il compito di svolgere localmente l'attività assistenziale dell'unione.

Stuttura ed organi — L'Unione è amministrata da un consiglio di quindici membri, eletti dall'assemblea generale dei soci. Il consiglio nomina nel proprio seno il presidente.

Mezzi — Oltre alle modeste rendite del patrimonio in titoli di Stato, l'Unione trae i mezzi di vita dalle quote sociali ordinarie e sostenitrici, da eventuali oblazioni, e specialmente dall'attività disinteressata dei soci.

Scopi e attività — Assistenza morale e giuridica di minori di ambo i sessi in tutto il territorio nazionale; studio dei problemi minorili ed azione di solidarietà internazionale per il miglioramento delle condizioni dell'infanzia.

Alle finalità assistenziali l'Unione provvede a mezzo dei centri di tutela minorile, attualmente in numero di oltre 300, i quali svolgono la loro azione di assistenza morale e giuridica in ogni possibile forma e a favore di qualsiasi caso di bisogno. Essi infatti si adoperano per ottenere il ricovero dei minori abbandonati in istituti di rieducazione e di istruzione e dei minori traviati o inclini al traviamento in istituti di rieducazione; per collocare i fanciulli bisognosi di assistenza morale e materiale presso famiglie di indiscussa moralità, agevolando le pratiche per l'affiliazione; per procurare ai minori imputati dinanzi ai tribunali per i minorenni l'assistenza legale gratuita; per il collocamento al lavoro dei minori oziosi; per l'allontanamento dei minori dagli ambienti immorali, ecc. Inoltre assistono i minori nelle pratiche di volontaria giurisdizione, compongono situazioni familiari, sorvegliano a mezzo dei loro patroni la condotta dei minori che danno motivo a richiami, e, in caso di necessità, provvedono anche a forme di assistenza materiale con sussidi in danaro, in alimenti, in vestiario. Negli anni 1947, 1948, 1949, 1950 i minori assistiti nelle varie forme dai centri di tutela minorile sono stati rispettivamente: 10.000, 10.567, 9.555, 11.432.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Poichè l'Unione interviene, come si è detto, sotto svariate forme di assistenza, non si possono stabilire in termini astratti e generici le condizioni in cui l'Ente svolge la sua opera. Per lo più l'assistenza è prestata dalla Unione attraverso i centri di tutela minorile, che direttamente ricercano i casi particolari di assistenza. Ciò non toglie che anche il singolo possa rivolgersi in caso di necessità alla sede centrale della Unione.

CAPITOLO V

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE

ASSOCIAZIONI CONTROLLATE DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI A.N.C.R.

Roma - Piazza Grazioli, 5 - Tel. 65.162

Origine — Fondata nel 1919 ad opera di ex combattenti della guerra 1915-18, è stata eretta in ente morale con D. L. 24 giugno 1923, n. 1371. Con D.P.R. 24 giugno 1949 è stato approvato il nuovo statuto ispirato ai principî democratici.

Scopi — L'Associazione ha per fine la rappresentanza degli interessi morali e materiali degli ex combattenti e dei reduci di tutte le guerre; tale rappresentanza a norma del R. D. 19 aprile 1923, numero 850, è riconosciuta esclusivamente dall'Associazione stessa.

L'Associazione si propone inoltre « l'attuazione di ogni forma di assistenza che possa aiutare gli associati a superare le difficoltà della vita ».

Struttura ed organi — L'Associazione è costituita dai soci tesserati in numero di circa 1.000.000. Organi centrali sono: l'assemblea nazionale, il congresso nazionale che nomina il presidente, il consiglio direttivo centrale. Organi periferici sono: le federazioni provinciali istituite in tutti i capoluoghi di provincia e le sezioni comunali, in numero di 8.500.

Mezzi — Quote associative (L. 120 annue per associato); contributo annuo del Ministero del tesoro concesso tramite la Presidenza

del Consiglio dei ministri (1); contributo annuo dell'Opera nazionale combattenti; eventuali donazioni e sovvenzioni di enti e di privati e i proventi di iniziative varie.

Attività assistenziali — Nel quadro delle attività svolte per la tutela degli interessi della categoria rappresentata, l'assistenza è costituita principalmente dalle seguenti prestazioni: erogazione di sussidi in denaro a ex combattenti e alle loro famiglie in casi di particolare necessità; distribuzioni straordinarie di pacchi vestiario e pacchi viveri; organizzazione di colonie estive per i figli degli associati; organizzazione e gestione di ambulatori per l'assistenza sanitaria agli iscritti; istituzione di corsi di addestramento professionale con il contributo del Ministero del lavoro.

Una attività di particolare rilievo è svolta dal Comitato femminile di assistenza in favore dei figli e degli orfani di ex combattenti. In base ad apposita convenzione il Ministero dell'interno provvede al pagamento delle rette di ricovero per un cospicuo numero di minori (1.582 nel 1949 e 1.587 nel 1950): il ricovero è autorizzato, su domanda presentata tramite le federazioni provinciali dell'Associazione, da una commissione ministeriale di cui fanno parte le rappresentanze del Comitato femminile di assistenza.

Il Comitato femminile di assistenza promuove la costituzione di un gruppo di « padrini » e « madrine » i quali per ogni bambino ricoverato versano la somma di L. 500 mensili, che viene impiegata nell'acquisto di indumenti, medicine, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE EX INTERNATI A.N.E.I.

Roma - Via Giovanni Lanza, 200 - Tel. 45.295

Origine — Costituita in Torino con atto notarile del 3 giugno 1945, per iniziativa di un gruppo di internati. Dato il rapido sviluppo, nelle province settentrionali prima e poi anche in quelle centro-meridionali, il Congresso nazionale decise nel 1946 il trasferimento della presidenza nazionale da Torino a Roma. In data 2 aprile 1948, con decreto del Presidente della Repubblica n. 403, l'Associazione è

(1) Erogato sul capitolo di L. 800.000.000 destinato anche all'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e all'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra.

stata eretta in ente morale e posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Scopi — L'Associazione ha per scopo l'assistenza morale e materiale di tutti coloro che, civili o militari, furono internati in Germania o in zone controllate dalle autorità tedesche dopo l'8 settembre 1943 ad opera delle stesse autorità tedesche o fasciste, e non aderirono volontariamente ad alcuna forma di collaborazione.

Struttura ed organi — L'Associazione si compone di tutti coloro che siano in grado di documentare l'avvenuto internamento in Germania o altrove ad opera delle autorità tedesche o fasciste, dopo l'8 settembre 1943, e abbiano aderito al sodalizio. Attualmente conta circa 40 mila iscritti.

Organi direttivo-amministrativi centrali sono il presidente nazionale e il consiglio direttivo nazionale; organi periferici i consigli provinciali e i consigli di sezione. La sezione può essere costituita in ogni comune o gruppo o frazioni di comuni purchè conti almeno 30 aderenti.

Mezzi — Quote sociali di cui il 70% va alle sezioni, il 20% al consiglio provinciale e il 10% al consiglio direttivo centrale; contributi eventuali di enti o privati; proventi di iniziative varie. Il movimento del bilancio consuntivo del 1951 è stato di L. 5.297.151 in entrata e di L. 5.291.923 in uscita, delle quali L. 986.440 per assistenza (1).

Attività assistenziali — L'Associazione, oltre alla cura degli interessi generali della categoria rappresentata e all'interessamento per le soluzioni dei relativi problemi, svolge, attraverso le iniziative delle singole sezioni, opera di assistenza concreta mediante distribuzione di alimenti, vestiario, medicinali, sussidi; mediante espletamento di pratiche per il soggiorno in luoghi di cura dei soci affetti da tbc, mediante interessamento per il ricovero degli orfani in istituti di educazione ed istruzione, collocamento di bambini in colonie estive e rimpatrio gratuito di salme dalla Germania.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Le modalità per la concessione dell'assistenza sono determinate di volta in volta dai consigli delle sezioni in relazione alle disponibilità di mezzi, all'urgenza e alle circostanze del caso di bisogno. Condizioni, comunque, richieste sono lo stato di indigenza e l'appartenenza alla categoria

(1) I dati riportati si riferiscono al bilancio della sola presidenza nazionale, avendo le federazioni e le sezioni bilanci autonomi.

degli ex internati o dei parenti prossimi di caduti nei campi d'internamento, i quali sono iscritti alla Associazione « honoris causa ». Per gli internati l'iscrizione comporta il pagamento della quota annuale di L. 130.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI IN GUERRA

Roma - Lungotevere Castello, 2 - Tel. 50.542

Origine — L'Associazione, sorta nel lontano 1917, ancor prima della sua erezione in ente morale, avvenuta con R. D. 7 febbraio 1924, n. 230, ebbe riconosciuta dal R. D. 19 aprile 1923 n. 850, la rappresentanza esclusiva degli interessi materiali e morali delle famiglie dei caduti in guerra. Lo statuto vigente è stato approvato con D.P.R. 18 aprile 1951.

L'Associazione, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri in forza del citato decreto 19 aprile 1923, conta oggi circa 317 mila iscritti.

Scopi — L'Associazione, oltre a finalità d'indole morale, quale la valorizzazione del sacrificio dei caduti per la Patria, persegue veri e propri scopi assistenziali in quanto ha il compito di « promuovere e attuare le iniziative e le provvidenze intese ad elevare le condizioni morali e materiali delle famiglie dei caduti e di interessarsi in particolar modo alla costituzione e al funzionamento di case di riposo per i soci che ne abbiano bisogno ».

Struttura ed organi. — L'Associazione si compone di soci effettivi, aderenti e benemeriti:

a) sono soci effettivi i genitori, le vedove dei militari caduti, i loro figli maggiorenni e quelli minorenni a mezzo del rappresentante legale, nonchè i loro ascendenti, le sorelle e i fratelli, quando nel sodalizio siano i soli rappresentanti del caduto;

b) sono soci aderenti gli ascendenti, le sorelle e i fratelli di caduti, quando nel sodalizio vi siano altri rappresentanti del caduto;

c) sono soci benemeriti le persone e gli enti che con importante contributo di azione, di propaganda e con notevoli offerte, hanno reso segnalati servizi al sodalizio.

Sono considerati caduti in guerra i militari, i militarizzati e i partigiani appartenenti a formazioni riconosciute che sono morti in azioni di guerra o in seguito a ferite, lesioni o malattie riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, nonchè i dispersi in guerra.

L'Associazione accoglie e tutela anche i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra o dell'internamento o della lotta di liberazione.

L'Associazione esplica i suoi compiti per mezzo del comitato centrale, dei comitati provinciali funzionanti in ogni capoluogo di provincia e delle sezioni costituite nei comuni o frazioni di essi. I componenti di detti organi sono eletti rispettivamente dal consiglio nazionale, dai consigli provinciali e dalle assemblee sezionali dei soci.

Mezzi — Quote sociali, ricavato da spettacoli, conferenze ed altre iniziative, contributo annuo del Ministero del tesoro, concesso tramite la Presidenza del Consiglio, sovvenzioni eventuali di enti pubblici o privati. Il movimento del bilancio 1951 era di L. 253.987.678 in entrata, di cui 250 milioni come contributo governativo, e di altrettante in uscita, delle quali L. 184.500.000 per spese di assistenza.

Attività assistenziali — La limitata disponibilità di mezzi finanziari consente all'Associazione di realizzare solo parzialmente il piano di provvidenze alla cui attuazione mira. Ugualmente notevoli sono tuttavia le attività svolte, tra le quali si ricordano: l'azione di interessamento presso gli organi governativi per il collocamento dei familiari dei caduti nonchè per la tutela degli interessi e la rivendicazione dei diritti loro spettanti; l'istituzione e la gestione di case di riposo tra cui già funzionano quelle di Bordighera, di Venezia e di Bologna, quest'ultima in corso di trasformazione a carattere nazionale. È istituenda una casa di riposo a Palermo. A Vendrogno, in provincia di Como, esiste una casa di riposo a tipo colonia estiva montana. Nella casa di riposo di Bordighera e in quella di Vendrogno vengono assistiti a turno, con facilitazioni di pagamento e per un temporaneo soggiorno i soci più bisognosi. L'ospitalità delle altre case è a carattere permanente.

In rapporto alla disponibilità dei mezzi finanziari l'Associazione assicura ai soci l'assistenza sanitaria mediante distribuzione di medicinali e prestazioni medico-ambulatoriali.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Pur non essendo requisito indispensabile, è titolo valido, per ottenere l'interessamento e le prestazioni dell'Associazione, l'iscrizione ad essa. L'iscrizione va richiesta alla sezione locale con domanda scritta, corredata dal certificato di morte del caduto, o dal modello 10 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, e dai certificati anagrafici dai quali risulti la relazione di parentela con il caduto in guerra.

La quota annua per i soci effettivi e per i soci aderenti è di lire cinquanta.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE ITALIANE DEI MARTIRI CADUTI PER LA LIBERTÀ DELLA PATRIA

Roma - Via Montecatini, 11 - Tel. 681.114

Origine — Sorta nel luglio 1944 sull'originario nucleo promotore di una associazione tra i familiari dei martiri delle Fosse Ardeatine, è stata riconosciuta giuridicamente con D. P. R. 18 aprile 1951 n. 492. Il numero attuale dei soci è di 3.950. L'Associazione è posta sotto la sorveglianza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Scopi — L'Associazione intende non soltanto mantenere viva la memoria del sacrificio dei caduti, ma « dar luogo ad ogni forma di assistenza a favore delle famiglie dei martiri bisognose, sia mediante sovvenzioni, sia mediante altre provvidenze, come l'ottenimento ed il miglioramento delle pensioni di guerra, la concessione delle ricompense al valore, la protezione degli orfani, il loro collocamento in istituti di educazione ed istruzione, ecc. ».

Struttura ed organi — Fanno parte dell'Associazione i familiari di coloro che dall'8 settembre 1943 cospirarono, combatterono e caddero nella lotta per la liberazione della Patria. Organo sovrano dell'Associazione è il congresso; organo esecutivo e diretta emanazione del congresso è il comitato centrale con sede in Roma. Organi periferici sono i comitati regionali, attualmente costituiti a Verona per il Veneto, a Genova per la Liguria, a Firenze per la Toscana, ad Ascoli Piceno per le Marche, a Roma per il Lazio, a Chieti per l'Abruzzo e Molise, a Siracusa per la Sicilia; sono composti da rappresentanti dei soci, eletti in numero di un rappresentante ogni 50 martiri.

Mezzi — Rendite del patrimonio sociale in titoli di Stato; quote associative, contributi straordinari dello Stato, concessi sul bilancio del Ministero del tesoro; contributi ed elargizioni volontari di enti e privati. Con legge 29 giugno 1951 n. 532 è stato concesso un contributo straordinario di L. 2.000.000.

Attività assistenziali — L'Associazione, resasi tra l'altro promotrice della sistemazione delle Fosse Ardeatine, realizzata dal Ministero dei lavori pubblici in base al progetto presentato dalla Associazione stessa, rivolge la propria attività assistenziale in favore dei soci bisognosi. Tale attività si concreta nella concessione di sussidi in denaro, erogati dal 1947 ad oggi per complessive L. 700.000, nella distribuzione di pacchi vestiario e pacchi viveri, confezionati con prodotti ottenuti a titolo gratuito da ogni possibile fonte, nello svolgimento per conto dei soci di pratiche di pensioni, risarcimento

danni di guerra, ricovero orfani ecc., nel collocamento al lavoro dei soci disoccupati, nella costituzione di cooperative edilizie, di cui una a Roma e un'altra a Chieti, che hanno iniziato i lavori di costruzione.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Le forme di assistenza suddette sono concesse ai soci in condizioni di bisogno, tramite i comitati regionali.

Per l'iscrizione al sodalizio occorre presentare domanda corredata dai documenti comprovanti il vincolo di parentela con un caduto per la libertà. La quota associativa annua è di L. 100.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI CIVILI

Roma - Piazza S. Francesco d'Assisi, 91 - Tel. 585.726

Origine — Costituita con atto notarile del 18 febbraio 1948, per iniziativa di un gruppo di mutilati civili e riconosciuta giuridicamente con decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1951 numero 273.

Scopi — L'Associazione persegue fini di protezione morale e materiale dei rappresentanti ed in particolare si propone di intervenire, secondo le possibilità di bilancio, verso tutte le necessità degli associati, con forme di assistenza ortopedica, sanitaria, legale, amministrativa, finanziaria e morale.

Struttura ed organi — Possono divenire soci effettivi dell'Associazione i mutilati maggiorenni per causa civile, con esclusione di quelli per causa di guerra o di lavoro. Possono divenire soci aderenti i mutilati che non hanno compiuto il 21° anno di età, e soci benemeriti le persone fisiche e giuridiche che versino uno speciale contributo; attualmente conta circa 1.200 soci. È retta da un consiglio direttivo i cui membri sono eletti dall'assemblea generale dei soci che è l'organo sovrano dell'Associazione. Organi periferici dell'Associazione sono le delegazioni, attualmente in numero di undici nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Toscana, Emilia, Puglie.

Mezzi — Quote sociali, oblazioni volontarie, il ricavato di iniziative varie per la raccolta di fondi. Nel 1951 ha avuto un contributo di L. 4.000.000 dal Ministero degli interni e di L. 1.000.000 dall'AAI sui fondi UNAC. (United Nations Appeal for Children's).

Attività assistenziali — L'opera assistenziale dell'Associazione

tuttora in fase di sviluppo, si concreta principalmente nell'assistenza protetica, nella fornitura di apparecchi ortopedici, e nella concessione di sussidi ai soci più bisognosi. Nel 1950 sono stati forniti gratuitamente 40 apparecchi ortopedici con una spesa di L. 280 mila, ed è stata erogata la somma di L. 186.150 per sussidi ed assistenze varie.

Nel 1951 l'Associazione ha acquistato un macchinario per l'officina ortopedica del costo di circa 4 milioni di lire. L'erogazione di sussidi e apparecchi protetici ha raggiunto la cifra di 450 mila lire. L'Associazione ha inoltre prestato il suo interessamento per il ricovero dei minori mutilati.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza è concessa nei limiti delle possibilità finanziarie del sodalizio, ai soci in particolari condizioni di bisogno.

L'iscrizione è concessa alle persone che comprovino di trovarsi nelle condizioni specificate dallo Statuto; la quota associativa annua è stabilita in L. 300, mentre per i minori l'iscrizione è gratuita.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA

Roma - Piazza Adriana, 3 - Tel. 51.421

Origine — L'Associazione, costituita in Milano nel 1917, ottenne il riconoscimento prefettizio con decreto del 25 giugno 1919. Il R. D. 19 aprile 1923 n. 850 le attribuì la rappresentanza esclusiva degli interessi materiali e morali dei minorati di guerra. Fu eretta in ente morale con il R. D. 16 dicembre 1929 n. 2162, che fissò la sede sociale in Roma. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1950 n. 2444 ha approvato il nuovo statuto, deliberato dal Congresso nazionale di Palermo in base ai rinnovati principî democratici.

L'Associazione è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Scopi — L'Associazione si propone di tutelare gli interessi morali e materiali dei mutilati di guerra e di svolgere in ogni campo, a loro favore, ogni possibile opera di assistenza e di aiuto sia direttamente, sia intervenendo presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti e degli interessi dei propri aderenti.

Struttura ed organi — L'Associazione si compone di soci effettivi e soci d'onore. Sono ammessi a soci effettivi: i mutilati ed invalidi di guerra delle prime otto categorie di pensione che abbiano

rivestito la qualità di combattente o di partigiano combattente, anche se non siano in godimento della pensione per averne fatta rinuncia; i minorati per ferita con assegno temporaneo, anche se scaduto; i mutilati di guerra, non in godimento di pensione o di assegno, insigniti del distintivo d'onore e gli altri minorati che, durante il servizio militare per causa di guerra, hanno acquistato il diritto alla pensione di guerra.

Organo supremo dell'Associazione è il congresso nazionale che provvede alla nomina dei componenti del comitato centrale, organo direttivo ed amministrativo del sodalizio. Il comitato centrale provvede alla nomina del presidente e degli altri otto membri della commissione esecutiva, suo organo delegato. Territorialmente l'Associazione è organizzata in delegazioni regionali, in sezioni provinciali e sottosezioni, delle quali fanno parte i soci effettivi secondo le rispettive residenze. I comitati regionali provvedono al collegamento delle sezioni.

L'iscrizione all'Associazione è concessa su domanda da indirizzare alla sezione locale, corredata dei documenti comprovanti l'appartenenza ad una delle categorie ammesse a soci effettivi. La quota associativa annua è di L. 150.

Mezzi — Rendite patrimoniali; quote associative, il cui gettito è ripartito tra comitato centrale e sezioni; contributo obbligatorio sulle pensioni e assegni di guerra, fissato in L. 50 mensili dalla L. 18 aprile 1951, n. 295, e ripartito tra comitato centrale e sezioni nella rispettiva misura del 20 % e dell'80 %; contributi dello Stato (1), dell'ente Casa màdre mutilati, dell'Opera nazionale invalidi di guerra e dell'Opera nazionale combattenti, oltre un contributo di L. 15.000.000 per i servizi di assistenza, di avviamento alla rieducazione di collocamento dei mutilati ed invalidi, corrisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il movimento del bilancio preventivo 1951 porta L. 258.800.000 in entrata e altrettante in uscita, di cui L. 174.250.000 per spese assistenziali.

Attività assistenziali — L'assistenza e la tutela degli associati è esplicata mediante: 1) rapporti con l'Opera nazionale invalidi di guerra per quanto riflette il collocamento, l'assistenza sociale in genere, il servizio sanitario ed il servizio protetico; 2) tutela dei diritti, derivanti al minorato di guerra per questa sua qualifica in base alla legislazione vigente, presso le amministrazioni pubbliche o i privati

(1) La Presidenza del Consiglio dei ministri eroga (1951-52) la somma di L. 800.000.000 fra tre associazioni combattentistiche. V. voce relativa.

datori di lavoro; 3) rapporti con gli organi governativi e con le organizzazioni sindacali per tutto ciò che concerne il collocamento e l'assistenza dei minorati di guerra; 4) concessione di sussidi ai singoli su segnalazione delle sezioni. Le attività assistenziali, svolte dal comitato centrale in favore della generalità dei rappresentanti, vengono effettuate in favore dei singoli associati dalle sezioni locali. Queste, godendo di larga autonomia amministrativa, possono integrare le normali attività dell'Associazione con particolari iniziative assistenziali, varianti naturalmente da sezione a sezione.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'attività di protezione e di assistenza è prestata dall'Associazione non soltanto ai soci regolarmente iscritti, ma anche ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o di assegno di guerra che non possono essere iscritti per difetto della qualità di combattente.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA A.N.P.I.

Roma - Via Savoia, 13 - Tel. 841.880

Origine — Sorta a Milano ad opera di un gruppo di partigiani promossa dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ed eretta in ente morale con D. Lgt. 5 aprile 1945 n. 224. L'Associazione è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Scopi — L'Associazione, in base allo statuto approvato dal 1° Congresso della Resistenza, ha lo scopo di riunire in un'unica associazione tutti gli italiani che hanno partecipato con azione diretta e personale alla guerra contro il nazi-fascismo in Italia e all'estero, glorificare i caduti della guerra di liberazione e perpetuarne la memoria, affermare il diritto dei partigiani a partecipare attivamente alla ricostruzione del Paese, creare adeguate forme di assistenza allo scopo di recare aiuto morale e materiale ai soci ed alle famiglie dei caduti nella lotta di liberazione.

Mezzi — L'Associazione trae i mezzi finanziari dal tesseramento dei soci, dalle quote sociali mensili, che variano da un minimo di L. 20 ad un massimo di L. 100, dalle quote dei soci sostenitori, dai contributi straordinari di altri enti. Nel 1951 ha ottenuto un contributo governativo per circa L. 8.000.000.

Struttura ed organi — L'Associazione è composta dai soci onorari di diritto, che sono rappresentati dal loro più prossimo con-

giunto, dai soci ordinari e dai soci sostenitori; attualmente conta 350.000 iscritti. Organi nazionali sono il congresso nazionale, il comitato nazionale ed il presidente, che ha la rappresentanza legale dell'associazione; organi periferici sono le sezioni provinciali e le sezioni comunali.

Attività assistenziali — L'assistenza è diretta a tutti gli appartenenti alla Associazione ed ai non iscritti purchè provino la loro qualità di partigiani, ed è attuata mediante l'erogazione di sussidi in danaro - spesa media annuale L. 1.500.000 con 700/800 assistiti, l'istituzione di scuole: « Convitti della Rinascita ». Ve ne sono a Venezia, Milano, Novara, Genova, Reggio Emilia e Torino, con una disponibilità di 1.200 posti: presso queste scuole, che hanno corsi regolari simili agli ordini delle scuole governative, vengono accolti ed istruiti reduci, ex combattenti, figli di partigiani. L'età minima e massima per l'ammissione è fissata rispettivamente nei 6 e nei 18 anni per i convitti per minori e nei 18 e 30 anni per i convitti per adulti. La scuola-convitto di Novara ha dei corsi di riqualificazione per mutilati ed invalidi. La massima attività assistenziale dell'Associazione è l'assistenza legale: circa 1.500 pratiche all'anno vengono evase, di cui il 90% con esito favorevole. L'assistenza, soprattutto in questo campo, è stata estesa recentemente anche all'estero, limitatamente alla Francia.

L'assistenza legale, oltre al disbrigo di pratiche per pensioni, qualifiche partigiane, gradi partigiani, ricorsi alla Corte dei conti per pensioni, viene esplicata attraverso la difesa di partigiani ingiustamente incriminati per fatti compiuti durante la guerra di Liberazione.

Dove l'associazione non può arrivare con i mezzi a propria disposizione per attuare il programma assistenziale che si è proposta, si serve dell'ECA, della prefettura, e di altri enti, segnalando quei casi che si presentano di estremo bisogno materiale e morale.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Ogni socio ha diritto a godere di tutti i servizi assistenziali che l'associazione organizzi sia direttamente che a mezzo degli Enti creati a tali scopi.

Per richiedere l'assistenza nei convitti-scuola il socio deve fare domanda ed allegare lo stato di famiglia vidimato dall'Ufficio delle imposte, il certificato di povertà, ed il certificato che lo qualifica partigiano o patriota.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE REDUCI DALLA PRIGIONIA DALL'INTERNAMENTO E DALLA GUERRA DI LIBERAZIONE A.N.R.P.

Roma - Via Nizza, 56 - Tel. 81.934

Origine — L'Associazione sorse nel 1944 come Comitato nazionale reduci della prigionia e nel marzo del 1946 si è trasformata in Associazione nazionale reduci per assumere infine, nel gennaio 1948, la struttura e la denominazione attuali.

Scopi — L'Associazione si propone di mantenere in vita la memoria dei caduti per la salvezza della Patria e tributare loro le dovute onoranze, di conservare il patrimonio morale che i reduci hanno acquisito, mantenendo fra essi i vincoli di fraterna solidarietà, di tutelare gli interessi morali e materiali dei soci e di dare assistenza agli stessi per falicitarne il ritorno alla vita civile.

Struttura ed organi. — L'Associazione si compone di soci onorari e soci ordinari. Possono appartenere alla prima categoria: *a*) i militari e militarizzati che siano stati catturati sui vari fronti fino all'8 settembre 1943); *b*) i militari e militarizzati che a seguito degli eventi dell'8 settembre 1943 siano stati catturati dalle forze del Tripartito e deportati nei territori germanici e giapponesi; *c*) i militari e militarizzati che siano stati internati nel territorio degli Stati neutrali e quelli che siano stati sbandati in Francia o nei Balcani e quelli che abbiano cooperato con le forze delle Nazioni Unite; *d*) coloro che per motivi patriottici o politici siano stati deportati in Germania, ecc.

L'organizzazione è articolata attraverso le sezioni, che possono essere costituite in ogni comune purchè raccolgano un minimo di 25 soci, le Federazioni provinciali e il consiglio direttivo centrale. Organo sovrano dell'ANRP è il congresso nazionale, formato dai delegati delle Federazioni provinciali. Nel 1949 l'ANRP contava circa 350.000 iscritti suddivisi in 1852 sezioni.

Mezzi — L'Associazione dispone delle quote associative, dei contributi volontari dei soci e di eventuali lasciti e donazioni.

Attività assistenziali — L'Associazione cura la facilitazione del collocamento al lavoro dei reduci e le loro rivendicazioni (assunzione e riassunzione obbligatoria dei medesimi nelle aziende private, la riscossione delle competenze economiche ad essi spettanti, le pratiche per pensioni, ecc). Provvede al funzionamento di ambulatori, alla istituzione di corsi di avviamento professionale per reduci disoccupati, alla erogazione di sussidi nei casi di eccezionale bisogno, ecc.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA

Roma - Lungotevere Anguillara, 9 - Tel. 586.048

Origine — Sorta nel 1943 fu eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947 n. 472. È sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Scopi — L'Associazione si propone i seguenti fini: 1) tenere vivo negli italiani il sentimento di solidarietà verso i mutilati e le famiglie dei caduti civili per fatti di guerra; 2) promuovere, favorire ed attuare con tutti i mezzi possibili le iniziative e le provvidenze intese ad alleviarne ed elevarne le condizioni morali e materiali; 3) rivolgere particolari cure ai mutilati ed invalidi nonchè agli orfani civili di guerra ed agli associati maggiormente bisognosi, operando in concorso con l'Opera nazionale invalidi di guerra, con l'Opera nazionale orfani di guerra e con le altre opere ed enti che possono integrare l'attività dell'Associazione.

Struttura ed organi — L'Associazione, in base allo statuto approvato con il provvedimento di erezione in ente morale, ha la rappresentanza esclusiva degli interessi materiali e morali dei mutilati e invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatti di guerra. Essa si compone di soci effettivi (mutilati ed invalidi che abbiano conseguito assegni o pensioni di guerra, o coniuge del caduto per fatti di guerra, o in mancanza del coniuge, l'orfano, il genitore, il fratello o sorella), di soci aggregati (gli altri congiunti del caduto, all'infuori della persona che già ne ha la rappresentanza nel sodalizio) e di soci onorari. Attualmente conta 200.000 iscritti.

Organi dell'Associazione sono il congresso nazionale e le assemblee provinciali che eleggono rispettivamente il presidente nazionale e il consiglio nazionale, i presidenti provinciali e i consigli provinciali.

L'organizzazione amministrativa consta di: presidenza nazionale con sede in Roma; sezioni provinciali con sede nei capoluoghi di provincia; sottosezioni in località non capoluogo di provincia o in quei capoluoghi di provincia, ove l'esiguo numero delle vittime civili di guerra non giustifichi la costituzione di sezioni provinciali.

Mezzi — Quote associative, eventuali oblazioni e contributi di enti e di privati, contributi straordinari dello Stato. Nel 1947 è stato concesso dallo Stato un contributo di 30 milioni di lire.

Attività assistenziali — L'Associazione svolge a favore delle vittime civili di guerra sia associati che non associati tutte le forme di assistenza che vengono prestate ai propri associati rispettivamente

dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra, in quanto la sua attività si rivolge a tutti i civili minorati e a tutti i congiunti di caduti civili, che, per le corrispondenti categorie militari, sono assistiti dalle due associazioni su indicate.

L'Associazione svolge un'azione di tutela generale degli interessi dei rappresentanti, azione che si concreta particolarmente nel proponimento di disposizioni legislative e ministeriali a favore delle vittime civili, tra le quali fondamentali sono il D. L. n. 800 del 24 luglio 1947 per l'estensione delle disposizioni riguardanti l'ordine di preferenza nei concorsi per gli impieghi statali; il D. L. 2 marzo 1948, n. 135, per l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei civili caduti per fatti di guerra dei benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni ai mutilati ed invalidi di guerra e ai congiunti dei caduti di guerra; la inclusione degli invalidi civili di guerra, uomini, donne e mutilatini, con apposite aliquote, nella legge 3 giugno 1950, n. 375 per il collocamento obbligatorio al lavoro degli invalidi di guerra; la inclusione di numerosi emendamenti a favore degli invalidi civili di ambo i sessi e di ogni età, nonchè dei congiunti dei caduti civili nella Legge 10 agosto 1950, n. 648 sulle pensioni di guerra.

Inoltre l'Associazione assiste le vittime civili di guerra nella presentazione e nella istruttoria della pratica per ottenere le pensioni di guerra od assegni di previdenza, di incollocabilità ed ogni altro assegno complementare e speciale; nei ricorsi alla Corte dei conti; nel collocamento obbligatorio al lavoro dei minorati; nel collocamento facoltativo al lavoro delle vedove e degli orfani; nell'ottenere ricoveri in luoghi di cura e in istituti di rieducazione specializzata o di istruzione, in colonie permanenti o stagionali; nel conseguimento di massima assistenza scolastica e di facilitazioni nei trasporti e nell'accesso a luoghi di pubblici spettacoli. Inoltre organizza piccoli laboratori; presta consulenza e in genere assistenza di patronato in ogni campo, presso enti pubblici e presso ditte private; distribuisce indumenti, alimenti e pacchi dono, procura sussidi, e ove può interviene con sussidi diretti.

Le sezioni sviluppano altresì iniziative varie, di carattere locale, promuovono cerimonie commemorative civili e religiose, si interessano delle pratiche per il trasporto delle salme e in taluni casi si fanno promotrici della erezione di lapidi, di monumenti ed ossari per i caduti civili di guerra.

L'Associazione ha propri rappresentanti nel comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, nella commissione medica superiore e nelle commissioni mediche regionali per le pensioni di guerra; nei

comitati direttivi per il collocamento al lavoro istituiti presso le rappresentanze provinciali dell'ONIG, ecc.

Condizioni per la concessione dell'assistenza. — L'assistenza è prestata particolarmente a coloro che versano in condizioni di bisogno, sia dalla presidenza nazionale (in modo limitato) sia soprattutto dalle sezioni provinciali e dalle sottosezioni e rappresentanze comunali.

UNIONE ITALIANA CIECHI

Roma - Via Quattro Fontane, 147 - Tel. 474.478

Origine — L'Unione è sorta nel 1920, per iniziativa di varie istituzioni di ciechi di guerra e civili al fine di unire in una sola associazione tutte le persone prive della vista. Con R. D. 29 luglio 1923 n. 1789 è stata eretta in ente morale. La L. 26 settembre 1947 n. 1407 ha demandato all'Unione la rappresentanza e la tutela esclusiva degli interessi materiali e morali della categoria.

Scopi — Provvedere alla tutela degli interessi materiali e morali dei ciechi italiani e promuoverne, nel campo nazionale, l'educazione o rieducazione, l'assistenza e il collocamento al lavoro, collaborando con le amministrazioni dello Stato nello studio dei problemi della cecità e delle provvidenze a favore dei ciechi.

Struttura ed organi — L'Unione è una Associazione di categoria, giuridicamente riconosciuta ed esercitante per legge la tutela esclusiva degli interessi dei rappresentati. È sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è sottratta, in base alla L. 26 settembre 1947 n. 1407, alla disciplina legislativa sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, pur godendo di tutte le disposizioni vigenti in favore di dette istituzioni. Agli effetti fiscali, l'Unione è equiparata alle amministrazioni dello Stato.

L'Unione è composta attualmente di 19.508 soci effettivi (ciechi maggiorenni, qualunque sia la causa della cecità) e 435 soci aggregati (ciechi minorenni).

Suoi organi centrali sono il congresso dei soci, il consiglio nazionale composto dai presidenti delle sezioni e la giunta esecutiva composta dal presidente nazionale e da sei membri, tutti eletti dal congresso.

Organi periferici sono le sezioni, attualmente costituite in numero di 25 nei capoluoghi di regione e in alcuni capoluoghi di provincia, e le rappresentanze comunali, in numero di 329.

Mezzi — Sono rappresentati dai contributi annui ordinari dello Stato concessi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (per il 1951 sono stati concessi 25 milioni per l'avviamento al lavoro dei ciechi, 960 milioni per l'assistenza continuativa relativa all'esercizio finanziario 1951-52, 20 milioni per il funzionamento dell'Ente); da un quinto degli utili di gestione dei laboratori dell'Ente nazionale del lavoro per i ciechi, riservato esclusivamente all'assistenza dei ciechi non idonei al lavoro (questa voce di entrata è oggi solamente nominale, date le ancora precarie condizioni di bilancio dell'Ente suddetto); dalle quote sociali che ciascun socio versa in misura di L. 200 all'anno; da eventuali lasciti, donazioni ed oblazioni. Nel 1951 l'Unione ha inoltre ricevuto un contributo straordinario di 300 milioni dal Ministero dei lavori pubblici per la costruzione di case popolari in favore dei ciechi.

Il movimento complessivo del bilancio di previsione dell'Ente per l'anno 1951 ammonta a L. 1.377.170.500.

Attività assistenziali — Oltre all'azione presso gli organi governativi per la tutela degli interessi della categoria rappresentata, l'Unione ha direttamente affrontato i problemi dell'educazione, del lavoro e dell'assistenza dei privi di vista. Nel campo dell'educazione, pro-ciechi nel coordinare l'azione degli istituti speciali, all'uopo creati, ed indirizza l'azione di questi attraverso propri rappresentanti nominati su legge dall'Unione in seno ai consigli d'amministrazione.

Inoltre, insieme con la Federazione citata, controlla ed indirizza l'attività editoriale della Stamperia nazionale Braille di Firenze (via A. Cocchi 2); vigila sul funzionamento della Biblioteca italiana per i ciechi « Regina Margherita » di Monza (eretta in ente morale con D. 5 marzo 1951 n. 974), da essa fondata e ne integra i bilanci con annui contributi; pubblica mensilmente quattro periodici in Braille (« Corriere Braille »; « Progresso » rivista di lettura; « Gennariello », rivista per l'infanzia; « Faro » raccolte di musica leggera) ed uno in nero, « Il corriere dei ciechi » organo della categoria.

Nel campo del lavoro l'Unione ha promosso la costituzione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi; inoltre cura l'avviamento al lavoro dei soci sia mediante l'organizzazione di corsi di addestramento professionale (nel 1950 sono stati organizzati sei corsi di qualificazione per falegnameria, cartotecnica, intreccio vimini, manifattura reti da pesca e centralinisti telefonici, tutti sovvenzionati dal Ministero del lavoro in base alla L. 29 aprile 1949 n. 264), sia mediante l'acquisto e la concessione in uso, ai soci addestrati, di strumenti di lavoro, sia infine mediante l'impianto di laboratori.

Nel campo dell'assistenza l'Unione opera in due settori. Il primo è rappresentato dall'assistenza continuativa prestata con la conces-

sione, dal 1° luglio 1948, di un assegno alimentare di L. 2 mila mensili ai ciechi, soci e non soci, economicamente bisognosi, aumentato a L. 4 mila dal 1° luglio 1951. Di questa forma di assistenza fruiscono circa 20 mila dei 35 mila ciechi esistenti in Italia.

L'ammontare dell'assegno è ridotto della metà per i ciechi accolti in istituti di ricovero. La somma necessaria a tale forma di assistenza, ammontante a L. 960 milioni annui, è ricevuta dallo Stato ed inserita in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro.

Il secondo settore è rappresentato dall'assistenza varia, prestata in forme diverse: assistenza sanitaria concessa saltuariamente quando non compete per legge alle amministrazioni comunali o provinciali; costruzione di case per i ciechi affidata all'Istituto autonomo delle case popolari per i ciechi, istituito con D. 25 gennaio 1951, n. 344; concessione gratuita di cani-guida addestrati nell'apposita scuola di Firenze; avviamento dei ciechi ad istituti di educazione, rieducazione o ricovero; rilascio di scontrini ferroviari con riduzione del 40 % per il cieco e per la guida, per i viaggi effettuati per ragioni di lavoro, di studio o di cura; concessione di riduzioni varie su ferrovie secondarie e servizi di autotrasporto privati; concessione di tessere tranviarie di libera circolazione sulla rete urbana ed extra urbana in varie città d'Italia; esenzione dal canone di abbonamento alle radioaudizioni, biglietti gratuiti per teatri; concessione di sussidi straordinari ecc.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — Per la richiesta di ogni forma di assistenza occorre rivolgersi agli organi periferici dell'Unione, non essendo, di norma, accolte le domande rivolte direttamente alla sede centrale. In particolare, per la concessione degli assegni alimentari, il richiedente deve rivolgere alle sezioni direttamente, o tramite le sottosezioni o rappresentanze, domanda corredata dal documento attestante lo stato di cecità, dal certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dal quale risulti un reddito non superiore alle L. 10.000 mensili, dalla dichiarazione di non accattonaggio, rilasciata dal comune di residenza.

L'assistenza è concessa a soci e non soci, salvo alcune particolari forme (tessere tranviarie, abbonamenti radiofonici e simili) per le quali è necessario un certificato di iscrizione all'Unione.

ASSOCIAZIONI CONTROLLATE DAL MINISTERO DELL'INTERNO

UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO U.N.M.S.

Roma - Piazza Adriana, 2 - Tel. 564.684

Origine — L'Unione sorse nel 1945 per l'interessamento di alcuni ex funzionari militari e civili dello Stato — loro stessi mutilati od invalidi per servizio — al fine di tutelare gli interessi morali e materiali dei circa 60 mila mutilati ed invalidi per servizio sparsi in tutta Italia, mediante un organismo, coordinatore ed interprete delle esigenze e delle rivendicazioni della categoria. L'Unione fu eretta in ente morale con D.C.P.S. 24 giugno 1947 n. 650. È posta sotto la vigilanza del Ministero dell'interno.

Scopi — Tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati ed invalidi per servizio, considerando come tali coloro che alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali ed istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 10 agosto 1950 n. 648. La suddetta tutela si attua attraverso l'intervento presso i pubblici poteri e le amministrazioni pubbliche e private a sostegno dei diritti ed interessi della categoria. Scopo precipuo dell'Unione è di ottenere i benefici e le provvidenze di qualsiasi natura riconosciuti e riservati alle categorie affini.

Struttura ed organi — L'UNMS è un'associazione a base nazionale la cui organizzazione si articola attraverso sottosezioni comunali, sezioni provinciali e gruppi regionali e il congresso nazionale, organo supremo, cui partecipano i delegati delle sezioni. I soci dell'UNMS sono attualmente 8.000.

Mezzi — Sono rappresentati dai soli contributi dei soci i quali pagano L. 950 all'atto dell'iscrizione all'UNMS e L. 750 annue per il rinnovo della tessera. Di tali importi spettano alla sede centrale rispettivamente L. 350 e L. 150. La differenza compete alle sezioni provinciali. Il movimento del bilancio consuntivo 1951 reca L. 1.961.319 in entrata e L. 1.630.795 in uscita.

A beneficio della categoria la L. 4 novembre 1951 n. 1287, stabilisce lo stanziamento, nel bilancio del Ministero dell'interno, di 100 milioni annui da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica e ospedaliera di cui si dirà in appresso.

Attività assistenziali — L'attività dell'Unione consiste esclusivamente nell'intervento presso i pubblici poteri teso al riconoscimento delle rivendicazioni della categoria. Tale attività ha portato alla legge 15 luglio 1950 n. 539 per la quale: (art. 1) « i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio ». Detta legge concede, inoltre, alle categorie succitate particolari privilegi nella formazione delle graduatorie dei concorsi per l'ammissione alle carriere statali, varie esenzioni tributarie (quali l'esonero dalle tasse scolastiche per i figli, l'esonero dalle tasse erariali d'ingresso ai locali di pubblico spettacolo, l'esonero dalla tassa di abbonamento alla RAI, per i grandi invalidi ed invalidi di 1ª categoria ecc.).

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1951 n. 3528 sono state estese ai mutilati per servizio le stesse facilitazioni sui trasposti delle FF.SS. in godimento da parte dei mutilati di guerra.

Con L. 4 maggio 1951 n. 306 sulle pensioni dei mutilati per sevizio (pensione privilegiata ordinaria) sono stati applicati vari assegni (superinvalidità per l'accompagnatore, di cumulo e di cura) nella stessa misura stabilita per i mutilati e invalidi di guerra.

I mutilati per servizio possono poi giovarsi dell'assistenza protetica, sanitaria e ospedaliera di cui godono i mutilati di guerra, in base ad apposita convenzione stipulata tra il Ministero dell'interno e l'ONIG, sentita l'UNMS.

L'articolo 3 dello statuto dell'Unione contempla inoltre ogni possibile opera di assistenza e di aiuto a favore dei soci considerando come tali anche i congiunti dei caduti per servizio, ma i limitati mezzi a disposizione dell'Unione non hanno permesso fino ad oggi questa attività.

ASSOCIAZIONI CONTROLLATE DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI SUL LAVORO

Roma - Via S. Tommaso d'Aquino, 11/A - Tel. 378.765

Origine — Costituita in Roma il 19 settembre 1943, è stata eretta in ente morale con D. Lgt. 22 febbraio 1945 n. 128. È posta sotto il controllo del Ministero del lavoro.

Scopi — L'Associazione si propone l'elevazione spirituale e morale dei mutilati e invalidi sul lavoro, la tutela in ogni campo dei loro interessi giuridici ed economici, la costruzione di case popolari per gli associati e l'istituzione di centri di rieducazione professionale.

Struttura ed organi — L'Associazione, che conta circa 150 mila iscritti, si compone di soci effettivi, aggregati e « ad honorem ». Suoi organi centrali sono il congresso, il consiglio nazionale e il comitato centrale, i consigli sezionali costituiti in tutte le province, e le sottosezioni comunali.

Mezzi — L'Associazione vive ed opera con i proventi del tesseramento, con i fondi ricavati da raccolte presso lavoratori e datori di lavoro, con il contributo dell'INAIL (previsto per il 1952 in lire 35 milioni), con i contributi straordinari dello Stato (nel 1951 il Ministero delle finanze ha erogato un contributo di L. 2.820.000 circa). Il movimento del bilancio reca L. 58.750.000 circa in entrata ed altrettante in uscita.

Attività assistenziali — L'attività si concreta in: assistenza per il riconoscimento di invalidità e mutilazione per infortuni sul lavoro, o malattie professionali; reimmissione dei mutilati nel ciclo produttivo per mezzo di una adeguata rieducazione professionale e nella applicazione del D. L. L. 3 ottobre 1947 n. 1222, che prevede l'assunzione nella misura del 2 %, presso le imprese private, dei minorati o invalidi per infortunio sul lavoro; costruzione di case popolari per gli associati (a Parma è stato costruito un palazzo di sette piani in collaborazione con gli aderenti ai corsi di addestramento).

L'attività associativa materiale e sanitaria, in favore dei rap-

presentati, è svolta dall'INAIL, cui il sodalizio segnala e indirizza le persone più bisognose e dà la sua collaborazione a mezzo di rappresentanti negli organi designati alla gestione dell'assistenza.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza è estesa a tutti coloro che sono in grado di provare la loro qualità di minorati in seguito ad infortunio o malattia professionale, e non richiede la qualità di socio. Fanno parte dell'associazione anche i congiunti di 1° grado dei caduti sul lavoro che formano una speciale sezione denominata « Gruppo famiglie caduti ».

ASSOCIAZIONI CONTROLLATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E MUTILATI DELL'AERONAUTICA A.N.F.C.M.A.

Roma - Via Carrara, 24 - Tel. 33.225

Origine — Sorta come Associazione tra le famiglie dei caduti dell'aeronautica, fu eretta in ente morale con R. D. 27 ottobre 1937, n. 2226. Il R. D. 11 agosto 1939, n. 1629, ne modificò denominazione e statuto includendo nell'Associazione anche i mutilati del volo. Con D. P. R. 29 gennaio 1951, n. 176, è stata attribuita all'Ente la attuale denominazione e ne è stato approvato un nuovo statuto. La Associazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa-Aeronautica.

Scopi — Assistere le famiglie dei caduti e i mutilati dell'aeronautica sia nel campo morale, esaltando il sacrificio dei caduti e dei mutilati e consolidando lo spirito di solidarietà tra i mutilati e i familiari dei caduti, sia nel campo materiale, promuovendo, favorendo ed attuando iniziative e provvidenze assistenziali in favore dei soci.

Struttura ed organi — L'Associazione riunisce famiglie di appartenenti all'Aeronautica militare morti per cause di guerra o di servizio e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.

L'Associazione riunisce inoltre le famiglie dei componenti gli

equipaggi di volo dell'Aeronautica civile, deceduti in seguito ad incidenti di volo, e coloro che per le stesse ragioni abbiano riportato menomazioni permanenti della efficienza fisica.

Si compone di soci onorari, benemeriti, effettivi (in numero di circa 8.000) ed aggregati (in numero di circa 20 mila). Sono soci effettivi i mutilati e invalidi ed i rappresentanti diretti del caduto.

Organi centrali dell'Associazione sono il consiglio nazionale, il comitato nazionale e il presidente nazionale che è nominato dal comitato nazionale ed ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione. Alla periferia l'Associazione opera attraverso le sezioni provinciali, già costituite in numero di 62.

Mezzi — Rendite patrimoniali, contributi straordinari dal Ministero della difesa-Aeronautica, proventi delle manifestazioni promosse e organizzate dall'Associazione. Negli anni 1949 e 1950 sono stati concessi complessivamente dal Ministero della difesa contributi per L. 1.400.000 e nel 1951 il contributo è stato di L. 500 mila, mentre per il 1952-53 è stato portato a L. 2 milioni. Il bilancio consuntivo del 1950 porta un movimento di L. 9.774.309 in entrata e 8.094.788 in uscita delle quali L. 5.398.489 per spese di assistenza.

Attività assistenziali — L'Associazione svolge a favore degli iscritti le seguenti forme di assistenza: 1) assistenza per le pratiche di pensione, mediante istruzione delle pratiche stesse, sollecitazioni agli enti competenti, consigli legali nei casi controversi, interventi presso il Ministero del tesoro e il Ministero dell'aeronautica; 2) assistenza materiale, mediante elargizioni di sussidi, concessione di borse di studio ai minori, distribuzione di pacchi viveri e indumenti; 3) organizzazione di colonie estive; 4) ricovero di vecchi genitori di caduti nella casa di riposo « Villa Capuzzo » in Treviso, che ha una capacità di 20 posti letto; 5) assistenza varia ai soci mutilati.

L'Associazione pubblica il periodico « Ala invitta », suo organo ufficiale a carattere mensile.

Condizioni per la concessione dell'assistenza — L'assistenza viene prestata a tutti coloro che sono soci e che dimostrano lo stato di bisogno. L'iscrizione al sodalizio è gratuita.

ASSOCIAZIONI D'ARMA

Le numerose associazioni nazionali combattentistiche e di arma svolgono attività varie di carattere ideale, nonchè attività di tutela degli interessi degli associati e di assistenza a loro favore. Si elenca-

no le seguenti: 1) Associazione nazionale alpini; 2) Associazione nazionale artiglieri; 3) Associazione nazionale autieri e avieri; 4) Associazione nazionale bersaglieri; 5) Associazione nazionale carristi; 6) Associazione nazionale del carabiniere; 7) Associazione nazionale del fante; 8) Associazione nazionale dell'arma del genio; 9) Associazione nazionale dell'arma di cavalleria; 10) Associazione nazionale finanzieri; 11) Associazione nazionale granatieri.

PARTE TERZA

GLI ENTI LOCALI NON TERRITORIALI

PAGINA BIANCA

CAPITOLO VI

I CONSORZI FRA ENTI PUBBLICI CON FINI DI ASSISTENZA

CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI

I consorzi provinciali antitubercolari sono persone giuridiche di diritto pubblico, istituite in ogni provincia dalla L. 23 giugno 1927 n. 1276 e regolate nei fini e nell'organizzazione degli articoli 270 e seguenti del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

I consorzi antitubercolari hanno, nell'ambito della rispettiva circoscrizione territoriale, i seguenti compiti: promuovere e agevolare la istituzione delle opere necessarie per la difesa contro la tubercolosi anche in riunione con altri Consorzi provinciali antitubercolari; coordinare e disciplinare il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia per combattere la tubercolosi, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza; vegliare alla protezione e all'assistenza sanitaria e sociale dei tubercolotici, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari affinchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi; integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari e, se del caso, sostituirsi alle medesime nell'esecuzione di provvedimenti urgenti; promuovere e disciplinare nell'ambito provinciale, in conformità delle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la propaganda per la profilassi e l'assistenza dei tubercolotici.

Fanno parte obbligatoriamente del consorzio la provincia e i comuni che la compongono, nonchè gli enti pubblici che, in tutto o in parte, svolgono nella provincia azione antitubercolare. Possono farne parte, su loro domanda, anche gli enti comunali di assistenza, le istituzioni pubbliche e le associazioni private, gli istituti di previdenza e di assicurazione e le organizzazioni finanziarie e commerciali che svolgono la loro attività nella provincia.

Al consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni relative ai consorzi, contenute nel T.U. della legge comunale e provinciale, per quanto non preveduto nel T.U. delle leggi sanitarie.

Ogni consorzio è retto da apposito statuto, approvato dal prefetto ed è amministrato da un comitato composto dal presidente della deputazione provinciale, che lo presiede, dal medico provinciale e da cinque altri membri, nominati dal prefetto, dei quali uno scelto tra i componenti del consiglio provinciale di sanità e tre in rappresentanza degli enti consorziati. I componenti elettivi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il personale addetto ai servizi tecnici del consorzio è costituito dal direttore del consorzio (cui può essere affidata anche la direzione del dispensario centrale), dal personale medico dei dispensari dipendenti e dalle assistenti sanitarie visitatrici.

Le fonti, dalle quali il consorzio attinge i mezzi economici necessari allo svolgimento delle proprie attività sono: contributo annuo da parte di ciascun comune della provincia per ogni abitante del comune stesso; contributo annuo da parte della provincia in misura uguale a quella corrisposta complessivamente da tutti i comuni della provincia; contributo annuo da parte degli enti pubblici che esercitano in tutto o in parte azione antitubercolare nella provincia; contributo annuo da parte di altri enti associati volontariamente al consorzio; contributi ordinari e straordinari da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità; eventuale concorso della provincia nelle spese di cui gli articoli 94 e 281 del T.U. delle leggi sanitarie sopra citato. L'amministrazione provinciale ha inoltre l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del consorzio ed il personale necessario per il funzionamento degli uffici stessi (1).

Lo statuto del consorzio determina la misura dei contributi dovuti dai singoli enti consorziati (2).

Il bilancio annuale del consorzio è sottoposto all'approvazione del prefetto (3).

Gli scopi attribuiti dalla legge ai consorzi provinciali antitubercolari sono da questi perseguiti mediante un complesso di funzioni che possono essere così raggruppate: un'attività profilattica svolta, per le sue finalità di difesa sociale, in favore della generalità degli abitanti, le cui principali manifestazioni sono la propaganda antitubercolare e la ricerca e l'accertamento dei malati; un'attività di assistenza sanitaria diretta, svolta gratuitamente in favore delle persone economicamente disagiate non aventi diritto alle prestazioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti di assicurazioni sociali, che si concreta nella cura ambulatoriale o domiciliare degli infermi che non necessitano del ricovero sanatoriale

(1) Art. 276 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.
(2) Art. 272 del T. U. citato.
(3) Art. 257 del T. U. citato.

e dei dimessi per stabilizzazione clinica; un'attività di assistenza economica e di assistenza sanitaria indiretta, sempre in favore dei non abbienti non aventi titolo alle prestazioni previdenziali, concretantesi nell'assunzione delle spese per il ricovero in sanatori e preventori consorziati e nella corresponsione del sussidio post-sanatoriale. Solo un numero limitatissimo di consorzi provvede direttamente anche all'assistenza nella forma del ricovero disponendo di proprie istituzioni sanatoriali.

I - Dispensari antitubercolari

Le attività di profilassi e di assistenza sanitaria diretta sono svolte dai consorzi a mezzo dei *dispensari antitubercolari,* organi tecnici periferici fra i quali è ripartito il territorio della provincia. Alle dipendenze dei consorzi funzionano attualmente circa 500 dispensari.

Compiti del dispensario sono: la profilassi dell'ambiente; la ricerca del malato; l'accertamento diagnostico del malato; l'assistenza e la terapia domiciliare e ambulatoriale; l'istruzione delle pratiche necessarie per l'adozione dei provvedimenti di competenza del consorzio (ricovero in sanatorio o preventorio, affidamento dei nati da madre tbc a baliatico esterno, concessione del sussidio post-sanatoriale); l'assistenza post-sanatoriale.

Ogni dispensario è diretto da un medico specialista, coadiuvato da una o più assistenti sanitarie visitatrici, e si avvale della collaborazione dei medici condotti e delle assistenti sanitarie comunali.

I singoli compiti del dispensario sono perseguiti con un'attività varia e complessa che di seguito brevemente si illustra. La profilassi si distingue in generica e specifica: generica quella rivolta al miglioramento delle condizioni ambientali della popolazione specie dal punto di vista igienico-sanitario; specifica quella che si rivolge al singolo individuo, bambino, adolescente, gestante, adulto o vecchio nella scuola, nella casa, nell'ambiente di lavoro, nella vita sociale. La profilassi specifica si attua con la tempestiva ricerca del malato, con il suo isolamento, con l'allontanamento dei fanciulli conviventi, con la disinfezione degli ambienti e la sterilizzazione della biancheria e degli oggetti d'uso, con il controllo clinico e profilattico dei componenti la famiglia dell'infermo, con la vaccinazione antitubercolare dei bambini, ecc. Profilassi e ricerca del malato sono le attività precipue dell'*assistente sanitaria visitatrice* che vi provvede attraverso i contatti domiciliari quotidiani con gli abitanti della zona compresa nel dispensario: la sua opera tuttavia deve essere affian-

cata dall'attiva collaborazione dei medici condotti, dei medici scolastici, dei sanitari dell'ONMI ecc. Per la ricerca dei malati nelle collettività particolarmente utile si è dimostrata la schermografia, che l'Alto Commissariato ha favorito dotando numerosi dispensari di apparecchi e istituendo unità mobili schermografiche.

L'accertamento clinico del malato è fatto dal medico specialista che si avvale dell'attrezzatura tecnica del dispensario, fra cui normalmente figura l'impianto per gli esami radiologici.

L'assistenza e la terapia domiciliare del malato è affidata, dopo l'accertamento clinico del dispensario al medico condotto affiancato dall'assistente sanitaria visitatrice, con la collaborazione e la consulenza del direttore del dispensario. Quest'ultimo fornisce ai non abbienti anche presidi terapeutici (vitamine, ricostituenti, emostatici, ecc.).

L'assistenza ambulatoriale, fatta dal dispensario in orari diversi dalle visite di accertamento, è prestata a malati che non necessitano di cure domiciliari o di ricovero in luoghi di cura e si concreta nel controllo clinico periodico e nella prestazione delle cure necessarie (rifornimenti, pneumotoraci, cure con streptomicina e chemioterapici, ecc.).

II - Ricoveri in sanatori e preventori

Il consorzio provinciale antitubercolare provvede al ricovero in luoghi di cura, e all'assunzione delle relative spese, dei poveri malati di tubercolosi attiva, non curabili ambulatorialmente o a domicilio e non aventi diritto al ricovero a spese degli istituti previdenziali o di casse mutue. La condizione della povertà non è intesa in senso assoluto: il Consorzio provvede al ricovero di infermi in stato di povertà relativa chiedendo, se del caso, un concorso alle spese di cura da parte dell'infermo nei limiti delle sue possibilità.

La domanda di ricovero, corredata dal certificato di nascita, di nullatenenza e di residenza, dall'inchiesta domiciliare dell'assistente sanitaria visitatrice e dalla relazione medica del direttore del dispensario è trasmessa dal dispensario al direttore del consorzio che decide in base agli elementi in suo possesso sulla convenienza e sulla località del ricovero.

Il ricovero è disposto presso sanatori consorziali e presso istituzioni ospedaliere specializzate, pubbliche e private: mentre le istituzioni ospedaliere legalmente riconosciute hanno l'obbligo di accogliere l'infermo inviato dal consorzio, le istituzioni dipendenti dagli enti previdenziali e le case di cura private accolgono gli in-

fermi in base ad apposite convenzioni stipulate fra le rispettive amministrazioni e il consorzio stesso. La retta media giornaliera corrisposta alle istituzioni ricoveranti si aggira intorno alle L. 1.700.

Il direttore del consorzio, una volta avvenuto il ricovero, concede in base alle relazioni mediche inviate dalle case di cura, periodiche proroghe alla degenza, la cui durata è pertanto subordinata alle necessità di cura dell'infermo.

Un particolare intervento è attuato dal consorzio in favore delle gestanti affette da tbc. Esse sono infatti ricoverate a spese del consorzio qualche settimana prima del parto presso appositi istituti (sanatori per gestanti o cliniche ostetriche convenzionate), onde poter prestare alla donna tutte le cure necessarie ed evitare al neonato la possibilità di contagio. Subito dopo il parto il neonato viene allontanato dal seno materno ed è ricoverato, sempre a spese del consorzio, in un istituto di puericultura; non appena le condizioni fisiche del bambino lo consentano, il consorzio provvede al suo affidamento a nutrici esterne, alle quali corrisponde un compenso mensile.

Il ricovero in preventori e colonie profilattiche è concesso in favore di fanciulli figli di tubercolosi o convinventi con persone affette da tbc, nonchè dei bambini che abbiano presentato una reazione positiva alla prova della tubercolina o mostrino segni di infezione primaria. Il ricovero è a carico totale o parziale del consorzio, secondo le condizioni economiche della famiglia. La retta media intera corrisposta dai consorzi agli istituti ricoveranti si aggira sulle L. 500 giornaliere.

La prassi per ottenere il ricovero in preventori è analoga a quella illustrata per il ricovero in sanatori.

I fondi necessari ai consorzi provinciali antitubercolari per la assunzione delle spese di ricovero di infermi e predisposti sono forniti per la quasi totalità dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

III - Sussidi post-sanatoriali

Tutti i dimessi dai sanatori o reparti ospedalieri per tbc, già ricoverati a carico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità o del consorzio provinciale antitubercolare possono beneficiare nel sussidio post-sanatoriale purchè la dimissione abbia avuto luogo per conseguita guarigione clinica o per stabilizzazione o per proseguire la cura ambulatorialmente. Il sussidio post-sanatoriale, concesso sotto la spinta di motivi di carattere contingente e cioè la necessità di assicurare un impiego più razionale dei posti-letto disponibili nei sana-

tori, ha nelle finalità del legislatore fini assistenziali e profilattici, perseguiti con la partecipazione dell'assistenza post-sanatoriale dei dispensari antitubercolari. La concessione del sussidio, stabilita in un primo tempo con disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità (1), è stata successivamente confermata con D. L. del C.P.S 29 aprile 1947 n. 318, modificato con D. L. 7 maggio 1948 n. 865. In base a quest'ultimo provvedimento la misura e la durata del sussidio sono così stabilite: agli infermi non aventi la qualifica di capo famiglia L. 300 al giorno per 180 giorni; agli infermi capi famiglia L. 500 per i primi 90 giorni, L. 400 per i successivi 90 giorni e L. 300 per gli ultimi 90 giorni da godere entro i 270 giorni successivi a quello di dimissione dal luogo di cura. Ogni trimestre il consorzio provinciale antitubercolare deve inviare all'Alto Commissariato separati rendiconti, a dimostrazione delle somme elargite a titolo di sussidio post-sanatoriale, con l'indicazione nominativa dell'infermo e del suo domicilio, della data di dimissione e di quella in cui ha avuto inizio la corresponsione del sussidio. Il sussidio viene sospeso se l'assistito assume lavoro retribuito o se rifiuta di assumere un lavoro confacente con le sue attitudini fisiche (2).

L'assistenza post-sanatoriale svolta dal dispensario consiste in una visita mensile obbligatoria di controllo del malato, in seguito alla quale è inviato parere al consorzio provinciale antitubercolare sulla prosecuzione del sussidio post-sanatoriale o sull'eventuale necessità di nuovo ricovero. Qualora il malato non si presenti alla visita è sospesa la concessione del sussidio. Come nell'assistenza profilattica anche in quella post-sanatoriale il dispensario provvede alla distribuzione di medicinali, alimenti, e in caso di necessità, di generi letterecci.

CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA

I Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, istituiti in ogni provincia con L. 7 gennaio 1929 n. 7 e riordinati con R. D. L. 26 settembre 1935 n. 1964, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Ne fanno parte di diritto il Ministero della pubblica istruzione, l'Istituto nazionale

---

(1) Circolare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica 23 febbraio 1947, n. 33.

(2) In data 18 luglio 1952 è stata presentata al Senato, ad iniziativa del sen. Berlinguer, una proposta di legge per l'ulteriore aumento della misura e della durata del sussidio.

della previdenza sociale, la Camera di commercio industria e agricoltura; quest'ultima è tenuta a fornire i locali per la sede. Possono farne parte inoltre, quando contribuiscano in modo continuativo al suo funzionamento, province, comuni, altri istituti di previdenza, ecc.

Scopo principale dei consorzi è di promuovere, nell'ambito della rispettiva provincia, lo sviluppo ed il perfezionamento dell'istruzione tecnica con compiti sia nei riguardi degli istituti, delle scuole e dei corsi liberi, sia nei riguardi degli istituti, scuole e corsi governativi.

Una limitata attività assistenziale è svolta dai consorzi mediante la concessione di borse di studio a studenti bisognosi e meritevoli con i fondi assegnati a tale scopo dal Ministero della pubblica istruzione.

ENTI PROVINCIALI ANTITRACOMATOSI

Gli Enti provinciali antitracomatosi sono consorzi fra comuni e province dotati di personalità giuridica e costituiti con decreto prefettizio, ai sensi dell'art. 156 e seguenti del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, nelle province a maggior endemia tracomatosa.

Gli Enti provinciali antitracomatosi finora istituiti sono in numero di 26, tutti nelle province dell'Italia centro-meridionale e insulare (1).

L'attività dell'EPA rientra nel quadro dei servizi di profilassi assistenza e disinfezione per malattie contagiose di cui all'art. 259 del T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie. Sono infatti compiti degli EPA: l'istituzione di dispensari pubblici nei comuni ad alta endemia tracomatosa; il censimento dei fanciulli tracomatosi nelle scuole pubbliche e private e in tutte le collettività infantili in genere; l'istituzione di dispensari scolastici nelle scuole materne e primarie; il ricovero di tracomatosi nelle colonie estive montane, nelle colonie sanatoriali climatiche, nei reparti ospedalieri per tracomatosi; e ogni altra attività intesa a combattere il tracoma, anche in collaborazione con enti, istituti, associazioni che si occupano in tutto o in parte della assistenza e della tutela della pubblica salute nella provincia.

Ciascun ente è costituito dall'amministrazione provinciale e dai comuni della provincia, che sono membri di diritto, nonchè da altri

(1) Gli Enti provinciali antitracomatosi sono stati costituiti nelle seguenti province: Campobasso, Benevento, Foggia, Bari, Lecce, Brindisi, Taranto, Matera, Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Agrigento, Enna, Caltanissetta, Trapani, Cagliari, Sassari, Nuoro.

enti assistenziali e previdenziali con fini inerenti alla lotta contro il tracoma, che possono essere ammessi al consorzio come membri facoltativi.

Organi dell'EPA sono: l'assemblea; il consiglio direttivo, composto dal rappresentante dell'amministrazione provinciale, dal medico provinciale e dal sindaco del comune capoluogo; il presidente che è di diritto il rappresentante dell'amministrazione provinciale.

I servizi tecnici dell'ente sono diretti dall'ispettore oculista provinciale e il relativo personale è composto dai dirigenti dei dispensari, dalle assistenti sanitarie visitatrici e dal personale infermieristico.

I mezzi finanziari sono rappresentati dai contributi versati dagli enti consorziati nella misura stabilita nello statuto e dai contributi concessi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Dalla ripresa dell'attività degli EPA dopo la cessazione della guerra fino al 1° luglio 1952, il finanziamento dei servizi antitracomatosi è stato però sostenuto pressochè integralmente con le somme stanziate dall'Alto Commissariato igiene e sanità sullo speciale fondo di Lire 1.994.124.490 destinato alla lotta contro il tracoma in sede di riparto dei fondi lire UNRRA. Con la data suddetta gli EPA potranno disporre solo di contributi consorziali e dei modesti contributi ordinari dell'ACIS.

L'attività assistenziale svolta dagli EPA si può riassumere nei seguenti dati: riattivazione e istituzione ex novo di 496 dispensari pubblici, scolastici e abbinati e di 41 centri chirurgici; istituzione di 2 colonie permanenti sanatoriali a carattere regionale per bambini tracomatosi (Bonutrau e Bivona) con una capacità complessiva di 400 posti letto; istituzione di 3 reparti ospedalieri per tracomatosi (Roma, Ferrara e Messina) con una capacità complessiva di 94 posti letto; istituzione di 4 colonie scolastiche invernali (Caserta, Taranto, Catanzaro e Napoli) con complessivi 340 posti letto; organizzazione di colonie estive temporanee per tracomatosi con una media annua di 3.000 bambini assistiti.

Circa il funzionamento delle principali istituzioni attraverso le quali gli EPA svolgono la loro attività si riportano le notizie che seguono.

Dispensari antitracomatosi

Le attività di profilassi e di assistenza sanitaria diretta sono svolte dagli EPA a mezzo di dispensari antitracomatosi, organi tecnici periferici tra i quali è ripartito il territorio della provincia.

I dispensari si distinguono in dispensari pubblici, scolastici e abbinati.

DISPENSARI PUBBLICI

I dispensari pubblici sono destinati all'assistenza ambulatoriale gratuita di tutta la popolazione e il loro numero, sede e circoscrizione sono stabiliti dal consiglio direttivo dell'EPA in relazione alle esigenze della lotta contro il tracoma. I dispensari pubblici si dividono in I^a e II^a categoria a seconda che la frequenza giornaliera dei malati sia superiore o inferiore a cinquanta unità.

Essi devono essere ubicati in maniera da rendere, per quanto possibile, agevole la frequenza da parte del pubblico; funzionano almeno tre giorni la settimana tenendo conto delle esigenze ed abitudini di lavoro della popolazione locale.

DISPENSARI SCOLASTICI

I dispensari scolastici sono destinati alla profilassi e cura del tracoma nelle scuole materne e primarie pubbliche.

Il dispensario scolastico deve essere istituito d'accordo con l'autorità scolastica presso ogni scuola che ospita oltre 30 alunni affetti da tracoma. Nei comuni in cui le scuole hanno classi sparse, distanti fra loro, ed il numero degli alunni affetti da tracoma sia complessivamente superiore a 30, deve essere istituito un dispensario centrale (quasi sempre è quello pubblico dell'EPA), dove gli alunni tracomatosi vengono accompagnati da un insegnante tre volte la settimana. Questo tipo di dispensario è detto *dispensario abbinato.*

Classi speciali — Al principio di ogni anno scolastico viene eseguito dall'ispettore dell'EPA, coadiuvato da uno o più dirigenti del dispensario, il censimento dei fanciulli tracomatosi nelle scuole e collettività infantili.

Gli alunni affetti da tracoma, previ accordi fra l'autorità scolastica, il medico provinciale e l'ispettore oculista, vanno separati in classi per tracomatosi, che possono funzionare nello stesso edificio scolastico, purchè possiedano i necessari requisiti d'igiene. Se per necessità edilizie, didattiche od ambientali non è possibile la istituzione delle classi speciali e qualora il numero degli alunni tracomatosi sia inferiore a 30, può consentirsi, sentito il parere dell'ispettore, che questi siano tenuti nelle rispettive classi normali, ma in banchi separati.

Nelle classi rurali molto distanti dai dispensari, i tracomatosi devono essere medicati tre volte la settimana da un'assistente sanitaria visitatrice o da una infermiera, sotto la vigilanza dell'ispettore.

L'EPA, d'accordo con le autorità scolastiche, cura che sia som-

ministrata agli alunni tracomatosi la refezione scolastica e che essi siano sottoposti, nel dispensario scolastico, ad opportune cure di medicinali coadiuvanti e ricostituenti.

CENTRI CHIRURGICI

Nel capoluogo e nei comuni più importanti della provincia, ove non esistano reparti ospedalieri o cliniche universitarie, l'EPA provvede a dotare alcuni dispensari di 1ª categoria di una sala operatoria e della necessaria attrezzatura chirurgica della specialità.

CAPITOLO VII

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA

L'ente comunale di assistenza è stato istituito in ogni comune con la legge 3 giugno 1937 n. 874, in luogo della congregazione di carità, esistente in Italia fin dalla metà del secolo scorso (legge 30 agosto 1862) e soppressa con il citato provvedimento.

La congregazione di carità, pur senza una espressa disposizione di legge, appariva già, dal complesso delle funzioni attribuitele, come l'organo attorno al quale doveva imperniarsi in ciascun comune l'organizzazione della beneficenza pubblica.

La legge istitutiva dell'ECA accentuò nel nuovo ente tale carattere conservandogli tutte le attribuzioni della soppressa congregazione di carità e proclamando espressamente, quale suo scopo fondamentale, l'assistenza di tutti gli individui e famiglie versanti in condizioni di particolari necessità. Perchè tale assistenza fosse esplicata non più nella difforme e generalmente scarsa misura consentita dalle risorse patrimonali delle singole congregazioni di carità, ma in misura adeguata alle necessità delle popolazioni locali, la legge 1937 istituì un contributo annuo dello Stato per l'integrazione dei bilanci degli ECA.

Con la legge 1937 l'istituto locale di carità acquistò pertanto, oltre alla nuova più adeguata denominazione, una nuova fisionomia: il soccorso degli indigenti, attività di beneficenza nella Congregazione di carità, divenne con l'ECA funzione sociale di assistenza.

L'ECA, pur derivando la sua esistenza dalla legge e pur traendo i principali mezzi di funzionamento dal contributo dello Stato, non è organo periferico dell'amministrazione governativa nè ha alcun rapporto di dipendenza con l'amministrazione autarchica territoriale. L'ECA è infatti, come le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, un ente pubblico, istituzionale, autarchico.

È *amministrato* da un comitato composto di cinque, nove, tredici membri rispettivamente per i comuni con popolazione fino a 5.000,

fino a 50 mila, oltre 50 mila abitanti. I membri del comitato sono eletti dal consiglio comunale e durano in carica 4 anni. Il presidente è eletto dal comitato tra i suoi membri (1).

Per quanto riguarda le *finalità* si è già detto che l'ECA ha conservato le attribuzioni della congregazione di carità ed ha aggiunto a queste, come suo scopo principale, l'assistenza degli individui e delle famiglie che si trovano in condizioni di particolare necessità.

L'art. 1 della legge istitutiva, che attribuisce all'ECA questo fondamentale scopo, non determina le forme in cui tale assistenza deve concretarsi, nè definisce più chiaramente le persone assistibili.

Il tipo di assistenza, esplicabile dall'ECA in forza dell'art. 1, è indicato indirettamente da altri articoli della legge, e precisamente dagli articoli 7 ed 8 che prescrivono l'uno la fusione con l'ECA delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del comune aventi lo stesso fine in quanto provvedono « all'assistenza generica, immediata e temporanea, con soccorsi in denaro o in natura o con prestazioni », l'altro il decentramento delle istituzioni già amministrate dalla congregazione di carità aventi « fini diversi dall'assistenza generica, immediata e temporanea, come ospedali, ricoveri di vecchi e inabili, orfanotrofi, ecc. ».

Da queste disposizioni *le forme di assistenza*, esplicabili dall'ECA in virtù dell'art. 1 della legge, risultano circoscritte alle forme della assistenza generica, immediata e temporanea; in altre parole agli interventi di contenuto prevalentemente economico (sussidi in denaro, razioni vitto, fornitura di effetti letterecci, di materiale da lavoro, ecc.) destinati a fronteggiare lo stato di bisogno degli assistibili come attività di primo soccorso da prestare in attesa che gli enti e gli organi competenti intervengano con le forme di assistenza specifica del caso o che comunque cessi lo stato di disagio che ha determinato il ricorso all'assistenza. Questi limiti, nella pratica, sono stati superati da molti Enti comunali di assistenza che svolgono attività di assistenza specifica, come la gestione di istituti di ricovero, di colonie climatiche, di asili infantili, ecc.

Le *persone assistibili*, che l'art. 1 definisce con termini troppo generici, non trovano nella legge 1937 altra migliore indicazione; nè molto può giovare quanto si trova stabilito in proposito da altre disposizioni legislative. In base alla L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 1, l'ECA in quanto istituzione pubblica di assistenza deve svolgere la propria attività in favore dei poveri, intesi in senso relativo, come chiarisce la relazione ministeriale al R. D. 30 dicembre 1923 n. 2841.

Infine l'art. 15 del D. L. Lgt. 22 marzo 1945 n. 173, nel disporre

---

(1) Art. 2 L. 3 giugno 1933 n. 847, modificato con D.L. 14 aprile 1944, n. 125.

l'istituzione presso ogni ECA dell'elenco delle persone assistibili, pone come requisito per l'iscrizione « lo stato di povertà o di bisogno ». Lo stato di bisogno, come requisito distinto da quello della povertà, sembra non possa essere inteso che nel senso di temporanea impossibilità di procurarsi quanto occorre per sussistere secondo la propria condizione individuale e sociale, ovvero nel senso di condizione di particolare necessità nel caso specifico. Il che riporta al concetto di povertà relativa e all'espressione vaga della legge 1937. Dalla legge è possibile quindi desumere soltanto che assistibile dell'ECA è la famiglia e l'individuo in stato di povertà relativa; ma nessuna disposizione fissa i criteri per dare all'elastico concetto di povertà relativa un preciso contenuto. Sicchè in pratica la determinazione dell'assistibile è rimessa alla discrezionalità dell'ente.

Oltre allo scopo principale dell'assistenza generica, l'ECA ha per legge altre *finalità*, in parte attribuitegli successivamente alla sua istituzione e in parte derivantegli dall'assunzione degli scopi della soppressa congregazione di carità.

L'art. 14 del D. L. Lgt. 22 marzo 1945 n. 173 attribuisce all'ECA il compito di controllare con il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, di « promuoverne l'intervento quando lo ritenga necessario, e di adottare, nei casi di assoluta urgenza, i provvedimenti necessari e indilazionabili nell'interesse dei bisognosi coll'obbligo di riferirne subito al Comitato stesso ». In base a tale disposizione l'ECA avrebbe dovuto assumere la fisionomia di istituto, alle dipendenze del comitato provinciale, propulsore e coordinatore nel comune di tutte le attività assistenziali. Tuttavia, come per i comitati provinciali così per gli ECA i compiti di coordinamento previsti dal decreto legislativo del 1945 non hanno avuto alcuna realizzazione.

Dalla congregazione di carità derivano infine all'ECA le funzioni di:

1) amministratore di altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in esso concentrate o comunque prive di una propria amministrazione (1);

2) rappresentante legale dei poveri. All'ECA spetta la cura degli interessi dei poveri e la loro rappresentanza legale così dinanzi alla autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria (2): è chiaro che tale rappresentanza ha per oggetto gli interessi collettivi dei poveri e non quelli del singolo individuo. Inoltre, all'ECA sono devoluti i beni destinati genericamente ai poveri (3);

---

(1) Art. 4 della L. 17 luglio 1890 n. 6972.

(2) Art. 7 della legge citata.

(3) Art. 3 della legge citata; art. 630 del Codice civile.

3) organo incaricato di promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani, dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti poveri e di assumere provvisoriamente la loro cura nei casi di urgenza. Detti compiti, per quanto riguarda i minori, possono essere esercitati dall'ECA in concorso con gli organi dell'Opera nazionale maternità e infanzia, cui la legge attribuisce analoghe funzioni.

L'ECA trae i *mezzi* per la propria attività: 1) dalle rendite del suo patrimonio e di quello delle istituzioni amministrative; 2) dalle elargizioni delle province, dei comuni e di altri enti pubblici e privati; 3) dalle somme che il Ministero dell'interno gli assegna annualmente, ad integrazione del bilancio, tramite il prefetto della provincia. Le prime due voci di entrata rappresentano oggi per tutti gli ECA entità irrilevanti e talora inesistenti. Molti ECA infatti non dispongono di beni patrimoniali; gli altri hanno patrimoni modesti, investiti per lo più in titoli di Stato, sui quali la svalutazione monetaria si è dannosamente ripercossa. I contributi facoltativi di province, comuni ed altri enti sono rarissimi e di esiguo ammontare. L'unica entrata che oggi fa fronte alle spese di funzionamento degli ECA è il contributo dello Stato. Per la concessione di detto contributo il D.L. 30 novembre 1937 n. 2145 dispose l'applicazione su alcuni contributi erariali, provinciali e comunali di un'addizionale del 2% destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli ECA, nonchè l'istituzione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio di previsione del Ministero dell'interno (1).

Con legge 8 aprile 1940 n. 377 lo stanziamento sul bilancio del Ministero dell'interno venne fissato nella misura di 180 milioni annui a decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40. Dopo la guerra, in seguito alla svalutazione monetaria, lo stanziamento fu elevato a 1 miliardo e 800 milioni, misura però ancora insufficiente che ha reso necessario in questi ultimi anni lo stanziamento di ingenti somme nella parte straordinaria del bilancio. Le somme stanziate sono ripartite dal Ministro dell'interno fra le varie province in relazione alle necessità assistenziali; la quota assegnata a ciascuna provincia è distribuita con uguale criterio dal prefetto fra i vari ECA della provincia stessa.

Per l'esercizio finanziario 1951-52 il Ministero dell'interno ha destinato per contributi integrativi, ordinari e straordinari, dei bilanci degli ECA la somma di 11 miliardi e 500 milioni. A tale somma va aggiunta la quota parte destinata agli ECA sullo stanziamento di 6

(1) Il D.L.Lgt. 18 febbraio 1946 n. 100 art. 7 ha elevato da 2 a 5 centesimi per ogni lira di tributi l'addizionale istituita con il D.L. citato, destinando però i 3/5 del provento dell'addizionale alle province.

miliardi iscritto nel bilancio del Ministero dell'interno per la corresponsione della maggiorazione del trattamento assistenziale, istituita con L. 30 novembre 1950 n. 997. Questo provvedimento ha abolito l'indennità di caro-pane prevista da precedenti disposizioni legislative e ha disposto, in suo luogo, la concessione a carico dello Stato di una maggiorazione di L. 564 mensili sul trattamento assistenziale complessivo a favore degli assistiti in modo continuativo dagli enti comunali di assistenza, nonchè dei titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato in qualità di congiunti di militari in servizio, di profughi, sfollati o sinistrati di guerra, di rimpatriati dall'estero, ecc. Integrano infine le possibilità finanziarie degli ECA le somme loro concesse per l'assistenza invernale sul Fondo di soccorso invernale gestito extra bilancio dal Ministero dell'interno.

Le *attività pratiche* svolte dagli ECA consistono, per quanto riguarda l'assistenza generica, nella concessione di sussidi in natura (viveri, buoni pasto, effetti letterecci, indumenti) e di sussidi in denaro; questi ultimi di regola di esiguo ammontare. A norma di legge (1) la concessione dell'assistenza è subordinata all'iscrizione del richiedente in uno speciale elenco, tenuto dall'ECA e comprendente le persone dimoranti nel comune in condizioni di povertà e di bisogno, nonchè al rilascio, d'ufficio o su richiesta, del libretto di assistenza ove debbono essere annotate tutte le prestazioni fatte dall'ECA o da altre istituzioni pubbliche e private di assistenza. Detta disposizione ha avuto raramente applicazione, almeno per quanto riguarda l'adozione del libretto di assistenza.

Numerosi ECA, specie quelli dei grandi comuni, svolgono per propria iniziativa altre attività che in buona parte si allontanano dal concetto di assistenza generica: gestione di asili infantili, di colonie estive, di laboratori, di ristoranti popolari, programmi di costruzioni edilizie in favore dei senzatetto, ecc. Gli enti comunali di assistenza sono riuniti in una associazione nazionale (Associazione nazionale enti di assistenza) con sede in Roma.

ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Oltre agli ECA, che sono in numero di 7.764, esistono in Italia numerossime altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sorte, anzichè per legge, per iniziativa e per atti di liberalità di privati e, meno frequentemente, di enti.

(1) Art. 15 D.L.Lgt. 22 marzo 1947.

Circa il loro numero complessivo e la loro consistenza patrimoniale non si hanno dati recenti: nel 1861 ne venivano censite 20.067 con un patrimonio di 1 miliardo e 166 milioni; nel 1900 erano salite a 22.128 con un patrimonio superiore ai 2 miliardi, cifra che in lire attuali equivale a ben 686 miliardi. Dopo il 1900 non si ha più alcuna rilevazione completa: si sa che nel periodo 1901-1941 vennero istituite 3.801 nuove opere, con un incremento patrimoniale di circa 3 milioni, ma il totale di 25.929, che si ricava aggiungendo le nuove opere alle 22.128 esistenti nel 1900, non rispecchia la situazione attuale, perchè, mentre ignora le opere sorte dal 1942 in poi, non tiene conto

INDAGINE DEL 1900 (1)

GRUPPI DI ISTITUZIONI	Numero delle istituzioni	Patrimonio lordo (Lire)	Somme erogate per la beneficenza (Lire)
Istituzioni di ricovero a carattere assistenziale (ospizi di maternità, brefotrofi, istituti per rachitici, ospizi marini, orfanotrofi, collegi, convitti, istituti per l'infanzia abbandonata, riformatori, ricoveri di mendicità, asili notturni, istituti per ciechi e sordomuti, ecc.).	1.612	612.357.186	33.250.841
Istituzioni di ricovero a carattere sanitario (ospedali per malati acuti, ospedali per cronici, manicomi, istituzioni antitubercolari, ecc.).	1.363	666.883.347	41.381.456
Istituzioni di recezione diurna (asili per lattanti e divezzi, asili infantili, scuole, educatori e ricreatori festivi, ecc.).	1.608	112.063.281	5.650.851
Istituzioni per l'erogazione di elemosine e soccorsi vari (opere pie elemosiniere, fondazioni dotalizie, borse di studio, fondazioni per posti gratuiti in istituti di ricovero per minori, in collegi, in ospedali, fondazioni per sussidi di baliatico, ecc.).	9.347	382.831.687	12,190.094
Istituzioni con fini misti di beneficenza e di culto (confraternite, congreghe, ecc.).	8.092	155.800.417	1.888.195
Istituzioni varie (patronati per carcerati, liberati dal carcere, figli di carcerati, cucine economiche, trasporto malati, ecc.).	106	124.408.953	3.859.764
TOTALI	22.128	2.054.344.871	98.221.201

(1) Cfr. « Attività assistenziali in Italia » - ISTAT - AAI - Roma, 1950.

INDAGINE DEL 1932 (1)

GRUPPI DI ISTITUZIONI	Numero delle istituzioni	Patrimonio netto (Lire)	Spesa per la beneficenza (Lire)
Ospedali	1.419	2.798.180.030	287.525.006
Case di ricovero	1.038	1.078.683.886	76.596.536
Orfanotrofi	693	799.093.711	38.390.789
Istituti per l'infanzia abbandonata	114	177.910.580	13.718.935
Istituzioni di assistenza in genere	5.578	706.732.152	22.531.202
Opere pie dotalizie	2.678	102.988.598	3.174.919
Istituzioni di assistenza antitubercolare	676	—	—
TOTALI	12.196	5.663.588.957	441.937.387

degli scioglimenti, delle fusioni, dei concentramenti e delle trasformazioni avvenute nell'ultimo mezzo secolo in numero certamente superiore a quello delle nuove opere.

Pertanto allo stato attuale della documentazione non è possibile conoscere nè il numero esatto delle istituzioni nè la loro consistenza patrimoniale (2): a questo proposito l'unico dato certo è che il patrimonio delle istituzioni, che per legge deve essere investito in beni immobili o in titoli di Stato, ha subìto gravi e dannose conseguenze dalla svalutazione monetaria e dal blocco dei fitti. Le rendite patrimoniali, un tempo cospicue, sono ora in gran parte insufficienti a sostenere le spese di funzionamento delle istituzioni. In conseguenza talune di esse hanno sospeso ogni attività per ricostituire, con la capitalizzazione delle rendite, il patrimonio perduto, molte svolgono una diretta attività assistenziale e la grande maggioranza ricorre al concorso finanziario dello Stato e di altri enti pubblici, concesso nelle forme dell'integrazione al bilancio, del contributo straordinario e del rimborso di rette di ricovero, spese di spedalità, ecc.

Sempre per mancanza di documentazione aggiornata, si è nella impossibilità di fornire dati circa l'attuale ripartizione delle istituzioni per tipi di attività. A titolo indicativo, qui sopra, si è riportata

(1) Cfr. « Attività assistenziali in Italia » - ISTAT - AAI - Roma, 1950.

(2) È stata iniziata nei primi mesi del 1952, a cura del Ministero dell'interno, una ampia rilevazione statistica, estesa anche alle istituzioni prive di riconoscimento giuridico. Solo a rilevazione ultimata sarà possibile conoscere la situazione numerica, patrimoniale e funzionale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

la ripartizione per gruppi adottata nella citata indagine del 1900 e in una indagine non ufficiale e probabilmente incompleta del 1932.

Il tipo di attività svolto dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha rilievo giuridico per un duplice ordine di motivi. In primo luogo alcune istituzioni, per l'attività svolta, sono soggette, oltre ai controlli amministrativi stabiliti dalla legge del 1890, ai controlli tecnici di altri organi governativi: così gli asili infantili e gli istituti di educazione sono sottoposti alla vigilanza didattica delle autorità scolastiche e le istituzioni ospedaliere alla vigilanza tecnica delle autorità sanitarie.

In secondo luogo la legge stabilisce per le istituzioni svolgenti determinate attività norme particolari in aggiunta alle disposizioni generali già esposte all'inizio del capitolo.

Le principali norme speciali riguardano le seguenti categorie di istituzioni.

Istituti per ciechi e sordomuti

Le istituzioni di tale tipo, qualora prevalgono i fini dell'educazione e dell'istruzione, sono dichiarate con decreto del Presidente della Repubblica istituti scolastici e, pur conservando i fini di assistenza, passano sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione e vengono sottratti alla disciplina della legge del 1890.

Fondazioni dotalizie

In base alla legge istitutiva dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra il reddito annuo delle istituzioni dotalizie deve essere versato ai comitati provinciali dell'Opera stessa che provvedono alla sua erogazione mediante concessione di sussidi dotali alle orfane di guerra.

Istituzioni ospedaliere

Le istituzioni ospedaliere rappresentano, nel complesso delle opere pie, una delle categorie più importanti, come è dimostrato dai dati statistici su riportati: ugualmente importante è la loro posizione nel quadro generale dell'organizzazione ospedaliera pubblica (1).

---

(1) Gli « ospedali » si identificano con gli istituti che prestano almeno in parte la loro assistenza in forma gratuita (quelli che richiedono in ogni caso il pagamento diretto da parte del ricoverato sono detti « case di cura » private, costituenti imprese speculative), vengono solitamente distinti in pubblici e privati a seconda dell'appartenenza ad un soggetto pubblico o privato. Appartengono alla categoria degli ospedali pubblici quelli dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da comuni, da province, da

Le opere pie ospedaliere, oltre che alle disposizioni generali della legge del 1890 sulla loro amministrazione, sui controlli amministrativi dello Stato ecc., sono rette, come tutti gli ospedali, da un complesso di norme che si riferiscono alcune alla tecnica della costruzione degli edifici, altre all'ordinamento interno dei servizi (1), altre infine alla vigilanza delle autorità sanitarie centrali e periferiche per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento tecnico (2).

La legge del 1890 e le successive modifiche stabiliscono inoltre norme particolari per le opere pie ospedaliere regolando taluni aspetti della loro attività assistenziale: più precisamente le suddette norme disciplinano l'ammissione degli infermi poveri e la distribuzione dell'onere delle relative spese.

Ammissione in ospedale degli infermi poveri

L'ammissione in un ospedale dipendente da una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza è regolata in primo luogo dalle norme statutarie dell'istituzione stessa, norme che stabiliscono la competenza dell'ospedale riguardo al genere di infermità che vi vengono curate (ospedali generici, ospedali per cronici, ospedali dermosifilopatici, sanatori, ecc.) e la competenza riguardo alla categoria di persone assistibili gratuitamente (abitanti in un determinato comune, persone appartenenti ad una determinata arte o professanti un culto determinato, ecc.). Quando il ricovero è richiesto entro i limiti stabiliti dalle norme statutarie e l'ospedale abbia disponibilità di mezzi, le spese di assistenza sono a carico dell'istituzione ricoverante.

La legge tuttavia impone agli ospedali di accogliere gratuitamente entro i limiti della rispettiva competenza nosologica, anche gli infermi non aventi titolo al ricovero gratuito in base alle norme statutarie, tutte le volte che si tratti di persona povera che abbia urgenza di ricovero per essere affetta da malattia acuta, o ferita o

---

istituti previdenziali, da enti parastatali di assistenza e infine dallo Stato. Non tutti gli ospedali pubblici sono aperti alla generalità dei cittadini: gli ospedali militari, ad esempio, accolgono solo gli appartenenti alle forze armate e gli ospedali dipendenti da istituti previdenziali accolgono di regola solo i rispettivi assicurati. Gli ospedali dipendenti da opere pie, anche se talora sono statutariamente limitati a speciali categorie, possono considerarsi aperti alla generalità degli abitanti per l'obbligo, imposto dalla legge, di assistere, verificandosi date condizioni, anche categorie non previste dagli statuti.

(1) Cfr. decreto del Capo del governo 20 luglio 1939 che detta norme sulla edilizia ospedaliera e il R. D. 30 settembre 1938 n. 1631 emanato per regolare l'ordinamento interno degli ospedali e lo stato giuridico del relativo personale in base all'art. 192 del T. U. delle leggi sanitarie.

(2) T. U. 27 luglio 1934 n. 1265 delle leggi sanitarie, art. 192 e segg.

perchè si tratti di donna nell'imminenza del parto. In questi casi l'ospedale ha diritto al rimborso delle spese da parte del comune di domicilio di soccorso dell'infermo.

La legge non ha espressamente definito la nozione di urgenza ma si può ritenere che essa ricorra quando la dilazione del soccorso ospedaliero rappresenti pericolo di aggravamento dello stato morboso dell'infermo. Le condizioni fondamentali per l'ammissione gratuita sono la povertà e la necessità del ricovero. Quanto alla prima occorre rifarsi ai criteri generali adottati dalla legge del 1890, mentre la seconda va intesa come impossibilità della cura o dell'assistenza ostetrica a domicilio o in ambulatori o dispensari. Le condizioni della necessità e della povertà sono state fissate dalla legge per impedire che ospedali pubblici adottino criteri di preferenza arbitrari per la concessione dell'assistenza. Se si eccettua il caso dell'accettazione a spese dell'istituzione dell'infermo povero avente titolo, secondo le norme statutarie, al ricovero gratuito (il che ha assunto scarso rilievo pratico essendo le rendite degli ospedali grandemente svalutate) i titoli che normalmente si richiedono per l'ammissione sono l'« ordinanza di ricovero » e il « verbale d'ammissione ».

L'*ordinanza di ricovero* (1) è la forma prevalente di titolo di ammissione. Con essa il legislatore del 1890 volle ovviare alla deprecata ipotesi che in caso di urgenza un infermo bisognoso di cure fosse respinto da un ospedale sia perchè non appartenente alla categoria di assistibili prevista dagli statuti, sia per mancanza di fondi per le spese di degenza di un povero appartenente alla categoria di assistibili. L'ordinanza ha quindi il doppio carattere di atto d'autorità con forza cogente per l'ospedale cui è indirizzata e di titolo per far valere il diritto al rimborso da parte del comune delle spese di degenza (2). Per queste ragioni essa viene emessa dal sindaco o eccezionalmente dal prefetto i quali nell'ordinare il ricovero accertano il verificarsi delle tre condizioni di cui si è detto. Per giudicare della povertà il sindaco si vale dei normali criteri amministrativi mentre per l'urgenza e la necessità si vale del giudizio dell'ufficiale sanitario. Il povero che voglia essere ricoverato, di regola dovrà munirsi preventivamente dell'ordinanza di ricovero senza necessità di attendere il rifiuto all'ammissione. Può darsi tuttavia il caso che l'urgenza sia tale da non consentire l'emissione della ordinanza di ricovero, si verte allora nella ipotesi prevista dalla legge (3) della eccezionale urgenza, nella quale l'ammissione avviene in via provvisoria, in seguito a *ver-*

(1) Art. 69 L. 17 luglio 1890 n. 6972,

(2) Se l'ospedale ricovera senza ordinanza non può chiedere il rimborso al comune.

(3) Art. 78-b L. 17 luglio 1890 n. 6972.

bale di ammissione redatto da apposito sanitario dell'ospedale. Il verbale di ammissione è anch'esso titolo per far valere il diritto al rimborso, da parte del comune, delle spese di degenza. Agli effetti del rimborso però il ricovero deve essere in tutti i casi notificato, entro cinque giorni, al comune del presunto domicilio di soccorso del ricoverato.

Riassumendo, agli effetti pratici, occorre distinguere le tre seguenti ipotesi:

1) *Ricovero necessario ma non urgente* — Il povero può ottenerlo solo quando sia compreso nella categoria di assistibili statutariamente e l'ospedale abbia rendite sufficienti per sostenerne le spese.

2) *Ricovero necessario ed urgente* — Il povero può ottenerlo anche quando non sia compreso nella categoria di assistibili statutariamente o quando l'ospedale non disponga di fondi sufficienti purchè si fornisca preventivamente della ordinanza di ricovero.

3) *Ricovero eccezionalmente urgente* — Il povero può ottenerlo in ogni caso mediante il verbale d'ammissione.

CAPITOLO VIII

GLI ENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

PATRONATI SCOLASTICI

I patronati scolastici sono enti di diritto pubblico istituiti per legge in ogni comune con il compito di provvedere all'assistenza degli alunni delle scuole elementari e materne.

Il primo accenno in una fonte legislativa ad un patronato per l'assistenza scolastica risale al Regolamento generale del 15 ottobre 1888 (art. 34); successivamente la L. 8 luglio 1904 n. 407 autorizzava i comuni a iscrivere in bilancio fondi per l'assistenza scolastica e incaricava il Governo di elaborare un disegno di legge per il coordinamento e la trasformazione delle fondazioni scolastiche allora esistenti; infine la L. 4 luglio 1911 n. 487 dichiarava enti morali i patronati scolastici e ne rendeva obbligatoria la costituzione in ogni comune affidando loro il servizio dell'assistenza scolastica a favore degli alunni nelle scuole elementari pubbliche. Le disposizioni della legge del 1911 furono riportate con qualche lieve modifica, nei testi unici delle leggi sull'istruzione elementare del 1925 e del 1928. Il R. D. 17 marzo 1930 n. 394 privò i patronati scolastici della loro autonomia, affidandone l'amministrazione all'Opera nazionale balilla e il R. D. L. 13 febbraio 1939 n. 310 li soppresse del tutto disponendone l'assorbimento da parte della Gioventù italiana del littorio, succeduta all'ONB.

Con la soppressione delle istituzioni fasciste dell'agosto del 1943 i patronati scolastici tornarono a vivere, almeno come entità giuridica; la loro ricostituzione effettiva e il loro funzionamento si ebbero solo dopo la cessazione della guerra, stimolati da circolari del Ministero della pubblica istruzione e favoriti dagli aiuti in viveri, attrezzature e sussidî concessi dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali, allora Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l'UNRRA.

Nel 1947, e precisamente con D.L. C.P.S. 24 gennaio 1947 n. 457, i patronati sono stati disciplinati con nuove norme che sostituiscono tutte quelle precedentemente in vigore.

In base alla nuova disciplina il patronato scolastico ha in ogni comune il compito di assistere gli alunni delle scuole elementari e materne; nelle località in cui esistono scuole o corsi di avviamento professionale, l'assistenza è estesa agli alunni di esse che non abbiano oltrepassato il quattordicesimo anno di età, semprechè tali scuole o corsi non siano provvisti di una cassa scolastica propria o la cassa sia inadeguata per l'assistenza di detti alunni.

Come detto, il patronato scolastico deve essere costituito obbligatoriamente in ciascun comune ed è ammesso il funzionamento di patronati distinti da quelli del capoluogo per frazioni isolate del comune quando ciò sia richiesto da particolari esigenze locali.

Il patronato è sottoposto alla vigilanza del provveditore agli studî e alla tutela del consiglio scolastico provinciale, nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge (1).

Organi del patronato sono il presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il collegio dei revisori dei conti, l'assemblea dei soci.

Il consiglio di amministrazione è nominato dal provveditore agli studi e la sua composizione è tassativamente indicata dalla legge in modo uniforme per tutti i comuni, con lievi varianti per i comuni capoluoghi di provincia. Detta composizione è stabilita come segue: un rappresentante dell'amministrazione comunale; un rappresentante dell'amministrazione provinciale nei comuni capoluoghi di provincia; un ispettore scolastico o un direttore didattico del luogo scelto dal provveditore agli studi o designato dai colleghi quando questi siano nel comune in numero superiore a cinque; un delegato del provveditore agli studi quando il membro che precede è designato dai colleghi; un medico scolastico o, in mancanza, un medico condotto designato dall'amministrazione comunale; due o più rappresentanti dei padri e delle madri degli alunni; uno o più rappresentanti dei soci; un rappresentante dell'ordinariato diocesano; un direttore di scuola di avviamento professionale nei comuni ove esse esistano, scelto dal provveditore agli studi o designato dai colleghi; uno o più persone particolarmente esperte nei problemi dell'assistenza, da nominarsi di concerto con il prefetto, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.

La giunta esecutiva è eletta dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti. Il collegio dei revisori dei conti è obbligatorio solo nei comuni capoluoghi di provincia; la designazione d'uno dei suoi membri è di competenza del Ministero del tesoro.

L'assemblea dei soci, composta da tutti coloro, persone, associa-

(1) Cfr. quanto già esposto in merito al capitolo relativo al Ministero della pubblica istruzione.

zioni ed enti che abbiano versato un contributo annuo od una volta tanto, è convocato annualmente per discutere la relazione del consiglio di amministrazione e per esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporsi al consiglio scolastico provinciale. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale del patronato.

I mezzi a disposizione del patronato per il raggiungimento dei suoi scopi sono costituiti dalle quote versate dai soci; dal contributo annuo obbligatorio del comune, che il decreto legislativo del 1947 ha fissato nella misura minima di L. 2 per ogni abitante; dal contributo del Ministero della pubblica istruzione (1); dagli utili dell'economato eventualmente istituito a norma dell'art. 11 del decreto del 1947 per la vendita di libri di testo o oggetti di cancelleria; dai proventi di speciali iniziative che siano promosse dal patronato stesso; dalle rendite patrimoniali, dalle donazioni, legati ed erogazioni di enti e privati benefattori; dai contributi facoltativi dei comuni e delle province (2). Circa le rendite patrimoniali occorre osservare che in seguito all'assorbimento da parte della GIL, i patronati hanno perduto tutto il loro patrimonio, nè hanno avuto la possibilità di rientrarne in possesso; infatti tutto quello che è rimasto dei beni dell'ex GIL dopo le spoliazioni compiute durante e dopo la guerra è ora amministrato dall'apposito commissariato che non ha ancora provveduto alla restituzione ai patronati dei loro beni. Fra le erogazioni di enti meritano particolare rilievo le assegnazioni di viveri effettuate in favore dei patronati dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali: per l'anno scolastico 1951-52 detta Amministrazione ha fornito i viveri base per la confezione delle refezioni scolastiche (pasta, farina, grassi, marmellata), a circa 4.000 refettori gestiti dai patronati con una spesa di 1 miliardo e 200 milioni di lire, concorrendo all'assistenza alimentare di circa 500 mila alunni. Assegnazioni di viveri vengono effettuate dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali anche a favore delle colonie estive organizzate dai patronati.

Le attività attraverso le quali i patronati scolastici devono

---

(1) Per l'esercizio 1951-52 è stata stanziata sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 300 milioni, ripartiti fra i vari patronati in base ai criteri già esposti nel capitolo relativo a detto Ministero. L'art. 9 del D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457, prevede fra i mezzi del patronato anche i contributi del Ministero dell'interno: a tutt'oggi però nessun capitolo di spesa è stato iscritto a questo titolo sul bilancio del Ministero in parola, che provvede alla concessione eccezionale di qualche modesto contributo ai patronati solo con i fondi extra bilancio del soccorso invernale. Il Ministero dell'interno concorre inoltre alle spese sostenute dai patronati scolastici per l'organizzazione di colonie estive.

(2) Cfr. quanto già detto in proposito nei capitoli relativi al comune e alla provincia.

attuare gli scopi istituzionali sono indicati dalla stessa legge. Nei limiti delle loro risorse essi debbono provvedere a: fornire gratuitamente agli alunni in condizione disagiata libri, quaderni, oggetti di cancelleria e, ove sia possibile, indumenti e calzature; organizzare la refezione scolastica, assicurandone la somministrazione gratuita agli alunni poveri; gestire colonie marine e montane e promuoverne il funzionamento; curare la distribuzione di medicinali e di ricostituenti agli alunni in condizioni disagiate e bisognosi di cure; attuare ogni altra forma di assistenza che sia ritenuta conforme ai fini generali dell'istruzione. Rientrano altresì nei compiti del patronato l'istituzione e il funzionamento di doposcuola, ricreatori, biblioteche scolastiche e altre iniziative integratrici dell'azione della scuola (1).

L'attività più rilevante svolta attualmente dai patronati scolastici è l'organizzazione e la gestione dei refettori scolastici, a mezzo dei quali provvedono all'assistenza alimentare di oltre 500 mila alunni delle scuole materne ed elementari. Seguono poi nell'ordine la distribuzione di libri e di oggetti di cancelleria, l'organizzazione di colonie estive, di doposcuola, ecc. Le scarse disponibilità finanziarie dei patronati scolastici rendono tuttavia molto precario, specie nei piccoli comuni, lo svolgimento di una attività assistenziale efficace ed adeguata ai bisogni della popolazione scolastica.

I patronati scolastici sono riuniti in una associazione nazionale che ha sede in Roma.

CASSE SCOLASTICHE

Per l'assistenza degli alunni della scuola media il R. D. 30 aprile 1924 n. 965 (artt. 101 e seguenti) prevede l'istituzione di casse scolastiche presso gli istituti di istruzione media, a cura dei presidi degli istituti stessi.

In base al decreto citato le casse scolastiche possono proporsi i seguenti scopi:

a) concorrere allo sviluppo dell'istituto e al miglioramento nella cultura scolastica, sia mediante l'istituzione di insegnamenti complementari e facoltativi, di premi o borse di studio, l'organizzazione di proiezioni luminose nella scuola, di feste, di cerimonie commemorative, gite istruttive, la partecipazione a gare e convegni; sia mediante opere di abbellimento dei locali, l'acquisto di oggetti, libri e arredi per gabinetti, per le collezioni scientifiche e artistiche e per

(1) Art. 2 del citato D.L.C.P.S. 24 gennaio 1947, n. 457.

le biblioteche; sia infine promuovendo con i propri mezzi o con la propria assistenza tutte le iniziative che possono tornare in qualsiasi guisa a giovamento delle scuole e degli alunni;

b) aiutare gli alunni che versino in disagiate condizioni economiche e che dimostrino, per condotta e profitto, buona volontà e particolari attitudini allo studio.

Le finalità assistenziali possono essere quindi accompagnate da meri fini di istruzione. Gli scopi di ciascuna cassa scolastica sono comunque determinati in concreto dal rispettivo statuto, entro i limiti fissati dalla legge.

Ogni cassa scolastica è retta da un consiglio di amministrazione, dal preside dell'istituto e composta da altri due o più membri scelti — stabilisce l'art. 104 del citato decreto — tra « i professori della scuola, i padri di famiglia, i rappresentanti di speciali enti o istituti e i privati cittadini, con particolare preferenza per coloro che abbiano dimostrato di prendere reale interesse alle sorti dell'istituzione ». Il consiglio di amministrazione amministra il patrimonio della cassa, provvedendo al suo investimento in titoli di Stato, eroga le rendite secondo i fini statutari, compila annualmente il rendiconto della gestione finanziaria da presentare al provveditore agli studi.

Il patrimonio delle casse scolastiche è costituito di regola da oblazioni e da contributi di privati, specialmente ex alunni, e di enti pubblici e privati. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dai contributi volontari degli alunni e dalle eventuali donazioni, oblazioni e sussidi di enti e di privati. Nessun contributo finanziario è concesso alle casse da parte dello Stato.

Le casse scolastiche, il cui patrimonio superi le L. 10 mila, possono essere erette in ente morale a domanda dell'istituzione e su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Alla fine del 1950 esistevano 2.916 casse scolastiche con un patrimonio complessivo di 106 milioni circa. Di esse 2.343 erano costituite presso scuole medie pubbliche, con un patrimonio medio di L. 40.609 ciascuna, e 573 presso scuole private con un patrimonio medio di L. 18.568. Delle 2.916 casse scolastiche esistenti 1.115 erano erette in ente morale.

Le forme di assistenza, che le limitate disponibilità finanziarie delle casse scolastiche consentono di erogare, si concretano prevalentemente nella concessione di premi e borse di studio ad alunni poveri e meritevoli. È da tener presente però che sulle già scarse disponibilità delle istituzioni gravano spesso anche le spese destinate allo sviluppo della scuola, al miglioramento della sua attrezzatura, ecc.

OPERE UNIVERSITARIE

Le opere universitarie istituite presso ogni università e istituto superiore con R. D. 30 settembre 1923 n. 2102 al fine di promuovere e attuare l'assistenza agli studenti universitari, sono state riconosciute quali persone giuridiche con D. L. Legt. 5 aprile 1945 n. 238.

Ciascuna opera è retta da un consiglio di amministrazione presieduto dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto presso cui l'opera stessa è costituita. Norme per la costituzione del consiglio e per il funzionamento delle opere sono stabilite nel regolamento per l'esecuzione del decreto legislativo citato; ogni opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il proprio funzionamento. Tale regolamento è emanato e, occorrendo, modificato con decreto del rettore o direttore dell'istituto, sentito il consiglio di amministrazione.

È prevista inoltre dalla legge la costituzione, nelle città ove hanno sede più università e istituti superiori, di un comitato coordinatore delle attività assistenziali svolte dalle singole opere, composto dai rappresentanti di ciascuna opera.

Le opere universitarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, vigilanza che viene esercitata nelle comuni forme, compresa quella ispettiva.

I mezzi finanziari necessari alle opere per il raggiungimento delle loro finalità sono stabiliti dalla L. 18 dicembre 1951 n. 1551 che, nel riordinare la materia relativa alle tasse e sopratasse universitarie, ha disposto la devoluzione all'opera universitaria del 15 per cento di tutte le tasse, escluse le sopratasse, e dei contributi integrativi riscossi dalla rispettiva università o istituto superiore; ha disposto inoltre la devoluzione all'opera di un terzo del contributo concesso dallo Stato all'università o all'istituto superiore (a partire dall'esercizio 1951-52 il contributo complessivo annuo dello Stato a favore delle università e degli istituti superiori è stato elevato a 1 miliardo e 200 milioni di lire, di cui 400 milioni vanno destinati, a norma di legge, alle opere universitarie); ha stabilito infine l'applicazione di un contributo suppletivo da destinarsi all'opera universitaria, nella misura del 300 per cento della tassa annuale di iscrizione, nei confronti degli studenti appartenenti a famiglie con un reddito annuo complessivo superiore ai 3 milioni di lire.

Alle entrate stabilite dalla legge possono aggiungersi le rendite patrimoniali dell'opera e le elargizioni eventuali di enti e di privati.

Circa le forme di assistenza praticabili dalle opere universitarie, la legge citata pone precisi obblighi vincolando almeno la metà delle somme derivanti dai contributi da essa stessa previsti all'utilizza-

zione nella forma di borse di studio per vitto e alloggio gratuito o semigratuito da attribuirsi per concorso a studenti bisognosi o meritevoli. Altro compito indicato dalla legge è l'istituzione di case dello studente.

Le opere universitarie svolgono tuttavia altre attività quali la distribuzione di medicinali a studenti infermi, la concessione di sussidi in denaro, la distribuzione di libri scolastici, ecc.

Nell'anno scolastico 1950-51, e perciò prima dell'emanazione della citata L. 18 dicembre 1951 che ha notevolmente potenziato le disponibilità finanziarie delle opere universitarie, queste hanno complessivamente erogato oltre 200 milioni di lire, impiegati nella concessione di borse di studio, di sussidi per rimborso di tasse e sopratasse, di sussidi per vitto e alloggio, di sussidi per libri, di prestazioni varie nel campo dell'assistenza sanitaria, ecc.

FONDAZIONI E BORSE DI STUDIO

Le fondazioni per la concessione di borse di studio e di altre forme di assistenza scolastica a studenti bisognosi debbono essere di regola riconosciute giuridicamente come istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. È frequente tuttavia il riconoscimento giuridico su proposta del Ministro per la pubblica istruzione: in tali casi le fondazioni sono sottratte alla disciplina vigente per le istituzioni pubbliche di assistenza e sono assoggettate ai controlli delle autorità scolastiche. Spesso il riconoscimento giuridico manca e le fondazioni in parola sono amministrate dagli istituti di istruzione, dalle casse scolastiche e dalle opere universitarie, presso cui sono appoggiate. Dette fondazioni sono dovute generalmente ad atti di liberalità di privati cittadini, che nel disporre la liberalità stabiliscono per lo più anche chi dovrà amministrare la fondazione, a chi e in quali forme dovrà essere erogata la beneficenza, ecc.

Le istituzioni di iniziativa privata che abbiano per fine l'assistenza scolastica agli alunni della scuola elementare e non rivestano il carattere di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono disciplinate dal Reg. gen. 26 aprile 1928 n. 1297 che le sottopone alla sorveglianza del Ministero della pubblica istruzione e ne prevede l'erezione in ente morale come *istituzioni ausiliarie della scuola elementare*. La legge comprende fra le istituzioni ausiliarie quelle che si propongono i seguenti scopi: gestione di ricreatori, doposcuola, scuole all'aperto, assistenza educativa degli anormali e dei minorati, gestione di biblioteche per ciechi, ecc.

CAPITOLO IX

ALTRI ENTI LOCALI CON FINI DI ASSISTENZA

CONSIGLI DI PATRONATO PER I LIBERATI DAL CARCERE

L'art. 149 del Codice penale prevede l'istituzione presso ciascun tribunale di un consiglio di patronato con il fine di prestare assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti. Il successivo R. D. 18 giugno 1931 n. 787 ne disciplina la composizione e il funzionamento e demanda al Ministro di grazia e giustizia il compito di provvedere, con proprio decreto, alla costituzione, con personalità giuridica, dei consigli stessi.

I consigli di patronato furono sciolti con D. M. in data 18 aprile 1945 poichè, a causa della situazione allora esistente, non erano in grado di funzionare con regolarità; le funzioni loro attribuite furono demandate, in gestione commissariale, ai « procuratori del Regno ».

Con circolare in data 7 febbraio 1952 n. 18/2524 del Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, Ufficio VI — essi furono ricostituiti e fu nel contempo apportata una parziale modifica alla loro composizione, che risulta così stabilita: il procuratore della Repubblica (presidente); il giudice istruttore; il giudice di sorveglianza; il sindaco o in sua vece un rappresentante dell'ECA; l'ufficiale sanitario; i dirigenti degli istituti di prevenzione e pena esistenti nella circoscrizione; un rappresentante dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia designato dal prefetto; un sacerdote, due persone, di cui almeno una sia donna, notoriamente benemerite nell'esercizio dell'assistenza verso il condannato (1).

Per lo svolgimento della propria attività i consigli di patronato si valgono delle entrate derivanti da lasciti, donazioni o da altre contribuzioni dovute alle iniziative del comitato, nonchè del contributo annuo previsto dalla legge a carico della cassa delle ammende.

L'assistenza ai liberati dal carcere e alle famiglie dei detenuti può essere prestata dal consiglio di patronato con ogni forma di soc-

(1) Cfr. circolare n. 61/2561 del Ministero di grazia e giustizia contenente ulteriori istruzioni.

corso ed eccezionalmente anche con sussidi in denaro. Esso deve inoltre curare che « vengano frequentemente visitati i liberandi per prepararli con opportuni consigli ad una onesta vita di lavoro; assumere notizie sulle possibilità di collocamento al lavoro, nonchè informazioni sulle condizioni economiche e morali delle famiglie dei detenuti, curando che le loro relazioni si mantengano affettuose e cercando di procurare lavoro ai componenti delle famiglie stesse ».

Per il raggiungimento di queste finalità il consiglio di patronato si avvale dell'attività di privati cittadini che prestano la loro opera volontariamente in qualità di collaboratori. Rientra nei compiti del consiglio di patronato l'assistenza ai minori liberati dal carcere: tale funzione viene ad integrare quella dei comitati di assistenza minorile che assistono invece i dimessi dalle case di rieducazione e dai riformatori giudiziari.

La recente ricostruzione e la scarsa disponibilità finaziaria non consentono oggi ai consigli di patronato lo svolgimento di attività di rilievo. I fondi di cui dispongono, secondo i dati dei bilanci trasmessi al Ministero di grazia e giustizia, ammontano, per l'esercizio 1950-51, a L. 19.296.738 di cui L. 10.696.000 di assegnazione da parte della cassa delle ammende, tramite il Ministero, e lire 8.606.739 da parte dei privati. Nello stesso esercizio finanziario (1) sono stati assistiti 2.650 liberati dal carcere con sussidi in denaro per l'importo di L. 2.468.617 e 5.986 famiglie di carcerati per complessive lire 8 milioni 424.156. Inoltre sono stati distribuiti pacchi viveri e vestiario nella maggioranza delle sedi.

Fra le attività dei consigli di patronato ha notevole importanza la gestione di « assistenziari » (2) ove i liberati dal carcere possono ricevere sia alloggio che opportunità di lavoro. Gli assistenziari hanno funzionato nelle città di Bari, Cagliari, Palermo, Reggio Emilia, Roma, Savona e Torino.

ALTRE CATEGORIE DI ENTI

Fra le altre persone giuridiche, non inquadrabili nelle categorie trattate nei precedenti capitoli, vanno considerate in primo luogo, perchè con esclusivi fini di assistenza, quelle che hanno per scopo

---

(1) Nell'esercizio 1951-52 le assegnazioni ai consigli sono salite a lire 15.365.000. Ulteriori dati sull'attività dei consigli di patronato possono essere attinti dalla rilevazione che l'Istituto centrale di statistica compie presso tutti i tribunali con il « Registro XXV » e il modello trimestrale P. 6.

(2) Le sezioni lavorative degli assistenziari possono essere affidate in gestione a imprenditori privati che corrispondono ai consigli un canone mensile.

l'assistenza agli invalidi di guerra e agli orfani di guerra; tali istituzioni sono sottratte per legge alla disciplina stabilita per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sono sottoposte ai poteri di coordinamento e di controllo affidati rispettivamente all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e all'Opera nazionale per gli orfani di guerra.

Vanno considerati poi gli enti morali con fini misti di istruzione e di assistenza, i quali, per il carattere prevalente dei fini di istruzione, sono sottoposti alla disciplina vigente per gli enti di educazione e di istruzione e, conseguentemente, ai controlli delle autorità scolastiche: fra tali enti si ricordano gli istituti riconosciuti per la istruzione dei ciechi e dei sordomuti, le fondazioni per l'assistenza educativa dei minori anormali, i convitti e i pensionati per studenti e altre opere similari che dispongono di posti gratuiti o semigratuiti, le cliniche universitarie, ecc.

Possono essere ricordati ancora: gli enti recentemente istituiti per l'attuazione della riforma agraria, quali l'Ente per la Maremma e per il Fucino e l'Opera per la valorizzazione della Sila, che vanno sviluppando attività varie di assistenza in favore dei lavoratori agricoli e delle loro famiglie (detti enti che hanno una propria disciplina legislativa sono sottoposti ai controlli del Ministero dell'agricoltura e foreste); gli Istituti autonomi per le case popolari che oltre alla finalità di costruire, senza scopi speculativi, alloggi per i cittadini meno abbienti curano talora l'istituzione di centri di assistenza, come asili infantili, ambulatori, ecc. per le famiglie assegnatarie (regolati dal T. U. nell'edilizia economica e popolare, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei lavori pubblici); le Camere di commercio che intervengono nel settore assistenziale sovvenzionando istituzioni, concedendo borse di studio e attuando varie altre provvidenze specie per l'addestramento professionale dei giovani.

PAGINA BIANCA

PARTE QUARTA

GLI ENTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO X

UFFICI ASSISTENZIALI DELLA SANTA SEDE

PONTIFICIA COMMISSIONE DI ASSISTENZA P.C.A.

Roma - Piazza Benedetto Cairoli, 117 - Tel. 50.563

Nel gennaio 1944, affluendo in Roma innumerevoli gruppi di sbandati e di profughi in seguito alla guerra, il Santo Padre Pio XII costituì una commissione di sacerdoti incaricati di assistere tali profughi. Sorse così la « Pontificia Commissione di assistenza ai profughi », la quale sul finire della guerra si trasformò in « Pontificia Commissione di assistenza » allargando il suo raggio di azione a categorie sempre più vaste di bisognosi. La PCA esercita la sua azione sotto la vigilanza della Commissione Cardinalizia per lo Stato della Città del Vaticano.

Lo scopo della PCA è quello di istituire, valendosi della organizzazione ecclesiastica che agisce in Italia (diocesi e parrocchie) una vasta rete di iniziative assistenziali capace di rispondere alle esigenze, sia permanenti sia di emergenza, che affiorano fra gli strati più bisognosi della popolazione italiana.

Gli organi della sede centrale della PCA sono i seguenti:

1) La *presidenza centrale* che esamina i problemi generali ed impartisce le disposizioni ai diversi uffici ed alle sezioni diocesane, riservandosi altresì la trattazione degli affari generali ed i contatti con le autorità sia ecclesiastiche sia civili. La presidenza demanda ad un comitato economico l'esame e lo sviluppo delle questioni amministrative.

2) Gli *uffici centrali,* che sono tanti quanti sono i settori di attività della PCA. I principali sono i seguenti: gioventù, refettori del Papa, redenzione sociale, campi profughi, stranieri, emigranti.

Gli organi periferici della PCA sono le *sezioni diocesane*, le quali agiscono alle dipendenze dei vescovi locali che ne nominano i rispettivi presidenti diocesani. Il *presidente diocesano* è coadiuvato nella esplicazione del suo compito dalla *giunta diocesana* (i cui membri

sono nominati dal vescovo), dal *segretario diocesano* (che ha la responsabilità della esecuzione del lavoro nei confronti del presidente) e da un numero indefinito di « collaboratori », che costituiscono un corpo di volontari tratti dalle varie organizzazioni cattoliche.

Il coordinamento dell'attività di tutte le sezioni diocesane appartenenti ad una stessa regione geografica viene attuato da *delegati regionali* nominati dalla presidenza centrale.

L'attività assistenziale della PCA è molteplice e varia, articolandosi variamente nelle diverse diocesi a seconda delle esigenze locali e della iniziativa dei singoli vescovi. Essa si può tuttavia inquadrare nei seguenti settori:

Assistenza alla gioventù — Il ciclo dell'assistenza alla gioventù ha due periodi: l'estivo e l'invernale.

Il primo si svolge nelle colonie marine e montane, in campeggi e in campi solari. Nel 1946 la PCA organizzò 995 colonie estive per complessivi 256 mila bambini; nel 1948 i bambini assistiti salirono ad 1 milione in 4 mila colonie; nel 1950 la PCA assistette nelle colonie estive complessivamente 740 mila bambini.

Il secondo periodo dell'assistenza alla gioventù, cioè il periodo invernale, si concentra soprattutto nelle seguenti iniziative: *asili infantili,* particolarmente diffusi nell'Italia Meridionale, nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti; *doposcuola,* per i bambini da 6 a 12 anni; *casa del fanciullo,* per recuperare alla scuola ed al lavoro bambini e ragazzi abituati alla strada (nella sola Napoli nel 1948 vennero istituite 155 case del fanciullo che ospitarono per sei mesi 30 mila bimbini); *colonie permanenti,* che nel 1948 raccolsero 20 mila bambini in 71 colonie; *colonie domenicali,* che sempre nel 1948 raccolsero 103 mila bambini in 343 colonie.

Sempre nell'ambito dell'assistenza alla gioventù sono altresì da segnalare le *mense per studenti* ed i *pensionati universitari.*

Una consulta tecnica nazionale per lo studio dei problemi della gioventù vigila dal punto di vista sociale e sanitario su questo complesso di iniziative.

Assistenza ai disoccupati — L'assistenza ai disoccupati è attuata particolarmente nelle zone economicamente depresse, attraverso i « refettori del Papa » che nel solo 1950 hanno distribuito complessivamente 8.700.000 razioni. La PCA ha organizzato inoltre un notevole numero di mense presso i cantieri di rimboschimento e di lavoro istituiti dal Ministero del lavoro. Ad essa sono state affidate nel 1950 dal Ministero del lavoro 387 corsi di addestramento professionale, ed il Ministero della pubblica istruzione si è valso della PCA per la gestione di 210 corsi di scuola popolare.

Per la massa dei braccianti disoccupati o sottoccupati delle Puglie la PCA ha istituito centri di assistenza sociale, corsi agricoli, cantieri di lavoro, ambulatori, scuole popolari, distribuendo altresì viveri e indumenti.

Anche iniziative intese ad assistere, migliorare la vita civica e sociale di alcune categorie di lavoratori sono state prese dalla PCA: in Sardegna e in Abruzzo per i pastori, in Lucania e nella provincia di Grosseto per i boschivi, nel Vercellese e nel Pavese per le risaiole.

Assistenza ai profughi ed ai rifugiati — Dopo avere durante la guerra e nel periodo direttamente successivo provveduto ad aiutare centinaia di migliaia di profughi, di reduci e di militari italiani, la PCA svolge ora una notevole attività per l'assistenza a profughi e rifugiati stranieri che hanno cercato asilo in Italia. Con l'aiuto di fondi provenienti particolarmente dai cattolici non americani sono state fatte assegnazioni di viveri e indumenti nei campi per rifugiati stranieri o direttamente a profughi isolati sono stati elargiti sussidi raggiungenti nel 1950 la somma di L. 14 milioni.

Assistenza agli emigranti — Il Ministero del lavoro si avvale della collaborazione della PCA per l'assistenza vittuaria agli emigranti nei centri di Roma, Napoli, Genova e Milano ove essa ha l'appalto delle mense.

Assistenza carceraria e post-carceraria — Nel 1948 la PCA assunse la gestione della assistenza vittuaria in 41 stabilimenti di pena, dando a più di 5.000 assistiti un supplemento di pane, oltre alla regolare razione. Nel 1950 tale assistenza è stata limitata alle sole province del Lazio ed è stata affiancata dall'istituzione di un servizio sociale per le famiglie dei detenuti e per i liberati dal carcere. L'ufficio « Redenzione sociale », che al centro coordina questa attività, svolge anche consulenza legale a favore dei detenuti poveri, per la quale offrono la loro gratuita collaborazione valenti professionisti e magistrati. Per particolare intervento del Santo Padre è stato possibile estendere impianti ricreativi (radio e cinema) in una quindicina di stabilimenti carcerari.

Assistenza varia — Va citata la istituzione dei seguenti centri specializzati permanenti: per poliomielitici a Roma e a Parma; per cardiopatici ad Ancona e a Bari; per tracomatosi a Bari e a Trapani; per predisposti alla tbc a Misurina; per la cura del metabolismo basale a Tricarico.

Assistenza di emergenza — In occasione di pubbliche calamità la PCA interviene per i primi soccorsi alle popolazioni colpite. Questa

attività contingente è regolata dalla presidenza centrale a seconda delle esigenze.

I mezzi per la gestione e lo sviluppo di una così notevole attività vengono forniti alla PCA dalla Santa Sede, dai contributi dei ministeri italiani competenti per i singoli settori, dai cattolici nord-americani tramite la « National Catholic Welfare Conference - War Relief Services » e da singoli offerenti e benefattori.

Per ottenere l'assistenza della PCA, non esistono condizioni particolari, se non quella di appartenere alle varie categorie per le quali tale assistenza viene organizzata (per es.: limiti di età per i bambini e adolescenti; appartenenza alla categoria per i detenuti, i profughi, gli emigranti, gli alluvionati, i braccianti, i pastori ecc.). La PCA può anche fornire, nei limiti delle sue possibilità, assistenza generica a singoli indigenti sotto forma di medicinali, viveri, indumenti. Al clero povero la PCA può fornire vesti talari ed altri indumenti. Ogni richiesta di assistenza va presentata alla sezione diocesana tramite il parroco competente del territorio.

ELEMOSINERIA APOSTOLICA

Città del Vaticano (Tel. Vat. 132)

L'Ufficio come tale fu creato dal B. Gregorio X (1271-1276) ed ebbe in seguito sviluppi e norme particolari.

Attualmente l'Elemosiniere, che è il primo dei Camerieri segreti partecipanti, ha la sorveglianza e l'amministrazione di alcuni istituti scolastici e di beneficienza che dipendono direttamente dalla Santa Sede.

COMMISSIONE SOCCORSI

Città del Vaticano - Palazzo Apostolico (Tel. Vat. 126)

La « Commissione Soccorsi » è un ufficio dipendente dalla Segreteria di Stato, che è uno degli uffici principali della Santa Sede. La sua funzione è quella di venire incontro, con sussidi ed aiuti, agli appelli che giungono personalmente al Romano Pontefice.

CAPITOLO XI

GLI ENTI ECCLESIASTICI CON FINI DI ASSISTENZA

ASSOCIAZIONI ECCLESIASTICHE MASCHILI

Fra le principali comunità religiose maschili che svolgono attività assistenziali si ricordano le seguenti:

1) *Compagnia di S. Paolo* (detti « Paolini »), con sei case e 150 membri: Direzione generale: Roma, via Giacinto Carini, 24, telefono 585.333.

2) *Congregazione dei servi della carità* (Opera Don Guanella), con 23 case e 400 membri. Casa generalizia: Como, via Tommaso Grossi, 18.

3) *Figli di Maria Immacolata* (« Pavoniani », detti « Artigianelli »), con 8 case e 200 membri. Casa generalizia: Brescia, Opera Pavoniana.

4) *Fratelli ospitalieri figli dell'Immacolata Concezione* (detti « Concezionisti »), con 22 case e 300 membri. Casa generalizia: Roma, via Della Luce, 46, tel. 582.331.

5) *Ministri degli infermi* (detti « Camillini »), con 32 case e 400 membri. Casa generalizia: Roma, piazza della Maddalena, 53, telefono 61.576.

6) *Ordine ospedaliero di S. Giovanni di Dio* (detti « Fatebenefratelli »), con 22 case e 200 membri (1). Casa generalizia: Roma, Isola Tiberina, via di Ponte Quattro Capi, 39, tel. 52.985.

7) *Pia Società Torinese di S. Giuseppe* (detti « Giuseppini del Murialdo »), con 44 case e 600 membri. Casa generalizia: Roma, via Etruschi, 7, tel. 491.084.

8) *Pia Società dei Missionari di S. Paolo per l'assistenza agli emigranti italiani* (detti « Scalabriniani »), con 68 case, comprese quelle all'estero e complessivi 300 membri. Casa generalizia: Roma, via Calandrelli, 11, tel. 582.741.

---

(1) Questi dati si riferiscono solo all'Italia.

9) *Piccola Missione per i sordomuti* (Opera Gualandi), con 5 case e 35 membri. Casa Generalizia: Bologna, via Nosadella, 49.

10) *Piccola Opera della Divina Provvidenza* (Opera Don Orione), con 62 case e 1000 membri. Casa generalizia: Tortona, via Emilia, 21.

11) *Poveri Servi della Divina Provvidenza* (Opere Don Calabria), con 150 membri. Casa generalizia: Verona, via S. Zeno in Monte.

12) *Società Salesiana di S. Giovanni Bosco* (detti « Salesiani »), con 230 case e 6.500 membri in Italia. Casa generalizia: Torino, via Cottolengo, 32.

ASSOCIAZIONI ECCLESIASTICHE FEMMINILI

Non è possibile elencare i nomi di tutte le congregazioni femminili che in Italia si occupano di assistenza.

Basti ricordare a titolo di esempio: le Suore del Cottolengo, con la loro « Piccola casa della Divina Provvidenza » (Torino, via del Cottolengo) che ospita oltre 10 mila persone fra malati cronici, minorati fisici e psichici irrecuperabili, vecchi abbandonati, ecc. e le « Figlie di Maria Ausiliatrice » (Roma, via Marghera, 59) che gestiscono 412 ricreatori femminili per bambine e giovinette dei ceti popolari, 407 giardini e nidi d'infanzia, 190 centri operai assistenziali e mense, 36 convitti operaie; le « Calasanziane » (Roma, via Calasanziane, 6, tel. 569.080), che gestiscono in tutta Italia gli « asili per i figli dei carcerati ».

Si possono ricordare ancora le Suore della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, le Suore Figlie della Carità, le Suore del Boccone del Povero, le Suore del Preziosissimo Sangue, le Pie Sorelle della Piccola Missione per sordomute, ecc.

Le religiose che hanno responsabilità direttive negli istituti di ricovero e negli istituti educativi sono organizzate nella « Federazione italiana religiose educatrici » (FIRE); quelle che hanno responsabilità direttive nella « Federazione italiana religiose rieducatrici (FIRR); quelle dedicate all'assistenza ospedaliera organizzate nella « Federazione italiana religiose ospedaliere » (FIRO). Queste tre federazioni hanno la loro sede presso il Magistero « Maria Assunta », Roma, via della Traspontina, 21, tel. 565.945.

CAPITOLO XII

LE OPERE DEL LAICATO CATTOLICO CON FINI DI ASSISTENZA

AIUTO CRISTIANO

Roma - Corso Vittorio Emanuele, 75 - Tel. 564.918

L'Aiuto cristiano è un'associazione femminile sorta nell'immediato dopoguerra, su iniziativa di un gruppo di privati, per aiutare coloro che si trovavano in condizioni di bisogno. L'organizzazione si è in seguito stabilizzata come centro di concreta solidarietà cristiana.

Il funzionamento dell'Aiuto cristiano fa capo alle parrocchie, divise — ai fini organizzativi — in settori; ogni settore è affidato ad una capo-settore. L'anello di congiunzione fra i bisognosi di aiuto e la capo-settore competente per territorio è costituito da una rete capillare di « segnalatrici ». Al centro dell'organizzazione vi è la delegata nazionale.

L'Aiuto cristiano è attualmente diffuso, oltre che a Roma, nelle seguenti località: Napoli e Pompei, Bari, Lecce e alcune località del Lazio. Complessivamente esso raggiunge 152 parrocchie e si avvale di un'attività di circa 11 mila collaboratrici.

L'attività assistenziale dell'Aiuto cristiano è varia e si adatta alle condizioni locali ed ambientali. Tra l'altro esso provvede al pagamento di rette per il soggiorno di bambini in colonie estive o per il loro ricovero in istituti; organizza asili, laboratori, doposcuola; distribuisce alimenti particolarmente a bambini, a vecchi, a convalescenti; distribuisce medicinali, materiale sanitario, indumenti, dà anche sussidi in denaro quando questi possono servire a risolvere determinate situazioni critiche (per esempio sfratti, tasse scolastiche, ecc.). Spesso le collaboratrici dell'Aiuto cristiano offrono a domicilio prestazioni di servizi, particolarmente a vecchi soli ed inabili.

Nessuna condizione particolare, se non quella di essere in istato di grave bisogno, è necessaria per le prestazioni. La richiesta di aiuto deve essere presentata alla capo-settore tramite la parrocchia.

ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI
A.C.L.I.

Roma - Via Monte della Farina, 64 - Tel. 564.186

Le ACLI furono costituite nel 1945 con lo scopo precipuo di preparare i lavoratori italiani di ispirazione cristiana a svolgere con competenza il loro compito nell'ambito dei sindacati. Successivamente la azione delle ACLI si allargò a forme di assistenza ricreativa, di diffusione della cultura fra i lavoratori, di istruzione professionale e di assistenza sociale generica.

Lo scopo attuale delle ACLI è quello della formazione generale della classe lavoratrice in Italia nel campo sindacale e dei problemi del lavoro. Per raggiungere tale scopo esse si avvalgono anche di organi tecnici riconosciuti dallo Stato, quali il « Patronato ACLI » e l'« Ente nazionale ACLI di istruzione professionale » (ENAIP).

Le ACLI hanno circa mezzo milione di soci reclutati fra lavoratori, impiegati e professionisti. Il congresso biennale delle ACLI, cui presenziano i delegati dei soci di tutta Italia, elegge il consiglio nazionale, e questo elegge a sua volta nel suo seno la presidenza centrale.

In periferia l'organo dirigente delle ACLI è il comitato provinciale eletto nei congressi provinciali, ed il comitato comunale eletto nei congressi comunali. L'organo di base è il « circolo ACLI » che può essere rionale, parrocchiale, aziendale. Il circolo aziendale si chiama « nucleo », i nuclei di lavoratori appartenenti alla stessa categoria costituiscono i « gruppi di categoria » (per es.: tessili, metalmeccanici).

Le ACLI raccolgono i mezzi per la loro azione dalle seguenti fonti: le quote annue dei soci e degli associati; gli avanzi delle gestioni delle iniziative economiche (cooperative, spacci, ecc.); i contributi dello Stato per le iniziative tecniche (assistenza medico-legale, istituzione professionale) e per le iniziative assistenziali (colonie, cantieri-scuola); offerte varie di enti o di privati.

L'attività assistenziale delle ACLI è marginale rispetto a quella generalmente educativa che esse si propongono. Tuttavia tale attività assistenziale sta prendendo sempre più piede man mano che le ACLI estendono il loro raggio d'interesse ai lavoratori disoccupati, agli emigranti, alla mano d'opera migrante nell'interno del Paese, alle famiglie dei lavoratori.

Le ACLI organizzano colonie estive, campeggi per adolescenti, case-ferie per lavoratori, corsi nel campo della educazione degli adulti, nonchè posti di ristoro per lavoratrici stagionali agricole (risaiole, ortofrutticole) e segretariati italiani all'estero a beneficio dei nostri emigranti. In alcune città italiane tutte le iniziative delle ACLI sono

concretate presso sedi appositamente attrezzate che si chiamano « case del lavoratore ».

Le iniziative assistenziali delle ACLI vengono prese particolarmente a beneficio dei soci delle ACLI stesse, fatta eccezione per le attività tecniche del Patronato e dell'ENAIP, che sono a disposizione di tutti indistintamente i lavoratori.

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
A.C.I.

Roma - Via Conciliazione, 1 - Tel. 50.361

L' Azione cattolica italiana è stata fondata dal Papa Pio XI nell'anno 1922. Gli « statuti » iniziali dell'Azione cattolica italiana hanno subìto varie modifiche successivamente alla fondazione. L'attuale « statuto unitario » è stato approvato dal Papa Pio XII l'11 giugno 1946. L'ACI, malgrado la recente fondazione, si ricollega storicamente a precedenti formule associative del laicato cattolico italiano, formule che risalgono all' « Opera dei Congressi » fondata nel 1876.

Lo scopo principale dell'ACI, secondo la formula dello statuto vigente, è quello di una « speciale e diretta collaborazione del laicato cattolico italiano con l'apostolato gerarchico della Chiesa ». Per raggiungere questo scopo, l'ACI « cura la formazione spirituale ed apostolica dei suoi membri e ne dirige le attività per l'applicazione, la diffusione e la difesa dei principî cristiani nella vita individuale, familiare, sociale ». Le attività assistenziali, che sono di carattere pratico, rientrano pertanto tra i mezzi con cui l'ACI cura la formazione spirituale ed apostolica dei suoi membri, dovendo tale formazione manifestarsi tanto nella fede come nelle opere.

L'ACI ha una struttura che potrebbe chiamarsi « federativa », in quanto è composta delle seguenti sette associative nazionali: « Unione uomini di azione cattolica »; « Unione donne di azione cattolica »; « Gioventù maschile di azione cattolica »; « Gioventù femminile di Azione cattolica »; «Federazione universitaria cattolica italiana »; « Movimento laureati di azione cattolica »; « Movimento maestri di azione cattolica ».

I presidenti delle singole associazioni come il presidente generale ed i due vicepresidenti generali dell'ACI vengono nominati dalla Santa Sede, che vigila sull'ACI per mezzo di un'apposita commissione episcopale.

Gli organi centrali dell'ACI sono la giunta centrale e la presidenza generale.

Gli organi periferici sono: le giunte diocesane e le presidenze diocesane, le giunte parrocchiali e le presidenze parrocchiali.

Per le attività comuni a tutte le associazioni l'ACI si vale della consulenza di particolari uffici tecnici che si chiamano « segretariati ». Fra questi segretariati vi è l '« *Istituto cattolico attività sociali* », il cui ufficio studi si occupa dei problemi assistenziali dal punto di vista dei principî e della legislazione.

L'ACI trae i mezzi per la sua attività dalle quote di iscrizione dei soci delle singole associazioni, nonchè da iniziative editoriali e da contributi offerti da benefattori. Il tesoriere è assistito, per l'amministrazione di tali fondi, da un'apposita commissione amministrativa. I soci dell'ACI hanno raggiunto nell'anno 1951 la cifra approssimativa di 3 milioni.

L'attività assistenziale svolta dall'ACI, o direttamente o attraverso le sue « opere dipendenti », si articola nelle seguenti iniziative: colonie infantili; colonie-campeggio per adolescenti; case-famiglia; doposcuola; corsi di educazione popolare; corsi di economia domestica rurale; colonie permanenti, asili infantili; iniziative varie di assistenza diretta.

Per statuto, l'ACI può avere delle « opere dipendenti », vale a dire delle organizzazioni che hanno un raggio di azione più ampio di quello degli iscritti all'ACI stessa. Sono o a carattere professionale (come l'Associazione infermiere cattoliche, l'Unione cattolica insegnanti medi, ecc.) o organizzate sulla base dell'ambiente ove intendono svolgere la loro attività come la (Gioventù rurale, Gioventù operaia, ecc.).

Una delle associazioni dell'ACI più attive in campo assistenziale è la « Unione donne di azione cattolica » che nel 1951 ha gestito 41 colonie infantili estive, 7 colonie infantili permanenti, 11 asili infantili, 44 doposcuola. Essa ha inoltre organizzato in 44 diocesi una particolare forma di servizio sociale volontario chiamata « aiuto familiare » a beneficio di famiglie ove temporaneamente la madre è assente o comunque inefficiente, per malattie, parto, ecc. Detta Unione mette a disposizione delle attività assistenziali del CIF il suo personale volontario e la sua attrezzatura, facendo essa parte del CIF come ente federato.

È da tener presente che le varie Associazioni facenti capo alla ACI forniscono di personale volontario moltissime iniziative locali o nazionali intraprese da parte di altri organismi od opere cattoliche di carattere assistenziale; per esempio, le iniziative della PCA, del CIF, delle ACLI nonchè le iniziative personali di vescovi, di parroci,

di ordini religiosi, ecc. La possibilità di disporre del personale volontario fornito dall'ACI permette agli organismi di carattere assistenziale di ispirazione cattolica un notevole sviluppo del loro raggio di azione.

CENTRO ITALIANO FEMMINILE
C.I.F.

Roma - Via Boezio, 21 - Tel. 372.308

Il CIF sorse nel 1945, su iniziativa di alcune associazioni femminili cattoliche, per federare le forze femminili di ispirazione cristiana sia al fine di coordinare l'attività nel campo dell'assistenza, sia al fine di rappresentarle collegialmente dinanzi ai pubblici poteri.

Le rappresentanti delle associazioni che avevano dato vita al CIF ne elaborarono il primo statuto, che — attraverso successive modifiche rese necessarie dalla ulteriore precisazione dei compiti del CIF — è stato definitivamente approvato nell'assemblea del CIF tenutasi nel 1951. Lo statuto ha ricevuto il gradimento della Santa Sede, che ha provveduto a nominare il consulente ecclesiastico del Centro.

Gli scopi statutari del CIF sono: rappresentare innanzi alle autorità civili ed alle pubbliche istituzioni il complesso delle forze femminili cristianamente ispirate; collaborare con gli uffici ed enti pubblici nelle opere di restaurazione della morale pubblica e di attuazione della giustizia sociale e della solidarietà popolare; sostenere dinanzi alle autorità pubbliche e nella pubblica opinione i diritti e gli interessi della famiglia, della donna, del fanciullo; svolgere attività assistenziali di carattere sociale; promuovere l'elevazione civica, sociale ed economica della donna e prepararla all'esercizio dei suoi doveri civici; stabilire rapporti con movimenti internazionali di analoga natura.

Il CIF è una « federazione » di associazioni ed enti femminili di orientamento cattolico, comprese le sezioni femminili di associazioni od enti promiscui di orientamento cattolico, esclusi i movimenti politici. Organi del CIF sono: il congresso nazionale, la presidenza centrale. L'organo deliberante è il consiglio nazionale, costituito dalle rappresentanti di tutte le associazioni o enti federati e da nove rappresentanti dei consigli provinciali del CIF. Perifericamente il CIF si articola in consigli provinciali, formati dalle varie sezioni provinciali degli enti e delle associazioni federate. Il congresso nazionale del CIF viene convocato ogni anno ed ha più che altro scopo di studio, riunendo esso insieme i membri del consiglio

nazionale e tutte le presidenti dei consigli provinciali. La presidenza centrale è eletta dal consiglio nazionale.

I mezzi per l'attività del CIF vengono tratti: da contributi fissi da parte degli enti ed associazioni federate; da contributi da parte dello Stato ed enti pubblici per la copertura di spese inerenti ad attività compiute dal CIF per conto dei pubblici poteri (per es.: rette per colonie estive, contributi per doposcuola, contributi per corsi di educazione popolare e per corsi di economia domestica rurale, ecc.); da contributi da parte di privati che affidano al CIF la realizzazione di loro iniziative di carattere assistenziale; da eventuali entrate di carattere patrimoniale e proventi vari da iniziative volte al finanziamento della istituzione; da quote di adesione dei consigli provinciali.

L'amministrazione dei fondi del CIF è affidata ad una commissione amministrativa centrale costituita dalla presidente del CIF, da tre membri eletti nel proprio seno dal consiglio nazionale, da tre membri tecnici nominati dal consiglio nazionale.

L'attività assistenziale è per il CIF soltanto uno degli scopi statutari, essendo gli altri scopi volti piuttosto all'educazione della donna ed alla difesa dei suoi diritti civici, sociali ed economici.

In particolare l'attività assistenziale del CIF è volta all'organizzazione: di colonie estive per bambini in istato di bisogno; di doposcuola per l'infanzia dei ceti popolari; di asili infantili, in gestione diretta od in convenzione; di asili-nido, in gestione diretta o in collaborazione con l'ONMI; di campeggi-scuola per adolescenti; di corsi di economia domestica, corsi femminili di educazione popolare, di ambulatori; e distribuzioni di viveri, indumenti, medicinali, ecc.

Nessuna particolare condizione è posta dal CIF per la concessione dell'assistenza a coloro che la richiedono essendo sufficiente lo stato di bisogno. Poichè la limitazione della concessione stessa è determinata dall'entità dei mezzi a disposizione, ogni consiglio provinciale ha un potere discrezionale per la fissazione eventuale di norme limitanti il diritto alla assistenza a particolari categorie (per es.: alluvionati, poveri iscritti nell'elenco comunale, figli di lavoratrici, ecc.). Tuttavia queste limitazioni vengono fatte solo in casi eccezionali.

COMPAGNIA DELLE DAME DELLA CARITÀ DI SAN VINCENZO DE' PAOLI

Roma - Via Pompeo Magno, 21 - Tel. 361.591

La « Compagnia della Carità » fu istituita da San Vincenzo de' Paoli nel 1617 mentre era parroco di un piccolo borgo francese, Châtillon-les-Dombes. Egli volle così associare in forma organizzata le

signore del tempo, che lo aiutavano nelle sue opere di assistenza ai poveri ed agli abbandonati. La Compagnia prese successivamente il nome di « Compagnia delle Dame di Carità », o più brevemente « Dame della Carità ». Essa si estese gradualmente in tutto il mondo. Il centro mondiale è a Parigi (Rue des Sevres, 95), ma i vari centri nazionali godono di una certa autonomia pur accettando tutti il medesimo statuto-regolamento.

Lo scopo fissato dallo statuto-regolamento alle socie della Compagnia è la « imitazione della carità di N. S. Gesù Cristo mediante la visita a domicilio dei poveri, specialmente i malati, e l'assistenza spirituale e corporale ad essi prestata in ispirito di umiltà, semplicità, carità ».

Per disposizione della Santa Sede, il direttore generale della Compagnia è la stessa persona che ricopre l'incarico di Superiore Generale dei Sacerdoti della Missione e delle Figlie della Carità (i « Sacerdoti della Missione » e le « Figlie della Carità » sono le due organizzazioni religiose — maschile e femminile — fondate da San Vincenzo de' Paoli). Le compagnie possono essere fondate in qualunque località da un gruppo di signore: esse ne fanno richiesta al direttore generale che invia la sua approvazione alla direzione della nuova compagnia tramite il Consiglio nazionale competente per territorio. Infatti in ogni nazione vi è un « consiglio nazionale » della Compagnia, i cui componenti sono scelti dal direttore generale. Ogni « compagnia » locale ha raggio parrocchiale. Tutte le « compagnie » esistenti nell'ambito di una diocesi eleggono i membri del « consiglio direttivo » della « compagnia » nella diocesi: detto consiglio ha il compito di coordinare l'esercizio della carità per una più equa distribuzione dei soccorsi e l'attuazione di un metodo unico. Ogni « compagnia », inoltre, ha un suo proprio « consiglio particolare », eletto ogni tre anni dall'assemblea delle socie. Lo statuto-regolamento fissa anche le modalità per le visite ai poveri, per la distribuzione dei soccorsi e dei « buoni », e suddivide le socie in « contribuenti » e « visitatrici ». Le giovani della Compagnia — dette « Damine » — si occupano particolarmente dei bambini e dei vecchi.

I proventi finanziari della Compagnia derivano dalle quote annuali o mensili delle socie, dalle offerte straordinarie delle medesime o di altri benefattori, dal ricavato delle raccolte segrete statutariamente prescritte in ogni adunanza delle socie. Il denaro che perviene alla Compagnia deve essere speso interamente entro l'anno. Per aumentare tali fondi si può ricorrere a feste di beneficenza, lotterie, rappresentazioni, ecc. purchè siano convenienti allo spirito della Compagnia.

In Italia esistono 2.600 compagnie. Oltre alle visite a domicilio

prescritte dallo statuto-regolamento ed attraverso le quali le « compagnie » si rendono conto dei bisogni dei richiedenti l'assistenza e recano i loro soccorsi, le « compagnie » si dedicano anche all'assistenza ai carcerati, alle madri nubili, agli ammalati ricoverati negli ospedali e ad altre particolari categorie di assistibili. Nell'anno 1951 il complesso delle compagnie italiane contavano 19 mila dame visitatrici e 72 mila dame contribuenti. Nello stesso anno le famiglie assistite sono state 99 mila con un complesso di 826 mila visite fatte. A queste cifre sono da aggiungere quelle delle sezioni giovanili (« Damine ») della Compagnia, che assistono 10 mila famiglie.

Per ottenere l'assistenza occorre presentare domanda al parroco competente per il territorio ove abita il richiedente, oppure ad una dama della Compagnia.

OPERA CATTOLICA ITALIANA PER LA PROTEZIONE DELLA GIOVANE

Roma - Via Urbana, 158 - Tel. 460.056

Nel 1896 venne fondata in Isvizzera un'opera per la protezione della giovane che aveva il compito di occuparsi principalmente delle giovani che dalla campagna si recavano in città per ragioni di lavoro. Essendo sorte simili opere anche in altri paesi, l'opera svizzera divenne la attuale « Associazione cattolica internazionale delle opere per la protezione della giovane », nota per l'assistenza che essa compie nelle stazioni di terra e di mare alle giovanette che viaggiano sole.

La Sezione italiana di questa associazione venne fondata nel 1902 a Torino da un gruppo di persone che intendeva estendere al nostro Paese tale attività assistenziale.

L'art. 4 dello statuto dell'Opera afferma che essa si propone « di porgere assistenza ed aiuto a tutte le giovani rivolgendosi specialmente a quelle che, o per incapacità o per difetto della famiglia o per la lontananza della medesima o per altre circostanze svariate, si trovano, anche momentaneamente, isolate o in ambienti poco morali, e perciò bisognose di appoggio ». L'Opera svolge la sua attività sotto la vigilanza della Chiesa, esercitata per mezzo degli assistenti ecclesiastici nominati dall'autorità ecclesiastica competente.

I membri dell'Opera si distinguono in 4 categorie:

1) soci onorari, cioè coloro che hanno particolari benemerenze nei confronti dell'Opera; 2) socie attive, cioè coloro che dànno alla Opera il contributo della loro attività e versano una quota annua;

3) opere aderenti, cioè le istituzioni cattoliche che hanno per scopo l'assistenza alla giovane e che, pur conservando la loro autonomia, aderiscono all'Opera cui versano una quota annua); 4) soci contribuenti, cioè le persone che aiutano finanziariamente l'Opera senza dare alcuna personale attività.

Ogni quattro anni i soci dell'Opera si riuniscono in assemblea generale ed eleggono in tale sede la presidente generale ed i membri del comitato nazionale.

In periferia l'Opera svolge la sua attività tramite i comitati provinciali: le presidenti di tutti i comitati provinciali costituiscono il consiglio nazionale dell'Opera.

I mezzi per la sua azione vengono tratti dalle quote delle varie categorie di soci, da offerte particolari di benefattori e da quanto possono dare — nei limiti delle singole situazioni economiche — le stesse beneficiarie dell'Opera.

Esistono in Italia 77 comitati provinciali e sottocomitati (nelle località non capoluogo di provincia) dell'Opera, con circa 3.000 corrispondenti.

Particolarmente importante in Italia è l'assistenza esercitata dall'Opera nei confronti delle giovani emigranti, che si svolge nelle stazioni di frontiera di Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Bardonecchia, Brennero, nonchè nei porti di Genova e Napoli.

Attualmente l'Opera dispone in Italia delle seguenti attrezzature: 53 case-alloggio; 37 case-famiglia; 34 centri di assistenza nelle stazioni.

L'assistenza dell'Opera nelle case-alloggio e nelle case-famiglia si esplica nei confronti di qualunque donna in età giovanile che eserciti una attività lavorativa o la ricerchi. Particolare assistenza viene data dall'Opera alla categoria delle domestiche. Poichè i posti letto nelle case-alloggio e nella case-famiglia sono sempre inferiori alle necessità, spesso non è possibile ottenere l'assistenza richiesta. Occorre tener presente che nelle case-alloggio la permanenza non può superare un periodo limitato di tempo, mentre nelle case-famiglia la permanenza può essere prolungata.

Nelle stazioni e nei porti l'Opera dà la sua assistenza a qualunque donna si rivolga alle sue rappresentanti che ivi costantemente ed a turno sono presenti ed a disposizione per ogni evenienza.

Le « risaiole » che transitano per le stazioni per recarsi sul luogo di lavoro hanno anch'esse diritto alla assistenza dell'Opera.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA RELIGIOSA E MORALE AGLI OPERAI
O.N.A.R.M.O.

Roma - Piazza Benedetto Cairoli, 117 - Tel. 50.039

L'ONARMO è stata fondata nel 1926, su iniziativa del suo attuale direttore generale mons. Ferdinando Baldelli, con lo scopo di svolgere opera di apostolato religioso e di assistenza sociale fra gli operai dell'industria, dell'agricoltura e delle aziende di Stato. Essa è posta sotto l'alto patronato della Sacra Congregazione Concistoriale.

Lo scopo principale dell'ONARMO è l'assistenza religiosa ai lavoratori. A tale assistenza religiosa è affiancata l'assistenza sociale, che si esercita tramite i seguenti servizi: 1) servizio sociale di fabbrica; 2) servizio sanitario; 3) servizi economici (particolarmente convitti operai, mense, refettori aziendali, magazzini vestiario, ristoranti economici); 4) educazione degli adulti ed istruzione professionale.

L'organizzazione centrale dell'ONARMO è costituita dalla direzione generale con i suoi servizi. L'organizzazione periferica è costituita dalle delegazioni regionali e dalle delegazioni diocesane. I delegati diocesani sono nominati dai vescovi, i delegati regionali dal direttore generale. Il personale dell'ONARMO è costituito da: 1) cappellani del lavoro (sacerdoti che esercitano il loro ministero nelle fabbriche); 2) assistenti sociali (sia per il servizio sociale di fabbrica come per le altre iniziative assistenziali); 3) tecnici per le diverse attività. Per la formazione di tale personale l'ONARMO ha apposite scuole in gestione diretta, fra le quali 5 scuole per assistenti sociali.

I mezzi per l'esercizio delle sue attività vengono all'ONARMO da privati benefattori, da coloro che usufruiscono dei suoi servizi, da contributi dello Stato per singole iniziative, dai contributi degli industriali che usufruiscono del servizio sociale di fabbrica.

Nel *servizio sociale* di fabbrica l'ONARMO ha in funzione (anno 1951) complessivamente 75 assistenti sociali, che assistono gli operai di 468 aziende industriali. Il *servizio sanitario* è integrativo di quello degli istituti pubblici di assistenza e si esercita per mezzo di istituzioni specializzate (Policlinico del lavoro di Roma, Ospedale dei lavoratori di Triggiano in Puglia, Convalescenziario di Biandronno nel Varesotto), nonchè per mezzo di colonie permanenti, colonie estive, case per ferie, ecc. per i lavoratori e le loro famiglie. Nella estate 1950 l'ONARMO gestì 14 colonie temporanee, 13 colonie diurne, 7 colonie-campeggi, per complessivi 15.000 bambini ed adolescenti. l'ONARMO svolge una particolare attività assistenziale nei confronti degli *emigranti italiani*, sia alle stazioni di transito sia con l'organiz-

zazione nel Belgio di 4 centri di ritrovo — organizzati da assistenti sociali italiane — nelle zone ove più numerosa è la collettività di lavoratori italiani. Nel campo della *assistenza professionale ed educativa* l'ONARMO ha organizzato, nel 1949, 63 scuole popolari (a Roma e nelle Puglie), 53 corsi di riqualificazione professionale (nelle Puglie, in Sardegna, nel Lazio), 14 cantieri-scuola (nelle Puglie), 2 laboratori-scuola (a Bolzano e a Pinerolo). Per quanto riguarda l'*assistenza vittuaria,* nove milioni di distribuzioni di generi alimentari vennero eseguite durante il 1949 nelle mense, negli spacci, nei ristoranti popolari dell'Opera.

Non si richiedono condizioni particolari per ottenere l'assistenza da parte dell'ONARMO. Per le iniziative di carattere aziendale, occorre appartenere al personale dell'azienda interessata.

OPERA PER IL RAGAZZO DELLA STRADA

Roma - Piazza Pia, 3 - Tel. 561.755

L'Opera fu istituita in Roma con atto notarile e attualmente ha in corso le pratiche per l'erezione in ente morale. Essa iniziò la sua attività nel gennaio 1945 istituendo, a favore dei ragazzi vittime della guerra, mense, cucine e ambulatori e distribuendo viveri, vestiario, mobili ad oltre 1.300 orfanotrofi, asili ed istituti di ricovero, per un valore di circa 475 milioni di lire.

In un secondo tempo l'Opera si è dedicata alla costruzione di centri per ragazzi abbandonati, alla istituzione di laboratori per l'addestramento professionale e di centri ricreativi vari.

La scopo principale dell'Opera consiste nel promuovere e favorire la formazione cristiana fra i ragazzi mediante i centri di raccolta ove possono ricevere mantenimento ed istruzione.

Finora sono stati costruiti dall'Opera i seguenti centri: 1) la « Repubblica dei ragazzi » a Civitavecchia composta di tre villaggi, il « Villaggio industriale », il « Villaggio marinaro » e il « Villaggio agricolo »; 2) il « Villaggio del fanciullo » di Palermo; 3) il « Borgo ragazzi di Don Bosco » a Roma - via Prenestina; 4) il « Villaggio del fanciullo » a Pozzuoli; 5) la « Casa la Madonnina » a Montenero-Livorno; 6) la « Cittadella dei ragazzi » a Roma, Monte Mario.

SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE' PAOLI

Segreteria nazionale: *Milano - Piazza Duomo, 16*

È il ramo italiano della « Societé de Saint Vincent de Paul », fondata nel 1833 a Parigi da Federico Ozanam e da un gruppo di suoi amici, studenti universitari. La sede della Segreteria generale è a Parigi, 5 Rue Pré aux Clercs. Esistono consigli nazionali in 75 paesi di tutti i continenti. È formata di soli uomini. Lo scopo essenziale, quale si deduce dal regolamento fissato nel 1835 dai fondatori, è quello di riunire in piccoli gruppi persone desiderose di portare, con la preghiera e con prestazioni personali, il loro contributo alle opere di carità nei più svariati settori: poveri, ammalati, orfani, carcerati, profughi, senzatetto, ecc. Il mezzo principale, anche se non unico, per recare questi soccorsi è quello della visita dell'assistito a domicilio o comunque nel luogo della sua permanenza (carcere, ospedale, ricovero) onde stabilire il contatto diretto da persona a persona.

Ogni gruppo di persone che si riunisce periodicamente agli scopi suindicati ed accetta il regolamento della Società si chiama « conferenza ». Ogni « conferenza » ha un presidente, uno o più vice-presidenti, un segretario, un tesoriere: il presidente è eletto dai soci e nomina gli altri componenti della presidenza. I presidenti di tutte le conferenze esistenti in una città, compongono il consiglio particolare della Società in quella città, il quale si occupa delle opere e dei provvedimenti importanti che interessano tutte le « conferenze » della città. Il « consiglio particolare » ha un suo presidente, eletto dai presidenti delle conferenze, e questi nomina a sua volta il vice-presidente, il segretario, il tesoriere del « consiglio particolare ». I consigli particolari appartenenti alla stessa circoscrizione territoriale (per es.: regione o gruppi di regioni) possono far capo ad un unico « consiglio superiore ». Il presidente generale della Società viene scelto in base a pareri scritti, richiesti al momento delle elezioni a tutti i presidenti dei « consigli particolari ». Il presidente generale nomina a sua volta i membri del « consiglio generale » che sono scelti fra i presidenti dei « consigli particolari » aventi particolari benemerenze e capacità. Il « consiglio generale » è il centro motore della Società: aggrega o scioglie le « conferenze », pubblica il « Bollettino », mantiene la corrispondenza con i consigli sparsi in tutto il mondo. Il « consiglio generale » ha una propria segreteria, che può nominare dei rappresentanti nelle singole nazioni con il nome di « segretari nazionali ». I mezzi vengono raccolti dalle quote dei soci, dalle raccolte fatte durante le riunioni periodiche delle « conferenze », da privati benefattori e da ogni altra possibile entrata derivante da iniziative di finanziamento che non siano in contrasto con lo spirito della So-

cietà. Il consiglio generale ha una propria cassa con cui viene in aiuto delle conferenze più povere ed ai consigli particolari che si trovano in particolari circostanze. In Italia funzionano 2.200 « conferenze di San Vincenzo » suddivise in 10 consigli superiori. L'attività assistenziale precipua di dette conferenze è come detto sopra quella di recare soccorso materiale e spirituale al bisognoso nel suo domicilio o nel luogo ove egli momentaneamente si trova. In questi ultimi tempi tuttavia la società viene sempre più sviluppando opere assistenziali affiancatrici della tradizionale visita domiciliare. Tali opere assistenziali variano a seconda delle locali iniziative delle conferenze ed a seconda dei mezzi disponibili. Possiamo citare ad esempio: la « Commissione degli sbandati in Roma » (per le famiglie senza tetto, senza residenza, e senza alcun sostegno).

Nessuna particolare condizione è necessaria per ottenere l'assistenza da parte delle « conferenze di San Vincenzo de' Paoli ». Chi la desidera deve fare domanda al parroco competente per il territorio di sua residenza o al parroco competente per la conferenza cui si chiede soccorso.

SOCIETÀ FEMMINILE DI SAN VINCENZO DE' PAOLI

Consiglio generale: *Bologna - Via Castiglione, 8*

È stata fondata a Bologna nel 1856 da Celestina Scarabelli, sull'esempio di quella maschile chiamata « Società di San Vincenzo de' Paoli ». È organizzata in sedici paesi e particolarmente diffusa in Italia dove ha sede anche il « consiglio generale ». Gli scopi sono gli stessi della società di San Vincenzo de' Paoli, con la quale — pur essendo le due società del tutto indipendenti l'una dall'altra — l'associazione mantiene rapporti di fraterna cooperazione. Le « conferenze » femminili italiane sono in numero di 1.300. Esse possono essere parrocchiali, universitarie, aziendali, ecc.

PAGINA BIANCA

PARTE QUINTA

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI PRIVI DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO

PAGINA BIANCA

CAPITOLO XIII

ENTI ED ASSOCIAZIONI NAZIONALI

COMITATO ITALIANO PER LA « GOCCIA DI LATTE »

Roma - Via Bergamo, 43 - Tel. 80.534

Il Comitato è sorto in Roma nel 1948 per iniziativa di privati che intendevano venire incontro alle esigenze di una maggiore alimentazione per i bambini delle famiglie più povere dei quartieri popolari della città. In seguito, esso estese la sua attività a tutte le città d'Italia ove esistono le centrali del latte.

L'art. 2 dello statuto del Comitato afferma che esso ha lo scopo di « raccogliere da enti e da privati individui, italiani e stranieri, offerte in razioni di latte od offerte in denaro da tramutare in razioni di latte onde assicurare una equa e, per quanto possibile, regolare distribuzione di latte ai bambini appartenenti alle classi meno abbienti e dimoranti in località malsane od igienicamente insufficienti ».

Possono far parte del Comitato: gli enti donatori che offrono razioni di latte o somme di denaro; gli enti distributori che offrono la loro opera di affiancamento al Comitato nella distribuzione del latte; i privati individui che si interessano all'attività del Comitato o come diretti gestori di un « distributorio di latte ».

Il Comitato si vale per l'attuazione dei suoi programmi dei mezzi raccolti fra i membri del Comitato stesso (enti e persone), nonchè di lasciti e contributi volontari da parte di simpatizzanti o di somme raccolte mediante manifestazioni varie organizzate a suo beneficio.

La distribuzione della razione di latte viene fatta in appositi locali chiamati « distributori ». La razione deve essere consumata dai bambini « in loco », in ore fisse (generalmente fra le 8 e le 9 del mattino). I nominativi dei bambini possono essere segnalati al Comitato da persone o da enti e la domanda deve essere accompagnata dal certificato di un medico attestante la necessità dell'ammissione alla distribuzione.

Unica condizione per l'ammissione a questa assistenza è che si tratti di bambini in età pre-scolastica (da 1 a 6 anni) e che le loro

famiglie si trovino in condizioni economiche tali da non poter far fronte alle esigenze di questa alimentazione. Non vengono accettati bambini che fruiscano di analoga assistenza presso altre istituzioni (ONMI, asili infantili, ecc.).

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CRISTIANE DEI GIOVANI Y.M.C.A.

Roma - Piazza Indipendenza, 1 - Tel. 471.444

L'YMCA (Young Men's Christian Association) fu fondata a Londra nel 1844 e divenne successivamente una associazione mondiale. In Italia è sorta, nella sua forma attuale, nel 1946 sulla base della « Dichiarazione di Portovenere ». Si è costituita legalmente con atto notarile il 14 maggio 1947, ma non ha chiesto l'erezione in ente morale.

La Federazione è composta di associazioni istituite in varie città, ed è affiliata all'Alleanza mondiale delle associazioni cristiane dei giovani con sede in Ginevra.

Lo scopo della Federazione è il conseguimento dello sviluppo completo della personalità fisica, intellettuale, sociale e spirituale dei giovani, nella fede e nella vita cristiana, secondo i convincimenti e le tradizioni di ciascuno, con esclusione assoluta di ogni propaganda a favore di particolari confessioni religiose o partiti politici.

Le attività assistenziali svolte dalla Federazione hanno carattere secondario rispetto ai compiti educativi. Può farsi menzione, a titolo di esempio, della distribuzione di pacchi dono e dell'organizzazione di campeggi con aiuto finanziario ai giovani bisognosi.

LEGA NAZIONALE DONNE ITALIANE

Roma - Via Bergamo, 43 - Tel. 80.534

La Lega venne fondata nel giugno 1945 per iniziativa di alcune signore di Roma, per sopperire ai bisogni immediati del dopoguerra, particolarmente nei confronti dell'infanzia, attraverso iniziative di lavoro sociale volontario. Successivamente ne venne approvato lo statuto, tuttora vigente, e venne estesa l'attività della Lega ad alcuni centri piemontesi e precisamente: Torino, Ivrea, Biella.

Gli scopi statutari della Lega sono quelli di un coordinamento

delle associazioni femminili onde far convergere la loro azione verso il miglioramento civile, sociale e nazionale delle future generazioni. Di fatto, lo scopo del coordinamento è stato in gran parte sostituito da iniziative dirette di assistenza sociale e di servizio sociale volontario da parte delle donne iscritte alla Lega. Il primo Congresso nazionale della Lega, tenutosi nel maggio 1949, fissò un programma di azione che comprendeva, fra l'altro, la promozione di iniziative destinate a « ridare all'individuo fiducia in se stesso e nell'umanità » e ad incoraggiare « la preparazione tecnica e professionale degli assistenti sociali ».

Possono aderire alla Lega tutte le donne « che ne risultano degne dal punto di vista morale » (art. 2 dello statuto). Gli organi della Lega sono i seguenti: la presidenza, composta dalla presidente e due vice-presidenti, elette dall'alto comitato; l'alto comitato, che è l'organo deliberativo della Lega ed è eletto dall'assemblea; l'assemblea delle socie, che si riunisce ogni quattro anni. La struttura interna della Lega è suddivisa in sezioni, e precisamente: sezione infanzia, sezione gioventù, sezione madri, sezione riabilitazione.

L'attività assistenziale, esercitata dalla Lega dalla sua fondazione in poi, si è orientata particolarmente nell'assistenza dell'infanzia ed in alcune forme di servizio sociale volontario. Tali assistenze variano a seconda delle possibilità di bilancio e delle esigenze del momento. La Lega provvede a distribuzioni di scarpe e di indumenti, di viveri, di medicine. Inoltre la Lega ha messo del personale volontario a disposizione della Croce rossa italiana, della PCA, della Amministrazione per gli aiuti internazionali, dell'ONMI, ecc. per l'assistenza ai profughi ed agli alluvionati.

A Torino, La Lega ha recentemente aperto un refettorio per famiglie decadute ed un asilo infantile.

OPERA NAZIONALE ASSISTENZA AI CARCERATI

Roma - Via dei Farnesi, 83

L'Opera è sorta nel 1942 per iniziativa di alcuni magistrati ed avvocati sensibili al problema umano e sociale dei carcerati. Lo scopo essenziale dell'Opera è quello di assistere, nei limiti consentiti dai regolamenti, il singolo carcerato che ad essa si rivolga o venga segnalato, nonchè quello di affiancare con forze volontarie e con l'apporto di competenti studiosi le iniziative ufficiali volte a migliorare la vita carceraria e ad ottenere una riforma negli istituti di prevenzione e di pena.

L'Opera è diretta da un consiglio direttivo che coordina al centro l'attività delle sue varie delegazioni regionali. Per particolare concessione del Ministero della giustizia i soci dell'Opera possono effettuare visite a carcerati. Nel 1951 l'Opera ha portato a termine con esito favorevole, un centinaio di pratiche di liberazione condizionale e di trasferimenti per riavvicinare i carcerati alle rispettive famiglie, ha distribuito circa 500 sussidi in denaro a carcerati o alle loro famiglie, nonchè alcune centinaia di effetti vestiario, medicinali, libri, occhiali, ecc.

L'Opera cura la revisione di processi e dà assistenza legale ai più bisognosi, soprattutto a coloro che per la prima volta hanno avuto contatto con la giustizia.

UNIONE CRISTIANA DELLE GIOVANI
Y.W.C.A.

Roma - Via Cesare Balbo, 4 - Tel. 460.460

L'Unione cristiana delle giovani fu fondata a Torino nel 1894. Essa è un'associazione femminile apolitica che si propone la formazione delle donne alla consapevolezza delle loro responsabilità nella vita familiare, sociale e politica. L'Unione si ispira ai principi evangelici ma non è in alcun modo soggetta all'autorità ecclesiastica cattolica e comprende elementi di diverse confessioni religiose.

L'Unione è collegata alla World Young Women's Christian Association - YWCA - che ha sede a Ginevra.

L'Unione trae i mezzi per lo svolgimento delle sue attività dalla raccolta di fondi da privati e da contributi in denaro o di altro genere dalle sezioni dell'YWCA di altri paesi.

Le attività a carattere assistenziale in senso lato dell'Unione consistono: 1) nella istituzione e gestione di « case famiglia » ove vengono ospitate con posti semigratuiti prevalentemente studentesse e giovani impiegate senza famiglia e ospiti di passaggio provenienti da associazioni estere, con precedenza alle minorenni. Queste case, che hanno una disponibilità di posti letto che va dai 30 agli 80, esistono a Torino, Torre Pellice (Torino), Milano, Genova, Firenze, Roma e Napoli; 2) nella istituzione e gestione di « case estive » per soggiorni in montagna o al mare di giovani bisognose di cure e di riposo. Queste esistono a Campomorone (Genova) a Gavinana (Appennino Pistoiese) a Basoli (Napoli); 3) nel contributo ad iniziative varie a favore dell'infanzia abbandonata.

UNIONE DONNE ITALIANE
U.D.I.

Roma - Via Giustiniani, 5 - Tel. 564.196

Costituitasi a Roma nel giugno 1944, si fuse subito dopo la fine della guerra con i « Gruppi di difesa della donna » che si erano formati nell'Italia del Nord durante il periodo di lotta clandestina.

I suoi scopi sono la democraticizzazione della donna, la sua elevazione sociale, culturale, politica, la difesa dei suoi diritti.

Ha un'organizzazione di oltre 3.000 circoli raggruppati nelle federazioni provinciali che contano, fra iscritte tesserate e simpatizzanti, circa 900 mila donne.

Le sue attività nel campo assistenziale sono soprattutto rivolte ai bambini e ai vecchi. L'UDI istituisce corsi di studio, laboratori e cooperative artigiane per dar lavoro alle donne, colonie, doposcuola, refezioni scolastiche, asili per l'infanzia; distribuisce pacchi dono per i bambini bisognosi; gestisce un collegio per figli di caduti e di partigiani.

ASSOCIAZIONI E COMITATI TRA ENTI DI ASSISTENZA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ENTI DI ASSISTENZA
A.N.E.A.

Milano - Piazza Cavour, 2
Roma - Piazza Augusto Imperatore, 32 - Tel. 62.841

L'ANEA fu costituita nel giugno 1946 ad iniziativa di un gruppo di rappresentanti di enti comunali di assistenza. Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti: *a*) promuovere ed approfondire lo studio dei problemi dell'assistenza e proporre ai competenti organi legislativi e governativi le relative soluzioni; *b*) ricercare le misure pratiche al fine di conseguire la unificazione dei criteri ispiratori dell'attività assistenziale svolta dagli ECA, pur tenendo conto delle particolari situazioni ambientali e del complesso degli interessi nazionali; *c*) assicurare ai singoli ECA l'appoggio e la tutela di una organizzazione che possa all'uopo disporre di autorità e prestigio; *d*) predisporre l'attuazione dell'auspicato coordinamento tra gli ECA e gli altri organismi assistenziali; *e*) sviluppare ogni altra iniziativa o attività intesa comunque al coordinamento e alla valorizzazione delle attività dei singoli ECA e dei loro programmi assistenziali.

L'ANEA trae i mezzi per lo svolgimento delle sue attività dalle quote associative degli ECA aderenti. Essa raggruppa circa 3.000 ECA fra cui tutti quelli dei comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti.

Organi centrali dell'Associazione sono il presidente, il consiglio direttivo e la giunta esecutiva: il consiglio direttivo, composto dai rappresentanti degli enti associati, nomina il presidente e la giunta esecutiva. Organi periferici, in parte già costituiti, sono le unioni regionali e le federazioni provinciali.

L'Associazione, oltre ad una continua ed efficace opera svolta per il potenziamento ed il miglioramento dell'azione degli enti comunali di assistenza e per la soluzione dei relativi problemi, è intervenuta direttamente nel campo dell'assistenza con proprie gestioni e con una vasta attività di studio ed editoriale.

Fra le gestioni dirette dell'Associazione vanno ricordate:

a) il servizio di assistenza sanitaria per gli appartenenti alle categorie post-belliche di Milano e provincia. Detto servizio è svolto, in base ad apposita convenzione, per conto del Ministero dell'interno: esso si concreta nell'assistenza ambulatoriale e domiciliare generica e specialistica, prestata da 160 medici convenzionati e da tre ambulatori, nell'assistenza ospedaliera mediante ricovero negli ospedali convenzionati, nell'assistenza farmaceutica prestata a mezzo delle 436 farmacie convenzionate. All'accertamento dello stato di bisogno degli assistibili provvedono i 245 enti comunali di assistenza della provincia di Milano. Dal 1949 il servizio di assistenza sanitaria, limitato precedentemente alle categorie post-belliche, è stato esteso anche ai disoccupati;

b) l'ambulatorio polispecialistico istituito in Milano e comprendente dodici sezioni specialistiche affidate a medici specialisti appartenenti al personale delle cliniche universitarie;

c) l'ospedale ANEA, funzionante in gestione diretta in Milano, è costituito da sei reparti (medicina, chirurgia, otorinolaringoiatria, ortopedia, oculistica, traumatologia) con un totale di 200 posti letto.

Ma un altro intervento dell'Associazione in un importante settore dell'assistenza è realizzato in forma indiretta tramite il Centro italiano di gerontologia, recentemente istituito su iniziativa della Associazione stessa. Detto Centro, che si propone attività di studio e concrete realizzazioni per la soluzione dei problemi della vecchiaia, ha già iniziato la sua attività con la pubblicazione della rivista scien-

tifica « Longevità » e con la istituzione di un ambulatorio geriatrico presso un istituto di ricovero per vecchi inabili di Milano.

In collaborazione con l'ACIS e con il Consorzio provinciale antitubercolare di Milano, l'Associazione ha promosso la costruzione di un istituto post-sanatoriale, per ovviare al grave problema del reinserimento nella società dei dimessi da sanatori.

L'attività di studio ed editoriale dell'ANEA comprende: varie inchieste sociali condotte con metodi scientifici, dei cui risultati la stessa Associazione ha curato la pubblicazione; numerosi volumi documentari e di dottrina; il settimanale « Solidarietà umana », organo ufficiale dell'associazione. Gli stessi congressi annuali indetti dall'Associazione recano un ampio contributo allo studio dei problemi assistenziali, interessando ad essi non solo gli enti associati, ma una vasta cerchia di esperti, autorità e pubblica opinione.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA GLI ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A.N.E.P.A.B.

Milano - Via Velasca, 4

L'Associazione ha lo scopo di difendere l'autonomia e l'indipendenza delle istituzioni private di assistenza e beneficenza e di promuoverne il perfezionamento funzionale.

Possono far parte dell'Associazione tutti gli enti privati suddetti, i cui scopi e attività non siano in contrasto con i principi della morale cattolica.

L'Associazione trae i suoi mezzi dalle quote sociali, da oblazioni di enti e di privati e da ogni utile o provento che il comitato direttivo ritenga di accettare.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PATRONATI SCOLASTICI

Roma - Piazza Cavour, 7 - Tel. 51.101

L'Associazione ha lo scopo di coordinare e studiare i problemi dell'assistenza scolastica in tutte le sue forme e di svolgere presso le autorità centrali azione idonea al conseguimento dei fini che i patronati si propongono.

Organo sovrano dell'Associazione è il congresso dei delegati de-

gli enti associati che elegge un consiglio di amministrazione di nove membri.

L'Associazione trae i suoi mezzi di vita dai contributi dei patronati associati e da eventuali oblazioni e contributi di enti pubblici e privati.

COMITATO ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE
C.I.S.S.

Roma - Via Toscana, 12 - Tel. 481.054

Istituito per agevolare i rapporti fra enti e persone che si occupano del servizio sociale in Italia; per promuovere studi, ricerche, iniziative di servizio sociale nel campo nazionale; per contribuire alla divulgazione ed alla applicazione dei principi del servizio sociale ed al perfezionamento dell'organizzazione assistenziale italiana; per cooperare sul piano internazionale al progresso del servizio sociale.

Possono far parte del CISS: gli enti pubblici e privati che, per via diretta o attraverso appositi organismi, esercitano attività a carattere continuativo di servizio sociale o che con studi, ricerche o attività varie operino nell'interesse del servizio sociale; le associazioni che rappresentano categorie professionali di lavoratori sociali; gli enti che curano la formazione professionale del personale addetto al servizio sociale; le persone di riconosciuta competenza tecnica in materia di servizio sociale. Il CISS è l'organo nazionale italiano della conferenza internazionale di servizio sociale.

Gli organi del CISS sono: l'assemblea generale, il consiglio direttivo, la giunta esecutiva, il consiglio dei revisori dei conti.

Le entrate del Comitato sono costituite: dalle quote sociali fissate annualmente dall'assemblea per ciascuna delle associazioni facenti parte del CISS; da contributi e sovvenzioni di singoli enti o persone; da proventi diversi.

FEDERAZIONE ITALIANA CONTRO LA TUBERCOLOSI

Roma - Via Nazionale, 200 - Tel. 45.734

La Federazione è stata fondata a Firenze il 25 ottobre 1922. In base allo statuto la Federazione si propone i seguenti scopi: *a*) nel campo scientifico: promuovere lo studio e la più vasta conoscenza dei problemi inerenti alla lotta antitubercolare; favorire la difesa sanita-

ria-sociale contro la tubercolosi; coordinare le iniziative atte a prevenire, diagnosticare, curare la tbc e sviluppare l'assistenza post-sanatoriale; curare la partecipazione italiana a congressi e convegni internazionali attinenti alla cura e all'assistenza antitubercolare; *b*) nel campo organizzativo: concorrere al perfezionamento dell'organizzazione antitubercolare del Paese e all'attuazione del principio della unicità di indirizzo nell'opera degli enti e istituti preposti alla lotta contro la tbc; *c*) nel campo sindacale: difendere equamente i diritti del personale sanitario esplicante la propria attività nella difesa antitubercolare e svolgere azione per l'osservanza da parte dello stesso dei doveri relativi; *d*) nel campo sociale: effettuare un'adeguata attività per la preparazione tecnica e spirituale del personale sanitario e sociale addetto alla difesa antitubercolare e propagandare nel Paese nozioni atte ad elevare la coscienza igienica e sanitaria del popolo; *e*) nel campo assistenziale: provvedere ad eventuali forme di assistenza diretta, nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie.

Alla Federazione possono aderire: enti, istituti, associazioni, studiosi, sanitari e privati cittadini che indirizzano la propria attività ai fini scientifici, sanitari e sociali della lotta contro la tbc o si propongono di cooperarvi. Organi centrali della Federazione sono: il consiglio nazionale, costituito dai delegati degli enti od istituti aderenti alla Federazione, allargato con altri componenti tecnici e con i rappresentanti delle associazioni regionali della Federazione; il comitato direttivo, composto dai rappresentanti delle associazioni regionali; la presidenza, formata dal presidente, da quattro vicepresidenti, dal segretario generale, da due membri di diritto, che sono il presidente della Unione nazionale dei sanitari dei consorzi provinciali antitubercolari ed il presidente dell'Unione nazionale medici sanatoriali.

Perifericamente la Federazione è articolata in associazioni regionali, che sono rette da propri statuti ed hanno autonomia di azione nell'ambito della rispettiva regione, pur essendo impegnate a coordinare la propria organizzazione, le direttive e l'opera con quelle della Federazione.

I proventi della Federazione sono costituiti: dai contributi ordinari e straordinari devoluti dallo Stato e da enti pubblici interessati all'attività della Federazione; dai contributi di privati cittadini; dalle somme incassate come provento dalle iniziative promosse dalla Federazione; da una percentuale delle quote degli iscritti alle associazioni regionali; dai proventi delle attività editoriali.

L'attività assistenziale svolta dalla Federazione in senso stretto si riferisce soprattutto a sussidi vari, protesi, indumenti, ecc. offerti

ad ammalati di tubercolosi che non hanno diritto ad assistenza od altro titolo. Inoltre, la Federazione ha un ufficio che si occupa di svolgere pratiche per il riconoscimento di pensioni di invalidità a malati di tbc, di pensioni riversibili, di ricoveri di malati, di assistenza familiare, ecc. In genere la Federazione si occupa dei casi più complessi, lasciando agli organi normali di patronato i casi più semplici e comuni.

SOCIETÀ ITALIANA ASSISTENZA MEDICO-PSICO-PEDAGOGICA AI MINORATI NELL'ETÀ EVOLUTIVA S.I.A.M.E.

Roma - Piazza Lovatelli, 36 - Tel. 553.945

La società raggruppa in associazione enti e studiosi nel campo dell'assistenza medico-psico-pedagogica in tutte le forme di minorazione sensoriale e psichica.

ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE E DI CATEGORIA

Numerose associazioni di categoria, prive di personalità giuridica, costituite per la tutela degli interessi degli associati, svolgono, a somiglianza delle associazioni riconosciute, talune limitate attività di assistenza materiale a favore dei soci. Tra queste associazioni si ricordano, a titolo esemplificativo: 1) Associazione nazionale assistenza pubblici impiegati (ANAPI), Roma, via Tarvisio, 5 - tel. 841.384; 2) Associazione nazionale famiglie emigrati (ANFE), Roma, via Boezio, 21; 3) Associazione nazionale profughi d'Africa, Roma, via del Tritone, 169; 4) Associazione nazionale reduci d'Africa, Roma, via Leonida Bissolati, 76 - tel. 471.607; 5) Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, Roma, via Barberini, 86); 6) Federazionale nazionale combattenti repubblicani, Roma, via Panisperna, 60.

INDICE SISTEMATICO

PARTE PRIMA

LO STATO E GLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

CAPITOLO I

LO STATO

Presidenza del Consiglio dei ministri e amministrazioni dipendenti

PAG.

Presidenza del Consiglio di ministri 3

Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica . . . 5

I. *Vigilanza su enti e servizi di assistenza.* — Tutela e vigilanza sull'ONMI e sulla CRI - Vigilanza tecnica sui servizi comunali di assistenza sanitaria gratuita - Vigilanza sanitaria sui servizi ospedalieri - Vigilanza e integrazione dei servizi sanitari scolastici - Vigilanza sanitaria sulle colonie estive - Vigilanza sui servizi di assistenza ai fanciulli illegittimi 7

II. *Lotta contro le malattie sociali: interventi assistenziali.* — Tubercolosi - Malattie veneree e dermatosi parassitarie - Poliomielite - Tracoma - Malaria - Lebbra - Cancro e tumori maligni - Reumatismo e cardiopatie - Diabete - Cure termali gratuite . . . 9

Amministrazione per gli aiuti internazionali 20

I. *Assistenza alimentare* 27

II. *Addestramento professionale* 31

III. *Preparazione tecnica del personale di assistenza.* — Aiuti alle scuole di servizio sociale - Colonie scuola - Programmi ONU di assistenza tecnica - Scambi di personale tecnico 34

IV. *Assistenza ai profughi stranieri.* — Assistenza ai profughi nei campi - Assistenza ai profughi fuori campo - Assistenza ai profughi spedalizzati 39

V. *Assistenza agli alluvionati* 40

PAG.

Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto - UNRRA-CASAS - Prima Giunta 42

Ricostruzione edilizia per i senzatetto sinistrati di guerra - Costruzione di borghi residenziali in zone depresse - Ricostruzione edilizia per gli alluvionati - Assistenza sociale per le famiglie assegnatarie degli alloggi 46

Ministeri

Ministero dell'interno 47

I. *Funzioni di controllo.* — Vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica - Vigilanza sulle istituzioni private di assistenza - Vigilanza sui servizi di assistenza degli illegittimi e dei minori abbandonati 49

II. *Funzioni di integrazione finanziaria di istituzioni e centri assistenziali.* — Integrazione dei bilanci e contributi agli enti comunali di assistenza - Sussidi alle istituzioni pubbliche e private di assistenza - Contributi agli enti organizzatori di colonie estive - Contributi ai centri di assistenza invernale per minori 56

III. *Funzioni di assistenza a specifiche categorie.* — Ricovero degli indigenti inabili al lavoro - Ricovero di minori - Assistenza sanitaria - Sussidi - Assistenza a favore dei profughi 63

Ministero del lavoro e della previdenza sociale 77

I. *Provvidenze a favore dei lavoratori disoccupati.* — Sussidi straordinari di disoccupazione - Addestramento professionale - Collocamento al lavoro 78

II. *Assistenza agli emigranti e ai migranti nell'interno dello Stato* 83

III. *Assistenza alle categorie post-belliche* 85

IV. *Vigilanza e concessione di contributi ad enti assistenziali* . . 85

V. *Tutela del lavoro e previdenza sociale.* — Tutela del lavoro - Previdenza sociale 85

Ministero della pubblica istruzione 88

I. *L'assistenza nella scuola materna ed elementare.* — Patronati scolastici - Scuole materne - Istituzioni ausiliarie della scuola elementare - Scuole per ciechi e sordomuti - Scuole speciali per fanciulli minorati psichici 90

II. *L'assistenza nella scuola media.* — Posti gratuiti in convitti - Borse di studio e sussidi scolastici - Assistenza post-bellica . 96

III. *L'assistenza nelle università e negli istituti superiori* 99

IV. *L'assistenza scolastica nel progetto di riforma della scuola* . . 100

Ministero di grazia e giustizia 103

I. *Assistenza rieducativa dei minori traviati e delinquenti* - Centri di rieducazione dei minorenni - Comitati di assistenza minorile - Centri distrettuali di servizio per minorenni - Focolari . . . 103

PAG.

II. *Gratuito patrocinio* 111
III. *Assistenza ai liberati dal carcere ed alle famiglie dei detenuti* 112

Ministero degli affari esteri 112

Ministero dell'Africa italiana 115

Ministero della difesa 115

I. *Provvidenze in favore dei militari in servizio e loro famiglie* 116
II. *Assistenza sanitaria* 117
III. *Contributi ad enti di assistenza e rette di ricovero per orfani* . . 117

Ministero della marina mercantile 118

I. *Sussidi « una tantum » a marittimi e pescatori* 118
II. *Assistenza ai lavoratori portuali* 119
III. *Sussidi straordinari di disoccupazione* 120
IV. *Sovvenzioni straordinarie ad enti di assistenza* 120

Ministero del tesoro 121

Pensioni di guerra. — Pensioni di guerra dirette - Pensioni di guerra indirette - Procedura per la liquidazione delle pensioni 121

CAPITOLO II

GLI ENTI TERRITORIALI LOCALI

La Regione 127

La Provincia 128

I. *Assistenza degli infermi di mente* 129
II. *Assistenza dei fanciulli illegittimi* 132
III. *Assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri educabili* . . . 135
IV. *Concorsi e contributi ad organi ed enti di assistenza* . . . 136
V. *Concorsi e contributi a servizi di assistenza e di profilassi* . . 137

Il Comune 139

I. *Assistenza medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica.* — Condotte mediche e ostetriche - Assistenza farmaceutica - Elenco degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita 141
II. *Cura e profilassi delle malattie infettive e sociali.* — Profilassi e cura delle malattie veneree - Malaria - Pellagra 143
III. *Spese di spedalità degli infermi poveri* 145

PAG.

IV. *Concorsi e contributi ai servizi svolti da altri enti.* — Rimborso delle spese per il mantenimento degli inabili al lavoro - Contributo alle spese di assistenza dei fanciulli illegittimi - Spese di trasporto al manicomio degli infermi di mente poveri - Contributo al patronato scolastico - Fornitura dei locali per il comitato di patronato dell'ONMI 147

PARTE SECONDA

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI

CAPITOLO III

GLI ENTI NAZIONALI DI ASSISTENZA

Enti controllati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

Commissariato beni ex GIL 153
Ente nazionale assistenza lavoratori 155
Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia . . 156
Fondazione « Pro juventute » 158
Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta 160
Opera nazionale per gli invalidi di guerra 161
Opera nazionale per gli orfani di guerra 169
Opera nazionale per il Mezzogiorno d'Italia 173
Opera nazionale per l'assistenza agli orfani di guerra anormali psichici 175
Segretariato nazionale della gioventù 176

Enti controllati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica

Associazione italiana della Croce rossa 177
Lega italiana per la lotta contro i tumori 183
Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia 185

Enti controllati dal Ministero dell'interno

Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia 209

PAG.

Ente nazionale di lavoro per i ciechi 210
Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti . 212

Enti controllati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani 214

Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare 217

Istituti di patronato e di assistenza sociale 219

Istituto di assistenza sociale dell'ONARMO 220
Istituto nazionale assistenza sociale 221
Istituto nazionale confederale di assistenza 221
Istituto di tutela e di assistenza dei lavoratori 222
Patronato Associazioni cristiane dei lavoratori italiani . . . 222

Opera nazionale per i pensionati d'Italia 222

Enti controllati dal Ministero della pubblica istruzione

Ente nazionale di assistenza magistrale 225
Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi 227
Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » 229
Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo . . . 231

Enti controllati dal Ministero degli affari esteri

Fondazione figli degli italiani all'estero 232

Enti controllati dal Ministero dell'agricoltura e foreste

Opera nazionale combattenti 233

Enti controllati dal Ministero della difesa

Istituto « Andrea Doria » per gli orfani dei marinai morti in guerra 235
Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri 237
Opera nazionale per i figli degli aviatori 239

Enti controllati dal Ministero delle finanze

PAG.

Ente nazionale di assistenza per gli orfani ed i figli dei militari della Guardia di finanza 241

CAPITOLO IV

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE NAZIONALE

Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo . . . 242
Istituto nazionale di beneficenza « Vittorio Emanuele III » . 245
Istituto nazionale « Umberto e Margherita di Savoia » . . 245
Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani 246
Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati . . . 248
Unione italiana di assistenza all'infanzia 251

CAPITOLO V

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI CATEGORIA GIURIDICAMENTE RICONOSCIUTE

Associazioni controllate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri

Associazione nazionale combattenti e reduci 254
Associazione nazionale ex internati 255
Associazione nazionale famiglie caduti in guerra 257
Associazione nazionale famiglie dei martiri caduti per la libertà della Patria 259
Associazione nazionale mutilati civili 260
Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra . . . 261
Associazione nazionale partigiani d'Italia 263
Associazione nazionale reduci dalla prigionia dall'internamento e dalla guerra di liberazione 265
Associazione nazionale vittime civili di guerra 266
Unione italiana ciechi 268

Associazioni controllate dal Ministero dell'interno

Unione nazionale mutilati per servizio 271

Associazioni controllate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale

PAG.

Associazione nazionale mutilati e invalidi sul lavoro 273

Associazioni controllate dal Ministero della difesa

Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'aeronautica 274
Associazioni d'arma 275

PARTE TERZA

GLI ENTI LOCALI NON TERRITORIALI

CAPITOLO VI

I CONSORZI FRA ENTI PUBBLICI CON FINI DI ASSISTENZA

Consorzi provinciali antitubercolari 279
Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica 284
Enti provinciali antitracomatosi 285

CAPITOLO VII

LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Enti comunali di assistenza 289
Altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza . . . 293

CAPITOLO VIII

GLI ENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Patronati scolastici 300
Casse scolastiche 303
Opere universitarie 305
Fondazioni e borse di studio 306

CAPITOLO IX

ALTRI ENTI LOCALI CON FINI DI ASSISTENZA

PAG.

Consigli di patronato per i liberati dal carcere 307
Altre categorie di enti 308

PARTE QUARTA

GLI ENTI SOTTOPOSTI ALL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA

CAPITOLO X

GLI UFFICI ASSISTENZIALI DELLA SANTA SEDE

Pontificia commissione assistenza 313
Elemosineria apostolica 316
Commissione soccorsi 316

CAPITOLO XI

GLI ENTI ECCLESIASTICI CON FINI DI ASSISTENZA

Associazioni ecclesiastiche maschili 317
Associazioni ecclesiastiche femminili 318

CAPITOLO XII

LE OPERE DEL LAICATO CATTOLICO CON FINI DI ASSISTENZA

Aiuto cristiano 319
Associazioni cristiane lavoratori italiani 320
Azione cattolica italiana 321
Centro italiano femminile 323
Compagnia delle Dame di carità di San Vincenzo de' Paoli . 324
Opera cattolica italiana per la protezione della giovane . . 326
Opera nazionale assistenza religiosa e morale agli operai . . 328
Opera per il ragazzo della strada 329
Società di San Vincenzo de' Paoli 329
Società femminile di San Vincenzo de' Paoli 331

PARTE QUINTA

GLI ENTI E LE ASSOCIAZIONI PRIVI DI RICONOSCIMENTO GIURIDICO

CAPITOLO XIII

ENTI ED ASSOCIAZIONI NAZIONALI

PAG.

Comitato italiano per la « Goccia di latte » 335
Federazione nazionale delle associazioni cristiane dei giovani . 336
Lega nazionale donne italiane 336
Opera nazionale assistenza ai carcerati 337
Unione cristiana delle giovani 338
Unione donne italiane 339

Associazioni e comitati fra enti di assistenza

Associazione nazionale enti di assistenza 339
Associazione nazionale fra gli enti privati di assistenza e beneficenza 341
Associazione nazionale patronati scolastici 341
Comitato italiano di servizio sociale 342
Federazione italiana contro la tubercolosi 342
Società italiana assistenza medico-psico-pedagogica ai minorati nell'età evolutiva 344

Associazioni combattentistiche e di categoria

Associazioni varie 344

PAGINA BIANCA

Finito di stampare in Milano nel Luglio 1953 nelle
officine grafiche dell' Istituto Editoriale Italiano

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA